

Di conseguenza è legittima anche la sanzione applicata ai sensi dell'art. 6 comma 2-4-5 d.lgs 471/1997 in quanto l'operazione non è stata registrata e l'Iva è stata indebitamente detratta poiché non è stato applicato il meccanismo del pro - rata.

Ritiene che l'accertamento sia stato operato in modo corretto.
A conclusione chiede di respingere il ricorso.

Motivi della decisione.

La Commissione ha preso atto della documentazione ricevuta dalle parti in contenzioso ed in pubblica udienza ha ascoltato i loro rappresentanti che hanno ribadito le rispettive posizioni, in particolare osserva innanzitutto che nel caso in questione occorre rilevare il rispetto dei requisiti relativi alla PEX.

A questo proposito ritiene che la società ricorrente abbia rispettato tutti i requisiti relativi alla società partecipata Livraghi Immobiliare srl con riferimento all'art. 87 comma 1 del TUIR in merito al calcolo della plusvalenza con applicazione della PEX pari al 91% e pertanto accoglie il ricorso per quanto riguarda l'IRES in quanto la partecipazione è stata tenuta oltre un anno, inoltre questa rientra tra le immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio, la società partecipata risulta essere residente in paese a regime fiscale non privilegiato ed infine possiede anche il requisito della commercialità poiché la società partecipata ha effettuato i lavori di ristrutturazione all'edificio di via Livraghi con attesa di ricavi futuri.

Ritiene invece che il recupero effettuato dall'Ufficio ai fini IVA sia stato correttamente determinato in quanto l'operazione relativa alla cessione di quote rientra tra le operazioni esenti ex art. 10 comma 1 n.4 DPR 633/1972 e di conseguenza andava registrata e con essa doveva essere effettuato regolarmente il calcolo del pro - rata di indetraibilità ai sensi dell'art. 19 comma 5 e 19 bis comma 1 del DPR 633/1972 e quindi risulta legittimo il recupero di euro 10.053,00 ai fini IVA.

La Commissione ritiene che l'operazione sopra descritta non è stata registrata in contabilità e pertanto oltre il recupero ai fini IVA la società ricorrente è incorsa nella violazione relativa alle sanzioni per omessa registrazione e relativo quadro VE.

Di conseguenza ritiene che tale carenza debba essere sanzionata con il valore riferito all'importo minimo editale relativo all'Art. 6 - comma 2-4-5 - D.Lgs. 471/1997.


A conclusione la Commissione ritiene parzialmente fondato e legittimo l'avviso di accertamento per il 2006 e altresì decide che - alla luce di quanto emerso - il presente ricorso sia meritevole di parziale accoglimento e che le spese del presente procedimento siano compensate tra le parti a seguito della materia trattata nella vicenda.

P.Q.M.



In parziale accoglimento del ricorso, accoglie il ricorso relativo all'IRES e respinge il ricorso relativo al recupero dell'IVA e decide infine che le sanzioni siano calcolate sul valore minimo edittale.
Spese compensate.

Genova, 06.03.2013.

Il Relatore:



Il Presidente:



78. Sentenza 12/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bracco, Relatore: Bianchi

Intitolazione:

**IRPEF - Accertamento e controlli - D.P.R. 917/86 art. 5
Redditi prodotti in forma associata – D.P.R. 600/73 art. 40
Rettifica della dichiarazione dei redditi diverse dalle persone
fisiche – Art. 2272 c.c.**

Massima:

Poiché l'art. 5 del D.P.R. 917/86 stabilisce che i redditi delle società sono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili e che l'art. 40 del D.P.R. prevede la rettifica della dichiarazione Irpef a nulla rileva lo scioglimento della società ex art. 2272 c.c. n. 4 avvenuto in data antecedente al periodo d'imposta.

79. Sentenza 21/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bocchiardo, Relatore: Varano

Intitolazione:

IRES - Accertamento e controlli art. 109 comma 2, TUIR – Onere della prova ex art. 2697 c.c.

Massima:

Premesso che ai sensi dell'art. 109 comma 2 del TUIR i corrispettivi delle cessioni vanno considerati alla data della stipulazione dell'atto di compravendita nel caso di esecuzione di commesse per conto terzi i costi possono essere caricati per anno di competenza e non demandati alla stipula dell'atto di vendita se ciò emerge da elementi che suffraghino quanto affermato dal contribuente o risulti da un eventuale sistema di contabilizzazione.

80. Sentenza 24/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente e relatore: Bocchiardo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE _ Accertamento d'ufficio - Plusvalenza a seguito di esproprio- Finalità speculativa compravendita - Art. 76 D.P.R. 579/73 – Art. 81 (ora Art. 67) T.U. 917/86 – Art. 11, comma 5 L. 413/91 – D.M. 2/4/68 n. 1444.

Massima:

La plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno a seguito di esproprio, ai fini della tassazione, presuppone unicamente che l'ubicazione del terreno compravenduto rientri nelle zone A, B,C e D di cui al D.M. 2/4/68.

81. Sentenza 25/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente e relatore: Bracco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Accertamento d'ufficio - Plusvalenza – Art. 2 TUIR – valore normale del cespite – esproprio – metodo della rivalutazione monetaria.

Massima:

In tema di plusvalenze – ai sensi dell'art. 68, comma 2 TUIR – per stabilire il “valore normale del cespite” appare corretto utilizzare come base di calcolo il “prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili” in quanto questo raggiunge un risultato di giustizia sostanziale.

(Nella fattispecie l'Agenzia delle Entrate - per la determinazione del valore iniziale del bene - pretendeva di applicare la Tabella per gli espropri della Provincia di Imperia con conseguente notevole incremento della plusvalenza stessa. Il valore attribuito per gli espropri, infatti, è basso e fuori mercato).

82. Sentenza 30/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bracco, Relatore: Bonfiglio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Accertamento analitico - Accertamento con adesione – Sent. n. 10086 del 30/04/09 Corte di Cassazione – Art. 10 L. 212/00 – Principio della collaborazione e buona fede.

Massima:

Il ricorrente ha definito la controversia - sottoscrivendo l'atto di accertamento in adesione - per cui l'impugnazione dello stesso atto si pone in contrasto con la normativa come sancito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con Sentenza n. 10086 del 30.04.09, che sancisce: "quando il concordato si sia concluso, l'accertamento con adesione diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente che non può più impugnarlo, quanto da parte dell'ufficio che non può integrarlo né modificarlo".

83. Sentenza 14/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Spitale, Relatore: Tropini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Accertamenti bancari - onere della prova ex art. art 32 D.P.R. 600/73.

Massima:

In tema di accertamenti bancari la carenza probatoria è di per se idonea per ritenere infondato il ricorso proposto ed assorbe ogni altra considerazione in ordine alla locuzione “conti intrattenuti” di cui all’art. 32 del DPR 600/73.(Nel caso di specie il contribuente sosteneva ma senza provarlo che il conto accertato non era ad egli direttamente imputabile ma ad una società inglese di cui lo stesso aveva soltanto la firma in Italia).

84. Sentenza 33/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bracco, Relatore: Burlo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Irpef – L. n. 427/93 Mancata congruità – Caso fortuito o forza maggiore.

Massima:

La rettifica del reddito di impresa che utilizza i cosiddetti “Studi di Settore” deve tenere in debito conto dell’effetto negativo derivante da caso fortuito o forza maggiore. (Nel caso di specie la rettifica, basata sull’applicazione degli studi di settore, non aveva sufficientemente valorizzato l’effetto negativo del grave incendio subito dall’azienda).

85. Sentenza 44/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Stolfi, Relatore: Tropini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Registro - Cessione ramo d'azienda – Risultati di gestione

Massima:

In riferimento ad un atto di compravendita di ramo d'azienda il valore di avviamento alla stessa attribuito è strettamente connesso ai motivi che hanno causato la diminuzione dell'attività di vendita se affrancati dai risultati di gestione.

86. Sentenza 5/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Caporuscio, Relatore: Oldoini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Irpef -Accertamento ai sensi dell'art. 38, c. 4 e 5 DPR 600/1973 - Reddito presunto - Composizione del nucleo familiare - Concetto di famiglia fiscale

Massima:

La procedura accertativa, corretta deve necessariamente tenere conto che fa parte del nucleo familiare anche la figlia, anche se non residente ma comunque convivente con il padre, ed il cui reddito sommato a quello del padre e della madre supera il reddito presunto calcolato dall'ufficio. L'ufficio ha ritenuto che la mancanza di residenza della figlia fosse elemento che giustificava l'accertamento limitatamente al solo nucleo formato da padre e madre. La Commissione è invece di avviso diverso in quanto la figlia, titolare dell'impresa edile di famiglia della quale il padre è collaboratore, garantisce con il suo reddito il sostentamento della intera famiglia, nella logica che il padre altrimenti sarebbe senza reddito e destinato a mendicare e la figlia una "single" con redditi elevati. Anche la Cassazione (sez. trib.) con sentenze 26871/2009 e 17202/2006 afferma che il concorso dei familiari più stretti al sostentamento della famiglia è in "re ipsa".

87. Sentenza 10/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Grandinetti, Relatore: Argilla

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Accertamento sintetico - Irpef - Redditometro - Acquisto di autovettura di notevole valore - Non può essere dedotta con sicurezza la capacità contributiva.

Massima:

Il reddito presunto è stato calcolato esclusivamente sulla base dell'acquisto, avvenuto nel 2006, di una autovettura di grossa cilindrata. L'acquisto e il possesso della vettura anche negli anni successivi sono stati assunti come indice di capacità di reddito così come contestati nelle varie annualità. Nel merito la Commissione, pur ritenendo del tutto singolare, se non abnorme l'acquisto di un'autovettura di tale valore da parte di un giovane con modesti redditi e lavoro incerto, ritiene che da questo non possa essere dedotta con sicurezza la capacità contributiva, come è esattamente indicato dall'Agenzia. Nel caso di specie non si è ravvisato, neanche in parte dall'Ufficio, l'esistenza di possibili attività occulte esercitate dal ricorrente dalle quali sarebbero potuti provenire redditi non dichiarati.

88. Sentenza 14/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Caporuscio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Mancata presentazione della dichiarazione annuale - Accertamento volume d'affari - Sanzione pecuniaria unica.

Massima:

La mancata operatività dell'azienda, appare totalmente smentito dalle circostanze incontrovertibili richiamate dall'ufficio accertatore e cioè gli elenchi fornitori e clienti trasmessi per l'anno 2006; i costi per locazione finanziaria di fabbricato per un totale di Euro 43.200,00, sostenuti dal ricorrente; i controlli effettuati dalla Guardia diFinanza sul rilascio di scontrini fiscali, da parte del ristorante, alcuni con risultato irregolare, gli attivi di apertura e chiusura di svariate partite Iva, da parte dell'Eletti, tutte facenti capo allo stesso tipo di attività. per gli anni tra il 2006 e il2008. A parere della Commissione, quanto precede evidenzia il proseguirsi dell'attività di ristorazione, per gli anni di che trattasi. Il ricorso va, pertanto, respinto.

89. Sentenza 25/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Caporuscio

Intitolazione:

**IVA - Operazioni occasionali e operazioni attive esenti -
Calcolo del pro rata di detrazione dell'imposta.**

Massima:

L'operazione attiva compiuta dalla ricorrente avrebbe dovuto, in quanto eseguita nell'attività propria dell'impresa, rientrare fra quelle da calcolare ai fini del pro rata. Il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento.

90. Sentenza 34/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Grandinetti, Relatore: Oldoini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Avviso accertamento IRPEF - Mancata presentazione dichiarazione dei redditi.

Massima:

La Commissione sulla base della documentazione presentata dal ricorrente disoccupato sin dal 2006 (rendita dell'unico appartamento in comproprietà con la moglie con la quale si separava nel 2006 e conseguente disponibilità di € 135.000,00 con la quale acquistava un'auto) residenza con i genitori che provvedevano anche al suo mantenimento in mancanza di altra occupazione, ritiene del tutto sperequato l'accertamento dell'ufficio di reddito presunto ex art. 38 c. 4-5-5 DPR 600/73 per gli anni 2007 e 2008.

91. Sentenza 35/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Grandinetti, Relatore: Oldoini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Avviso di accertamento valore - Stima effettuata dall'UTE soltanto su valori OMI - Carenza di motivazioni - Sussiste.

Massima:

Il valore OMI va considerato quale presunzione semplice che diventa grave, precisa e concordante quanto sia integrata da altri elementi di prova (sentenza CPT la Spezia n. 94/06/099 e 4/6/2009 le stime OMI sono "presunzioni semplici e di conseguenza non sufficienti, se non sottoposte ad altre prove, atte ad integrare i requisiti minimi di un accertamento").

92. Sentenza 39/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Grandinetti, Relatore: Argilla

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Maggiori ricavi - Adeguamento della dichiarazione - Non congruità - Sussiste.

Massima:

La eccezione sollevata in merito all'inapplicabilità dello studio di settore non è accoglibile in quanto l'Agenzia ha verificato la non congruità della dichiarazione del contribuente pur avendo, lo stesso, effettuato un adeguamento della propria dichiarazione. Per quanto attiene la carenza di motivazione la Commissione ritiene che il contribuente sia stato messo in grado di comprendere l'operato dell'Agenzia e mettere in atto adeguatamente la propria difesa.

93. Sentenza 5/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sgambati, Relatore: Molino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Successioni - Non è impugnabile.

Massima:

Il provvedimento impugnato, pur se attinente alla materia tributaria non è autonomamente impugnabile in quanto non compreso tra quelli espressamente e categoricamente previsti come impugnabili dall'art. 19 D.lgs 546/92.

94. Sentenza 140/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sgambati, Relatore: Scirocco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Accertamento reddito da fabbricati - Centro operativo di Pescara - Legittimazione ad emettere provvedimenti impositivi - Sussiste.

Massima:

L'art. 28 dl 78/2010 ha ad apposite articolazioni della Agenzia delle Entrate non solo poteri istruttori ma anche un pieno potere di accertamento svincolato dal criterio generale della competenza per territorio anche se comunque esercitato in nome , quasi per conto dell'agenzia territorialmente competente .

95. Sentenza 155/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sgambati, Relatore: Molino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE – Ires – Associazione - Mancata istituzione di scritture contabili - Non è dovuta

Massima:

L'Associazione ricorrente opera nella gestione di beni demaniali mobili, quali sono i musei, non effettua cessione di beni e non presta servizi nei confronti dei propri soci, ma concede ai possessori della propria Card Cinque Terre di poter visitare, sulla base degli accordi intercorsi con diverse cooperative e di gestori di musei, tutti i musei del mare collegati con il Parco delle Cinque Terre. Inoltre, l'attività svolta rientra comunque tra quelle esenti, in quanto gestisce come Ente regolarmente costituito, le attività museali e non effettua in modo assoluto operazioni di natura commerciale, per cui non necessita della tenuta delle scritture contabili; ne consegue che le motivazioni addotte dall'ufficio sono prive di ogni fondamento in relazione a presunte ed inesistenti attività di natura commerciale e l'avviso di accertamento emesso è del tutto illegittimo, per cui lo annulla.

96. Sentenza 166/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Sgambati

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Studi di settore - Gravi incongruenze necessità.

Massima:

Gli studi di settore restano presunzioni aventi natura semplice e che spetta al contribuente fornire la prova contraria in caso di accertamenti basati sugli studi di settore e in presenza di gravi incongruenze dei dati da essi risultati rispetto ai ricavi dallo stesso dichiarati . L'accertamento è quindi legittimo se basato sugli studi di settore qualora l'ufficio provi le gravi incongruenze e il contribuente, nei cui confronti si trasferisce, successivamente, l'onere probatorio , non sia stato in grado di fornire prove contrarie.

97. Sentenza 29/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Picozzi, Relatore: Icardi

Intitolazione:

IVA, IRPEF e IRAP – Interposizione fittizia di cooperative edili da parte di soggetto titolare di ditta individuale di costruzioni – Reale esistenza ed operatività delle cooperative – Mancanza di prova della partecipazione all'accordo simulatorio da parte dei soci delle cooperative, del soggetto interposto e dei contraenti – Non configurabilità dell'interposizione fittizia ma di amministrazione di fatto – Presunzione di percezione di proventi illeciti da parte dell'amministratore di fatto – Presenza di perizie giudiziali divergenti sull'effettiva entità dei costi di costruzione degli immobili – Conseguente impossibilità di stabilire gli eventuali maggiori versamenti dei soci delle cooperative – Invalidità della presunzione – Consegue.

Massima:

Non può ritenersi esistente per le attività svolte da titolare di ditta individuale per le edificazioni di costruzioni da parte di cooperative edili l'interposizione fittizia quale ipotesi di simulazione relativa in mancanza di prova dell'accordo simulatorio tra i soci delle cooperative l'interposto ed i terzi contraenti a fronte di elementi e circostanze avvaloranti l'effettiva esistenza delle cooperative di costruzione, configurandosi invece attività di amministratore di fatto in capo al titolare dell'impresa individuale – Neppure può ritenersi provata la percezione da parte del titolare dell'impresa individuale di proventi destinati alle società cooperative per l'impossibilità di dimostrare, rispetto a due perizie giudiziarie con rilevazioni notevolmente contrastanti dei costi di costruzione degli immobili realizzati dalle cooperative, i maggiori versamenti eseguiti dai soci delle cooperative medesime.

98. Sentenza 42/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Picozzi, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

IMPOSTE SUL REDDITO - IRES – Esterovestizione –

Massima:

Deve ritenersi elusiva la scissione di società costituita all'estero, dando vita ad altra società, poco tempo dopo la consegna di processo verbale conclusivo di verifica fiscale e in mancanza di valide ragioni economiche tipiche della scissione, quali ovviare ad un deterioramento dei rapporti tra soci o favorire ricambio di imprenditorialità, avendo entrambe le società lo stesso amministratore. Non essendo stata comunicata alla C CIA la scissione ma la variazione della sua ragione sociale è legittima la notifica dell'accertamento intestato alla società con la nuova denominazione sociale presso la sede Italiana della società, essendo stato comunque successivamente notificato l'avviso in termini anche alla sede estera. Non può essere riconosciuta l'applicazione della participation exemption ai fini della quantificazione del reddito della società accertata, in assenza di prova documentale certa di svolgimento continuativo di attività commerciale da parte delle società partecipate. Deve ritenersi motivata l'autorizzazione all'accesso domiciliare rilasciata dal Procuratore della Repubblica sia pure con rinvio per relationem agli elementi giustificativi contenuti nella richiesta di autorizzazione dei quali il Procuratore ha valutato la valenza probatoria riconoscendo costituire gravi indizi di violazione di norme tributarie. L'esterovestizione della società va verificata in riferimento al concetto affermato dall'art. 4, par. 3 del modello OCSE di direzione effettiva della società, da intendersi quale luogo di adozione delle decisioni fondamentali per lo svolgimento dell'attività societaria, nella fattispecie ravvisata in Italia sulla base di una serie di elementi documentali costituiti da accordi dei soci sul conferimento in via esclusiva effettiva e continuativa del potere di gestione della società, e delle sue partecipate, agli amministratori di fatto succedutesi nell'arco temporale oggetto dell'accertamento, non potendo rilevare

l'esistenza di apparato amministrativo, l'accessione di conti con banche estere e la tenuta delle assemblee nella sede estera. Né può essere ravvisata violazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevedendo l'art. 4, par. 2 modello OCSE che in caso di soggetto residente in entrambi gli Stati contraenti è da considerarsi residente nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva e neppure può essere ravvisata la violazione degli artt. 43 e 48 del Trattato, giustificando le finalità di combattere l'evasione fiscale limitazione alla libertà di stabilimento. Irrilevante, quindi, nei confronti dell'Erario l'avvenuto pagamento delle imposte nello Stato estero. Quanto ai costi, non possono essere riconosciuti quelli non risultanti da documentazione in originale o in copia conforme, perché privi di prova certa. Vanno applicate le sanzioni conseguenti all'accertamento non essendo ravvisabile l'esimente di cui all'art. 6, c. 2° D.L.vo 472/1997 ed essendo preordinata l'esterovestizione della società ai fini di evasione d'imposta

99. Sentenza 6/2/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Giaccardi, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

IRPEF – Cessione di terreni edificabili – Accertamento in capo al venditore di plusvalenza determinata nell'importo definito per adesione della parte contraente – Legittimità – Onere della prova contraria è a carico del venditore - Potere della Commissione rideterminare la plusvalenza in base a criteri di maggiore congruità – Sussiste.

Massima:

In relazione a compravendita di terreni edificabili è legittimo nei confronti del venditore l'accertamento dell'Ufficio che per la determinazione della plusvalenza realizzata abbia assunto il valore definito dall'acquirente in sede di adesione, spettando al contribuente l'onere di fornire prova contraria, ben potendo, comunque, la Commissione in sede di giudizio rideterminare la plusvalenza in base a criteri di maggiore equità.

100. Sentenza 10/2/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Schito, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

IVA, IRES e IRAP – Cooperativa pescatori – ricostruzione in base a rinvenuta documentazione extracontabile di acquisti in nero da parte di cooperativa pescatori di prodotti ittici dai propri soci e dalla cooperativa medesima ceduti senza emissione di documenti fiscali a società controllata, successivamente incorporata, per la commercializzazione – Accertamento con recupero impositivo dei maggiori ricavi nei confronti della cooperativa pescatori – Legittimità – Deducibilità dai maggiori ricavi accertati di quelli riconosciuti documentati dall'Ufficio in sede di adesione non perfezionatosi – Sussiste – Detraibilità dell' IVA sugli acquisti in nero – Non compete, per non esser stata l'IVA versata né regolarizzati gli acquisti in nero.

Massima:

Da eseguita verifica fiscale era emerso che i soci di cooperativa di pescatori cedevano senza fattura direttamente alla cooperativa medesima gran parte dei prodotti ittici da loro pescati e la cooperativa a sua volta lo rivendeva allo stesso prezzo, senza annotazione nelle scritture contabili dei ricavi, a Srl controllata, successivamente incorporata. Ricostruita sulla base di documentazione extracontabile reperita le movimentazioni dei quantitativi del pesce venduto, l'Ufficio riprendeva a tassazione l'ammontare delle vendite con accertamento emesso nei confronti della cooperativa pescatori. La Commissione ha ritenuto valido tale accertamento, riguardando la pretesa impositiva esclusivamente la quantità di pescato conferito in nero dai soci della cooperativa ai fini della successiva commercializzazione, sempre senza emissione di documento fiscale e non di altri prodotti ittici acquisiti da altri soggetti. La Commissione ha però riconosciuto la deducibilità dei maggiori ricavi accertati da quelli documentati in sede di contraddittorio ai fini dell'adesione. Ha confermato, invece, l'indeducibilità dell'IVA sugli acquisti in nero, non essendo sugli stessi stata versata l'IVA ai pescatori cedenti e non essendosi provveduto alla regolarizzazione degli acquisti.

101. Sentenza 29/2/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Giaccardi, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

IVA/IRPEF/IRAP – Reddito d'impresa – Attività di operatore di telefonia – Omessa presentazione della dichiarazione – Indebito utilizzo di traffico telefonico - Ricostruzione induttiva dei ricavi conseguiti, mediante fatture passive concernenti il traffico telefonico – Legittimità – Deduzione di perdita su crediti – Mancanza della certezza della perdita – Non compete – Deduzione di somme di competenza di altro periodo di imposta – Mancata dimostrazione documentale della diversa riferibilità temporale delle dette somme – Non compete – Deduzione dai maggiori ricavi dei corrispondenti maggiori costi – Va riconosciuta.

Massima:

L'omessa dichiarazione dei redditi, nella fattispecie da parte di operatore di telefonia, legittima l'accertamento induttivo e, a fronte di illecito utilizzo del valore di traffico configurante ipotesi di reato, il cui esito tuttavia non era conosciuto al momento della decisione, legittima anche la ricostruzione dei ricavi dall'Ufficio operata in base alle fatture ancorché non numerate comprovanti l'entità dei corrispettivi ricevuti dai diversi gestori di telefonia mobile, avvalorata da ulteriori notizie assunte tramite questionari a clienti e da documenti attinenti a pagamenti contabili da essi eseguiti.

Non è ammissibile la riduzione dai ricavi dei mancati incassi di somme fatturate a gestore di telefonia mobile sulla base della revoca da parte del tribunale su ricorso dell'operatore di telefonia, di decreti ingiuntivi emessi nei suoi confronti, senza tuttavia avvenuta definitività della relativa sentenza, peraltro non prodotta, per cui non è affermabile la certezza del credito vantato. Neppure è ammissibile la deduzione di somme asserite di competenza di diverso esercizio, in mancanza di valido elemento documentale a dimostrazione della certezza e determinabilità della maturazione dei ricavi. Va riconosciuta invece, in conformità al principio affermato dalla Corte di Cassazione, nel rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva, la deduzione dei ricavi accertati della corrispondente e proporzionale entità dei costi.

102. Sentenza 33/2/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Giaccardi, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

IRPEF – Accertamento – Avviso di accertamento – Eccezione di difetto di sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento e mancata allegazione della delega – Sottoscrizione del funzionario, con qualifica idonea, delegato all'attività – Sufficienza – Utilizzo di risultanze di indagini bancarie operate in sede di procedimento penale – Difetto di motivazione per mancata allegazione del relativo processo verbale – Non sussiste – Necessità di sospensione del giudizio tributario in attesa della definizione di quello penale – Non sussiste – Sequestro di beni immobili e titoli disposto dal GIP presso il tribunale – Non concerne i profitti del reato che vanno pertanto assoggettati ad imposta

Massima:

L'avviso di accertamento può essere validamente sottoscritto da funzionario direttivo, con qualifica idonea, ancorché non responsabile del procedimento, delegato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, e non v'è obbligo, per l'Ufficio, di allegare il relativo provvedimento interno, ove il contribuente non ne chieda l'ostensibilità. E' altresì validamente motivato l'avviso di accertamento che richiami processo verbale conclusivo di indagini in sede penale che sia stato consegnato al contribuente senza che quindi l'Ufficio abbia l'obbligo di allegazione. Non v'è necessità di sospendere il giudizio tributario in attesa della definizione di quello penale – in assenza peraltro di notizie sul suo stato – in attuazione del principio del c.d. doppio binario che sancisce l'autonomia del giudizio tributario da quello penale.

I beni oggetto di sequestro penale rientrano nel concetto di cosa pertinente al reato e non di provento/profitto derivante dal reato. Sicché, non vi può essere alcun nesso tra i beni oggetto di sequestro preventivo e la categoria dei redditi diversi comprendente i proventi da reato.

103. Sentenza 42/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Pellegrini, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

IVA/ IRPEF/ IRAP – Cessione di azienda – Mercì e scorte cedute a costo inferiore a quello del venduto – Accertamento induttivo a carico della società e conseguenti accertamenti della partecipazione dei soci – Definizione dell'accertamento da parte di uno dei soci – Litisconsorzio nei confronti dell'altro socio – Necessità – Ricorso da questi a suo tempo tardivamente proposto – Irrilevanza – Onere di provare l'asserita concordata vendita sottocosto delle merci – Incombe al contribuente – Mancato assolvimento – Legittimità dell'accertamento.

Massima:

Si rende necessario, in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione a SS UU 4/6/2008 n. 14815, l'instaurazione del litisconsorzio con un socio che aveva proposto ricorso tardivo, non potendo essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, dovendo l'oggetto del giudizio riguardare inscindibilmente la società di persone ed i partecipi, dato l'unicità dell'accertamento e la consequenzialità del riparto tra i soci costituiscono presupposto unitario che determina di per sé la situazione tipica del litisconsorzio originario. Secondo il generale principio in tema di onere probatorio incombeva ai ricorrenti fornire la dimostrazione della fatturazione delle vendite sottocosto delle merci e scorte, dovendo peraltro dette vendite in caso di cessione di azienda essere denunciate al Comune di svolgimento dell'attività, con i dati necessari ad individuare gli elementi giustificati dell'operazione. In mancanza di tale prova deve quindi ritenersi legittimo l'accertamento operato dall'Ufficio.

104. Sentenza 42/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Zerilli, Relatore: Schito

Intitolazione:

IVA/IRES/IRAP – Associazione operante come agenzia turistica – Avviso di accertamento – Impugnazione parziale dei rilievi contestati con richiesta di emendabilità di errori di fatto o di diritto – Ammissibilità entro lo stesso termine decadenziale previsto per l'Ufficio – Rideterminazione del reddito in base a fornita dimostrazione dell'esistenza degli errori – Consegue.

Massima:

La dichiarazione, quale atto di mera esternazione di scienza e di giudizio è, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, emendabile, in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e valutazione, in sede contenziosa anche dopo l'emissione dell'avviso di accertamento, con il solo limite temporale dell'esaurimento del rapporto tributario per intervento di decadenza o del trascorrere del tempo, per correggere errori di fatto o di diritto anche se non direttamente rilevabili dalla dichiarazione. In relazione pertanto alle componenti positive o negative richieste in correzione, nella fattispecie costituiti da erronea contabilizzazione dei ricavi e mancata deduzione di costi, della cui effettività è stata fornita prova, va rideterminato il reddito d'impresa imponibile.

105. Sentenza 37/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Piazza, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

REGISTRO – Avviso di liquidazione – Compravendita di aree edificabili – Rettifica del valore in base al criterio dell'incidenza sul costruibile – Legittimità – Esposizione dell'iter logico seguito per la determinazione del valore – Difetto di motivazione - Non sussiste – Caratteristiche peculiari degli immobili costruiti – Vanno considerate – Correlata riduzione dell'incidenza dell'area di sedime – Compete.

Massima:

E' legittima la rettifica del valore delle aree edificabili sulla base della loro capacità concreta di sfruttamento della potenzialità edificatoria, ben potendo l'Ufficio, ove necessario, discostarsi dal criterio del confronto con il valore dichiarato per altri analoghi immobili nel triennio precedente al rogito, o al reddito netto che gli immobili sarebbero stati suscettibili di ritrarre, capitalizzato al tasso medio di interesse alla stessa data e luogo di vendita e procedere alla determinazione del valore in base ad ogni altro elemento di valutazione, come previsto dal terzo comma dell'articolo 51 TU 131/86. Il richiamo alle norme di diritto applicate e l'esposizione del percorso argomentativo seguito per la determinazione del valore accertato costituiscono idonea motivazione del provvedimento impositivo.

Va tenuto conto anche delle caratteristiche specifiche del costruito in riferimento alle quali va considerata l'incidenza del volume dell'area di sedime.

106. Sentenza 60/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Trucco

Intitolazione:

IVA/IRES/IRAP – Accertamento – Affidamento da parte di società esente da IVA di lavori di ristrutturazione a costituita società partecipata – Finalità di indebita detrazione dell'IVA - Mancata prova da parte dell'Ufficio del carattere fittizio dell'operazione – Riconoscimento invece alla partecipazione societaria del requisito della PEX – Abuso del diritto – Non si configura.

Massima:

Nella fattispecie, una Srl svolgente esercizio prevalente di attività sanitaria, con conseguente indetraibilità dell'IVA, aveva costituito società partecipata cui aveva affidato lavori di ristrutturazione immobiliare. L'Ufficio aveva ritenuto tale affidamento preordinato al conseguimento di indebito risparmio di imposta, con abuso del diritto consistente nella detrazione IVA. L'Ufficio non ha tuttavia dimostrato che l'unico principio ispiratore di tale operazione fosse stato quello di indebito risparmio fiscale, ma aveva anzi riconosciuto che la partecipazione della società potesse essere dedotta dal reddito fiscale imponibile, ciò implicando che aveva considerato la società partecipata commerciale ed operativa sì da escludere quindi la configurazione della fattispecie dell'abuso del diritto.

107. Sentenza 26/6/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Landolfi, Relatore: Idda

Intitolazione:

IRPEF – Accertamento - Studi di settore – Hanno natura di presunzioni semplici – Scostamento inferiore a un quarto tra quanto dichiarato e quanto risultante dallo studio di settore – Inapplicabilità dello studio di settore – Annullamento dell'accertamento – Consegue.

Massima:

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, gli studi di settore hanno natura di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza si determina nel contraddittorio che obbligatoriamente deve essere instaurato con il contribuente. L'accertamento in base agli studi di settore per essere plausibile deve portare al risultato superiore di almeno un quarto del dichiarato. In mancanza, lo studio non può trovare applicazione e di conseguenza l'accertamento operato deve essere annullato.



ACCISE

1. Sentenza 244/13/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Marcenaro

Intitolazione:

ACCISE – Olii lubrificanti – Perdita condotta – Usura manifesta – Rileva - Assenza controlli – Rileva - Caso fortuito – Esclusione - Forza maggiore – Esclusione – Straordinarietà evento – Esclusione – Mancata immissione consumo – Non rileva – Abbuono perdita/cali - Illegittimità richiesta – Sussiste – Legittimità debenza accisa – Consegue – art. 4, comma 1, D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

Massima:

E' dovuta l'accisa sugli olii lubrificanti anche in caso di perdita originatasi per usura manifesta in assenza di controlli, potendosi in tal caso escludere il caso fortuito, la forza maggiore e/o la straordinarietà dell'evento e anche se non sia avvenuta l'immissione in consumo dei liquidi (Nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2012 di un avviso di pagamento riguardante l'accisa sugli olii lubrificanti. La contribuente, che aveva richiesto l'annullamento della pretesa per carenza del presupposto oggettivo, sosteneva l'involontarietà della perdita originatasi dalla condotta, che aveva impedito poi l'immissione in consumo dei liquidi. L'ente impositore, tuttavia, sosteneva che tale perdita era dovuta ad usura originatasi a causa dell'assenza di controlli, risultando pertanto non integrate le fattispecie del caso fortuito, della forza maggiore e/o comunque della straordinarietà dell'evento).



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI GENOVA

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GHIGLIAZZA	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MARCENARO	EUGENIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PIU	FRANCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2386/12 depositato il 20/12/2012

- avverso AVV. PAGAMENTO n° 62245/RU ACCISE OLI LUBR contro: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI GENOVA

proposto dai ricorrenti:

SIGEMI SRL
VIA VITTOR PISANI 16 20124 MILANO MI

difeso da:

ARMELLA SARA
PIAZZA DE FERRARI 4/2 16100 GENOVA GE

difeso da:

CRISTIANO VINCENZO
PIAZZA DE FERRARI 4/2 16100 GENOVA GE

Con ricorso spedito all' Agenzia delle Dogane - Ufficio di Genova il 23.11.2012 e depositato il 20 dicembre successivo la SIGEMI srl con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, in fuga, chiedendone l'annullamento, l'avviso di pagamento n. 62245 R.U. notificato il 24.9.2012

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 2386/12

UDIENZA DEL

06/06/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

244/13/13

PRONUNCIATA IL:

- 6 GIU. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29 LUG. 2013

Il Segretario

ed essere a seguito del danno di abbasso per la perdita di prodotto causata dalla rottura di un oleodotto.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) Assenza del presupposto oggettivo d'imposta.

Nel caso di specie è accertata l'impossibilità oggettiva e fattuale per l'olio da gas per autotrazione di essere immesso nel circuito commerciale: si è pertanto realizzata una perdita immediata del prodotto, che in nessun modo può essere immesso in consumo.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, c. 1, Testo unico accise in quanto la comprovata dispersione del prodotto rende impossibile l'ingresso della merce nel circuito commerciale ed in quanto la distruzione della merce deve qualificarsi nei confronti della società ricorrente come evento di forza maggiore, non essendo prevedibile ed evitabile da parte di quest'ultima.

3) Violazione dell'art. 4 della Direttiva Comunitaria n. 2008/118/CE.

L'accadimento dannoso occorso nel caso di specie si autovvera tra i casi di forza maggiore, trattandosi di un evento imprevedibile ed irresistibile proveniente da una causa del tutto esterna ed estranea al depositario; in subordine gli atti devono essere rimessi alla Corte di Giustizia della Comunità europea per la soluzione del quesito "se la previsione di una responsabi-

lità assoluta in caso al depositario per le perdite di prodotti che si trovano in un regime di sospensione sia compatibile con l'art. 7, comma quarto, della Direttiva 2008/118/CE e con i principi espressi... in tema di "forza maggiore", anche nel caso in cui il depositario dimostri che l'evento dannoso sia circostanza a lui estranea, anomala e imprevedibile e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione da parte dello stesso di tutte le precauzioni del caso".

Con costituzione in giudizio n. 4267 depositata il 21 gennaio 2013 l'Ufficio intimato confuta il ricorso insistendo per la riezione.

Con successive memorie depositate rispettivamente il 24 ed il 29 maggio 2013 la società ricorrente replica alle controdeduzioni avversarie allegando copiosa documentazione e l'Ufficio eccepisce la tardività del deposito dei documenti.

Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione di tardività relativa ai documenti allegati alla memoria di parte ricorrente depositata il 24.5.2013 in quanto l'art. 32 del DPR 546/1992 dispone che "le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione"; pertanto, essendo l'udienza di discussione fissata per il giorno 6.6.2013 ed essendo stati i documenti depositati il 24.5.2013, il suddetto termine non

è stato rispettato.

Ciò preme il ricorso appare infondato e deve essere respinto.

Afferma la società ricorrente che, per il riconoscimento dell'abuso, la norma italiana richiede due condizioni:

il prodotto deve risultare inutilizzabile in conseguenza di una perdita immediata e la perdita sia dovuta a caso fortuito o a forza maggiore.

A parere di questa Commissione nella fattispecie la dispersione non è ascritta a caso fortuito o forza maggiore.

A tal proposito nello stesso ricorso si afferma che "nel punto di rottura sono chiaramente evidenti una ammaccatura e un graffio longitudinale" e che "il danneggiamento esterno (graffio) ha indebolito il materiale".

Tale descrizione dei fatti porta ad escludere la configurabilità del caso fortuito e della forza maggiore.

Inoltre nello stesso ricorso si afferma poi che "l'acciaio ha perso le sue caratteristiche di duttilità e alcuni difetti (cricche) si sono sviluppati dapprima in modo superficiale, e poi più profondo anche a causa dei ripetuti cicli di pressione a cui il tubo era sottoposto".

Pertanto appare chiaro che il fenomeno lesivo è stato preceduto da un processo di formazione durato nel tempo con conseguente ed evidente difetto di controlli nell'integrità delle tubazioni da parte della società ricor-

rente.

Emerge quindi la colpa della società ricevente e/o di eventuali terzi in quanto i vizi tecnici di una installazione rientrano nell'ambito della responsabilità di chi la gestisce.

Le suddette considerazioni appaiono anche confermate dalle conclusioni dell'Avvocato Generale Juliane Kokott presentate il 18.7.2007 nella causa C-314/06 relativa all'esecuzione dei diritti di accisa sui carburanti fuoriventi da un oleodotto a causa di un guasto tecnico, secondo cui gli "eventi che si pongono in stretta relazione con la capacità funzionale dei mezzi tecnici utilizzati dal gestore di un oleodotto sono, tuttavia, di principio imputabili a tale soggetto, dal momento la loro natura e manutenzione dipende direttamente dal gestore e che si tratta della concretizzazione di un rischio (sebbene anche piccolo) di gestione", per cui "anche un guasto tecnico relativamente raro di un bene strumentale non andrebbe quindi considerato straordinario e imprevedibile, giacché il pericolo di un guasto tecnico costituisce un rischio inerente ad ogni mezzo tecnico".

Nella fattispecie pertanto l'esistenza della forza maggiore viene meno in quanto l'evento causale deve essere straordinario, imprevedibile ed indipendente dal soggetto intervenuto.

Da quanto sopra discende anche la reiezione della richiesta di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia della Comunità europea in quanto il difendente non ha dimostrato che l'evento dannoso sia stato circostanza a lui estranea, anomala ed imprevedibile e di aver adottato tutte le precauzioni del caso per evitare le conseguenze.


Le spese del giudizio possono essere compensate, sussistendo le condizioni di legge ravvisabili nella particolarità degli aspetti fattuali e giuridici della controversia.

P. 2. 01.

La Commissione respinge il ricorso e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

L'Estensore
Rufino Mancuso

Il Presidente





CATASTO

1. Sentenza 16/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale Regionale della Liguria, Presidente: Spirito, Relatore: Locci

Intitolazione:

CATASTO – Rettifica rendita – Locale commerciale – Originaria destinazione – Locale deposito – Radicale intervento ristrutturazione – Non rileva – Ente impositore - Immobili equivalenti – Differenti caratteristiche – Mancata considerazione – Presunta rinomanza insegna – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Illegittimità rettifica – Conseguenze - art. 2697 C.C.

Massima:

E' illegittima la rettifica di classamento catastale operata dall'ente impositore qualora, non rilevando il radicale intervento di ristrutturazione dell'originario locale ad uso deposito operato prima dell'avvio dell'esercizio dell'attività commerciale, non trovi comunque alcun riscontro la verifica degli immobili presso i quali sono esercitate attività analoghe e non risulti provata la presunta rinomanza dell'insegna (Nel caso di specie la contribuente, proprietaria di un immobile utilizzato per l'esercizio di un'attività di bar, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2009 di una rettifica di classamento catastale, che rideterminava la rendita catastale in € 7.663,86 a motivo dell'attribuzione dell'immobile in classe 14. Tuttavia l'ente impositore, che non aveva considerato che l'integrale intervento di ristrutturazione si era reso necessario a causa dell'originaria destinazione dell'immobile quale deposito, aveva preso in considerazione immobili non equivalenti ai fini del confronto in quanto aventi differenti caratteristiche architettoniche e aveva poi presunto una rinomanza dell'insegna non rispondente al vero in quanto l'attività risultava esercitata da pochi anni).



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

SPIRITO VITTORIO Presidente

LOCCI LUCIANO Relatore

ALASSIO GIAN PAOLO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 445/11
depositato il 07/03/2011

- avverso la sentenza n. 104/2/10
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
contro: AGENZIA TERRITORIO UFFICIO SAVONA

proposto dal ricorrente:

GRONDONA MARISA
VIA GIUSEPPE BRIGNONI 1 17100 SAVONA SV

difeso da:

CAUSA ABBONDIO E ZUFFADA LAURA
VIA XX SETTEMBRE 20/81 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° SV0202039/2009 CONTR.CATASTALI

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 445/11

UDIENZA DEL

22/03/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

16

PRONUNCIATA IL:

22 MAR. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23 APR. 2013



FATTO

la Signora Marisa Grondona impugnava la classificazione operata dall'Agenzia del Territorio di Savona di locale sito in Savona, Via N. Sauro, in CAT. C/1, cl. 14, consistenza mq. 119, R.C. 7.663,86. Affermava la ricorrente la non felice posizione del locale per il cui accesso si era resa necessaria la costruzione di apposita rampa, La C.T.P. respingeva il ricorso.

APPELLO

E' sufficiente avere riguardo al fatto che il bar è stato avviato nell'anno 2008, per cui appare difficile credere che in soli 3 anni il bar appaia potuto assumere la connotazione di "rinomato", così come non può condividersi l'affermazione, del tutto opinabile, soggettiva ed anzi contraddittoria, secondo la quale la fermata dell'autobus posta immediatamente davanti all'ingresso agevoli l'accesso dei clienti.

In ogni caso, è sufficiente esaminare la classe e la conseguente rendita attribuita a locali simili, se non di maggior pregio, per poter osservare come l'attribuzione della classe e della rendita, oggetto dell'accertamento impugnato, siano del tutto ingiuste e sproporzionate.

Infatti, come risulta dalla visura che si produce, l'immobile che ospita il "Bar Liro", sito in Via Brusco angolo Piazza Mameli in Savona (quindi in posizione del tutto analoga rispetto a quella del locale che ci occupa), gode della classe 6 e di una rendita di € 1.226,28. Neppure gli immobili siti nelle centralissime e più pregiate Via Paleocapa e Corso Italia e che ospitano attività di bar, hanno classi e rendite paragonabili a quelle attribuite con l'avviso di accertamento. Infatti, all'immobile che ospita il "Bar Reposi" sito in Via Paleocapa risulta attribuita la classe 10 ed una rendita di € 2.215,76; all'immobile che ospita il "Bar Barolo Chinato" sito in Via Paleocapa risulta attribuita la classe 13 ed una rendita di € 1.051,92; all'immobile che ospita il negozio di abbigliamento all'insegna "Negro" sito in Corso Italia risulta attribuita la classe 11 ed una rendita di € 5.440,15 pur essendo più grande del locale di Via Nazario Sauro (mq. 133 contro mq. 119).

Ai sensi dell'art. 75 commi 1 e 2 del D.P.R. 1142/1949, prevede che "i reclami sull'applicazione della categoria e della classe devono indicare le unità immobiliari della stessa zona censuaria che risultino, nei confronti con quella del ricorrente, collocate in una categoria o in una classe diversa quantunque abbiano la stessa destinazione ordinaria e le stesse caratteristiche. In mancanza di tali indicazioni il ricorso non può essere esaminato".

CONTRODEDUZIONI

il semplice richiamo ad altre unità immobiliari aventi differente ed inferiori classi di reddito di per sé non è assolutamente idoneo a giustificare la pretesa di riduzione. Bisogna infatti esaminare le differenti caratteristiche intrinseche ed estrinseche di ogni bene per valutare se l'asserita disparità di trattamento esiste o meno.

Testualmente il giudice ha affermato che <...il riferimento deve ritenersi non pertinente perché la descrizione fatta dall'Agenzia del Territorio in realtà evidenziano caratteristiche diverse ed inferiori... si da giustificare gli inferiori classamenti attribuiti.>

Il bar Liro, il bar Reposi ed il bar Barolo Chinato recentemente non hanno subito interventi di ristrutturazione come invece per l'immobile in oggetto.

MOTIVAZIONI

L'Ufficio afferma che l'immobile si trova in zona centralissima e di pregio ed avrebbe subito un importante intervento con radicale ristrutturazione essendo precedentemente adibito a semplice locale di deposito" e ciò avrebbe comportato un totale rifacimento del locale e la decisione impugnata ricorda che i bar citati da controparte non hanno subito ristrutturazioni. Questa argomentazione non ha alcun pregio poiché per ottenere l'autorizzazione comunale per l'esercizio pubblico i lavori di ristrutturazione da deposito a bar erano obbligatori e non un abbellimento. Si consideri inoltre che l'immobile in questione non è certamente situato nelle vie di maggior prestigio quali sono la Via Paleocapa o il Corso Italia, bensì in una via di secondaria importanza, il che comporta senza ombra di dubbio una differenza di pregio tra i locali posti in quelle vie e quello della ricorrente. I bar citati sono sotto i portici, hanno grandi dehors e pertanto il valore è nettamente superiore a quello oggi in causa.

Per quanto riguarda la " rinomanza" è corretta l'osservazione dell'appellante in quanto l'esercizio è stato avviato nell'anno 2008, per cui appare difficile credere che in pochi è anni il bar abbia potuto assumere tale connotazione mentre il bar Reposi , che a Savona è quello più famoso, il più centrale ed con ampissimo dehors sotto i portici - avendo oltre cento anni di vita - è stato classato in 10.a.

P.Q.M.

In riforma della decisione impugnata, accoglie l'appello e determina la CL da 14.a a 10.a. spese compensate .

Così deciso a Genova il 22 marzo 2013.

IL RELATORE

Dott. Luciano Locci



IL PRESIDENTE

Dott. Vittorio Spirito



2.Sentenza 114/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Del Vigo

Intitolazione:

- 1. ACCERTAMENTO CATASTALE – rendita catastale proposta con procedura DOCFA – rettifica da parte dell’Agenzia del Territorio – motivazione – indicazione della consistenza e della classe – sussiste.**
- 2. ACCERTAMENTO CATASTALE – immobile – di tipo “signorile” – categoria “A/1” – caratteristiche – condizioni per definire l’immobile “di lusso” - irrilevanza**

Massima:

- 1. L’obbligo di motivazione dell’atto con cui l’Agenzia del Territorio rettifica il classamento catastale dell’immobile proposto dal contribuente con procedura DOCFA, deve ritenersi assolto con l’indicazione della consistenza della categoria e della classe dell’immobile.*
- 2. Deve ritenersi immobile di tipo “signorile”, e come tale classificabile nella categoria “A/1”, l’immobile sito in una zona residenziale immersa nel verde, di superficie di 230 mq e con una consistenza di 12,5 vani, essendo irrilevante, ai fini di tale qualificazione, richiamare le condizioni previste dalla normativa fiscale per la qualificazione di un immobile come “di lusso”*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **GENOVA**

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MIGNONE	CLARA	Presidente
<input type="checkbox"/>	DEL VIGO	VITTORIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNA	RICCARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1712/12
depositato il 10/07/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° GE0056771/2012 ESTIMI CATAST.
contro: AGENZIA TERRITORIO UFFICIO GENOVA

proposto dal ricorrente:

STRAMBI FERRINI FILIPPO
VIALE PIO VII 12/4 16148 GENOVA GE

difeso da:

GIOVANNONE FEDERICA
VIA SILVANO STACCHETTI 5 16148 GENOVA GE

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 1712/12

UDIENZA DEL

09/04/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

114/10/13

PRONUNCIATA IL:

- 9 APR. 2013


DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 APR. 2013

Il Segretario

Francesca Manno

[Handwritten signature]




Con accertamento n. GE0056771.001/2012 l' Agenzia del Territorio a seguito di denuncia di variazione DOCFA n. 50842.1/2011 presentata in data 16/6/2011, con cui a causa di errata rappresentazione grafica veniva proposto il classamento cat. A/2 classe 5 vani 12,5 R.C. € 3.697,76 rideterminava la consistenza catastale dell' immobile sito in Genova viale Pio VII n. 12 int. 4 censito al foglio QUA/7 particella 491 sub. 5, in categoria A/1 classe 1 vani 12,5 R.C. € 4.970,90.

Avverso tale avviso di accertamento ricorreva **STRAMBI FERRINI FILIPPO**, chiedendone l'annullamento.

Contesta che l'accertamento è privo di motivazione e di istruttoria. Che l'Ufficio non ha tenuto conto che la cat. A1 non è più coerente con l'immobile de quo. Che l'immobile non ha le caratteristiche di lusso, ma di civile abitazione. Che la Cassazione ha ritenuto che le caratteristiche possono cambiare nel tempo. Che nello stesso immobile e nella stessa zona vi sono immobili censiti in classe A/2. Chiede che venga confermato il classamento proposto o quello meglio visto. Con vittoria delle spese.

L'Agenzia del Territorio con la costituzione in giudizio chiede la conferma del proprio operato: sostiene la regolare motivazione a sensi di legge e delle ultime decisioni della Corte di Cassazione; che in data 27.9.2006 veniva proposto il classamento in cat. A1; nel merito che l'immobile si trova in zona di altissimo valore immobiliare; che il concetto di *lusso* vale solo ai fini fiscali e non coincide con quello di *signorilità*; che l'immobile *de quo* ha le caratteristiche di abitazione di tipo signorile (ha superficie di mq 230 e la consistenza di vani 12,5 ampi). Chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.



Osserva la Commissione.

Per quanto riguarda la mancanza di motivazione, come ritenuto dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 22213/2010 e n. 21505/2010), l'obbligo di motivazione si ritiene adempiuto con la indicazione della consistenza della categoria e della classe, tanto più che l'attività amministrativa è stata sollecitata dallo stesso contribuente con la DoCFa, e che il contribuente è stato messo in grado di difendersi adeguatamente.

Per quanto attiene il merito del classamento deve considerarsi che, come risulta ampiamente dimostrato in atti, la cat. A1 è coerente con le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile de quo: infatti l'immobile *de quo* è sito in zona residenziale immersa nel verde, ad altissimo valore immobiliare e le stime OMI del 2° semestre 2011 (€/mq 3.400-5.000) lo confermano; che l'immobile *de quo* ha le caratteristiche richieste per essere considerata abitazione di tipo signorile, in quanto ha una superficie di mq 230 e la consistenza di vani 12,5 assai ampi.

Va inoltre considerato, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, che il concetto di abitazione di lusso non coincide con quello di abitazione signorile. Il concetto di abitazione di lusso è stabilito ai fini fiscali e le caratteristiche per essere considerata abitazione di lusso sono diverse da quelle richieste per essere ricompresa nel classamento A/1 come abitazione signorile. Per le abitazioni "di lusso" è prevista ai fini del classamento apposita classe A/7.

Per altro la documentazione prodotta dal contribuente è lacunosa e non è atta a dimostrare la comparazione con unità immobiliari A/2.

Né va dimenticato che in data 27/9/2006, a seguito di divisione, veniva proposto dalla parte il classamento in A/1.



Tanto premesso e considerato il classamento attribuito dall'Agenzia del Territorio appare corretto e l'accertamento impugnato va confermato, con conseguente reiezione del ricorso.

Giusti motivi fanno ritenere equo compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.

P. Q. M.


La Commissione

Respinge il ricorso e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Genova li 9 aprile 2013

IL RELATORE



IL PRESIDENTE


3. Sentenza 75/12/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto

Intitolazione:

CATASTO – Rettifica classamento – Unità immobiliari contigue – Compiuta fusione – Attribuzione nuova consistenza - Incorporazione unico vano – Rileva - Incorporazione vani sottotetto – Accesso diretto appartamento – Rileva – Non abitabilità – Onere probatorio – Mancato assolvimento – Incremento 1/3 cadauno – Rileva – Rideterminazione consistenza vani – Legittimità - Conseguere – art. 2697 C.C.

Massima:

E' legittima la rettifica del classamento a seguito di fusione di distinte unità immobiliari contigue dove l'unità principale incorpori, oltre ad un singolo vano, anche i vani del sottotetto al quale si ha accesso diretto dall'abitazione, che ai fini della consistenza rilevano pertanto per 1/3 cadauno qualora non risulti provata la non abitabilità del sottotetto medesimo (Nel caso di specie, il contribuente risultava destinatario di un provvedimento di classamento emesso a seguito di una fusione immobiliare avvenuta tra la sua abitazione e quella contigua, comprendente un singolo vano che dà accesso ai vani del sottotetto. L'appartamento, originariamente accatastato quale A/2, classe 4, vani 4,5, veniva riqualificato con vani 9. Tuttavia il Catasto non aveva considerato che, pur non avendo il contribuente fornito la prova della non abitabilità del sottotetto, i vani del sottotetto sarebbero dovuti essere conteggiati in ragione di un terzo ciascuno e, pertanto, il risultante numero di vani sarebbe dovuto essere otto anziché nove).

4. Sentenza 17/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bocchiardo, Relatore: Burlo

Intitolazione:

**CATASTO - Agevolazioni ed esenzioni - Iscrizione di ipoteca
ex art. 77 D.P.R. 602/73**

Massima:

I provvedimenti con cui la Commissione Tributaria Provinciale e/o Regionale ritengono illegittime le iscrizioni a ruolo sono provvisoriamente esecutive e per l'effetto, nonostante il ricorso per cassazione proposto dall'Ufficio, fanno venire meno il titolo posto a fondamento dell'ipoteca legale.

5. Sentenza 13/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Spitali, Relatore: Tropini

Intitolazione:

CATASTO – Classamento -D.P.R. n. 1142/49 – Art. 61 D.P.R. 1142/49 – Silenzio rifiuto.

Massima:

Tenendo conto che, a seguito della Docfa, si è instaurato un procedimento a struttura fortemente partecipativa, in riferimento all'avviso di classamento, l'obbligo di motivazione dello stesso, deve ritenersi osservato mediante la mera indicazione dei dati oggettivi dichiarati dall'Agenzia del Territorio, trattandosi di elementi idonei a consentire al proprietario dell'immobile di comprendere le ragioni della classificazione. (Nel caso di specie la C.T.P. ha respinto il ricorso di un contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento con attribuzione di nuova classe e rendita ritenendo lo stesso correttamente motivato pur in assenza di una stima specifica eseguita dall'Ufficio).

6. Sentenza 15/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Spitali, Relatore: Tropini

Intitolazione:

CATASTO – Classamento -D.P.R. n. 1142/49 – Art. 61 D.P.R. 1142/49 – Silenzio rifiuto.

Massima:

Il principio espresso dalla Suprema Corte con la Sent. n. 22557/2008, avente ad oggetto il ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia del Territorio, non trova applicazione in assenza di un provvedimento ad hoc da impugnare in quanto il proprietario di un immobile non può rivolgersi direttamente alla Commissione Tributaria per la disapplicazione dei criteri elaborati dall’amministrazione.

7. Sentenza 130/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Caporuscio, Relatore: Molino

Intitolazione:

CATASTO - Consorzio di bonifica e irrigazione del canale lunense - Contributo consortile - Calcolo in base alla rendita catastale – E' corretta

Massima:

La indicazione dei soli dati catastali e della tariffa è sufficiente, considerato che non occorrono altri elementi per la individuazione sia del bene, sia del proprietario, sia dell'importo da pagare. Ciò in quanto il valore del bene è strettamente correlato al beneficio ricevuto. Si evidenzia che il concetto di bonifica non è limitato al solo risanamento del fondo, quanto al recupero e allo sviluppo produttivo del territorio derivante anche dalla bonifica dei terreni adiacenti e non.

8. Sentenza 219/7/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sorrentino, Relatore: Oldoini

Intitolazione:

CLASSAMENTO - TERMINE PER L'ACCERTAMENTO - NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO - CONCETTO.

Massima:

Il Dm 701/94 stabilisce che l'Agenzia del Territorio ha facoltà di modificare il classamento entro un anno dal deposito della proposta (12/12/2008) e l'ufficio ha provveduto in data 6/10/2009,rispettandone il termine di 1 anno: questa Commissione ritiene pertanto congruo il comportamento dell'ufficio che ha correttamente introdotto il classamento nei termini, provvedendo successivamente alla notifica dello stesso in data 27/12/2010, data dalla quale decorrerà la sua efficacia ai sensi dell'art. 74 della legge 342/2000. Non viene accolta la doglianza di parte ricorrente relativamente alla carenza di motivazione, in quanto la stessa è stata messa in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali:le informazioni contenute nell'atto catastale (categoria, classe, consistenza e rendita catastale) sono considerate sufficienti.



CONCESSIONI GOVERNATIVE

1. Sentenza 105/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Piu

Intitolazione:

TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - in genere - fornitura di servizi di comunicazione elettronica - disciplina - regime autorizzatorio da parte della p.a. - persistenza - conseguenze - tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari - operatività - fondamento

Massima:

In tema di tassa sulle concessioni governative sugli abbonamenti telefonici cellulari, dal quadro normativo delineato dal Codice delle comunicazioni elettroniche emerge che l'attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, pur caratterizzata da una maggiore libertà rispetto alla normativa precedente, resta comunque assoggettata ad un regime autorizzatorio da parte della Pubblica amministrazione, con la particolarità che il contratto di abbonamento con il gestore del servizio radiomobile si sostituisce alla licenza di stazione radio, e che tale permanente regime autorizzatorio, pur contrassegnato da maggiori spazi di libertà rispetto al passato, giustifica il mantenimento della tassa di concessione governativa prevista per l'utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile, costituendo oggetto di tassazione, ai sensi dell'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, la "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione". Tale conclusione è giustificata dal fatto che l'art. 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche ha riprodotto esattamente il contenuto normativo dell'abrogato D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318, che costituiva in precedenza il presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile (la sentenza, uniformandosi alla sentenza della Cassazione n. 23052/2012 respinge il ricorso del Comune di Genova avverso il diniego implicito formatosi sull'istanza di rimborso per la tassa in questione).



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI GENOVA

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LOFFREDO	VINCENZO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PIU	FRANCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SCANU	ANGELO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1469/12
depositato il 11/06/2012

- avverso SILENZIO RIFIUT n° IST. DEL 18/07/11 CONCESS.GOVERN. 2008
- avverso SILENZIO RIFIUT n° IST. DEL 18/07/11 CONCESS.GOVERN. 2009
- avverso SILENZIO RIFIUT n° IST. DEL 18/07/11 CONCESS.GOVERN. 2010
- avverso SILENZIO RIFIUT n° IST. DEL 18/07/11 CONCESS.GOVERN. 2011
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

COMUNE DI GENOVA
VIA GARIBALDI 9 16124 GENOVA GE

difeso da:

DE PAOLI LUCA
PRESSO SEDE DELLA CIVICA AVVOCATURA
VIA GARIBALDI 9 16100 GENOVA GE

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 1469/12

UDIENZA DEL

05/03/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

105/10/13

PRONUNCIATA IL:

6 MAR. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 APR. 2013

Il Segretario

Adriano Manno



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 6 giugno 2012, il Comune di Genova ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate della tassa di concessione governativa versata nel periodo I bimestre 2008 - I bimestre 2011 per un totale di € 339.947,15.

Sostiene la ricorrente che l'assoggettamento alla tassa di concessione governativa delle utenze di fonia mobile possedute in abbonamento non trova più applicazione dalla data di entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al dlgs 259/2003 , richiamando , a sostegno, la recente giurisprudenza delle Commissioni tributarie.

Eccepisce che l'entrata in vigore della citata normativa ha abrogato la previsione di cui all'art. 21 della tariffa allegata al DPR 641/1972 secondo la quale è soggetta alla TCG la licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali di servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione.

In particolare, sostiene il ricorrente anche sulla base della interpretazione giurisprudenziale che il servizio di telefonia mobile è un servizio commerciale per usufruire del quale non è necessaria alcuna autorizzazione governativa essendo sufficiente solo un contratto di abbonamento con il gestore che resta solamente il soggetto vincolato ad utilizzare una licenza amministrativa.

Eccepisce anche il difetto di legittimazione passiva da parte del Comune sul presupposto che esiste una identità tra soggetto emanante l'atto amministrativo di concessione ed il soggetto che deve usufruirne essendo, i Comuni, per norma costituzionale, soggetti costitutivi delle Repubblica al pari delle Provincie, delle regioni e dello Stato.

L'Ufficio, con le sue deduzioni, contesta la tesi del ricorrente sostenendo che pur avendo, l'art. 218 del d.lgs n° 259 /2003 abrogato l'art. 318 del dpr n° 156/1973 precisando che per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione, il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza, la tassa di concessione governativa è tuttora indispensabile.

Quanto sopra sul presupposto che sulla base dell'emanato regolamento - DM 13 febbraio 1990- concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione ha previsto che il contratto di abbonamento sostituisce a tutti gli effetti la licenza e che, comunque, il testo dell'abrogato art. 318 del dpr 156/1973 da parte dell'art. 18 del d.lgs n° 259/2003 è stato trasfuso nell'art. 160 dello stesso dlgs abrogante con la sola differenza riferita ai concetti di concessione e autorizzazione e con la conseguente legittimità dell'imposta.

Al termine della relazione il Presidente ammette le parti alla discussione

Il rappresentante del contribuente e il rappresentante dell'Ufficio insistono, rispettivamente, per l'accoglimento del ricorso e del suo rigetto.

Dichiarata chiusa la discussione da parte del Presidente il collegio decide in camera di consiglio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Commissione che per quanto attiene al quadro normativa che regola la materia della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici, il DM 33/1990 concernente il regolamento del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione emanato dal ministero delle Poste e Telecomunicazioni ha previsto che per usufruire del servizio bisogna fare richiesta di abbonamento alle società che lo offrono a seguito di autorizzazione che deve essere rilasciata con le modalità previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche contenuto nel d.lgs. 259/2003 - art. 3 e 4 -.

Successivamente , con l'art. 1 del dpr 151/1991 , la tassa sulle concessioni governative è stata estesa , mediante l'inserimento di apposita voce, la 131, ai servizi radiomobili di comunicazione di cui alla





Tariffa annessa al Dpr 641/1972 il cui art. 21 prevede l'assoggettamento alla tassa della licenza di esercizio a seguito del riferimento all'art. 318 del Dpr 156/1973.

A seguito dell'abrogazione di tale articolo da parte dell'art. 218 del d.lgs 259/2003 , è stato ritenuto che anche il contenuto dell'art. 21 sia venuto meno con la conseguente eliminazione del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa sulle concessioni governative sui contratti di abbonamento di telefonia mobile.

A fare definitiva chiarezza sulla controversia è intervenuta la Corte di Cassazione che con la sentenza della sezione tributaria n° 23052 del 14 dicembre 2002 ha chiarito, anche ribaltando decisioni di diverso tenore, che " dal quadro normativo delineato dal Codice delle C comunicazioni elettroniche emerge che l'attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, pur caratterizzata da una maggiore libertà rispetto alla normativa precedente, resta comunque assoggettata ad un regime autorizzatorio da parte della Pubblica Amministrazione, con la particolarità che il contratto di abbonamento con il gestore del servizio radiomobile si sostituisce alla licenza di stazione radio e che tale permanete regime autorizzatorio , pur contrassegnato da maggiori spazi rispetto al passato, giustifica il mantenimento della tassa di concessione governativa prevista per l'utilizzazione degli apparecchi di telefonia mobile, costituendo oggetto di tassazione , ai sensi dell'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n° 641 del 1972, la " licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione"

Quanto sopra sul presupposto che il D.lgs. 1 agosto 2003 n° 259 contenente il codice delle comunicazioni elettroniche ha abrogato l'art. 21 della Tariffa ma che, con l'art. 160, ha riprodotto esattamente il contenuto dell'abrogato art. 318 DPR 156 del 1973 che consentiva, in precedenza, il presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile.

Non rilevante appare l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva da parte del Comune sul presupposto che esiste una identità tra soggetto emanante l'atto amministrativo di concessione ed il soggetto che deve usufruirne essendo, i Comuni, per norma costituzionale, soggetti costitutivi delle Repubblica al pari delle Province, delle regioni e dello Stato non sussistendo norme che giustificano una generale esenzione dei Comuni dall'imposizione fiscale dello Stato.

In conseguenza di quanto sopra il ricorso deve ritenersi non accoglibile con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni affrontate.

PQM

La Commissione provinciale di Genova respinge il ricorso
Spese compensate

Genova 5 marzo 2013

Il relatore
Piu Franco



Il Presidente
Loffredo Vincenzo

2. Sentenza 16/7/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sorrentino, Relatore: Baldini

Intitolazione:

TASSA DI CONCESSIONE TELEFONICA - È DOVUTA.

Massima:

Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 8825 depositata il 10 giugno 2012: secondo la Suprema Corte la tassa di concessione non va più correlata al rilascio del provvedimento amministrativo della Pubblica Amministrazione o del soggetto - gestore nei confronti dell'utente abbonato. Il presupposto impositivo viene invece ricollegato "non già alla emissione di un atto amministrativo, ma al mero presupposto di fatto (di natura cronologica) della durata della prestazione di servizi così come conteggiata in ciascuna bolletta dal gestore dell'abbonato". Pertanto, vista la pronuncia della Corte di Cassazione, questo Collegio ritiene dovuta la tassa di concessione governativa ed anche le sanzioni in caso di ritardato pagamento.



CONDONO

1. Sentenza 131/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Irpef.

Massima:

La sanatoria di cui all'art. 12 della l. n. 289/2002 presuppone, ai fini della sua efficacia, l'integrale pagamento delle somme dovute; in difetto, ed anche in caso di mero ritardo nel pagamento delle rate successive alla prima, la sanatoria non ha efficacia sanante della posizione del contribuente.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1661/11
depositato il 12/08/2011

- avverso la sentenza n. 10/10/11
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

TREFANI ALINA
LUNGOMARE DI PEGLI 67B 16155 GENOVA GE

difeso da:

AVV. BRUZZONE NICOLA
VIA MERANO 6D/3 16154 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° PROT.2009/33341 IRPEF

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1661/11

UDIENZA DEL

10/06/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

131

PRONUNCIATA IL:

10/6/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

2 OTT. 2013

Il Segretario

Oleoni



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente ricorre presso la CTP di Genova quale legale rappresentante della soc. Andrea Mori di Mori Andrea & c. sas avverso atto di diniego con i quali l'A.D.E. invalida la sanatoria dei carichi di ruolo pregressi posta in essere dalla ricorrente ex art. 12 L. 289/2002.

Eccepisce che il pagamento della seconda rata sarebbe stato effettuato, verosimilmente, in ritardo, ma che tale circostanza costituisce fatto che –come nel caso di omesso o insufficiente versamento- al più può consentire all'Ufficio l'iscrizione a ruolo del residuo non versato, ma non la negazione del diritto alla agevolazione, in analogia di quanto espressamente previsto per gli artt.7,8,9,15,16 della stessa legge. Eccepisce l'illegittimità della iscrizione a ruolo per omessa anticipata notificazione del diniego.

L'Ufficio si costituisce, e insiste –come già in atto di diniego- sul fatto che diversamente dalle altre ipotesi definitorie di cui sopra, manca nell'art. 12 una disposizione che a fronte del mancato pagamento nei termini indicati faccia salvi gli effetti della sanatoria. Sostiene inoltre che il condono non può comunque essere accolto perché il versamento è insufficiente e perché non è ammissibile per la parte riguardante tasse automobilistiche e simili, perché esso è riferito solo ai ruoli emessi da Uffici statali. Quanto alla eccezione di illegittimità della iscrizione a ruolo per omessa anticipata notificazione del diniego, fa presente che essa è avvenuta nel 2000, ben prima della entrata in vigore della legge 289/2000.

La CTP respinge il ricorso, aderendo alla tesi dell'Ufficio.

Successivamente, la contribuente presenta appello presso questa CTR, osservando:

>> che va ribadito –contrariamente a quanto affermato dai primi giudici- che anche per le agevolazioni ex art. 12 va applicata la possibilità di iscrizione a ruolo della seconda rata pagata in misura insufficiente, non essendo ciò vietato da alcuna norma;

>> che nell'ammontare dei ruoli condonati la parte relativa a tasse automobilistiche è limitatissima.

>>che comunque non vanno applicate sanzioni.

L'Ufficio si costituisce, ed insiste per la conferma, ribadendo le proprie tesi, ed evidenzia che a prescindere dalle singole poste erariali, il condono non si è perfezionato a causa dell'insufficientemente versamento del quantum dovuto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti, ritiene infondati i motivi di impugnazione.

>A= l'appellante sostiene che per la definizione del condono ax art. 12 L. 289/2000 è sufficiente il pagamento della prima rata (nella fattispecie regolarmente avvenuto entro il 16.04.2003, come prescritto), anche nell'eventualità che la seconda sia pagata in ritardo o in misura insufficiente. Fatto che al limite può consentire all'Ufficio l'iscrizione a ruolo del residuo non versato. Tesi non condivisa dalla CTP.

>B= l'Ufficio, richiamata la circolare dell'A.F. n.28 del 12 maggio 2003, insiste sul fatto che “nocciolo della questione è l'insufficiente versamento di quanto dovuto”, a prescindere dalla tipologia delle poste erariali in discussione. L'insufficienza del versamento sarebbe originata dal fatto che la seconda rata è stata sì versata, ma –secondo l'Ufficio- oltre il termine prescritto e in misura insufficiente.

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 1661/11

UDIENZA DEL

10/06/2013 ore 09:



(segue)

>C= La Commissione osserva che la controversia va riportata nei corretti termini:

C 1= Parte privata non contesta che il secondo versamento non è avvenuto nei termini prescritti; dagli atti, peraltro, non è possibile desumere la data del secondo versamento, e ciò rende ultroneo qualsiasi riferimento alla problematica (richiamata dall'Ufficio in controdeduzioni in appello) della operatività o meno nei confronti dell'art. 12 della proroga stabilita dall'art. 1 comma 2 lett.g del D.M.08/04/2004, che andrebbe comunque affermata, dovendosi condividere il principio in tal senso enunciato dalla Suprema Corte con recente ordinanza Sez. 6 - 5 n. 22028 del 07.11.2012.

C2= Come correttamente affermato dall'Ufficio, va preliminarmente appurato se all'omesso integrale pagamento di quanto dovuto a saldo, quand'anche si trattasse di mero ritardo nel versamento dell'ammontare residuo dovuto, consegua la definitiva inefficacia della sanatoria.

C3= La contribuente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e ritiene che l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla sola iscrizione a ruolo della somma eventualmente non versata, dovendosi ritenere il condono perfezionato stante l'avvenuto pagamento della prima rata.

C4= La Commissione osserva, in proposito, che il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 12 ha struttura e funzione diversa rispetto alle altre forme di sanatoria previste dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16 (v. Cass., 6/10/2010, n. 20745). Trattasi invero di una particolare forma di sanatoria (cd. condono elementare) di natura diversa rispetto a quelle previste alla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16 (cd. condono premiale), le quali ultime attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi secondo regole peculiari e diverse da quelle ordinarie, del proprio rapporto tributario (cfr. Cass., 31/8/2007, n. 18353). Diversamente da tali ipotesi, all'istanza di sanatoria non consegue invero una necessaria attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, non comportando in realtà il condono ex art. 12 incertezza alcuna in ordine a quantum normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la vicenda fiscale. A tale stregua, il condono in argomento è pertanto condizionato all'integrale pagamento di quanto dovuto, conseguendone in difetto, quand'anche come nella specie si tratti di mero ritardo nel versamento dell'ammontare residuo dovuto, la definitiva inefficacia della sanatoria.

C5= Conseguentemente, aderendo al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, Sez. 5, con Ordinanza n. 24769 del 2010, non può ritenersi applicabile al condono ex art. 12 L. n. 289 del 2002 il principio affermato dalla stessa Corte con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, in base al quale nei caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l'importo dovuto, soltanto l'omesso versamento della prima rata comporta l'inefficacia dell'istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell'importo dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate (ridotta alla metà in caso di ver-

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 1661/11

UDIENZA DEL

10/06/2013 ore 09:



(segue)

samento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata), oltre agli interessi legali .

>D= Qualsiasi altra questione, a questo punto, resta assorbita (ivi compreso, in particolare, l'appurare se le tipologie delle poste in discussione rientrano o meno nelle previsioni agevolative di cui all'art. 12).

>E= Tanto ritenuto e considerato, l'atto opposto appare legittimo e, conseguentemente, l'appello della contribuente infondato. Quanto alle spese, la oggettiva controvertibilità della questione e la recente evoluzione giurisprudenziale costituiscono giusto motivo per la compensazione.

p.q.m.

La Commissione respinge l'appello della contribuente e conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Così deciso in Genova il 10 giugno 2013

L'estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 1661/11

UDIENZA DEL

10/06/2013^{ore 09:}

2. Sentenza 91/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Morino

Intitolazione:

RISCOSSIONE – L. n. 289/2002 - art. 12 – definizione carichi ruolo pregressi – mancato pagamento della seconda rata – conseguenze – definizione - mancato perfezionamento – esclusione.

Massima:

Nel caso di definizione dei carichi di ruolo pregressi ai sensi dell'art. 12 della l. n. 289/2002, il mancato pagamento della seconda rata della somma dovuta non comporta la decadenza della sanatoria, restando comunque salva la possibilità per l'Ufficio di iscrivere a ruolo la rata non versata maggiorata di interessi e sanzioni.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAPUTO	ORESTE MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MORINO	MARILENA	Relatore
<input type="checkbox"/>	AVEROLDI	LUCIANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 437/11
spedito il 02/03/2011

- avverso la sentenza n. 121/6/10
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

CREMONESE PATRIZIA
VIA BOTTINI 55 17015 CELLE LIGURE SV

Atti impugnati:

AVVISO DINIEGO CONDONO EX.L.289/02 n° 38263/09 IRPEF 1993

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 437/11

UDIENZA DEL

24/05/2013 ore 09:30

SENTENZA

N°

91

PRONUNCIATA IL:

24/05/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

01/10/13

Il Segretario

Il Segretario Area III F1
(Sig. Ivo MANUNTA)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente CREMONESE Patrizia ricorreva avverso diniego - notificato il 21/10/2009- di condono (cd. rottamazione dei ruoli) ex art 12 della Legge finanziaria per il 2003 essendo stato tale condono, la cui prima rata era stata pagata dal contribuente in data 16/05/2003, non riconosciuto dall'Ufficio estensibile alla tassa automobilistica – di cui, a detta del contribuente trattasi.

La Commissione di prima istanza con decisione 121/06/10 respingeva il ricorso con spese compensate.

Avverso tale decisione propone appello la contribuente per difetto di motivazione della sentenza impugnata (avendo la stessa omesso di pronunciarsi sul difetto di motivazione dell'atto impugnato) ed assoggettabilità al condono ex l. n. 289/2002 del tributo de quo; decadenza e prescrizione per decorrenza del termine.

Si costituisce e controdeduce l'Ufficio: deduce sulla inesistenza di motivazione della sentenza impugnata, sulla non assoggettabilità al condono ex l. n. 289/2002 del tributo de quo, sull'asserita decadenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non può trovare accoglimento l'invocata "nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione" avendo i giudici di primo grado esposto in maniera sufficiente gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della loro decisione.

Art. 7. Legge 27 luglio, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" detta che secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati. La motivazione dell'atto, in questo caso secondo l'Ufficio, è contenuta nell'art. 12 (*Definizione dei carichi di ruolo pregressi*) l. n. 289/2002, noto alla controparte.

L'art. 12 (*Definizione dei carichi di ruolo pregressi*) l. n. 289/2002, detta: " *Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento: a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo; ...*"

Ma, dal momento che manca nella normativa di cui all'art. 12, comma 2, l. n. 289/2002 una tassativa previsione di decadenza il punto centrale della controversia ruota intorno al fatto se l'omesso versamento della seconda rata invalidi o meno il condono.

Infatti, diversamente da altre ipotesi, manca nell'art. 12 una disposizione che, a fronte del mancato pagamento nei termini indicati, chiarisca qual è il momento di perfezionamento della definizione dei carichi di ruolo pregressi (gli omessi versamenti delle eccedenze dilazionate entro le date prestabilite non determinano, per le fattispecie di cui agli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della stessa legge n. 289/2002, l'inefficacia della definizione; l'art. 11 espressamente detta che, in caso di mancato pagamento dell'importo nel termine indicato, la domanda di definizione è priva di effetti; l'art. 9-bis, e l'art. 12, che interessa in questa fattispecie, nulla dicono a proposito).

Esiste, tuttavia, nel nostro ordinamento un principio generale, secondo il quale *ubi lex voluit dixit et ubi noluit tacuit*, in applicazione del quale poiché l'inefficacia della domanda di definizione o la decadenza dal beneficio viene espressamente prevista solo dall'art. 11, comma 3, della legge n. 289/2002, in tutti gli altri casi e particolarmente per quello contemplato dall'art.12 le sanatorie previste dovrebbero considerarsi comunque efficaci quand'anche non fossero stati effettuati i versamenti della seconda rata, salva la possibilità per l'Ufficio di iscrivere a ruolo la rata non versata maggiorata di interessi e sanzioni.

Inoltre lo Statuto del contribuente (l. n. 212 del 27 luglio 2000) all' art. 10 ("*Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente*") stabilisce che i rapporti tra contribuente e amministrazione devono essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede e la Cassazione (cfr.: V , 10/12/2002 n. 17576) ha chiarito che la regola ha portata generale ed i casi di tutela espressamente enunciati dall'art. 10 sono meramente esemplificativi.

Pertanto la Commissione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza ritiene di accogliere l'appello della contribuente nella parte in cui si è ritenuta non perfezionata la fattispecie prevista dalla legge per la cd "rottamazione dei ruoli".


Il Collegio, in considerazione della particolare fattispecie, ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.


La Commissione regionale in parziale riforma dell'impugnata sentenza accoglie nella parte in cui si è ritenuta non perfezionata la fattispecie prevista dalla legge per la cd "rottamazione dei ruoli".
Spese compensate.

Genova, 24/05/2013

Il relatore
(Mariela Morino)



il Presidente
(dr. Oreste Mario Caputo)





CONTENZIOSO

1. Sentenza 4/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – Sentenza primo grado – Questioni proposte – Giudice prime cure – Analisi dettagliata – Pronuncia infondatezza – Processo appello – Questioni eccezioni non accolte – Semplice riproposizione – Esclusione – Obbligo impugnazione incidentale – Sussiste – Omessa impugnazione incidentale - Presunzione acquiescenza – Consegue – art. 54, comma 2, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Massima:

Nel processo di appello, in ordine alle questioni ed eccezioni sulle quali il giudice di prime cure ha pronunciato l'infondatezza, si intende perfezionata l'acquiescenza qualora, anziché la loro semplice riproposizione, non venga proposto appello incidentale (Nel caso di specie la contribuente, che risultava destinataria per l'anno d'imposta 2007 di un avviso di rettifica per minori dazi doganali e minore IVA corrisposti all'atto dell'importazione di scooter elettrici, nel processo di secondo grado, anziché proporre l'appello incidentale in ordine alle questioni ed eccezioni per le quali il giudice di prime cure aveva pronunciato l'infondatezza, svolgeva una semplice riproposizione delle medesime).

2. Sentenza 34/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – Presunte spese pubblicitarie - Accertamento anno x – Presunta indebita detrazione IVA – Opposizione accertamento anno x – Accoglimento ricorso introduttivo – Ente impositore – Sentenza anno x – Proposizione appello parziale – Spese pubblicitarie documentate – Rinuncia proposizione appello – Spese pubblicitarie non documentate - Riproposizione identici motivi - Accertamento anno x + 1 – Intervenuta adesione – Accertamento anno x + 2 - Intervenuta acquiescenza - Sussistenza fatti nuovi – Rileva – Legittimità appello – Consegue - art. 53, comma 1, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – art. 327 C.P.C.

Massima:

Non configura riproposizione di identici motivi l'opposizione parziale effettuata da parte dell'ente impositore con riferimento ad una sentenza di primo grado riguardante spese pubblicitarie non documentate dal contribuente qualora questo abbia nel contempo effettuato attività deflattiva del contenzioso per gli accertamenti riguardanti gli anni successivi a quello oggetto del contenzioso originariamente instaurato per la predetta fattispecie (Nel caso di specie, una società di capitali inglese che commercializzava i propri prodotti in Italia a mezzo di rappresentante fiscale, risultava destinataria per l'anno 2004 di un avviso di accertamento che ricuperava la detrazione indebitamente effettuata per l'IVA addebitatale da parte di una società di diritto italiano svolgente attività di distribuzione sul territorio nazionale. Risultata soccombente in primo grado, l'ente impositore proponeva appello parziale unicamente con riferimento alle fatture per le quali riteneva che il contribuente non avesse adeguatamente fornito la prova dell'effettività delle prestazioni pubblicitarie svolte a suo favore dalla società distributrice, ritenendo così integrata la presenza di fatti nuovi per la proposizione dell'appello parziale a motivo dell'adesione all'accertamento per l'anno 2005 e dell'acquiescenza all'accertamento per l'anno 2006 effettuati dal contribuente).

3. Sentenza 112/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Barabino

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – Procura ad litem – Soggetto “collettivo” delegante – Legale e rappresentante - Omessa indicazione – Soggetto delegato – Omessa indicazione – Specificazione incarico difensore – Omessa indicazione – Illeggibilità firma – Rileva – Inammissibilità ricorso – Conseguenze – art. 12, comma 1, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – art. 18, comma 4, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Massima:

E' inammissibile il ricorso che, oltre a presentare sulla procura ad litem una firma illeggibile, non dia conto né dell'identità del legale rappresentante del soggetto collettivo delegante e neppure dell'identità del soggetto delegato con la specificazione dell'incarico di difesa (Nel caso di specie il contribuente, quale contribuente soggetto importatore di auto effettuate in forma irregolare mediante l'interposizione di soggetti fittizi, risultava destinatario per l'anno d'imposta 2005 di un avviso di accertamento ai fini IVA. In sede di opposizione, il ricorso da questi presentato risultava tuttavia inammissibile in quanto sulla procura ad litem non risultavano specificati né la qualità di legale rappresentante delegante e neppure la specificazione dell'incarico al difensore. Infine la firma apposta sulla procura ad litem risultava illeggibile).

4. Sentenza 2/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente e relatore: Cardino

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – revocazione – art. 395 n. 3 c.p.c. – causa di forza maggiore – onere della prova - parte che agisce in revocazione – fattispecie – Agente della riscossione – notificazione – copia dell’avviso di ricevimento – ottenuto successivamente alla sentenza di II° grado – richiesta del duplicato a Poste Italiane – anteriore alla sentenza di II° grado – necessità – dimostrazione – Agente della riscossione – incombenza.

Massima:

Chi agisce in revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., ha l'onere di dimostrare che, per causa di forza maggiore (o per fatto dell'avversario), non poté produrre nelle precedenti fasi di merito quel documento decisivo che solo nella fase revocatoria è stato possibile produrre. Nel caso in cui l'Agente della Riscossione abbia potuto produrre la ricevuta di ritorno di un plico notificato solo successivamente alla sentenza di II° grado, perché possa essere esperito il giudizio di revocazione e quindi utilizzato tale documento l'Agente della Riscossione deve dimostrare di aver richiesto a Poste Italiane ossia all'amministrazione che ha curato la scansione mancante della notificazione, un duplicato della stessa od una certificazione attestante l'avvenuto compimento della formalità prima della chiusura del giudizio di merito (fattispecie in cui era stata annullata un'iscrizione ipotecaria per mancato perfezionamento della notifica della precedente cartella di pagamento eseguita col rito degli "irreperibili" in quanto l'Agente della Riscossione non aveva prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c.; tale avviso è stato acquisito dall'Agente della Riscossione solo successivamente alla sentenza di II° grado ma il ricorso per revocazione è stato rigettato in quanto lo stesso Agente non ha dimostrato che aveva comunque fatto richiesta del duplicato dell'avviso di ricevimento prima della sentenza di II° grado).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CARDINO	ALBERTO VINCENZO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CHITI	ALFREDO	Giudice
<input type="checkbox"/>	PENNUCCI	CESARE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- dell'appello per revoca iscritto nel R.G.A. con n. 779/12
depositato il 04/06/2012
- avverso la sentenza n. 1777/11
proposto dall'ufficio: AGENTE DI RISCOSSIONE GENOVA EQUITALIA NORD S.P.A.
difeso da:
PAPA MALATESTA ALFONSO GANGEMI ANDREA CALISI GIOVANNI
VIA MARAGLIANO 10/6 16100 GENOVA

controparte:

BITONTE ANGELA
VIA DELLA FONTANA 38 9 16035 RAPALLO GE

difeso da:

FAZZARI GIANCARLO
VIA MARAGLIANO 10/7 16121 GENOVA GE

terzi chiamati in causa:

AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE GENOVA
VIA FIUME, 2 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA IRPEF-ALTRO 2003

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 779/12

UDIENZA DEL

14/01/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

2

PRONUNCIATA IL:

14-01-2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

27-03-2013

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

EQUITALIA NORD S.p.A. ha chiesto la revocazione della sentenza n. 177 del 14.11-21.12.2011, emessa da questa Commissione tributaria regionale, Sezione 7, con la quale, fra l'altro, era stata annullata l'iscrizione ipotecaria operata a carico di Angela BITONTE sulla base della cartella esattoriale n. 048 2008 0025263144000, in quanto non risultava provata la ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, necessaria per il perfezionamento della notificazione ex art. 140 c.p.c. Osservava la Commissione tributaria regionale che, stante l'intervento della Corte costituzionale di cui sentenza n. 3 del'11.1.2010, la ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento doveva considerarsi essenziale per il perfezionamento del procedimento notificatorio.

EQUITALIA, con il ricorso per revocazione, ha prodotto attestazione della ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento n. 13805392809-1, attestante l'avvenuta consegna ad Angela BITONTE in data 9.3.2009. Ha affermato, inoltre, di non poter fare valere tale circostanza con il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, per le preclusioni tipiche del giudizio di legittimità avverso le produzioni documentali in tale ambito processuale.

È intervenuta in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio di Rapallo, sostenendo le ragioni di EQUITALIA NORD.

Non si è costituita Angela BITONTE.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel corso del giudizio di cassazione non possono essere prodotti nuovi documenti, al di fuori di quelli previsti dall'art. 372 c.p.c., che governa un caso estraneo alla fattispecie in esame: quello della nullità della sentenza impugnata e dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso per cassazione.

Ne consegue che unico rimedio consentito ad EQUITALIA NORD per dimostrare la validità della notificazione della cartella esattoriale in oggetto, validità esclusa dalla sentenza revocanda, è il ricorso per revocazione, per il caso previsto dall'art. 395 n. 3) c.p.c.

Nel caso di specie l'attestazione dell'avvenuta ricezione della raccomandata da parte di Angela BITONTE è stata ottenuta da EQUITALIA NORD solo in data 6.4.2012¹, successivamente, pertanto, alla sentenza revocanda².

Chi agisce in revocazione, però, ha l'onere di dimostrare che, per causa di forza maggiore (o per il fatto dell'avversario), non poté produrre nelle fasi di merito quel documento decisivo che solo nella fase revocatoria ha potuto produrre³. Orbene, sia dia pure per scontato che la mancata produzione, nel corso del giudizio di merito, della documentazione attestante la regolarità del procedimento notificatorio sia stata dovuta a smarrimento incolpevole; presumibilmente causato dall'elevatissimo numero di documentazione notificatoria che EQUITALIA NORD ha necessità di conservare ed archiviare (pur non essendo ciò espressamente affermato da EQUITALIA NORD, su cui incombeva il relativo onere probatorio⁴).

Ciò posto, EQUITALIA NORD avrebbe ben potuto chiedere all'amministrazione che ha curato la scansione mancante della notificazione (nel caso, POSTE ITALIANE) un duplicato della stessa o una certificazione attestante l'avvenuto compimento della

¹ Fascicolo EQUITALIA NORD, doc. n. 8.

² Cass. 24.2.1984 n. 1316.

³ Cass. 20.3.2009 n. 6821;

⁴ Cass. 15.1.1969 n. 76; Cass. 10.3.1966 n. 676.

formalità non comprovata in giudizio. Caso di forza maggiore, pertanto, vi sarebbe stato ove tale richiesta, tempestivamente formulata, fosse stata soddisfatta, però, solo dopo la chiusura del giudizio di merito⁵. È, infatti, evidente che, ove tale richiesta fosse stata formulata non tempestivamente, al fine di poter produrre il documento decisivo già nel giudizio di merito, ma tardivamente (ad esempio, solo successivamente alla sentenza revocanda), non potrebbe parlarsi di forza maggiore, ma solo di inerzia della parte interessata nel procurarsi il documento decisivo o nell'attivarsi in tal senso. Diversamente argomentando, l'istituto della revocazione per scoperta o reperimento di nuovi documenti assumerebbe la medesima valenza di una rimessione in termini.

Si rileva, del resto, che Angela BITONTO, sin dal ricorso introduttivo del contenzioso tributario, eccipi la mancata notificazione della cartella esattoriale in argomento, sicché la necessità di inficiare tale eccezione con la relativa produzione documentale era nota ad EQUITALIA NORD sin da tale momento⁶. Per cui EQUITALIA NORD aveva l'onere, sorto in tale momento, di attivarsi per il reperimento della documentazione relativa al procedimento di notificazione.

Nel caso di specie manca del tutto la prova che EQUITALIA NORD si sia trovata in situazione di forza maggiore, non essendosi a conoscenza della data in cui la stessa richiese a POSTE ITALIANE l'attestazione dell'avvenuta consegna della raccomandata con avviso di ricevimento ad Angela BITONTO. Solo se tale richiesta fosse stata tempestivamente formulata (e non accolta in tempo utile per poter permettere il deposito del documento decisivo nella fase di merito), infatti, potrebbe parlarsi di forza maggiore. Ma non essendo nota la data della richiesta dell'attestazione a POSTE ITALIANE, ed incombando su chi agisce in revocazione l'onere di provare i fatti che giustificano la sua iniziativa processuale⁷, ne consegue che, non essendo dimostrata la forza maggiore di cui all'art. 385 n. 3) c.p.c., il ricorso deve essere rigettato.

La Commissione tributaria regionale

PER TALI MOTIVI

rigetta il ricorso.
Spese compensate.

Genova, 14 gennaio 2013


Il Presidente estensore
Alberto CARDINO

⁵ Cass. 6.12.2011 n. 26175.

⁶ La notificazione ad EQUITALIA NORD del ricorso introduttivo di Angela BITONTO è del 5.8.2009.

⁷ Cass. 16.1.2008 n. 735; Cass. 12.6.1964 n. 1481; Cass. 29.11.1962 n. 3216.

5. Sentenza 3/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente e relatore: Cardino

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – morte del ricorrente – dichiarazione di interruzione del processo – eredi – istanza di trattazione – presentazione – onere – sei mesi – mancanza – conseguenze – estinzione del procedimento.

Massima:

La morte del ricorrente comporta l'onere per i suoi eredi di presentare al presidente di sezione della Commissione istanza di trattazione entro sei mesi dalla data in cui è stata dichiarata l'interruzione del processo. La mancata tempestiva presentazione di tale istanza determina l'estinzione del giudizio da pronunciarsi con sentenza.

6. Sentenza 8/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente e relatore: Caputo

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – appello – motivi specifici di impugnazione – mancanza – inammissibilità – esclusione.

Massima:

Non è inammissibile l'appello privo di motivi specifici di impugnazione se i motivi dedotti nell'atto di gravame ripropongono, almeno in parte, quelli già formulati in primo grado. Infatti, nel processo tributario l'appello si sostanzia in una "revisio prioris instantiae" con la conseguenza che non è necessaria una censura approfondita della sentenza che si impugna essendo decisiva la riproposizione delle questioni che già furono poste all'esame del giudice di prima istanza e avversa le quali si interpone appello.

7. Sentenza 25/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Morino

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – appello – deposito dell’atto presso la CTP – termine – previsto a pena di decadenza - esclusione.

Massima:

Nel contenzioso tributario il termine di trenta giorni per il deposito di copia dell’appello nella segreteria della C.T.P. non è stabilito a pena di decadenza ed è pertanto valido anche se effettuato successivamente ai trenta giorni prescritti.

8. Sentenza 28/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Morino

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – poteri del Giudice – determinazione equitativa di maggiori ricavi – sussiste – condizioni – riferimento a dati fattuali e contabili.

Massima:

Nel contenzioso tributario non è consentito al giudice di determinare equitativamente i maggiori ricavi già accertati dall'accertamento in assenza di qualsivoglia specifico riferimento a dati fattuali o contabili in grado di giustificare la cifra esposta.

9. Sentenza 127/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Chiti

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – sanzioni per “lavoro nero” – impugnazione – giurisdizione – Commissioni Tributarie – non sussiste – Giudice Ordinario - spettanza.

Massima:

In tema di irrogazione delle sanzioni per “lavoro nero”, come affermato anche dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 130/2008, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, tanto più che per effetto del D.L. n. 223/2006 tali sanzioni sono irrogate dalla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente, e non più quindi dall’Agenzia delle Entrate.

10. Sentenza 23/3/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Canepa, Relatore: Semino

Intitolazione:

CONTENZIOSO - Impugnazioni - Passaggio in giudicato – Appello in via incidentale.

Massima:

In caso di soccombenza in primo grado, per evitare il giudicato, è necessario impugnare la sentenza in via principale e non solamente in via incidentale.

11. Sentenza 3/4/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Haupt, Relatore: Assandri

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – irrogazione delle sanzioni per “lavoro nero” – ricorso – giurisdizione Commissioni Tributarie – insussistenza.

Massima:

Sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario a favore del Giudice Ordinario con riferimento all'irrogazione di sanzioni, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, per il c.d. “lavoro nero”.

12. Sentenza 7/7/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente e relatore: Caputo

Intitolazione:

AVVISO BONARIO DI VENDITA BENI PIGNORATI - NON È IMPUGNABILE.

Massima:

L'avviso bonario di vendita dei beni pignorati non è impugnabile innanzi al giudice tributario essendo atto della procedura esecutiva di riscossione del debito.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAPUTO	ORESTE MARIO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CHITI	ALFREDO	Giudice
<input type="checkbox"/>	MORINO	MARILENA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 416/12
depositato il 26/03/2012

- avverso la sentenza n. 313/4/11
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
contro: COMUNE DI GENOVA
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE GENOVA EQUITALIA NORD S.P.A.
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

ANSELMI MARIO
VIA ISONZO 15 A 4 16147 GENOVA GE

difeso da:

IANNINO SAVERIO
VIA ASSAROTTI 10/1A 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048 1999 50001136 44 000 IRPEF-ALTRO
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048 2000 01445753-89-00 IRPEF-ALTRO
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048 2000 40000459-97-000 IRPEF-ALTRO
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048-1998-30001238-12000 IRPEF-ALTRO
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048-2001-00232402.05-000 IRPEF-ALTRO 1995
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048-2001-01552955-68-000 IRPEF-ALTRO
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048-2001-01611788-32-000 IRPEF-ALTRO
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048-2001-01700545-67-000 IRPEF-ALTRO
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048-2002-00232403-06-000 IRPEF-ALTRO 1996
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048-2002-0056365080-000 IRPEF-ALTRO
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048-2002-005672909-000 IRES-ALTRO
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048-2003-10093504-21-000 IRPEF-ALTRO 2003

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 416/12

UDIENZA DEL

16/11/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

7

PRONUNCIATA IL:

16/11/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28/01/13

Il Segretario

Il Segretario Area III F1
(Sig. Ivo MANUNTA)



(segue)

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048-2004-0002247841-000 IRPEF-ALTRO
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048-2004-0007896274-000 IRPEF-ALTRO
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048-2004-09294768-27-000 IRPEF-ALTRO 1996
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048-2004-09294768-27-000 IRPEF-ALTRO 1997
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048-2006-006505-13-000 IRPEF-ALTRO 2000
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048-2006-006505-13-000 IRPEF-ALTRO 2001
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048-2007-00097736-11-000 IRPEF-ALTRO 2002
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048-2007-00097736-11-000 IRPEF-ALTRO 2003
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048-2007-0237663-66-000 IRPEF-ALTRO 2004
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048-2009-00004709-43-000 IRPEF-ALTRO 2002
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0482006-00326169-53-000 IRPEF-ALTRO 1999
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0482006-00326169-53-000 IRPEF-ALTRO 2000
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0482006-00326169-53-000 IRPEF-ALTRO 2001
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0482006-00326169-53-000 IRPEF-ALTRO 2002
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0482006-00326169-53-000 IRPEF-ALTRO 2003
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0482006-00326169-53-000 IRPEF-ALTRO 2004
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0482006-00326169-53-000 IRPEF-ALTRO 2005

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 416/12

UDIENZA DEL

16/11/2012

ore 09:30

Mario Anselmi ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale che ha respinto il ricorso contro l'avviso di vendita e le cartelle esattoriali di pagamento per l'importo complessivo di 294.058,82 euro oltre interessi.

Si sono costituiti in giudizio Equitalia spa e il comune di Genova creditore dell'imposta ICI non corrisposta.

L'appello discusso in pubblica udienza è infondato.

Il motivo principale d'appello, pedissequamente riproduttivo di quello già fatto valere in prime cure, è che il ricorrente non era a conoscenza del debito residuo per cui è causa, non essendogli mai state notificate le cartelle di pagamento.

Il Collegio, atteso il rilievo documentale della ragione posta a base dell'appello, ha disposto a cura dell'ente procedente il deposito delle relate di notifica delle cartelle.

Evaso l'incombente, l'appello è destituito di fondamento.

Risulta provata che per la quasi totalità delle cartelle di pagamento l'avvenuta notifica.

Aggiungasi, sotto altro profilo anch'esso antitetico all'affermazione dell'assenza di notifica delle cartelle e più a monte di conoscenza della pretesa tributaria, che il ricorrente è stato assoggettato, proprio per l'omesso pagamento delle cartelle, a espropriazione immobiliare per la vendita degli immobili di proprietà a cui ha fatto seguito, su sua istanza, la conversione del pignoramento (Tribunale di Genova 11 luglio 2006).

Pertanto va confermata la sentenza di prime cure poiché l'avviso bonario di vendita dei beni pignorati non è impugnabile innanzi al giudice tributario essendo atto della procedura esecutiva di riscossione del debito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Respinge l'appello.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in 2400,00 (duemilaquattrocento) euro da dividersi fra le resistenti in parti uguali

Genova 16.11.2012

il pres. rel.  Oreste Mario Caputo

13. Sentenza 37/7/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente e relatore: Caputo

Intitolazione:

RIVALSA - RESTITUZIONE DELLE MAGGIORI SOMME RICHIESTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO . SUSSISTE.

Massima:

È univoco e costante l'orientamento della Suprema corte laddove ha affermato che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa. (Cass. S.U. n. 2775/2007).

14. Sentenza 79/7/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Petruzzelli ,Relatore: Danza

Intitolazione:

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA NON PER VIZI PROPRI – INAMMISSIBILITÀ.

Massima:

Non è ammissibile il ricorso che impugni una cartella sulla debenza delle imposte in essa contenuta e non sui vizi propri. Nella fattispecie il ricorrente riteneva non dovuto il versamento dell'Irap che egli stesso aveva dichiarato con la presentazione spontanea e non ritrattata del modello Unico, nel quale veniva compilato regolarmente il quadro lQ relativo all'imposta Irap, completandolo fino all'autoliquidazione della stessa. Il contribuente avrebbe dovuto quindi provvedere a versare nei termini di legge quanto egli stesso aveva determinato ed eventualmente richiedere il rimborso dell'imposta, se non più ritenuta dovuta, documentandone le circostanze.

15. Sentenza 42/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Cingano, Relatore: Bruni

Intitolazione:

- 1. PROCESSO TRIBUTARIO - Misure cautelari – art. 22, d.lgs. n. 472/97 – ente impositore – istanza – responsabile del procedimento - mancata sottoscrizione – invalidità – non sussiste.**
- 2. PROCESSO TRIBUTARIO - Misure cautelari – art. 22, d.lgs. n. 472/97 – periculum in mora - configurabilità .**

Massima:

- 1. Il vizio di omessa indicazione del responsabile del procedimento non è prospettabile con riguardo all'istanza con cui l'Ente impositore domanda la concessione di una misura cautelare ex art. 22, d.lgs. n. 472/97, trattandosi di atto di valenza giurisdizionale, e non amministrativa, in quanto destinato al vaglio del Giudice Tributario.*
- 2. Ai fini della non configurabilità del requisito del periculum in mora, necessario per la concessione di una misura cautelare prevista dall'art. 22, d.lgs. n. 472/97, la circostanza che il contribuente non abbia mai posto in essere atti finalizzati alla dispersione del proprio patrimonio è irrilevante in quanto ciò non esclude necessariamente che tale depauperamento non possa essere posto in essere nel futuro.*

16. Sentenza 61/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Cingano, Relatore: Mazza

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – estratto di ruolo – atto impugnabile – configurabilità.

Massima:

In conformità a quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 15946/2010), l'estratto di ruolo è atto impugnabile in quanto costituisce una parziale riproduzione del ruolo, cioè di uno degli atti espressamente considerati impugnabili ai sensi dell'art. 19, d.lgs. n. 546/92; ai fini dell'impugnabilità di un atto è infatti sufficiente che lo stesso porti a conoscenza del contribuente una individuata pretesa tributaria, senza che lo stesso rientri in uno degli atti elencati in tale disposizione: la sola conoscenza dell'esistenza di una pretesa tributaria in capo al contribuente fa sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (nel caso di specie, la ricorrente aveva indirettamente appreso dell'esistenza di un accertamento da cui era derivata una cartella di pagamento, entrambi notificati più di dieci anni prima ma mai ricevuti; impugnato l'estratto di ruolo, né l'Agenzia delle Entrate né l'Agente della riscossione erano stati in grado di dimostrare che le notifiche erano andate a buon fine ed il ricorso è stato accolto anche per l'intervenuta prescrizione del relativo credito).

17. Sentenza 103/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Quatraro, Relatore: Scanu

Intitolazione:

MISURE CAUTELARI – ipoteca – sequestro conservativo – art. 22, D.Lgs. n. 472/97 – periculum in mora - configurabilità.

Massima:

In conformità a quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 15946/2010), l'estratto di ruolo è atto impugnabile in quanto costituisce una parziale riproduzione del ruolo, cioè di uno degli atti espressamente considerati impugnabili ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 546/92; ai fini dell'impugnabilità di un atto è infatti sufficiente che lo stesso porti a conoscenza del contribuente una individuata pretesa tributaria, senza che lo stesso rientri in uno degli atti elencati in tale disposizione: la sola conoscenza dell'esistenza di una pretesa tributaria in capo al contribuente fa sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (nel caso di specie, la ricorrente aveva indirettamente appreso dell'esistenza di un accertamento da cui era derivata una cartella di pagamento, entrambi notificati più di dieci anni prima ma mai ricevuti; impugnato l'estratto di ruolo, né l'Agenzia delle Entrate né l'Agente della riscossione erano stati in grado di dimostrare che le notifiche erano andate a buon fine ed il ricorso è stato accolto anche per l'intervenuta prescrizione del relativo credito).



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GENOVA

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1794/12

UDIENZA DEL

05/04/2013

ore 11:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

103/1/13

QUATRARO **BARTOLOMEO** **Presidente**

SCANU **ANGELO** **Relatore**

MAZZARINO **GIROLAMO** **Giudice**

PRONUNCIATA IL:

5/4/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22/7/13

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sulla richiesta di misure cautelari e conservative iscritto nel R.G.R. con n. 1794/12 depositato il 24/07/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL3012705157/20111 IRAP 2006 IRPEF-IVA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:

ZHINGRE PACCHA ANGEL RIGOBERTO
CORSO SARDEGNA 70-3 16141 GENOVA GE

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 24.07.2012 veniva depositata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova istanza di adozione di misure cautelari ex art.22 c.4 del D.Lgs. 472/97 e 27 c.5, 6 e 7 del D.L. 185/08, convertito con modif. dalla L. 2/09 a carico di ZHINGRE PACCHA ANGEL RIGOBERTO.

L'Ufficio fa presente quanto segue:

- al contribuente sono stati notificati n.2 avvisi di accertamento in materia di IRPEF, IRAP ed IVA oltre ad interessi e sanzioni, relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, per un importo complessivo di € 134.584,25;
- per quanto riguarda il *fumus boni iuris* la sua sussistenza, secondo quanto previsto dall'art.22 D.L.gs. 472/97 è *in re ipsa* ogniqualvolta sia stato notificato ritualmente al contribuente, come nel caso in esame, l'atto impositivo;
- per quanto riguarda il *periculum in mora* il contribuente è rimasto inerte a fronte della notifica del primo avviso di accertamento, relativo all'anno 2006, non avendo proceduto né alla definizione dello stesso né alla sua impugnazione;
- il contribuente risulta, altresì, intestatario di varie cartelle esattoriali non pagate, per debiti erariali, dal 2002 al 2011, per un ammontare pari ad € 364.760,00;
- il contribuente risulta intestatario di un immobile ubicato in Genova, Corso Sardegna 70/3, in comproprietà con la moglie, nonché dell'autovettura tg.CT256ER di cc.1992, immatricolata il 27.04.2005, e dell'autocarro tg. CF427FZ di cc.1910, immatricolato l'11.04.2003;
- chiede, pertanto l'iscrizione d'ipoteca sull'immobile citato nonché il sequestro conservativo ex art.671 del c.p.c. degli automezzi citati, fino alla concorrenza della somma complessivamente dovuta pari ad € 134.584,25, oltre interessi maturati e maturandi secondo il tasso di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione dopo attenta disamina della documentazione processuale osserva quanto segue:

- la concessione delle misure cautelari, ai sensi dell'art.22 c.1 del D.Lgs 472/97 è prevista nell'ipotesi in cui l'Ente impositore abbia il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, con la conseguenza che nelle fattispecie disciplinate dall'art.22 citato il *periculum in mora* deve essere ritenuto sussistente ogniqualvolta vi sia un'evidente sproporzione tra il credito vantato dall'Amministrazione ed il valore dei beni del patrimonio del contribuente ed appaia verosimile l'ipotesi che il debitore possa disperderli o sottrarli, prima del soddisfacimento del credito erariale;

-orbene, nel caso in esame, non solo è presente la sproporzione tra credito dell'Amministrazione e patrimonio del contribuente, ma la sussistenza del *periculum in mora* è viepiù dimostrata dal comportamento tenuto dal contribuente stesso.

La Commissione ritiene, pertanto, accoglibile l'istanza dell'Ufficio ed autorizza l'iscrizione d'ipoteca sull'immobile ubicato in Genova, Corso Sardegna 70/3, di proprietà al 50% del contribuente ed il sequestro conservativo, ex art.671 c.p.c., dell'autovettura tg.CT256ER di cc.1992, immatricolata il 27.04.2005, e dell'autocarro tg. CF427FZ di cc.1910, immatricolato l'11.04.2003, fino alla concorrenza della somma complessivamente dovuta pari ad € 134.584,25, oltre interessi maturati e maturandi secondo il tasso di legge.

P.Q.M.


La Commissione, in accoglimento dell'istanza dell'Ufficio di adozione di misure cautelari ex art.22 c.4 del D.Lgs. 472/97 e 27 c.5,6 e 7 del D.L. 185/08, convertito con modif. dalla L. 2/09 a carico di ZHINGRE PACCHA ANGEL RIGOBERTO, autorizza l'iscrizione d'ipoteca sull'immobile ubicato in Genova, Corso Sardegna 70/3, di proprietà al 50% del contribuente ed il sequestro conservativo, ex art.671 c.p.c., dell'autovettura tg.CT256ER di cc.1992, immatricolata il 27.04.2005, e dell'autocarro tg. CF427FZ di cc.1910, immatricolato l'11.04.2003, fino alla concorrenza della somma complessivamente dovuta pari ad € 134.584,25, oltre interessi maturati e maturandi secondo il tasso di legge.

Genova, 05.04.2013

IL GIUDICE RELATORE
(Dr. Angelo SCANU)



IL PRESIDENTE
(Dr. Bartolomeo QUATRARO)



18. Sentenza 75/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – mancato versamento contributi previdenziali – giurisdizione – giudice ordinario - sussistenza.

Massima:

Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario e non del Giudice Tributario in relazione alle controversie relative al mancato od insufficiente versamento dei contributi previdenziali.

19. Sentenza 140/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – reclamo e mediazione – atti oggetto della procedura – definizione lite pendente – diniego – avviso liquidazione - esclusione .

Massima:

Il diniego di definizione della lite pendente non è suscettibile di “reclamo” non avendo il contenuto di atto impositivo; parimenti, non sono suscettibili di reclamo gli avvisi di liquidazione dal momento che essi non rientrano tra gli atti impositivi mirando esclusivamente alla mera liquidazione e riscossione del tributo ed accessori.

20. Sentenza 160/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Giusti

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – reclamo/mediazione – costituzione in giudizio – prima di novanta giorni dalla sua presentazione all’Ufficio – inammissibilità - sussiste.

Massima:

E’ inammissibile, ai sensi dell’art. 17-bis, d.lgs. n. 546/92, il reclamo depositato in Commissione tributaria prima del decorso dei novanta giorni dalla data della sua presentazione all’Agenzia delle Entrate.

21. Sentenza 9/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Giusti

Intitolazione:

- 1. PROCESSO TRIBUTARIO – notificazione a soggetti diversi da quelli stabiliti per legge ma non del tutto estranei al destinatario – nullità – sanatoria ex art. 156 c. 3 c.p.c..**
- 2. PROCESSO TRIBUTARIO – atto presupposto – notificazione – difetto – impugnazione – modalità.**

Massima:

- 1. E' affetta da nullità sanabile ex art. 156 c. 3 c.p.c. - e non da inesistenza – la notificazione avvenuta in luogo o a soggetti che, pur diversi da quelli stabiliti per legge, hanno comunque un riferimento o collegamento con il destinatario della notificazione e non siano ad essi del tutto estranei.*
- 2. Il contribuente il quale lamenti che la notificazione non sia preceduta dalla regolare notifica dell'atto di imposizione, ha l'onere di impugnare congiuntamente sia la cartella sia gli atti da questa presupposti e non notificati e, in difetto, decade dal potere di impugnare questi provvedimenti.*

22. Sentenza 63/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Brusco

Intitolazione:

- 1. PROCESSO TRIBUTARIO – riassunzione – termine – sei mesi – natura – perentoria – sussiste.**
- 2. PROCESSO TRIBUTARIO – rimessione in termini – condizioni – causa non imputabile – definizione.**

Massima:

- 1. Il termine di sei mesi previsto dall'art. 43, d.lgs. n. 546/92, per la riassunzione del processo a seguito della sua interruzione, ha natura perentoria, in armonia con gli analoghi termini previsti dagli artt. 305 e 307, c. 3, c.p.c..*
- 2. La "causa non imputabile" alla parte che domanda la remissione in termini ai sensi dell'art. 153, c. 2, c.p.c., deve essere intesa come una ipotesi nella quale la decadenza è intervenuta senza che fosse ravvisabile una colpa del richiedente, alla stregua delle ipotesi di "caso fortuito" o "forza maggiore", la cui prova incombe sull'istante (fattispecie in cui un erede non aveva tempestivamente riassunto il procedimento interrotto per decesso del coniuge ricorrente affermando di non esser stata messa a tempestiva conoscenza dell'avvenuta interruzione del giudizio ad opera del difensore del marito, circostanza ritenuta dalla Commissione non provata e comunque irrilevante in considerazione dell'esistenza di una presunzione legale di conoscenza degli atti compiuti dal difensore od in presenza del difensore).*



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **GENOVA**

SEZIONE **5**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRUSCO	CARLO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CASTELLI	FRANCO	Giudice
<input type="checkbox"/>	GRAZIANO	FABIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul reclamo depositato il 17/05/2012 *proposto da BOSCHI MARIA RITA*
(relativo al R.G. Ricorsi n. 116/10) *contro la dichiarazione di estinzione*
del processo instaurato contro:
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4CG7 I.V.A. + IRPEF 2004
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4CG7 IVA+IRPEF+IRAP 2004
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 1

proposto dal ricorrente:

BERTIOTTI FRANCO EMANUELE E

~~PER ESSO DECEDUTO AGLI EREDI COLLETTIVAMENTE O IMPERSONALMENTE~~
VIA B CASTELLO 2 31 16121 GENOVA GE

difeso da:

PALLOTTA ALESSANDRO

VIA XX SETTEMBRE 1/5 SC. S 16100 GENOVA GE

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 116/10

UDIENZA DEL

10/01/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

63/5/13

PRONUNCIATA IL:

10/01/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

4 MAR. 2013

Il Segretario

La Commissione osserva:

I) BERTIOTTI FRANCO EMANUELE ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti ai fini IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2004. L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio contestando il fondamento del ricorso e chiedendone la reiezione.

Fissata la trattazione del ricorso all'udienza del 12 luglio 2011 questa Commissione dichiarava l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 40 comma 1 lett. a del d. l.vo 546/1992, a seguito dell'intervenuto decesso del ricorrente.


Non essendo stata presentata al presidente della sezione istanza di trattazione della controversia nel termine di sei mesi dalla data di dichiarazione dell'interruzione - ai sensi del comma 2 dell'art. 43 del citato d.lvo. - è stata dichiarata, con provvedimento in data 11 aprile 2012, l'estinzione del processo anche ai sensi dell'art. 307 c.p.c.

II) Contro il provvedimento che ha dichiarato l'estinzione del processo ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 28 del d.p.r. 546/1992, BOSCHI MARIA RITA nella qualità di coniuge erede di BERTIOTTI FRANCO EMANUELE. Nel reclamo si afferma che il termine di sei mesi previsto dal ricordato art. 43 non avrebbe carattere di termine perentorio e pertanto potrebbe essere ancora presentata l'istanza di trattazione non essendosi verificata alcuna decadenza.

In subordine si è chiesta la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 comma 2 c.p.c., in quanto la reclamante non era mai stata informata dal suo difensore dell'interruzione del processo ed era venuta a conoscenza di tale situazione processuale solo il 19 aprile 2012.

III) Il primo motivo posto a fondamento del reclamo è manifestamente infondato.

La natura perentoria del termine in questione è infatti normativamente prevista dall'art. 45 comma 1 del d. l.vo 546 del resto in armonia, del resto, con l'analogo termine previsto dall'art. 307 comma 3 c.p.c. e con quello previsto dall'art. 305



del medesimo codice come più volte riconfermato dalla giurisprudenza di legittimità.

IV) Infondato è anche il secondo motivo del reclamo. L'art. 153 comma 2 del c.p.c. - non diversamente dall'abrogato art. 184 bis del medesimo codice - consente alla parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile di chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

Il primo presupposto per l'accoglimento è dunque la dimostrazione dell'esistenza di una causa non imputabile al richiedente. Deve trattarsi di una ipotesi nella quale la decadenza è avvenuta senza che sia ravvisabile una colpa del richiedente (si può pensare alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore). Ma la prova dell'esistenza di questa causa non imputabile incombe sull'istante (si vedano, su questo aspetto, le sentenze Cass., sez. II, 26 marzo 2012 n. 4841; sez. III, 11 novembre 2011 n. 23561; sez. I, 28 settembre 2011 n. 19836; sez. lav., 25 marzo 2011 n. 7003).

Orbene, nel caso in esame, la ricorrente non ha fornito alcuna prova del suo assunto (non essere stata informata dal difensore) ammesso che questa circostanza possa costituire causa non imputabile alla parte in considerazione dell'esistenza di una presunzione legale di conoscenza degli atti compiuti dal difensore o in presenza del difensore.

Ma v'è di più: altro requisito della validità della richiesta è la sua tempestività (si veda la giurisprudenza di legittimità in precedenza citata). Nel caso in esame l'istante si è limitata a indicare la data (19 aprile 2012) in cui sarebbe venuta a conoscenza "del fatto che il difensore del marito non aveva svolto l'attività prevista dalla legge" ma alcun elemento ha allegato, e tanto meno provato, a conferma della circostanza che solo in tale epoca aveva avuto conoscenza della dichiarazione di estinzione del processo.

V L'infondatezza dei motivi proposti comporta, ai sensi dell'art. 28 comma 5 del d. l.vo 546/1992, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo e la conferma della dichiarazione di estinzione del processo.



Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di giudizio tra le parti ai sensi dell'art. 15 comma 1° d.lvo 546/1992 e 92 comma 2° cod.proc.civ.

P. Q. M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Genova, sezione V, dichiara inammissibile il reclamo e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Genova 10 gennaio 2013.



Il presidente relatore

A handwritten signature in black ink, written over the printed text "Il presidente relatore". The signature is stylized and appears to be a single name.

23. Sentenza 181/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Brusco

Intitolazione:

- 1. CONTRIBUTO UNIFICATO – controversie – giurisdizione – Commissioni Tributarie – sussiste.**
- 2. CONTRIBUTO UNIFICATO – motivi nuovi od aggiunti – integrazione – condizioni – modifica della domanda – aumento del valore della lite – necessità.**
- 3. CONTRIBUTO UNIFICATO - invito al pagamento – contributo unificato ulteriore – ragione della richiesta – impossibilità di comprenderla alla luce degli atti di causa - indicazione nella motivazione dell’atto – necessità.**

Massima:

- 1. Le liti in materia di contributo unificato rientrano nella competenza giurisdizionale del giudice tributario attesa la sua natura di entrata tributaria (conforme a Cass., n. 5994/2012).*
- 2. L'art. 14 del d.p.r. n. 115/2002 individua due presupposti ai quali è subordinato l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato oltre a quello già versato all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo: da un lato, la modifica della domanda, dall'altro, l'aumento del valore della controversia. Conseguentemente, anche la proposizione di "motivi nuovi" od "aggiunti" comporta l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato, purché da questa modifica consegua un aumento del valore della causa.*
- 3. Le ragioni per cui risulta dovuto l'ulteriore contributo unificato, se non appaiono dall'evidenza degli atti, devono essere provate, o quanto meno allegate, nell'atto con cui è richiesto il suo pagamento (nella specie, la Commissione ha annullato un invito al pagamento del contributo unificato recante anche l'irrogazione delle sanzioni, emesso a fronte del deposito, nanti il T.A.R.. Liguria, di motivi aggiunti che, come risultava dallo stesso invito, riproponevano gli stessi motivi proposti con il ricorso introduttivo estendendoli però a provvedimenti diversi da quello originariamente impugnato, ma senza che dalla motivazione dell'invito al pagamento fosse dato comprendere le ragioni per cui la presentazione di tali motivi aggiunti avrebbe determinato un aumento del valore della controversia).*



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **GENOVA**

SEZIONE **5**

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | BRUSCO | CARLO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GRAZIANO | FABIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MARCENARO | EUGENIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 330/13
depositato il 22/02/2013

- avverso INVITO AL PAGAM CONTR.UNIFICATO 2012
contro: TRIBUNALE AMM.VO REG. LIGURIA

proposto dai ricorrenti:

ROBALDO MARIO
VIA E DE AMICIS 116 18038 SANREMO IM

difeso da:

GORLERO ANDREA
CS. RAIMONDO 157 18038 SANREMO IM

DI MALTA FLAVIO
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 92 18038 SANREMO IM

difeso da:

GORLERO ANDREA
CS. RAIMONDO 157 18038 SANREMO IM

ROMEO PAOLO
STRADA BONMOSCHETTO 5 18038 SANREMO IM

difeso da:

GORLERO ANDREA
CS. RAIMONDO 157 18038 SANREMO IM

BERSANETTI MONICA
VIA G GALILEI 9 18038 SANREMO IM

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 330/13

UDIENZA DEL

04/06/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

181/5/13

PRONUNCIATA IL:

04/06/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23 LUG. 2013

Il Segretario



(segue)

difeso da:

GORLERO ANDREA
CS. RAIMONDO 157 18038 SANREMO IM

BIAMONTI DARIO
VIA ROCCASTERONE 44 18038 SANREMO IM

difeso da:

GORLERO ANDREA
CS. RAIMONDO 157 18038 SANREMO IM

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 330/13

UDIENZA DEL

04/06/2013

ore 09:00

La Commissione osserva:

I) ROBALDO MARIO, DI MALTA FLAVIO, ROMEO PAOLO, BERSANETTI MONICA e BIAMONTI DARIO hanno proposto ricorso contro l'atto indicato in epigrafe, denominato invito al pagamento, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ed avente ad oggetto l'omesso pagamento del contributo unificato sui motivi aggiunti depositati dai ricorrenti nel procedimento in corso presso il medesimo Tribunale ed instaurato nei confronti del Comune di Sanremo.

Con il ricorso si deduce la mancanza di motivazione dell'atto impugnato; in particolare l'omissione riguarderebbe l'esistenza del presupposto impositivo che i ricorrenti ritengono non essersi verificato perché i motivi aggiunti sono gli stessi proposti con il ricorso principale; la quantificazione del contributo che si assume dovuto; l'entità delle sanzioni inflitte nel massimo senza alcuna motivazione.

I ricorrenti sottolineano in particolare di avere erroneamente autoliquidato nella misura massima il contributo unificato in relazione alla proposizione del ricorso perché l'oggetto del giudizio davanti al Tar non rientrava tra le ipotesi per le quali è prevista la corresponsione in tale misura e dichiarano di riservarsi di chiedere la restituzione del dippiù corrisposto.

A conclusione del ricorso è stata chiesta la sospensione dell'atto impugnato che è stata disposta nell'udienza appositamente fissata. Il Tribunale convenuto non si è costituito in giudizio.

II) Va premesso che per la controversia in esame sussiste la giurisdizione del giudice tributario. E' stato infatti affermato che *"rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, atteso che il contributo unificato in oggetto ha natura di entrata tributaria.....e che il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali.....spetta, quando le cartelle riguardano tributi, al giudice tributario"* (cfr. Cass., sez. V, 17 aprile 2012 n. 5994).

Ciò premesso si osserva che il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nel processo civile e amministrativo, per ciascun grado di giudizio, è previsto dagli artt. 9 e ss. del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 (t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). L'art. 13 prevede gli importi da versare per il titolo indicato.

Per i fini che interessano nel presente giudizio è rilevante il disposto dell'art. 14 che, al comma terzo, prevede espressamente che *"la parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale.....cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo."*

In base alla norma indicata sono dunque due i presupposti ai quali è subordinato l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato oltre a quello già versato all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo: la modifica della domanda e l'aumento del valore della

causa. E' dunque da ritenere che anche la proposizione di motivi nuovi o aggiunti consenta di ritenere dovuto un ulteriore contributo unificato purchè, da questa modifica, consegua un aumento del valore della causa. Il che è del tutto ovvio essendo, l'importo del contributo unificato, ricollegato al valore della medesima secondo i criteri stabiliti dall'art. 13 del medesimo d.p.r., peraltro soggetti a periodiche variazioni secondo la procedura prevista dalla stessa norma.

III) Dall'applicazione dei principi indicati al caso di specie consegue che il ricorso deve ritenersi fondato.

Il provvedimento impugnato fa riferimento, per richiedere il pagamento di un secondo contributo unificato, al deposito di motivi aggiunti che contengono gli stessi motivi proposti con il ricorso principale (lo dice l'atto impugnato); ma estenderebbero l'impugnativa, oltre che al bando inizialmente impugnato, anche alla "esclusione e aggiudicazione".

Orbene dal testo del provvedimento (il Tar non si è costituito in giudizio e dunque non può farsi riferimento alle sue difese) e dall'esame dei motivi aggiunti di cui è stata prodotta copia non è dato intendere le ragioni per cui l'ampliamento della domanda (che pure si è verificato essendo stata dedotta l'illegittimità di altri due atti) abbia comportato l'aumento del valore della causa anche perché questa si riferisce, fin dall'inizio, ad un procedimento riguardante un unico atto di concessione di un bene del demanio marittimo al quale gli odierni ricorrenti si sono opposti. In ogni caso incombeva su chi ha emesso l'atto impositivo di provare, o quanto meno allegare, le ragioni che lo giustificavano non apparendo, l'esistenza di queste ragioni, dall'evidenza degli atti.

Le restanti censure devono ritenersi assorbite.

IV) Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. La complessità della problematica richiamata, ed in particolare le difficoltà di accertare l'aumento di valore della causa, consente di ritenere verificate le condizioni previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., per dichiarare interamente compensate le spese di giudizio tra le parti ai sensi dell'art. 15 comma 1° d.lvo 546/1992.

P. Q. M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Genova, sezione V, annulla l'invito al pagamento in data 6 novembre 2012 emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (prot. n. 1544) e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Genova 4 giugno 2013.



Il Presidente-Relatore
[Handwritten signature]

24. Sentenza 58/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Mignone

Intitolazione:

PROCESSO Tributario – processo penale – rapporti – pretesa dell’Amministrazione finanziaria – necessità di attendere l’esito del processo penale – insussistenza.

Massima:

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 74/2000, il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi in pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti. Pertanto, l’Amministrazione finanziaria può pretendere il pagamento del tributo dall’autore della frode fiscale (da intendersi tale non solo li fabbricante od il produttore ma anche chiunque sottragga i prodotti petroliferi all’accertamento ed al pagamento del tributo) indipendentemente dalla sua accertata responsabilità penale.

25. Sentenza 64/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Penna

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – ricorso cumulativo – accertamento – atto contestazione delle sanzioni – annualità differenti – ammissibilità – esclusione.

Massima:

Dal principio dell'autonomia dell'obbligazione tributaria deriva l'autonomia della relativa impugnazione e quindi l'inammissibilità del ricorso con il quale si impugnino cumulativamente più atti di natura diversa e relativi ad annualità differenti (fattispecie nella quale sono stati impugnati molteplici avvisi di accertamento relativi ad Irpef, Iva ed Irap per gli anni dal 2005 al 2008, tra i quali anche un atto di contestazione delle sanzioni in relazione all'omessa comunicazione di inizio attività, ritenuto dalla Commissione atto "sostanzialmente diverso dagli accertamenti con i quali si determina il reddito di impresa" ponendo "una questione non comune alle altre annualità")..

26. Sentenza 66/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Penna

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92 – cartella di pagamento – impugnazione – mediazione – vizi propri della cartella di pagamento – vizi propri dell’iscrizione a ruolo – esperimento – dipendenza.

Massima:

A seguito dell’art. 39 del D.L. n. 98/2011 che ha introdotto nel D.Lgs. n. 546/92 l’art. 17-bis, qualora il contribuente intenda impugnare una cartella di pagamento sollevando contestazioni attinenti esclusivamente a vizi propri della cartella impugnata, la controversia non può essere oggetto di mediazione. Tuttavia, se con l’impugnazione della cartella di pagamento sono sollevati vizi riconducibili principalmente all’attività dell’Agenzia delle Entrate e la relativa controversia è di valore inferiore ad € 20.000, il contribuente, pena l’inammissibilità del ricorso, deve preventivamente attivare il procedimento di mediazione.

27. Sentenza 99/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Piu

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – ricorso – credito IVA - maturato nella fase di liquidazione della società – estinzione della società – istanza di rimborso – ricorso – liquidatore – art. 2495 c.c. – carenza di poteri rappresentativi – inammissibilità.

Massima:

E' inammissibile il ricorso con il quale il liquidatore di una società estinta intenda ottenere la restituzione di un credito IVA sorto quando la società era ancora in liquidazione, in quanto, ai sensi dell'art. 2495 c.c., l'estinzione della società comporta anche la cessazione dell'incarico di liquidatore e, di riflesso, la perdita dei suoi poteri rappresentativi inclusa la possibilità di rilasciare la procura alle liti.

28. Sentenza 165/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Mignone

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – classamento - istanza di annullamento in autotutela – diniego – impugnazione - ammissibilità .

Massima:

Il diniego dell’Agenzia del Territorio, emesso in relazione alla richiesta di annullamento in autotutela del classamento attribuito ad un immobile, costituisce atto impugnabile ai sensi sia della lettera h) del comma 1 dell’art. 19 d.lgs. n. 546/92, essendo assimilabile ad un diniego di agevolazione.

29. Sentenza 3/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente e relatore: Bocchiardo

Intitolazione:

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Estinzione per cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.Lgs n. 546/92 - Soccombenza virtuale – Decisione Corte Cost. n. 274/2005 .

Massima:

Il provvedimento di autotutela dell’A.F. – come diretta ed unica conseguenza delle contestazioni formulate dal contribuente – in base all’autorevole principio introdotto dalla Corte Costituzionale con Decisione n. 274 del 2005 - determina la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

30. Sentenza 7/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bocchiardo, Relatore: Donetti

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO - Pagamento del tributo -
Definizione della lite fiscale – Estinzione per cessazione della
materia del contendere ex art. 46 D.Lgs n. 546/92 .**

Massima:

In pendenza di giudizio, il perfezionamento della definizione della lite con pagamento integrale del dovuto, implica l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

31. Sentenza 8/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bocchiardo, Relatore: Donetti

Intitolazione:

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Assistenza tecnica ex art. 12 D.Lgs 546/92 – Inammissibilità del ricorso.

Massima:

E' inammissibile l'atto introduttivo del giudizio quando emerge che il ricorrente non ha rispettato il termine, da considerarsi a tutti gli effetti come perentorio, per sanare l'eccepite difetto di assistenza tecnica (mediante atto di costituzione in cancelleria).

32. Sentenza 11/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente e relatore: Bracco

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - Irap - Rimborsi -Istanza di rimborso – Silenzio rifiuto - Soccombenza virtuale.

Massima:

La cessazione della materia del contendere ricorre quando tutte le parti riconoscono ed ammettono il venir meno dell'interesse su ogni questione facente parte del thema decidendum, come nel caso di esercizio dell'autotutela in corso di causa dell'Amministrazione Finanziaria, nel quale è legittima la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali avendo il contribuente dovuto proporre ricorso a seguito del silenzio rifiuto sulla precedente istanza di rimborso dell'Irap.

33. Sentenza 14/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bracco, Relatore: Burlo

Intitolazione:

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Atti, notificazioni e comunicazioni -Autotutela L. 656/94 e D.M. 37/97 - Soccombenza virtuale – Spese processuali.

Massima:

In caso di autotutela dell'Amministrazione Finanziaria in corso di causa, quando sia accertata la soccombenza "virtuale", per la fondatezza dei motivi del ricorso.

34. Sentenza 6/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Caporuscio, Relatore: Oldoini

Intitolazione:

RISCOSSIONE - Misure cautelari - Istanza di adozione ex art. 472/1997 a seguito accertamento relativo ad indagini finanziarie.

Massima:

L'ufficio, atteso che trattasi di contestazione di rilevante entità e che esiste il pericolo che nelle more procedurali che l'attuale situazione patrimoniale del debitore possa modificarsi in pregiudizio degli interessi dell'erario richiede di procedere al sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. dei beni mobili opportunamente e analiticamente identificati in calce alla richiesta. A giudizio della Commissione esistono motivazioni tali da non giustificare l'adozione di misure cautelari in quanto le presunzioni sono riferite secondo l'ufficio ad operazioni non risultanti dalle scritture contabili che secondo il contribuente invece non sono state "neppure esaminate anzi non sono state neppure acquisite, anzi non sono state neppure richieste". La Commissione non può che prendere atto che esistono poi divergenze sulle indagini finanziarie svolte dall'ufficio in quanto in alcune operazioni risulterebbe indicato il beneficiario, alcune spese sono riconducibili ad esigenze personali, e alcune transazioni sono in realtà giroconti interni. A giudizio di questa Commissione, sussistendo evidenti e puntuali divergenze sulla congruità dell'accertamento respinge l'istanza di adozione di misure cautelari ex art. 22 D.Lgs.472/1997 non ritenendo del tutto certe e provate le violazioni tributarie dalle quali potrebbe derivare il debito tributario presuntivamente accertato.

35. Sentenza 12/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Grandinetti

Intitolazione:

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Avviso di rettifica ex Art. 78 Reg. CE N. 29113/92 relativo all'immissione in libera pratica - Errata applicazione dell'Iva agevolata - Cessazione materia del contendere - Spese di giudizio.

Massima:

Chiesta dall'Ufficio l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 546/1992, dopo aver provveduto all'annullamento parziale in autotutela dell'avviso e richiesta da controparte la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese giudizio, la Commissione ha ritenuta fondata la richiesta poiché il contribuente è stato chiamato in giudizio in una controversia che poteva essere evitata con un esame preliminare della questione.

36. Sentenza 61/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Caporuscio, Relatore: Oldoini

Intitolazione:

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Riunificazione ricorsi dei soci - È necessario.

Massima:

Il ricorso proposto da uno dei soci della società, riguarda inscindibilmente la società - tutti i soci devono essere parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve disporre la riunione dei ricorsi.

37. Sentenza 65/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Caporuscio, Relatore: Oldoini

Intitolazione:

CONTENZIOSO - Misure cautelari - Sequestro conservativo ex art 671 CPC - Indagine finanziaria – Fumus boni iuris - Sussiste.

Massima:

Nelle more della definizione del procedimento fiscale, è accoglibile l'istanza dell'Agenzia delle Entrate di sequestro conservativo ex art. 671 CPC nei confronti di soggetto che, impugnando accertamenti basati esclusivamente su indagini finanziarie i cui risultati sono analiticamente riportati nell'avviso di accertamento in sede di motivazione e pertanto a sua conoscenza, senza peraltro che da parte del contribuente sia documentata la loro irrilevanza fiscale e tenuto conto che dalla copia del decreto di omologazione di concordato preventivo allegato non risulta analiticamente evidenziato l'apporto alla "massa concorsuale" dei beni immobiliari e mobiliari il cui sequestro conservativo è stato richiesto e quindi la sua indisponibilità.

38. Sentenza 105/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Caporuscio, Relatore: Oldoini

Intitolazione:

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Atti impositivi - Avviso di liquidazione e ruoli - Non sono tali.

Massima:

Non sono definibili come atti impositivi l'avviso di liquidazione e i ruoli, considerato che tali atti, finalizzati alla mera liquidazione e riscossione del tributo e degli accessori, non sono riconducibili alla categoria degli "atti impositivi". E' pertanto legittimo il diniego di definizione di lite fiscale pendente avente ad oggetto uno di tali atti.

39. Sentenza 2/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: De Rogatis, Relatore: Molino

Intitolazione:

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Fermo Amministrativo - Impugnabilità - Inammissibilità .

Massima:

Questa Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso sia perchè il preavviso di fermo amministrativo non è ricompreso tra quei provvedimenti autonomamente impugnabili di cui all'art. 19 D.lgs 546/92 sia perché vista la regolarità della notifica della cartella esattoriale il cui mancato pagamento ha determinato l'emissione da parte di Equitalia Nord spa del preavviso non ne sarebbe comunque consentita l'impugnazione unitamente a quest'ultima.

40. Sentenza 11/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: De Rogatis, Relatore: Molino

Intitolazione:

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Istanza di reclamo e mediazione - Omissione - Inammissibilità del ricorso.

Massima:

E' inammissibile il ricorso non preceduto da istanza di reclamo e mediazione ex art.17 bis comma 2 D.lgs 546/92.

41. Sentenza 15/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sgambati, Relatore: Scirocco

Intitolazione:

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Canoni per concessioni demaniali - Impugnazione avanti la commissione tributaria – E' inammissibile..

Massima:

Le somme dovute a titolo di canone per la concessione di terreni demaniali non assurgono ad entrata tributaria per cui l'impugnazione della relativa cartella/ingiunzione è di competenza del Giudice ordinario e non del Giudice tributario (sent. n. 20067/2006 Cassazione).

42. Sentenza 217/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sgambati, Relatore: Scirocco

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - Mancanza di attestazione di conformità - Difetto di procura al difensore - Inammissibilità del ricorso.

Massima:

E' causa di inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio la mancata tempestiva osservanza di due adempimenti: la mancanza dell'attestazione di conformità tra i testi del ricorso presentati alla Commissione e all'Ufficio ed il difetto nel ricorso della procura al difensore procura redatta solo in epoca successiva alla presentazione del ricorso.

43. Sentenza 227/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Sgambati

Intitolazione:

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Contributo unificato ex art. 13 comma 6 quater del DPR 115 / 2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) - Omesso versamento - Invito al pagamento - Ricorso alla commissione tributaria - Ammissibilità. - Lesione al diritto all'accesso al servizio giustizia - Non sussiste.

Massima:

E' ammissibile il ricorso avverso l'invito al pagamento del contributo unificato. In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nell'art.19 del D.lgs . 31 dicembre 1992, n. 546, p u r dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, fino a comprendervi "le notizie" o " n o t e "comunicate dall'Ufficio che, pur non rivestendo l' aspetto formale proprio di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, suscitandone l'interesse (inteso con riferimento all'art. 100 cod. proc. civ.) a chiederne i l controllo di legittimità in sede giurisdizionale.

Il ricorso non è accoglibile in quanto non ricorre alcuna lesione al diritto all'accesso al servizio giustizia ed al diritto di difesa, atteso che in caso di redditi insufficienti, il sistema appronta con legge strumenti idonei ad assicurare il diritto (vedi le norme in tema di ammissione al gratuito patrocinio - art. 76 DPR 115\2002), né il mancato pagamento del contributo unificato determina alcun ostacolo alla pronuncia giurisdizionale, importando unicamente che si provveda alla sua regolarizzazione sul piano squisitamente fiscale.

44. Sentenza 6/2/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Giaccardi, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Irpef – Cessione di terreni edificabili – Accertamento in capo al venditore di plusvalenza determinata nell'importo definito per adesione della parte contraente – Legittimità – Onere della prova contraria è a carico del venditore - Potere della Commissione rideterminare la plusvalenza in base a criteri di maggiore congruità – Sussiste.

Massima:

In relazione a compravendita di terreni edificabili è legittimo nei confronti del venditore l'accertamento dell'Ufficio che per la determinazione della plusvalenza realizzata abbia assunto il valore definito dall'acquirente in sede di adesione, spettando al contribuente l'onere di fornire prova contraria, ben potendo, comunque, la Commissione in sede di giudizio rideterminare la plusvalenza in base a criteri di maggiore equità.



DOGANE

1. Sentenza 88/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo

Intitolazione:

**DAZI DOGANALI – Importazione merci estere – Stato estero
- Ministero Commercio – Certificato Form A – Avvenuta
emissione - Dichiarazione doganale entrata – Merci importate
- Prezzi standard – Origine preferenziale – Successiva verifica
OLAF - Mancato riscontro requisiti – Buona fede importatore
– Rileva – Ricupero dazi doganali – Illegittimità pretesa –
Consegue - art. 220, comma 2, lett. b), primo periodo, CDC
Reg. 12 ottobre 1992, n. 2913.**

Massima:

E' illegittimo il ricupero "a posteriori" dei maggiori dazi doganali riguardanti l'avvenuta introduzione di merci provenienti dallo stato estero dove il Ministero del Commercio ha attribuito la qualifica preferenziale, anche se le successive verifiche attuate dall'OLAF abbiano fatto rilevare la mancata sussistenza dei requisiti e il contribuente sia risultato in buona fede (Nel caso di specie, una società industriale produttrice risultava destinataria, per gli anni d'imposta 2008 e 2009, di distinti avvisi di rettifica, che ricuperavano i maggiori dazi doganali riguardanti l'introduzione di merci dichiarate al loro ingresso in dogana quali preferenziali. Lo stato estero di provenienza, attraverso il proprio Ministero del Commercio, aveva consentito alla società produttrice/esportatrice l'attribuzione della qualifica preferenziale, che era risultata poi non sussistente a seguito di verifiche avviate dall'Ufficio Europeo Lotta Antifrode ovvero OLAF).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE:	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	CATTANEO	ALBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ZANONI	PIER LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2042/11
depositato il 07/11/2011

- avverso la sentenza n. 64/1/11
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
proposto da l'ufficio: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI LA SPEZIA

controparte:

ATALA SPA
VIA DELLA GUERRINA 108 20900 MONZA MB

difeso da:

OSNATO ANGELO
VIA CORTEVECCHIA 45 44100 FERRARA FE

Atti impugnati:

AVVISO DI FETTIFICA n° 12596/12598/12600/12601/12602 DOGANE DAZI
AVVISO DI FETTIFICA n° 12604-12605-12606-12607-12608- DOGANE DAZI

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2042/11

UDIENZA DEL

27/05/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

88

PRONUNCIATA IL:

27/5/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26 GIU. 2013

Il Segretario

Ofemi

OGGETTO DELLA DOMANDA-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Agenzia delle Dogane di La Spezia appella avverso la sentenza N° 64/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia che aveva accolto il ricorso della società Atala s.p.a. eccependo quanto segue.

Negli anni 2008 e 2009 la società aveva posto in essere una serie di operazioni doganali di importazione inerenti partite di biciclette dichiarandone l'origine preferenziale cambogiana, con allegazione di certificati di origine Form A che consentivano alla società di usufruire delle agevolazioni daziarie previste dalla normativa comunitaria.

A seguito di indagini comunitarie condotte dall'ufficio Europeo Antifrode è risultato che le biciclette importate non erano di origine preferenziale ma di origine comune cambogiana.

Peraltro l'Autorità Cambogiana rettificava quanto accertato dall'OLAF.

L'Agenzia contesta la sentenza affermando che le note trasmesse dalle autorità cambogiane alle dogane comunitarie non hanno carattere generale, ma si riferiscono al controllo a posteriori di alcuni specifici certificati di origine preferenziale, ai sensi dell'art. 94 delle disposizioni di attuazione del CDC.

L'accertamento dell'origine delle merci viene operato in totale collaborazione con le autorità dello stato estero interessato e proprio da questo meccanismo partecipativo, oltre alla contestuale acquisizione di elementi probatori discende la legittimazione delle conclusioni delle indagini OLAF.

L'ufficio afferma che la normativa comunitaria stabilisce che le relazioni sulle indagini condotte dall'ufficio costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato Membro nel quale risulti necessario avvalersene alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali.

Richiama giurisprudenza in materia.

L'appellante sostiene altresì la falsa applicazione dell'art. 220 del REG 2913/92, ossia dell'esimente secondo la quale non si procede alla contabilizzazione dei dazi quando l'importo legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'Autorità Doganale, che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettando tutte le condizioni della normativa in vigore.

Secondo l'Agenzia la buona fede del debitore può essere invocata ove questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale, ma il debitore non può

FORM D avrebbe dovuto comportare un rifiuto al soggetto richiedente, e pertanto tali autorità sono state complici dell'esportatore e non vittime dell'inganno.

Inoltre l'emissione di mod. FORM A sulla base di prezzi standard e non sulla base di prezzi reali era stato concordato dalla società con il Ministero Cambogiano.

Ritiene pertanto sussistenti i presupposti per l'esimente di cui all'art. 220 del REG 2913/92.

Ribadisce l'illegittimità dell'atto per violazione degli artt. 5,6,7 della L. 212/2000, ossia per carenza di motivazione, per mancata allegazione all'atto impositivo, per chiarezza e motivazione degli atti e per il principio di buona fede di cui all'art. 10 della stessa legge.

Alla luce di quanto sopra chiede la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese.

DIRITTO

L'appello dell'ufficio non è meritevole di accoglimento e pertanto deve essere integralmente confermata la sentenza di 1° grado.

Al fine di esplicitare l'iter logico-giuridico che ha consentito di pervenire all'esito di cui sopra la Commissione preliminarmente ritiene che non siano degne di pregio le eccezioni di parte contribuente circa la violazione degli artt. 5,6,7,10 della L. 212/2000.

Infatti i processi verbali e gli atti di rettifica emessi dall'Agenzia delle Dogane sono chiari e hanno messo in condizione il contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa, ed è ormai pacifico in giurisprudenza e in dottrina che la motivazione per relationem sia perfettamente legittima.

Circa l'appello dell'ufficio in ordine alla motivazione della sentenza di 1° grado, la Commissione rileva che il mod. Form A relativo ai beni importati in Italia venne regolarmente rilasciato dal Ministero degli Esteri cambogiano, e tali affermazioni si riferiscono ai certificati per i quali le rispettive Amministrazioni Doganali dei vari paesi europei avevano formulato lo specifico quesito alle competenti autorità della Cambogia, il quale aveva risposto che i FORM A erano stati emessi dal Ministero del Commercio, la stampa e le firme sono autentiche, sono relative a beni esportati dalla Cambogia e prodotti dalla società esportatrice.

Nella fattispecie i mod. Form A sono stati rilasciati all'esportatore a fronte dell'esibizione di un mod. FORM D e ciò costituisce sicuramente un errore attivo, voluto, come afferma la giurisprudenza al riguardo.

Circa l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 220 del REG 2913/92, la Commissione rileva che tale norma, secondo cui i dazi non vengono contabilizzati a posteriori in caso di errore delle Autorità Doganali competenti, errore che non poteva essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla materia doganale si applichi al caso concreto.

invocare la buona fede qualora la CE abbia pubblicato un avviso in cui sono segnalati forti dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese beneficiario.

Richiama giurisprudenza affermando che l'errore deve essere imputabile alle autorità che hanno posto in essere i presupposti su cui riposava il legittimo affidamento dell'operatore, cioè deve essere provocato da un comportamento attivo delle medesime.

Secondo l'ufficio non vi rientra quindi l'errore indotto da dichiarazioni inesatte dell'esportatore di cui non si debba valutare o verificare la validità, dal momento che la semplice astensione od omissione dell'Amministrazione preposta non può di regola creare alcuna legittima aspettativa, salvo il caso che il primo abbia riposto affidamento nella conoscenza da parte delle autorità del suo Paese dei dati di fatto occorrenti per il rilascio delle certificazioni ed esse autorità non abbiano sollevato obiezioni sulle indicazioni contenute nella dichiarazione.

L'operatore inoltre non può nutrire legittimo affidamento sulla validità dei certificati per il fatto che essi sono stati inizialmente ritenuti veritieri dalle autorità doganali di uno stato membro.

Richiama ulteriore giurisprudenza affermando che la società esportatrice ha presentato alle autorità competenti una descrizione dei fatti errata e fuorviante.

Alla luce di quanto sopra chiede la reiezione di domanda avversa e la conferma della legittimità degli atti, con vittoria delle spese.

Controdeduce parte contribuente, affermando relativamente al primo punto dell'appello dell'ufficio, che il mod. Form A relativo ai beni importati in Italia, venne regolarmente e debitamente rilasciato dal Ministero del Commercio della Cambogia e tali affermazioni si riferiscono ai certificati per i quali le rispettive amministrazioni doganali dei vari paesi europei avevano formulato lo specifico quesito alle competenti autorità della Cambogia.

La società esportatrice è stata capace di dimostrarsi legittimata ad assicurarsi l'emissione del mod. Form A dimostrando la provenienza da paesi ASEAN per la quasi totalità delle parti importate, e inoltre lo stesso Ministero afferma che la società esportatrice ha fornito un corretto resoconto nella sua richiesta del FORM A.

Le autorità Cambogiane non sono state affatto ingannate dall'esportatore, ma semmai potrebbero definirsi come complici del soggetto medesimo, ma, se ciò fosse, ben difficilmente tale disegno avrebbe potuto essere imputabile a Atala, in quanto essa in nessuna maniera avrebbe potuto intervenire nella procedura di rilascio dei certificati Form.

Circa la falsa applicazione dell'art. 220 del REG 2913/92, sostenere, come fa l'appellante, che le autorità cambogiane siano state inconsapevolmente ingannate dall'esportatore collide con la realtà, poiché, se di errore si è trattato, esso era certamente un errore attivo, poiché il solo fatto che l'esportatore abbia inteso richiedere il rilascio di un modello FORM A presentando un modello

In particolare la Commissione rileva che Atala non avrebbe potuto sollevare eccezioni circa la non conformità alle norme vigenti dell'operato delle autorità cambogiane, che hanno ribadito la genuinità dei certificati rilasciati dalla società esportatrice.

Alla luce di quanto sopra la contabilizzazione a posteriori dei dazi effettuata dall'Agenzia è in contrasto con i principi di cui all'art. 220 di cui sopra e pertanto tale recupero è da annullare, con la conferma integrale della sentenza di 1° grado.


Per quanto riguarda le spese di giudizio, l'estrema complessità della materia trattata ne impone la compensazione ex art. 15 del DLGS 546/92.

PQM


La Commissione rigetta l'appello e conferma la sentenza di 1° grado. Spese compensate.

Genova 27/5/2013

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE



2. Sentenza 159/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

Dogane - Risorse proprie.

Massima:

E' legittimo il comportamento dell'Agenzia delle Dogane che, per l'accesso alla procedura semplificata di cui all'art. 76, par. 1, lett. c) del reg. CE n. 2913/1992, richiede l'adozione della rappresentanza indiretta da parte del Centro di assistenza doganale, che agendo in nome proprio e per conto dell'importatore diviene coobbligato al pagamento dei diritti doganali. 2. Le disposizioni previste dall'art. 12, 7° comma, dello Statuto del contribuente, in forza delle quali non può essere emesso l'avviso di accertamento prima del decorso di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, trovano applicazione nelle sole ipotesi di accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali giustificate da esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo, dovendosi il citato 7° comma ricollegarsi alle disposizioni previste dai precedenti commi del medesimo art. 12. In ogni caso, l'inapplicabilità del 7° comma è stata esplicitamente esclusa per il procedimento di revisione doganale, a seguito delle modifiche ad esso apportate dall'art. 1 del d.l. n. 1/2012, conv. nella l. n. 27/2012.

3. Sentenza 160/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

Dogane - Risorse proprie.

Massima:

1. E' configurabile un'ipotesi di abuso del diritto nel comportamento di una società che, al fine di usufruire delle agevolazioni doganali connesse all'importazione di banane, interpone nelle operazioni di importazione altri operatori in possesso di certificati "Agrim", secondo uno schema commerciale che prevede l'acquisto di banane sul libero mercato, la successiva rivendita alle società titolari di certificato "Agrim" con immissione da parte di tali società sul mercato europeo ed infine il successivo riacquisto per la commercializzazione.

2. L'azione per l'accertamento e la riscossione dei diritti doganali, ove il loro mancato pagamento derivi da un reato, si prescrive ai sensi dell'art. 84, 3° comma del t.u.l.d. nel termine triennale decorrente dalla data in cui l'accertamento compiuto dal giudice penale deve intendersi definito e dunque, se trattasi di provvedimenti destinati ad acquistare efficacia di giudicato, dal momento in cui gli stessi divengono irrevocabili ai sensi dell'art. 648 c.p.p., ovvero, negli altri casi, dalla data di pubblicazione del provvedimento del giudice penale (art. 409-411 c.p.p.).

Tale principio, tuttavia, è valido soltanto ove, entro il triennio dall'effettuazione dell'operazione doganale sia intervenuta formale comunicazione della notizia criminis all'Autorità giudiziaria.

4. Sentenza 161/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

Dogane - Risorse proprie.

Massima:

- 1. E' configurabile un'ipotesi di abuso del diritto nel comportamento di una società che, al fine di usufruire delle agevolazioni doganali connesse all'importazione di banane, interpone nelle operazioni di importazione altri operatori in possesso di certificati "Agrim", secondo uno schema commerciale che prevede l'acquisto di banane sul libero mercato, la successiva rivendita alle società titolari di certificato "Agrim" con immissione da parte di tali società sul mercato europeo ed infine il successivo riacquisto per la commercializzazione.*
- 2. L'azione per l'accertamento e la riscossione dei diritti doganali, ove il loro mancato pagamento derivi da un reato, si prescrive ai sensi dell'art. 84, 3° comma del t.u.l.d. nel termine triennale decorrente dalla data in cui l'accertamento compiuto dal giudice penale deve intendersi definito e dunque, se trattasi di provvedimenti destinati ad acquistare efficacia di giudicato, dal momento in cui gli stessi divengono irrevocabili ai sensi dell'art. 648 c.p.p., ovvero, negli altri casi, dalla data di pubblicazione del provvedimento del giudice penale (art. 409-411 c.p.p.).*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SCAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ZANONI	PIER LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1345/12
depositato il 09/10/2012

- avverso la sentenza n. 22/5/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
proposta dall'ufficio: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI SAVONA

controparte:

ACERBISUD DI CERVASIO NATALINO & C. S.A.S. IN FALLIMENTO
CUR.FALL. DR. ANTONIO SPANO
VIA GALVANI N. 1 89129 REGGIO DI CALABRIA RC

difeso da:

RIJLI AVV. SALVATORE
VIA DEMETRIO TRIPEPI 78 89125 REGGIO DI CALABRIA RC

Atti impugnati:

INVITO AL PAGAM n° 1896 DOGANE DAZI 1997

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1345/12

UDIENZA DEL

04/11/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

161

PRONUNCIATA IL:

4/11/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

26 NOV. 2013

Il Segretario

[Signature]



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda trae origine da accertamenti della Guardia di Finanza di Roma su operazioni di importazione di banane da parte della società SIMBA, ritenute irregolari: sarebbero state cioè accertate operazioni commerciali tendenti ad aggirare la normativa riguardante le agevolazioni fiscali per l'importazione di tale prodotto, attraverso l'interposizione di altre società, tra le quali quella oggi figurante come appellata.

Considerato che nell'anno di riferimento erano vigenti i certificati Agrim che consentivano notevoli agevolazioni doganali (€ 75,00 a tonnellata anziché € 680,00) agli importatori, ma solo per contingenti di prodotti soggettivamente delimitati, la G.di F. avrebbe accertato che la soc. SIMBA, non ritenendo sufficiente per le proprie esigenze commerciali il contingente di prodotto acquisibile a condizioni agevolate tramite i propri certificati Agrim, interponeva nelle operazioni di importazione delle banane altri operatori in possesso di detti certificati, usufruendo così dell'agevolazione doganale. SIMBA comprava banane sul mercato libero, le rivendeva alle società titolari di certificato Agrim che le immettevano sul mercato europeo, rivendendole a SIMBA che le commercializzava. L'aggiramento della norma, se si ritiene sussistere una sostanziale provata interposizione, consiste nel fatto che le società cedenti (suddivise in diverse categorie tra vecchi e nuovi arrivati) hanno consentito ad altro soggetto, cioè SIMBA, che non avrebbe avuto titolo, di beneficiare di consistenti agevolazioni fiscali all'importazione: sostanzialmente, secondo la G. di F., la vendita avrebbe riguardato non tanto la merce, ma il certificato Agrim; infatti, come sopra detto, la soc. SIMBA, esauriti i propri certificati Agrim, che consentivano l'importazione di limitati quantitativi con agevolazione doganale, si sarebbe avvalsa di altri soggetti che sostanzialmente le avevano ceduto detti certificati, lucrando in parte anche loro della notevole differenza tra il dazio ordinario e quello agevolato, in quanto il risparmio fiscale dell'effettivo acquirente consentiva agevolmente di compensare i soggetti interposti. Quindi la ragione economica delle operazioni era proprio l'indebito risparmio fiscale, che consentiva di far figurare la vendita alla SIMBA ad un prezzo superiore a quello di acquisto da parte delle società, risultando irrilevante ai fini che qui interessano che si trattava di due soggetti giuridicamente autonomi.

Conseguentemente a questo assunto, la GDF redige PVC in data 15 e 23.03.2001, cui fa seguito l'inoltro di notizia di reato alla competente Procura della Repubblica. Il procedimento penale si conclude -su richiesta del PM- con decreti di archiviazione 4 luglio e 12 dicembre 2008 per intervenuta prescrizione (per morte del reo per Cav. Orsero, titolare SIVBA).

Dopodiché l'Ufficio emette invito di pagamento a carico di tutte le società coinvolte (cartella per Cascone Vincenzo), che viene da tutte impugnato presso la CTP di Savona; in particolare l'odierna appellata lamenta preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di Antonino Spanò, curatore fallimentare della soc. Acerbi sas di Cervasio Natalino & C., giacché amministratore all'epoca dei fatti era appunto Cervasio Natalino, e la violazione degli artt 54 e 55 RD 267/42 (L.F.) richiamati dall'art. 36 del D.Lgs. 270/99 in relazione all'art. 201 L.F. Nel resto le difese sono simili a quelle delle altre società:

- 1 prescrizione per tutti in ogni caso del potere di accertamento ex art. 221 reg. CE 2193/92 (termine triennale), in particolare per le situazioni contabilizzate oltre i tre anni dalla redazione del PVC;
- 2 violazione art. 11 comma 5° d.lgv. 8.11.1990 n. 374 (mancata attivazione della procedura di avviso di rettifica, con sola notifica dell'invito al pagamento)
- 3 violazione art. 11 comma 5 bis del d. lgv. 374/90 (mancata allegazione all'invito di atti richiamati e non noti)

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 1345/12

UDIENZA DEL

04/11/2013 ore 09:00

ca



(segue)

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 1345/12

UDIENZA DEL

04/11/2013 ore 09:00

4 infondatezza nel merito non potendosi configurare frode nel comportamento delle società coinvolte e irrilevanza e/o non veridicità delle presunte prove richiamate dall'Ufficio, ancorché desunte dalla richiesta di archiviazione formulata dal PM.

Conclude con la richiesta di rifusione spese.

L'Ufficio si costituisce e ribatte punto su punto insistendo per la correttezza della ripresa.

Vengono prodotte memorie e documentazioni.

La CTP di Savona, con le sentenze oggi impugnate, richiama il dettato dell'art. 84 comma 3 dpr 43/97 e accoglie i ricorsi assumendo che sia decorso il termine prescrizione per lo svolgimento dell'attività accertativa, basando il convincimento sul presupposto che il termine non poteva decorrere dal provvedimento conclusivo del procedimento penale, a causa del fatto che quest'ultimo è stato definito con decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione, provvedimento non suscettibile di passaggio in giudicato e conseguentemente per assenza di un reato su cui ci sia stata decisione dell'A.G..

Successivamente l'Ufficio presenta appello presso questa CTR avverso tutte le sentenze, originando i fascicoli RGA 1076/2012, 1248/2012, 1249/2012, 1345/2012, 1535/2012, 2/2013, 3/2013, 40/2013, 446/2013, 453/2013, 445/2013, 451/2013, 454/2013, 1/2013, 447/2013, oggi in discussione alla medesima udienza 04.11.2013, che sono stati tutti riuniti per l'evidente connessione oggettiva, tranne RGA 1345/12 (soc. AcerbiSud) nel quale –essendo parte la curatela fallimentare della società– sono presenti aspetti peculiari e RGA 445/13 (Cascone) nel quale è impugnata cartella anziché invito a pagamento. Questa decisione riguarda AcerbiSud RGA 1345/12.

L'Ufficio lamenta che l'interpretazione dell'art. 84 da parte dei primi giudici è erronea, atteso che la norma nel far decorrere il termine per la prescrizione dal provvedimento conclusivo del proc. Penale non distingue la tipologia di tale provvedimento. Nel resto insiste come in controdeduzioni e memorie di primo grado.

Parte privata insiste come in ricorso introduttivo, peraltro non esaminato nel merito in primo grado.

Si procede in pubblica udienza, durante la quale parte privata e l'Ufficio insistono come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti e udite le parti presenti, ritiene la causa matura per la decisione ed è dell'avviso che la sentenza di primo grado debba essere parzialmente riformata.

Le questioni trattate dalle difese delle parti possono essere sintetizzate e decise come di seguito espresso:

>1) SUL FATTO CHE I TRE ANNI DECORRONO DAL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROC. PENALE, QUALUNQUE ESSO SIA (ANCHE PER PRESCRIZIONE):

Il motivo di impugnazione è fondato (ancorché ciò sia –come si vedrà oltre– solo parzialmente rilevante ai fini della decisione), per cui la causa andrà decisa nel merito, non affrontato dai primi giudici.

La Commissione ritiene che l'assunto a base del ragionamento logico- giuridico adottato dalla CTP, in base al quale il decreto di archiviazione per prescrizione non attiverrebbe la proroga perché cancella il reato, non possa essere condiviso: l'art. 221 § 4 C.D.C. consente il differimento del termine triennale se "l'obbligazione doganale sorge a seguito di un atto perseguibile penalmente": in tal caso la comunicazione al debitore dell'atto di contabilizzazione dei diritti doganali può essere effettuata "alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti". Com'è noto, l'art. 84 c. 3 T.U.L.D. (nel testo modificato, a decorrere dallo 01/05/1991, dalla L. 29/12/1990, n. 428, art. 29 c. 1), nel caso in cui il mancato pagamento totale o parziale dei diritti abbia causa da un reato, posterga il *dies a quo* di decorren-



(segue)

za del termine di prescrizione triennale (stabilito in via generale dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili); sul punto, non si individuano motivi per dissentire dal recentissimo orientamento giurisprudenziale (Corte di Cassazione Sez. Trib. Sentenza n. 8322 del 04/04/2013 e altre in essa richiamate) secondo cui l'azione dello Stato per l'accertamento e la riscossione dei diritti doganali, ove il loro mancato pagamento abbia causa da un reato, si prescrive, ai sensi dell'art. 84 cit. nel termine di tre anni decorrente dalla data in cui il decreto o la sentenza pronunciati nel procedimento penale siano divenuti irrevocabili, specificando che tale situazione si verifica quando sia definitivamente preclusa l'ulteriore perseguibilità del fatto come reato in forza di una qualsiasi pronuncia del giudice penale, ivi compresa quella di archiviazione del procedimento penale (cfr. Corte cass. 5 sez. 6.9.2006 n. 1995, in motivazione, punto 6; id. 5 sez. 20.9.2006 n. 20360) e di estinzione del reato per prescrizione (cfr. Corte cass. 1 sez. 10.8.1990 n. 8139; id. 5 sez. 22.9.2006 n. 20513; id. 5 sez. 20.3.2009 n. 6820; id. 5 sez. ord. 18.11.2009 n. 24336). L'assunto della Suprema Corte è da condividere anche ove si consideri che le disposizioni comunitarie richiamate (artt. 3, paragrafo 1, del Reg. CEE n. 1697/79 e 221 paragrafo 3, del Reg. CEE n. 2913/92) stabiliscono - con riferimento alla contabilizzazione dei dazi da esigere ex post - che la comunicazione al debitore dell'importo dovuto può avvenire anche dopo il termine di tre anni dalla data in cui è insorta l'obbligazione doganale allorché la mancata determinazione del dazio sia dovuta a causa di un atto "passibile di azione giudiziaria". Sul concetto di "atto passibile di azione giudiziaria" repressiva la cui definizione impinge la "causa di reato" della norma nazionale ("atto perseguibile penalmente" nella specificazione contenuta nella versione del 2000 del CDC) non può assolutamente farsi riferimento alle forme tassative e vincolanti previste dal nostro ordinamento e l'espressione contenuta nell'art. 3 del Reg. 1697/79 - secondo l'interpretazione fornita dal giudice comunitario (Corte di Giustizia, sentenza 27.11.1991 C-273/90 Marco-Fell) va riferita a qualsiasi atto che obiettivamente considerato, integri una fattispecie *astrattamente prevista* come reato dal diritto penale nazionale. Ciò che viene in evidenza per l'attivazione dei termini prescrizionali non è - quindi - il risultato in sé delle indagini penali (cioè l'evenienza postuma di una eventuale condanna o proscioglimento, dalla quale i termini decorrono) quanto l'ipotesi delittuosa che sta alla base della *notitia criminis*, primo atto esterno che prefigura il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale (Cass. 12037/2008 punto 3 motiv.; Cass. 21377/06). Conclusivamente, il termine inizia a decorrere (ai sensi dell'art. 221 § 4 C.D.C. e dell'art. 84 c. 3 T.U.L.D.) dalla data in cui l'accertamento compiuto dal Giudice penale deve intendersi definito, e dunque se trattasi di provvedimenti destinati ad acquistare efficacia di giudicato, dal momento in cui gli stessi divengono irrevocabili ai sensi dell'art. 648 c.p.p., negli altri casi dalla data della pubblicazione del provvedimento del Giudice penale (artt. 409-411 c.p.p.).

>2) SUL FATTO CHE L'UFFICIO HA EMESSO INGIUNZIONE SENZA PREVIO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE:

Ad avviso del Collegio la procedura adottata dall'Ufficio è esente da irregolarità, e tale motivo di censura da parte privata è infondato: in conformità e condivisione di giurisprudenza della Suprema Corte (tra le più recenti v. Cass. Sez. 5 n. 1575 del 2012 e n. 14509 del 2008, conforme), l'Amministrazione doganale è tenuta al rispetto del particolare procedimento di revisione previsto dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 (e, in precedenza, di quello previsto dal poi abrogato D.P.R. n. 43 del 1973, art. 74) e dei corrispondenti termini di decadenza solo in ipotesi di attività di revisione in senso proprio (incidente cioè sulla qualificazione delle merci importate, in rapporto alle relative caratteristiche: circostanza non sussistente nell'odierna fattispecie, giacché tali elementi non sono oggetto di contestazione); non, invece, nelle ipotesi - come quella odierna - di rideterminazione o recupero del dazio causata da evenienze che, del tutto prescindendo dall'identificazione soggettiva

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 1345/12

UDIENZA DEL

04/11/2013 ore 09:00

u

ca



(segue)

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 1345/12

UDIENZA DEL

04/11/2013 ore 09:00

ed oggettiva della merce nei suoi elementi fiscalmente rilevanti (quali i fatti penalmente perseguibili), non comportano alcuna ulteriore indagine sulla merce.

>3) SUL FATTO CHE LA NOTITIA CRIMINIS DEBBA ESSERE O MENO TRASMESSA ENTRO IL TRIENNIO DALL'AVVENUTA OPERAZIONE:

Una volta affermato quanto al punto precedente, deve, peraltro, ritenersi fondata la censura di parte privata sulla avvenuta decorrenza dei termini prescrizionali laddove si lamenta il fatto che sono state ricomprese nell'attività accertativa anche le operazioni svoltesi oltre tre anni addietro rispetto al deposito della *notitia criminis*. Deve, in effetti, convenirsi con le società parti in causa che, discostandosi da precedente orientamento, la più recente giurisprudenza di Cassazione (cfr. Cass. 9773/10, 22014/06 e 19193/06) venendo ad individuare nel combinato disposto dall'art. 221, parr. 3 e 4, reg. C.e.e. 2913/1992 e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, comma 3, la previsione di una causa di interruzione dell'ordinario decorso del termine di prescrizione, ha concluso che se è vero il principio affermato sopra al punto >1), è anche vero che tale principio è valido soltanto se, entro il triennio dall'effettuazione dell'operazione doganale, sia intervenuta formale comunicazione della *notitia criminis* all'Autorità giudiziaria (in tal senso, esplicitamente, vedi condivisibile Cass. 22014/06 e 19193/06). Infatti, diversamente, verrebbe compromessa la certezza dei rapporti giuridici ove fosse consentito di sanare ex post -attraverso una ipotetica previsione di una supposta illiceità penale della condotta- la mancata o tardiva attivazione da parte dell'Amministrazione nell'attività di controllo e/o nel trasmettere la denuncia di reati di cui venga a conoscenza in ragione del proprio ufficio nel corso della sua attività accertativa nei controlli "a posteriori". Conseguentemente, gli atti opposti dovranno essere dichiarati nulli per la parte in cui si riferiscono ad operazioni svolte (è l'effettuazione dell'operazione d'importazione che segna il verificarsi di tutti gli elementi costitutivi della pretesa tributaria [Cass. n. 5493/1979]) oltre tre anni addietro rispetto alla trasmissione della *notitia criminis*.

>4) SULLA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA

Sotto tale profilo, va osservato che il procedimento di revisione che determina la contabilizzazione "a posteriori" dei dazi, è -nella fattispecie- comunque superato dall'instaurazione del processo penale, che rende inutile, sul piano delle garanzie, una tale verifica. Non opera pertanto, in tale ipotesi, il principio, stabilito dalla Corte di Giustizia con sentenza 18 dicembre 2008 (in C-349/07 Sopropè/Fazenda Pubblica) secondo cui va concesso all'importatore un termine, prima dell'attivazione della procedura di recupero, derivandone, in caso contrario, una violazione del diritto di difesa, perché l'esistenza di procedimento penale garantisce in via prioritaria tale diritto (v., conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7836 del 2010). Va inoltre osservato che nella fattispecie le censure di parte non consentono l'individuazione di particolari preclusioni nel far valere diritti delle parti private, atteso che tutte le società, ivi compresa Acerbi Sud, hanno potuto tempestivamente elaborare dotte e accurate difese in sede contenziosa.

>5) SULLA CONFIGURABILITA', NELLA FATTISPECIE, DI ABUSO DEL DIRITTO:

Secondo l'Ufficio, atteso il contingentamento descritto in narrativa, si veniva a verificare un vero e proprio mercato parallelo di rivendita (di fatto) delle licenze di importazione dove le grandi imprese, una volta esauriti i quantitativi ad esse concesse, cercavano di "acquistare" licenze altrui per introdurre nel paese i prodotti in esubero a prezzo agevolato.

L'assunto è fondato, e sul punto le censure di parte privata non sono condivisibili.

All'epoca dei fatti, il contingentamento operava in concreto attraverso il rilascio di licenze all'importazione in favore degli operatori delle varie categorie nei limiti fissati per ciascuna di esse. Le importazioni operate fuori dal contingente erano assoggettate a dazi elevati. In particolare, l'art. 19 del Regolamento disponeva che la ripartizione del contin-



(segue)

gente avvenisse nel seguente modo: il 65% per la categoria degli operatori che avevano commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali; il 30% per la categoria degli operatori che avevano commercializzato banane comunitarie e/o ACP tradizionali; il 3,5% per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che avevano cominciato a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali. L'art. 2 del suddetto Regolamento destinava il contingente tariffario a tre diverse categorie di operatori e, più precisamente, ad operatori di categoria A, categoria B e categoria C, indicandone i requisiti al successivo art. 3. Per accedere a tale contingente gli operatori dovevano munirsi di apposita licenza "Cert. Import.". Il successivo articolo 13 prevedeva la possibilità che operatori di una determinata categoria potessero cedere i propri titoli ad altri operatori ma non erano ammesse cessioni tra operatori di categoria C ed operatori di categoria A e B.

>5a) L'assunto dell'Ufficio si basa sul fatto che le società cedenti (suddivise in diverse categorie tra vecchi e nuovi arrivati) hanno consentito ad altro soggetto, cioè SIMBA, che non avrebbe avuto titolo, di beneficiare di consistenti agevolazioni fiscali all'importazione: sostanzialmente, secondo la G.di F., la vendita avrebbe riguardato non tanto la merce, ma il certificato Agrim. Sul punto, la Commissione osserva che le società hanno sviluppato ampie difese tendenti a dimostrare l'inesistenza di accordi tra le società, tesi a conseguire lo scopo attribuito a Simba. Tanto, sul presupposto che tale dimostrazione - se accolta - sia sufficiente ad escludere l'intento elusivo.

>5b) La discussione va sintetizzata e ricondotta ai corretti termini: lo svolgimento storico dei fatti in realtà non è contestato dalle società; le difese tendono invece a dimostrare la legittimità delle operazioni svolte in sequenza fino a ricondurre in disponibilità di Simba contingenti di banane a costo di poco superiore a quello che avrebbero avuto scontando dazio agevolato, ma di molto inferiore a quello che avrebbero scontato a dazio pieno. Le modalità di acquisizione del prodotto non sono quindi in discussione; lo è, invece la loro legittimità. Punto successivo è considerare se la legittimità formale delle operazioni consenta di configurare o meno elusione attraverso abuso del diritto.

>5c) La risposta non può che essere - ad avviso di questo Collegio - affermativa della sussistenza dell'abuso: atteso il contingentamento suesposto si veniva così a verificare un vero e proprio mercato parallelo di rivendita delle licenze di importazione dove le grandi imprese, una volta esauriti i quantitativi ad esse concesse, cercavano di "acquistare" licenze altrui (rectius: cercavano di godere dei frutti delle licenze altrui, acquisendole di fatto) per introdurre nel paese i prodotti in esubero a prezzo agevolato. Come già statuito dalla Suprema Corte (sez. 5, n. 19827/2009 ; 14509/08) in consimili controversie - ancorché si voglia ritenere apparentemente corretto e legittimo ciascun segmento negoziale nella sostanza economico/sociale - la complessiva operazione era rivolta a procurare benefici la cui concessione era contraria all'obbiettivo perseguito dalla normativa comunitaria essendo l'iter commerciale in realtà preordinato non ad una cessione (legittima) di banane ma ad una cessione di fatto (illegittima) di licenze (implicante la negoziabilità - vietata - dei titoli di importazione tra categorie non omogenee) che veniva ad alterare le prefissate quote di mercato.

>5d) Ne consegue che - una volta accertato che difettavano le condizioni per usufruire del dazio di favore - è evidente che il recupero della materia sottratta ad imposizione abbia finito per avvicinare nel concorso tutti coloro che avevano posto in essere operazioni finalizzate a scopo che sapevano o dovevano sapere destinato a eludere i limiti contingenti (operanti in concreto attraverso il rilascio di licenze all'importazione in favore degli operatori delle varie categorie nei limiti fissati per ciascuna di esse).

>5e) Quanto alla consapevolezza degli operatori, che adombrano anche la buona fede nello svolgimento dell'operazione, va osservato che il concetto del "sapevano o dove-

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 1345/12

UDIENZA DEL

04/11/2013 ore 09:00

6



(segue)

vano sapere" va rapportato al fatto che trattavasi di società operanti in ambito internazionale, che non potevano non conoscere le problematiche di mercato, i rischi connessi a particolari operazioni e le alee conseguenti (che potevano liberamente essere accettate o meno). Deve quindi ritenersi che le parti sapessero o avrebbero dovuto sapere che qualora si fosse potuto ritenere voluto un negozio vietato dalla legge, solo camuffandolo con l'apparenza di un negozio consentito, si sarebbe potuto configurare una simulazione; se si fosse potuto ritenere che fossero stati posti in essere negozi giuridici effettivi e reali ma che determinavano un aggiramento della legge si sarebbe potuto configurare la nozione di "frode alla legge", o di "abuso di diritto". Tale consapevolezza trova peraltro riscontro nelle difese di alcune società, che giungono a rifiutare qualsiasi addebito sostenendo che non si può far loro carico del fatto che la normativa comunitaria che tendeva ad evitare le concentrazioni a favore della libertà di mercato in realtà non poteva funzionare perché dimostratasi facilmente aggirabile.

Sul punto va infine rilevato che anche il riferimento alla sentenza assolutoria emessa dal Tribunale Penale di Verona per analoga vicenda non può essere utilizzato per dimostrare l'assoluta estraneità a fatti consimili da parte di taluni operatori (Orsero Raffaello e Orsero Raffella [Simba]), atteso che il primo è stato assolto perché della gestione delle importazioni di banane si occupava la seconda (pag. 24 della sentenza), e la seconda è stata assolta con la formula sostanzialmente dubitativa di cui all'art. 530 comma 2 CPP ("Orsero Raffaella ha, dal punto di vista materiale, indubbiamente contribuito alla realizzazione delle condotte incriminate. Tuttavia non vi è la prova di un accordo collusivo con....." (pag.25 della sentenza).

>5f) Peraltro, non può nemmeno essere eccepito che i concetti inerenti l'abuso del diritto si siano sviluppati solo in epoche successive a quelle dei fatti oggi in discussione, atteso che l'elemento finalistico è ben presente nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea in materia di abuso già dalla sentenza CGCE, 27 ottobre 1981, causa 250/80, Anklagemyndigheden c. Hans Ulrich Schumacher, Peter Hans Gerth, Johannes Heinrich Gothmann e Alfred C. Töpfer (esportazione di una partita di grano in Gran Bretagna, ove -compiute le formalità di importazione- era stata ricaricata sulle stesse navi che l'avevano trasportata e rispedita in Germania, lucrando sussidi previsti nei confronti di coloro che avessero ceduto beni nei confronti degli Stati di nuova adesione); successivamente, inoltre, CGCE, 3 marzo 1993, causa C-8/92, General Milk Products GmbH c. Hauptzollamt Hamburg-Jonas (prodotti lattiero-caseari in relazione ai quali venivano percepiti importi compensativi monetari erogati agli importatori di tali prodotti dalla Nuova Zelanda per neutralizzare gli effetti del mutamento dei cambi); e ancora 270 CGCE, 3 giugno 1992, causa C-45/90, Alberto Paletta e altri c. Brennet AG (Paletta II) (utilizzo illecito di certificati di malattia italiani per ottenere benefici pensionistici tedeschi).

>6) Sulle lagnanze in particolare formulate da Acerbi Sud:

>6a) Quanto alla eccepita inesistenza del presupposto impositivo per difetto di soggettività passiva, la tesi difensiva non appare fondata: vero che all'epoca dei fatti contestati l'Amministratore di ACERBI SUD era il Sig. Natalino Cervasio; ma la notizia di reato trasmessa alla Procura in data 22.03.2001 riguarda la Società e comporta l'interruzione del termine di prescrizione, indipendentemente dal soggetto che successivamente sia individuato come legale rappresentante della Società stessa.

>6b) Quanto alla violazione della L.F. in ordine alla ammissibilità di quei crediti la cui origine possa essere individuata in cause e titoli anteriori alla dichiarazione di fallimento e/o stato di insolvenza, il rilievo di parte privata appare fondato relativamente alla parte in cui si contesta la quantificazione degli interessi maturati fino al 07.02.2011 (data dell'invito); in effetti la dichiarazione dello stato di insolvenza - avvenuta il 7.06.2000 - sospende il corso degli interessi, sia legali che convenzionali, fino alla chiusura del Fallimento, per cui le somme richieste a tale titolo e maturate successivamente al

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 1345/12

UDIENZA DEL

04/11/2013 ore 09:30



(segue)

7.6.2000 non risultano dovute, non essendo state insinuate al passivo, e tantomeno ammesse con le necessarie formalità.

>7) Tanto ritenuto e considerata assorbita ogni altra questione, ad avviso del Collegio l'appello delle Dogane è parzialmente fondato: considerato che trattasi di n. 6 operazioni di importazione intervenute in data 31.1.1997, 8.5.1997, 17.9.1997, 20.9.1997, 2.4.1998 e 2.4.1998, va accolto solo relativamente alle ultime due operazioni svoltesi entro tre anni rispetto al deposito della *notitia criminis*. Parzialmente fondato è anche il ricorso introduttivo di parte privata: l'ingiunzione va infatti limitata, quanto a calcolo degli interessi, al 07.06.2000. Quanto alle spese, esse possono essere integralmente compensate, attesa la effettiva controvertibilità della questione e la reciproca parziale soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione accoglie parzialmente l'appello delle Dogane, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, conferma le ingiunzioni tranne che nella parte riferita ad operazioni svoltesi oltre tre anni addietro rispetto al deposito della *notitia criminis*, parte che va annullata. Il calcolo degli interessi va limitato al 07.06.2000. Spese compensate per tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Genova il 04 novembre 2013

L'estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 1345/12

UDIENZA DEL

04/11/2013 ore 09:00

5. Sentenza 110/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente e relatore: Caputo

Intitolazione:

DOGANE - Impugnazione e revisione dell'accertamento.

Massima:

- 1. Le disposizioni previste dall'art. 12, 7° comma, dello Statuto del contribuente, in forza delle quali non può essere emesso l'avviso di accertamento prima del decorso di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, non trovano applicazione nel caso in cui la rettifica tragga origine da accertamenti che non siano consistiti in ispezioni, verifiche ed accessi presso la sede del contribuente.*
- 2. Ai sensi degli artt. 64 e 201 del c.d.c., soggetto obbligato al versamento dei dazi doganali è qualsiasi soggetto che, oltre al rappresentante indiretto, partecipi alle formalità doganali rispondendo dell'obbligazione doganale quale sottoscrittore della dichiarazione o quale cooperante al perfezionamento dell'operazione.*

6. Sentenza 116/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente e relatore: Caputo

Intitolazione:

- 1. TRIBUTI DOGANALI – rettifica – prescrizione – termine triennale – comunicazione notizia di reato o pendenza del procedimento penale – interruzione – sussiste.**
- 2. TRIBUTI DOGANALI – rettifica – relazione OLAF – motivazione per relationem – legittimità – sussiste.**
- 3. TRIBUTI DOGANALI – rettifica – art. 12, c. 7, L. n. 212/2000 – violazione del termine di sessanta giorni – nullità dell’atto – pregiudizio concreto patito – dimostrazione – onere – contribuente – incombenza.**

Massima:

- 1. Ai sensi dell’art. 221 del C.D.C. la richiesta di versamento dei dazi non può essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale; tuttavia, per effetto del paragrafo 4 della medesima disposizione, il dies a quo del termine triennale per la notifica dell’avviso è interrotto dalla comunicazione della notizia criminis, ovvero dalla pendenza del procedimento penale sorto per i medesimi fatti.*
- 2. E’ legittima la rettifica operata dall’Agenzia delle Dogane attraverso il mero richiamo al rapporto od alla segnalazione dell’OLAF la quale abbia evidenziato la falsità ideologica dei certificati di provenienza della merce.*
- 3. In assenza dell’allegazione o della dimostrazione del pregiudizio concreto patito dal contribuente, la rettifica non può considerarsi illegittima se operata senza il rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, c. 7, L. n. 212/2000.*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | CAPUTO | ORESTE MARIO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | AVEROLDI | LUCIANO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MORINO | MARILENA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 800/12 depositato il 07/06/2012

- avverso la sentenza n. 148/4/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA contro: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:

IN.RA.BO. SRL
VIA DEL TORNITORE N. 26-28 40138 BOLOGNA BO

difeso da:

AVV. CANEPA ENRICO EDOARDO
PIAZZA DELLA VITTORIA 6/11 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVV. RETTIFICA n° 6998/10 DOGANE DAZI 2010

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 800/12

UDIENZA DEL

11/01/2013 ore 09:30

SENTENZA

N°

116

PRONUNCIATA IL:

11 GEN 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

14 NOV 2013

Il Segretario

IN.RA.BO ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione provinciale che ha respinto il ricorso contro la rettifica operata dall'Agenzia delle dogane di La Spezia.

L'appello discusso in pubblica udienza è infondato.

L'appellante ripropone le stesse censure fatte valere in prime cure contro la rettifica, segnatamente:

prescrizione dell'azione accertativa; omessa o insufficiente motivazione della rettifica; violazione del termine a difesa nel procedimento di rettifica di cui all'art. 12 l n. 212 del 2000.

In ordine alla prescrizione, è orientamento giurisprudenziale consolidato, da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, che, nel caso in cui come quello in esame, il procedimento penale s'intersechi con quello doganale, il *dies a quo* del termine di tre anni per la notifica dell'avviso è interrotto ai sensi dell'art. 221 comma 4, c.d.s. dalla comunicazione della *notizia criminis*, ovvero dalla pendenza del procedimento penale per gli stessi fatti.

La rettifica è motivata *per relationem* sulla base del rapporto o segnalazione OLAF laddove evidenzia che il certificato della merce importata, di provenienza cinese, è ideologicamente falso.

La falsità esclude ipso facto la buona fede del dichiarante (ovvero l'errore scusabile di questi) se non altro per *culpa in vigilando* non avendo controllato la provenienza della merce.

La denunciata violazione dell'art. 12 dello statuto del contribuente, in relazione al mancato rispetto del termine minimo fra l'avvenuta contestazione degli addebiti e comunicazione o notificazione dell'atto impositivo, non comporta affatto l'illegittimità *ex se* del procedimento in assenza di allegazione o prova del pregiudizio concreto risentito dalla parte.

Conclusivamente la sentenza appellata deve essere confermata.


Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.

PQM

Conferma la sentenza appellata.

Spese compensate.

Genova 11.1.2013


Il V. pres.
Oreste Mario Caputo

7. Sentenza 60/12/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto

Intitolazione:

DAZI – Importazioni beni – Minori valori dichiarati – Difformità valori contabili – Dogana principale - Emissione avvisi rettifica - Instaurazione contenzioso – Formazione giudicato – Esclusione – Società coinvolte - Dogane competenti – Imminenza termini prescrizionali – Riemissione avvisi rettifica – Duplicazione pretesa – Rileva – Illegittimità – Consegue – art. 53 Costituzione.

Massima:

E' illegittima per evidente duplicazione la pretesa riferita ad avvisi di rettifica riemessi, nel timore di una probabile prescrizione, dalle dogane competenti per territorio nelle sedi legali delle società coinvolte qualora la dogana che per prima ha provveduto alla contestazione nei confronti delle medesime società non abbia ancora esaurito il contenzioso instaurato pervenendo alla formazione di giudicato (Nel caso di specie la contribuente, società coinvolta insieme ad altre per gli anni 2001 e 2002 in importazione di capi di abbigliamento per i quali risultavano dichiarati valori all'importazione inferiori rispetto a quelli contabilmente registrati, risultava destinataria di un avviso di rettifica emesso nuovamente dalla Dogana competente per territorio. Questo infatti era avvenuto nonostante che i contenziosi fossero stati instaurati presso la Commissione Tributaria competente rispetto alla Dogana principale presso la quale erano stati importati i beni, che per prima aveva emesso gli atti impositivi. Tuttavia la riemissione degli avvisi di rettifica, motivata dal timore di prescrizione della pretesa da parte dell'ente impositore, risultava essere una semplice duplicazione in quanto, tra l'altro, non risultava ancora essersi formato alcun giudicato).

8. Sentenza 16/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Grandinetti

Intitolazione:

DOGANE - Origine delle merci - Sanzioni soggettivamente ed oggettivamente connesse ad operazioni di importazione - Termine decadenziale ex lege (Art. 22I CDC.) - Termine quinquennale previsto dall'art. 20 D.Lgs. 18.12.1997 N. 472.

Massima:

Le segnalazioni ricevute dall'Ufficio Europeo Antifrode relativamente alle false dichiarazioni di origine dei materiali importati si basano in fatti su dati statistici comunitari insufficientemente attendibili mentre non sono stati forniti riscontri certi circa la possibile elusione dei dazi in questione. Quanto al decorso del termine prescrizione si osserva che la procrastinazione del termine triennale in presenza di un fatto penalmente rilevante è stata interpretata anche dalla Corte di Cassazione nel senso che possa essere superato soltanto nel caso in cui la notizia criminis inerente il fatto sia intervenuta entro il termine triennale, mentre ove ciò non sia avvenuto come nella fattispecie l'atto di accertamento è radicalmente invalido (cfr Cass. Sez. V, 23.4.2010, n. 9773)..

9. Sentenza 21/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Caporuscio

Intitolazione:

DOGANE – Origine delle merci - Atto di contestazione sanzioni - Dazi antidumping - IVA all'importazione - Avvisi di rettifica emanati in violazione dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 (statuto del contribuente) - Nullità - Sussiste.

Massima:

L'atto impositivo risulta emanato in violazione dell'art. 12, comma 7, della L. 212/2000. Nella fattispecie in esame, infatti, i ripetuti richiami all'indagine OLAF non sono suffragati da prove allegate in giudizio. E' quindi evidente l'assenza del contraddittorio con grave nocumento del principio del giusto procedimento. Pertanto l'atto di contestazione non appare conforme a legge e il ricorso merita accoglimento.

10. Sentenza 22/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Caporuscio

Intitolazione:

DOGANE - Revisione di accertamento - Caratterizzazione del prodotto.

Massima:

L'assunto del ricorrente, in merito alla mancata riqualificazione della voce doganale, appare in contrasto con la esatta considerazione della assoluta prevalenza della materia plastica degli articoli di che trattasi, che si caratterizzano per montare una scocca in plastica, alla quale si raccordano parti secondarie in altri materiali. In altri termini, è indubbio, che sia proprio la plastica a caratterizzare il giocattolo e a identificarlo da altra tipologia di oggetti simili.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI LA SPEZIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAPORUSCIO	MAURIZIO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	COSTI	GIORGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	OLDOINI	RENATO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 573/09
depositato il 17/04/2009

- avverso RIFIUTO RIMBORSO O SGRAVIO TRIBUTI n° 5947 DOGANE DAZI 2008
contro AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:
MODEL ASSISTANCE SRL
VIA GUADIANA 24 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE

difeso da:
ONGARO ERINO
VIALE SAN BARTOLOMEO 103 19126 LA SPEZIA SP

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 573/09

UDIENZA DEL

29/11/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

22

PRONUNCIATA IL:

29.11.11

**DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL**

08.02.11

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
Bonati Marina

Bonati

La s.r.l. Model Assistance, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dallo spedizioniere doganale Erino Ongaro, ricorre avverso il rigetto di revisione d'accertamento n. 5947 del 2/2/09, notificato il 17/2/09, dell'Agenzia delle Dogane della Spezia.

Osserva la società ricorrente che il rifiuto opposto dall'Agenzia al riconoscimento del proprio diritto al rimborso di Euro 6.134,88 sarebbe illegittimo in quanto carente di valida motivazione e, nel merito, emesso in violazione dell'art. 11 D. Leg.vo n. 374/1990, per mancato riconoscimento della possibilità, per il contribuente, di ottenere la riqualificazione della voce doganale relativa ad "altri giocattoli e modelli a motore di materia plastica" in quella "altri giocattoli e modelli a motore di altre materie.

L' Agenzia delle Dogane, costituitasi in giudizio, chiede rigettarsi il ricorso e riaffermarsi la legittimità del proprio operato.

La Commissione esaminati gli atti, le memorie, e sentite le parti, ritiene esatti i rilievi dell'Agenzia resistente.

Invero, l'assunto del ricorrente, in merito alla mancata riqualificazione della voce doganale, come innanzi specificato, appare in contrasto con la esatta considerazione della assoluta prevalenza della materia plastica degli articoli di che trattasi, che si caratterizzano per montare una scocca in plastica, alla quale si raccordano parti secondarie in altri materiali. In altri termini, è indubbio, come esattamente fatto rilevare dall'Agenzia, che sia proprio la plastica a caratterizzare il giocattolo e a identificarlo da altra tipologia di oggetti simili..

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese fra le parti.

P Q M

Respinge il ricorso. Spese compensate.

La Spezia, 29.11.2011

Il Presidente relatore
Maurizio Caporuscio

11. Sentenza 23/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Caporuscio

Intitolazione:

DOGANE - IVA all'importazione - Sanzioni per mancato pagamento - Art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 - Applicabilità al caso concreto - Carezza di soggettività giuridico amministrativa.

Massima:

L'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 non è applicabile al caso concreto in quanto la ricorrente è carente di soggettività giuridico amministrativa in quanto il pvc in questione è stato redatto dalla Dogana di Firenze, e in contraddittorio tra le parti, nei confronti della società Franco Vago spa, e non della società ricorrente che non può invocare alcun diritto correlato o alcuna pretesa di contestazione, mancando in proposito di totale soggettività giuridico amministrativa, in quanto non parte in causa del rapporto di cui al citato pvc.

12. Sentenza 24/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Caporuscio

Intitolazione:

DOGANE - Accisa su gasolio - Esenzione ex art. 1, comma 6, della L. n. 939/65 - Non compete ex D. Lg.vo n. 504/95 - Incompatibilità con il regime delle accise armonizzato in ambito U.E.

Massima:

Trattandosi di nave costruita per conto dello Stato, la società ricorrente non può godere dell'esenzione dall'accisa per i prodotti petroliferi impiegati nelle prove degli apparati motori, di cui all'art.1, comma 6, della l. n.939/65.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **LA SPEZIA**

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | CAPORUSCIO | MAURIZIO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | COSTI | GIORGIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | OLDOINI | RENATO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 510/09
depositato il 06/04/2009

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° A/104 ASSENTE ACCISEOLI MIN.
contro AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:

FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI SPA
VIA GENOVA 1 34121 TRIESTE TS

difeso da:

PUOTI GIOVANNI
VIA PANAMA 68 00198 ROMA RM

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 510/09

UDIENZA DEL

24/01/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

24

PRONUNCIATA IL:

24-01-12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

08-02-13

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
Dott. Marino

[Handwritten signature]

Fatto e diritto

La s.p.a. Fincantieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha prodotto ricorso avverso il provvedimento del 16/1/09, con il quale l'Agenzia delle Dogane della Spezia negava il rimborso de Euro 13.203,44 a titolo di accisa sul gasolio imbarcato sulla costruzione navale n. 6153 ("AH Camogli"), gasolio impiegato in tutte le prove degli apparati motori. Il rifiuto del rimborso è motivato dal fatto che l'Agenzia delle Dogane ritiene che l'art. 1, comma 6, della l. n. 939/65, che prevede l'esenzione dall'accisa per i combustibili e lubrificanti occorrenti per tutte le prove degli apparati motori completi e di macchinari in genere installati su navi di nuova costruzione o in esercizio, sia stato formalmente abrogato con l'entrata in vigore del D. Leg.vo n. 504/95 e successive modifiche e integrazioni, in quanto incompatibile con il regime delle accise armonizzato in ambito U.E.

La società ricorrente sostiene la specialità della fattispecie descritta dall'art. 1, comma 6, cit. rispetto a quella delineata nel punto 8 della tabella A del D. Leg.vo n. 504/95, Testo Unico Accise. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato e l'affermazione del proprio diritto al rimborso della somma come sopra specificata.

L'Ufficio delle Dogane, costituitosi in giudizio, afferma la legittimità del proprio operato e insiste per il rigetto del ricorso.

Osserva la Commissione che, come già in precedenza affermato, con la propria sentenza n. 59/4/11 del 25/1/11, che, nel caso in trattazione, trattandosi di nave costruita per conto dello Stato, la società ricorrente non possa godere dell'esenzione dall'accisa per i prodotti petroliferi impiegati nelle prove degli apparati motori, di cui all'art. 1, comma 6, della l. n. 939/65.

Il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento.


Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate, fra le parti, le spese processuali.

P Q M

Respinge il ricorso. Spese compensate.

La Spezia, 24/1/2012

Il Presidente Relatore
Maurizio Caporuscio



13. Sentenza 26/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Grandinetti

Intitolazione:

DOGANE - Avvisi di accertamento dogane - Dazio antidumping - Elusione delle misure di controllo - frode - falsificazione sull'origine dei prodotti - l'annullamento degli atti emessi dall'ufficio per violazione del reg. antidumping - Incompetenza dell'organo della giurisdizione tributaria - Sussiste.

Massima:

La legittimità della normativa comunitaria non è oggetto di giurisdizione tributaria, ex artt 2 e 19 Dlgs 546/92, ma appartiene alla competenza della Corte di Giustizia UE .

14. Sentenza 47/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Grandinetti

Intitolazione:

DOGANE - Avviso di rettifica - Termine triennale di prescrizione o decadenza - Fatto penalmente perseguibile.

Massima:

L'azione di recupero è pienamente legittima, anche oltre il termine triennale di prescrizione, poiché la fattispecie è prevista come reato dalla legge nazionale indipendentemente dalle persone cui venga imputato in sede penale. Per quanto riguarda l'illegittimità della pretesa impositiva per inesistenza dell'obbligazione doganale per violazione dell'art 5 Reg CEE2 913d el 12.LO.93 e degli artt. 1392 e L324 CC si rileva che la persona (rappresentante) che non dichiara di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiara di agire a nome o per conto di un terzo senza il potere di rappresentanza è considerato agire a suo nome e per conto proprio.

15. Sentenza 96/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Caporuscio

Intitolazione:

DOGANE - Avviso di rettifica - Notifica allo spedizioniere doganale - È valido.

Massima:

E' valida la notifica da parte dell'ufficio erariale allo spedizioniere doganale sul presupposto che, ai sensi dell'art. 40 TULD, l'atto di accertamento è validamente notificato al rappresentante e tale deve qualificarsi il CAD, sempre che, come nel caso di specie tale ente agisse in qualità di rappresentante doganale indiretto tramite la procedura di domiciliatazione.



IMU/ICI

1. Sentenza 6/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente e relatore: Caputo

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI – ICI – accertamento fondato sulla rettifica della rendita – mancata notifica della rendita – eccezione – ricorso – solo contro il Comune – Agenzia del Territorio – integrazione del contraddittorio – remissione della causa al Giudice di I° grado – necessità.

Massima:

Devono essere rimessi al Giudice di I° grado gli atti affinché sia disposta l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell'Agenzia del Territorio nel caso in cui il contribuente abbia impugnato l'accertamento con cui il Comune ha preteso la maggiore ICI sulla base della maggiore rendita rettificata dall'Ufficio e di cui il contribuente abbia lamentato (in sede di ricorso) l'inesistenza della relativa notificazione.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAPUTO	ORESTE MARIO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	AVEROLDI	LUCIANO	Giudice
<input type="checkbox"/>	MORINO	MARILENA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 796/12 depositato il 06/06/2012
- avverso la sentenza n. 357/13/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA proposto dall'ufficio: COMUNE DI GENOVA

controparte:
PRA' DISTRI PARK EUROPA S.P.A.
PORTO DI PRA' - VOLTRI 16158 GENOVA GE

difeso da:
LOVISOLO ANTONIO
VIA ROMA 3/2 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 936892 2006 I.C.I. 2006

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 796/12

UDIENZA DEL

11/01/2013 ore 09:30

SENTENZA

N°

6

PRONUNCIATA IL:

11-01-2013

**DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL**

01-01-2013

Il Segretario

IL DIRETTORE TRIBUTARIO
(Dott. Fernando D'Angelo)

Il comune di Genova ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione provinciale di Genova che ha accolto il ricorso presentato da PRA Distripark Europa spa contro l'avviso d'accertamento ai fini ICI relativo all'anno 2006.

L'appello discusso in pubblica udienza è fondato.

L'avviso d'accertamento impugnato si fonda sulla (nuova in rettifica) rendita catastale attribuita dall'Agenzia del Territorio all'immobile di proprietà della società.

I giudici di prime cure hanno annullato l'avviso d'accertamento sull'assunto della nullità o irregolarità della notifica dell'atto di rettifica della rendita catastale operata dall'Agenzia.

Il processo in primo grado è stato incardinato e svolto in assenza di contraddittorio con l'Agenzia a cui va imputato l'atto che ha originato l'avviso impugnato e che, in simmetria, ha costituito, in ragione del procedimento di notifica contestato, l'unica ragione d'accoglimento del ricorso.

Sicché, accolto l'appello del Comune, ricorre l'ipotesi prevista all'art. 59, primo comma lett. b) d.P.R. 546/92 di rimessione della causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza in difetto di contraddittorio con l'Agenzia del Territorio.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.

PQM


Dispone la rimessione degli atti di causa del processo alla commissione provinciale.

Spese compensate.

Genova 11.01.2013.

il v. pres.

Oreste Mario Caputo. \



2. Sentenza 23/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Morino

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI – ICI – aree portuali – concessione - piano regolatore portuale – valutazione unitaria delle aree oggetto di concessione - art. 7 d.lgs. n. 504/92 – esenzione – applicabilità.

Massima:

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione ICI di cui all'art. 7, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 504/92, l'appartenenza pubblica al demanio portuale delle aree in concessione deve essere strettamente inerente al perseguimento della relativa funzione e dei relativi interessi ad essa collegati. Pertanto, le aree portuali tenute in concessione da un consorzio, ai fini dell'applicabilità dell'esenzione, devono essere valutate in modo unitario, cioè senza distinzione tra aree coperte e scoperte e senza distinzione tra beni che abbiano una funzionalità reddituale autonoma o meno, se lo stesso piano regolatore portuale e gli atti di programma annessi hanno considerato le aree in concessione in modo unitario strumentali alla conduzione di un unico compendio terminalistico.



REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- CAPUTO** **ORESTE MARIO** **Presidente**
- MORINO** **MARILENA** **Relatore**
- AVEROLDI** **LUCIANO** **Giudice**
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 797/12 depositato il 06/06/2012
- avverso la sentenza n. 438/4/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA proposta dall'ufficio: COMUNE DI GENOVA

controparte:
CONSORZIO BETTOLO
VIA B. IGATA LIGURIA 1/18 16121 GENOVA GE

difeso da:
PAGGIANI MARIO
VIA B. IGATA LIGURIA 1/18 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 130020/2006 I.C.I. 2006

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 797/12

UDIENZA DEL

11/01/2013 ore 09:30

SENTENZA

N°

23

PRONUNCIATA IL:

11 GEN. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

14 MAG. 2013

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il CONSORZIO BETTOLO, ricorreva avverso avvisi di accertamenti ICI per gli anni 2005 e 2006 riguardanti il compendio, ricevuto in concessione dall'allora Consorzio Autonomo del Porto di Genova, di aree demaniali da esso possedute.

Con tali avvisi il Comune di Genova applicava l'imposta ICI sia sulle aree coperte (mq 802) che su quelle scoperte (mq 22.259).

La Commissione di prima istanza con sentenza 438/04/11 accoglieva parzialmente il ricorso per le aree scoperte e compensava le spese fra le parti.

Avverso tale decisione proponeva appello il Comune di Genova, in particolare affermando la esistenza del presupposto per l'applicazione dell'imposta anche sulle aree demaniali scoperte, in quanto aventi funzionalità reddituale autonoma.

Proponeva appello incidentale il consorzio, insistendo nel proprio assunto che le aree coperte, in quanto classificabili nel gruppo E di cui all'art 7, col lett. B del d. lgvo 504/1992, essendo zone destinate ad operazioni strettamente necessarie alla attività portuale, siano esenti ICI.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi del d. lgvo 504/1992 sono esenti da ICI - art. 7 (Esenzioni) co 1 lett.b - le zone destinate ad operazioni strettamente necessarie alla attività portuale.

Secondo la difesa del Consorzio tale classificazione era applicabile anche alle zone scoperte.

Ed in effetti:

Nella nuova, e piu' moderna, visione dei beni pubblici, non vi è dubbio che le aree portuali debbano avere una finalità produttiva e che, di conseguenza, l'appartenenza pubblica al demanio portuale delle aree in concessione sia strettamente inerente al *"perseguimento della relativa funzione e dei relativi interessi ad essa collegata"* (Cass. sez. un., 14 febbraio 2011 n. 3665).

Questa nuova visione trova conferma nel fatto che le modalità d'accesso alle concessioni relative a beni del demanio marittimo devono sottostare al rispetto dei principi informatori dell'ordinamento europeo di concorrenza, libertà di stabilimento, garanzia dell'esercizio dello sviluppo, valorizzazione delle attività imprenditoriali, tutela degli investimenti.

Tutti questi motivi fanno sì che il piano regolatore portuale consideri le aree detenute in concessione dal Consorzio in modo unitario. *"Alla previsione (statica) localizzatrice delle aree fa riscontro l'individuazione (dinamica) dell'obiettivo perseguito: la costituzione di un secondo polo di movimentazione di containers all'interno del porto di Genova con una capacità a regime di circa 900.000 teus."* (cfr TAR Liguria 24/05/2012)

Il dato oggettivo ed indiscusso è che *"Il PRP e gli atti di programma ammessi considerano le aree in concessione "strumentali alla conduzione di un unico compendio terminalistico in grado, per un verso, di implementare sensibilmente il traffico delle merci all'interno del porto e, per l'altro, di reggere la concorrenza nel mercato di riferimento sempre più appannaggio di grandi terminal che offrono servizi a prezzi competitivi sfruttando economie di scala."* (cfr TAR Liguria cit.).

In conclusione non pare possibile (non almeno in questa fattispecie) fare alcuna distinzione, all'interno di una concessione di beni appartenenti al demanio marittimo tra beni che abbiano funzionalità reddituale autonoma e beni che tale funzionalità non possiedano.

Tutte le aree in concessione possiedono la caratteristica di essere strumentali alla conduzione di un unico compendio.

Ad avviso di questo Collegio e per questi motivi l'appello incidentale deve trovare accoglimento.

La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione regionale accoglie l'appello incidentale della parte.

Spese compensate.

Genova, 11/01/2013

Il relatore

(Maurizio Morino)

il Presidente

(Dr. Oreste Mario Caputo)

3. Sentenza 131/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Chiti

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI – ICI – INPDAP – immobile strumentale – debenza del tributo – esclusione.

Massima:

Non è soggetto ad ICI l'immobile posseduto dall'INPDAP che sia strumentale ai fini istituzionali dell'Ente..

4. Sentenza 6/6/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Moraglia, Relatore: Teppati

Intitolazione:

IMU (ex ICI) - Accertamento e controlli - Contratto di affittanza agraria - Art. 9, comma 3 bis D.L. n. 557/93 conv. L. 133/94 – Beni strumentali.

Massima:

In caso di contratto di affittanza agraria, da cui risulta che i beni immobili oggetto dell'avviso di accertamento sono strumentali all'attività svolta dall'azienda affittuaria, si applicabile l'orientamento giurisprudenziale che qualifica gli stessi come "rurali" e quindi non assoggettabili ai tributi ivi compresa l'ICI.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MORAGLIA	GIACOMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TEPPATI	LODOVICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CHITI	ALFREDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2146/10
depositato il 19/11/2010

- avverso la sentenza n. 152/4/09
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di IMPERIA
proposto dall'ufficio: COMUNE DI BORDIGHERA

difeso da:

PICIOCCHI AVV. PIETRO
VIA DELLA LIBERTA', 4/5 16129 GENOVA

controparte:

AGRICOLA MAGAUDA SNC DI RUFFINELLI MARIO & C.
C/O RUFFINELLI MARIO (LEGALE RAPPRESENTANTE)
VIA CANARIENSIS, 17 18012 BORDIGHERA IM

Atti impugnati:

AVV. ACCERTAM. n° 1182/2008

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 2146/10

UDIENZA DEL

15/03/2013

ore 10:00

SENTENZA

N°

6

PRONUNCIATA IL:

15 MAR. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22 APR. 2013



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Appello RGA N.2146/10, proposto da **Comune di Bordighera** avverso la Sentenza n. 152/04/09 della CTP di Imperia, Sez. 4 depositata il 22/09/2009.

Controparte: **Società Agricola Magauda s.n.c. di Ruffinelli Mario & C.**

Oggetto della Sentenza: Avviso di accertamento n. 1182 ICI anno 2006.

Con la sentenza impugnata veniva accolto il ricorso e compensate le spese di lite.

Fatto:

l'appello riguarda l'avviso di accertamento n. 1182 del 30/05/2008 notificato alla Società agricola Magauda s.n.c. di Ruffinelli Mario & C. dal Comune di Bordighera, relativamente a quattro unità immobiliari ubicate nel territorio comunale, che non sono state dichiarate ai fini ICI.

L'Azienda ricorrente sostiene l'utilizzo di tali immobili come beni strumentali all'attività agricola condotta dal Signor Ruffinelli Renzo, affittuario sia dei terreni che dei fabbricati.

Il Comune di Bordighera presenta appello sostenendo le tesi di seguito enunciate:

1. Violazione dell'art. 18, commi 2 e 3, lett. e), DLgs n. 546/1992, inammissibilità del ricorso introduttivo per omessa indicazione dei motivi;
2. Insussistenza del diritto all'esenzione in base alla classificazione catastale, per cui il contribuente che risulti possessore di un fabbricato rurale, al fine di poter usufruire dei benefici fiscali deve richiedere alla competente Agenzia del Territorio una variazione del classamento in categoria D/10, se strumentale, o A/6, se abitativo, non essendo ammissibile l'applicazione dell'esenzione in presenza di una diversa qualificazione del bene.

Chiede:

- in accoglimento dell'appello, annullare la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la piena legittimità dell'avviso di accertamento da questa invalidato.
- Con vittoria delle spese del giudizio.

MOTIVI DELLA SENTENZA:

La Commissione, visti gli atti, ritiene che la sentenza impugnata sia condivisibile e vada quindi confermata, per i seguenti motivi:

- per quanto riguarda la preliminare eccezione di inammissibilità formulata dal Comune di Bordighera in primo grado e riproposta in appello, ritiene di poter confermare il diniego già espresso dalla CTP di Imperia, in quanto la ricorrente ha chiaramente espresso quali siano le ragioni di doglianza in diritto, per cui il ricorso introduttivo, riesaminato in sede di appello, risulta essere regolare dal punto di vista formale, per cui non ricorre la violazione dell'art. 18 del DLgs n. 546/1992;

- considera applicabile al caso in esame l'orientamento della giurisprudenza di merito, che riconosce che i fabbricati utilizzati nell'ambito dell'attività agricola sono da considerarsi "rurali" ai fini fiscali e quindi non assoggettabili a tributi, ivi compresa l'ICI, così come stabilito dall'art. 9, comma 3 bis del DL 30/12/1993 n. 557, convertito in legge n. 133/94;
- rileva che la parte appellata ha prodotto in atti il contratto di affittanza agraria sottoscritto in data 15/11/1999 e tuttora in essere, in quanto la durata risulta fissata in 15 anni, da cui risulta che i beni immobili oggetto della vertenza (magazzini ricompresi nel mappale 1866 Fg. 01) sono effettivamente utilizzati come beni strumentali all'attività agricola svolta dall'Azienda agricola affittuaria;
- in merito alla eccezione posta dal Comune di Bordighera sul fatto che l'Azienda agricola non abbia diritto all'esenzione fiscale poiché gli immobili non erano accatastati con le catastali A/6 o A/10, rileva che tale concetto è superato alla luce della normativa stabilita dal Decreto del Ministro dell'Economia del 26 Luglio 2012, in base al quale i fabbricati per i quali sussistono i requisiti della ruralità, già censiti al Catasto Urbano e per i quali è stata presentata domanda di riconoscimento di ruralità, in base all'art. 2 del DM citato ed agli effetti dell'art. 13, comma 14 bis del DL 201/2011, mantengono la categoria attribuita e gli altri dati di classamento siano essi a destinazione abitativa o strumentali all'esercizio dell'attività agricola. Quindi, ai fini fiscali non è più necessaria l'attribuzione catastale A/6 o D/10 in quanto l'applicazione dell'annotazione sulla certificazione catastale sancita dall'art. 1, comma 2 del DM del 27/07/2012, ha lo stesso effetto delle suddette categorie. I fabbricati oggetto dell'avviso di accertamento del Comune di Bordighera, come risulta dalla certificazione catastale in atti, sono già provvisti dell'annotazione sopra citata, per cui non possono essere assoggettati all'ICI richiesta dal Comune di Bordighera.

La Commissione, sulla base di quanto sopra esposto, respinge l'appello dell'Ufficio e di conseguenza conferma la sentenza impugnata. Considera che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese giudiziali del presente grado di giudizio, fra le parti ai sensi del primo comma dell'art. 15 del D.Lgs. n.546/92 e secondo comma dell'art. 92 del CPC.

P.Q.M.


Respinge l'appello dell'Ufficio e conferma la decisione di primo grado.

Genova, 15/03/2013.

IL RELATORE
Dr. Lodovico Teppati



IL PRESIDENTE
Dr. Giacomo Moraglia



5. Sentenza 22/7/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Pennucci

Intitolazione:

ICI - Esenzione – Elementi discriminanti.

Massima:

Per l'esenzione ICI occorre si verificano contemporaneamente due condizioni, quella soggettiva dell'appartenenza dell'immobile ad uno dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett.c) del TUIR, e quella oggettiva della destinazione esclusiva dell'immobile allo svolgimento di una delle attività ritenute dal legislatore di trattamento fiscale di favore, elencate nella lettera i) dell'art. 7, nonché ad attività dirette a fini di religione e di culto, individuate dall'art. 16, comma 1, lett. a) della legge n.22211985. E' evidente, pertanto, nel caso di specie, che condizione necessaria ai fini dell'esenzione ICI, con riferimento al possesso del requisito oggettivo, diviene lo svolgimento in via esclusiva nell'ambito degli immobili di attività di culto e religione. Al riguardo, questa Commissione ritiene che essendo la richiamata norma agevolativa per il contribuente, contemplando un beneficio fiscale rilevante, incomba sullo stesso contribuente l'onere di fornire la prova che ricorrono in concreto le condizioni previste dalla legge per poter fruire dell'esenzione del tributo.

6. Sentenza 20/8/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Delucchi, Relatore: Serra Caracciolo

Intitolazione:

IMU - Classamento - Notifica - Efficacia.

Massima:

Il Legislatore non ha voluto limitare il potere di accertamento tributario al periodo successivo all'avvenuta notifica del classamento, ma indicare il momento a partire dal quale l'Amministrazione può legittimamente chiedere l'applicazione della nuova rendita. Ne consegue che i provvedimenti aventi ad oggetto la modifica delle rendite catastali emessi dall'Agenzia del Territorio competente a seguito della denuncia di variazione dell'immobile effettuata dal contribuente, e che siano state presentate dallo stesso dopo il primo gennaio del 2000, possono essere utilizzati anche per i periodi di imposta antecedenti a quelli nei quali sia avvenuta la notifica del provvedimento, purché risultino riferirsi ad annualità successive alla denuncia della variazione.

7. Sentenza 76/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Cingano, Relatore: Silvano

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI – ICI – immobile – variazioni – comunicazione – omesso o tardivo invio – Regolamento del Comune di Genova – omesso pagamento del tributo – sanzionabilità.

Massima:

Ai sensi dell'art. 16-bis del Regolamento Ici del Comune di Genova l'omessa e la tardiva comunicazione delle variazioni intervenute sono sanzionabili, con un importo di € 500,00, solo se correlate ad un omesso o parziale pagamento del tributo.

8. Sentenza 17/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Di Napoli, Relatore: Giusti

Intitolazione:

ICI – agevolazione prima casa – coniugi – separazione di fatto – residenza secondaria – beneficio – spettanza – condizioni.

Massima:

Qualora a seguito della separazione di fatto uno dei coniugi richieda l'applicazione del "beneficio prima casa" in relazione all'abitazione in cui è andato a risiedere singolarmente, la concessione del beneficio è subordinata alla dimostrazione della separazione effettiva, continuativa e soprattutto attuale, non assumendo a tal fine rilevanza la dichiarazione che gli ex coniugi avevano reso ad un legale 23 anni prima dell'anno per cui è stata richiesta l'agevolazione fiscale nella quale avevano manifestato l'intenzione di separarsi.

9. Sentenza 71/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI – ICI – immobile – inagibile od inabitabile – agevolazione – Regolamento del Comune di Genova – applicazione – condizioni.

Massima:

Ai fini dell'applicazione della riduzione del 50% del tributo dovuto per i fabbricati "inagibili" od "inabitabili", l'art. 15 del Regolamento Ici del Comune di Genova richiede che l'inagibilità od inabilità consistano in uno stato di degrado fisico sopravvenuto che non sia superabile con meri interventi di manutenzione e che lo stato dell'immobile sia dimostrato dal contribuente o mediante la presentazione di perizia eseguita da parte dell'ufficio tecnico comunale o mediante dichiarazione sostitutiva attestante l'esistenza del provvedimento di inagibilità o inabilità reso dall'Autorità competente.

10. Sentenza 187/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Graziano

Intitolazione:

ICI – aliquota agevolata – condizioni – immobile – residenza anagrafica – necessità.

Massima:

Il Comune di Genova ha subordinato la fruizione dell'aliquota ICI agevolata alla contemporanea sussistenza di tre condizioni, ossia che esista un contratto di locazione stipulato e registrato a canone concordato, che copia del contratto registrato sia presentata o spedita mediante raccomandata al Comune entro trenta giorni dalla registrazione dello stesso, e che il locatario dell'immobile abbia ivi la residenza anagrafica e lo utilizzi come abitazione principale.

11. Sentenza 6/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Mignone

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI – ICI – art. 8, c. 2, d.lgs. n. 504/92 - “abitazione principale” – agevolazione – fruizione - condizioni – utilizzo abituale dell’immobile da parte del soggetto istante – necessità.

Massima:

In tema di ICI, la disposizione di cui all’art. 8, c. 2, d.lgs. n. 504/92, che subordina la fruizione dell’agevolazione “per abitazione principale” al fatto che nell’unità immobiliare “vi dimorino abitualmente il contribuente ed i suoi familiari”, per evitare di dar luogo a risultati abnormi, deve essere interpretata nel senso che per la concessione dell’agevolazione, in primo luogo, l’immobile oggetto dell’agevolazione deve essere quello di residenza anagrafica del contribuente, in secondo luogo, tra il soggetto obbligato al pagamento del tributo ed il soggetto che dimora abitualmente nell’immobile adibito ad abitazione principale vi deve essere identità e, soprattutto, in terzo luogo, il soggetto passivo deve utilizzare l’immobile a fini abitativi in maniera abituale e non occasionale (nella specie, il Comune, per negare l’agevolazione, ha evidenziato che nell’anno in oggetto il consumo di energia elettrica era stato del tutto irrisorio con ciò dimostrando l’utilizzo occasionale dell’immobile).

12. Sentenza 52/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Scanu

Intitolazione:

- 1. ICI – area coperta – concessione demaniale – assenza di rendita – Autorità Portuale e Comune – determinazione convenzionale – concessionario – versamento – legittimità.**
- 2. ICI – area scoperta – concessione demaniale – assenza di accordi tra Autorità Portuale e Comune – assoggettabilità al tributo – esclusione.**

Massima:

- 1. In relazione ad un'area coperta, oggetto di concessione demaniale è legittimo il versamento dell'ICI che il concessionario abbia eseguito in base ai valori convenzionalmente determinati dall'Autorità Portuale e dal Comune, in assenza dell'attribuzione di una specifica rendita catastale.*
- 2. Le aree scoperte oggetto di concessione demaniale, per cui non sussistano accordi tra l'Autorità Portuale ed il Comune non rientrano nelle fattispecie imponibili ICI previste dall'art. 1, d.lgs. n. 504/1992.*



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **GENOVA**

SEZIONE **10**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MIGNONE	CLARA	Presidente
<input type="checkbox"/>	SCANU	ANGELO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNA	RICCARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 82/12 depositato il 17/01/2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 528712/2007 I.C.I. 2007 contro: COMUNE DI GENOVA

proposto dal ricorrente:

CSM S.P.A.
PIAZZALE SAN BENIGNO 16149 GENOVA GE

difeso da:

PIANA BARBARA - CARRARA MANUELA
VIA SAN VINCENZO 2 16100 GENOVA GE

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 82/12

UDIENZA DEL

06/11/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

52/10/13

PRONUNCIATA IL:

06 NOV. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22 FEB. 2013

Il Segretario
Anna Maria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N. 82/12 R.G.R.

Con ricorso depositato il 17.01.2012 ricorreva la CSM S.P.A., concessionaria di aree demaniali nella zona portuale, avverso avviso di accertamento, inerente all'ICI per l' anno 2007, emesso dal Comune di Genova.,

La parte ricorrente eccepisce quanto segue:

-preliminarmente la tardività della costituzione di controparte in contrasto con quanto disposto dall'art.23 del d.lgs. 546/92;

-il Comune afferma erroneamente che, per quanto riguarda le aree coperte, oggetto di concessione demaniale, la contribuente avrebbe versato l'ICI in misura inferiore a quella dovuta, pur riconoscendo che non vi è ancora stata attribuzione di rendita catastale e che la ricorrente ha versato detta imposta in base ai valori imponibili forniti dall'Autorità Portuale e concordati col Comune stesso;

-per quanto riguarda le aree scoperte, lo stesso Ministero delle Finanze con Risoluzione n.1/DPF-20528 del 6 marzo 2003 ha affermato che manca il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'ICI.

Il Comune di Genova, costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, in seguito ad attenta disamina della documentazione processuale, rileva:

-il presente ricorso è stato depositato presso questa Commissione Tributaria in data 17.01.2012 mentre il Comune di Genova si è costituito in data 16.10.2012 e quindi oltre il termine di sessanta giorni normativamente previsto;

-per quanto riguarda le aree coperte, oggetto di concessione demaniale, in assenza di attribuzione di rendite catastali da parte dell'Agenzia del Territorio, la contribuente ha correttamente applicato la normativa vigente versando l'ICI in forza della rendita presunta concordata tra Autorità Portuale e Comune;

-riguardo alle aree scoperte, oggetto di concessione demaniale, peraltro escluse nella convenzione tra Autorità Portuale e Comune, si ritiene che esse non possano rientrare nelle fattispecie imponibili previste dall'art.1 del DPR 504/92 (fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili), così come evidenziato dal Ministero delle Finanze con Risoluzione n.1/DPF-20528 del 6 marzo 2003.

La Commissione ritiene, di conseguenza, accoglibile il presente ricorso.

La peculiarità delle circostanze in fatto, prese in esame nella controversia, giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

**La Commissione accoglie il ricorso.
Spese compensate.**

Genova, 06.11.2012

IL GIUDICE RELATORE
(Dr. Angelo SCANU)



IL PRESIDENTE
(Avv. Clara MIGNONE)



13. Sentenza 116/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Del Vigo

Intitolazione:

ICI – Federazione sportiva nazionale – Immobile proprietà – Adibizione sede istituzionale – Rileva – Requisito soggettivo – Sussiste – Svolgimento attività istituzionale - Rileva – Requisito oggettivo – Sussiste – Illegittimità pretesa – Consegue - art. 7, comma 1, lett. i), D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504.

Massima:

E' esente da ICI l'immobile di proprietà di una federazione sportiva nazionale presso la quale insiste la sede sociale e viene svolta tutta l'attività istituzionale (Nel caso di specie, la contribuente, quale federazione sportiva velica, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2006 di un avviso di accertamento ai fini ICI riguardante un immobile di proprietà, presso il quale era ubicata la sede sociale e veniva svolta tutta l'attività istituzionale. L'ente impositore, pur ritenendo astrattamente possibile la sussistenza del requisito soggettivo per l'esenzione, riteneva invece non sussistente il requisito oggettivo a motivo dell'impossibilità di svolgere nel predetto immobile l'attività velica (sic!)).

14. Sentenza 106/20/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Simonazzi

Intitolazione:

ICI – Federazione sportiva nazionale – Immobile proprietà – Adibizione sede istituzionale – Rileva – Requisito soggettivo – Sussiste – Svolgimento attività istituzionale - Rileva – Requisito oggettivo – Sussiste – Illegittimità pretesa – Consegue - art. 7, comma 1, lett. i), D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504.

Massima:

E' esente da ICI l'immobile di proprietà di una federazione sportiva nazionale presso la quale insiste la sede sociale e viene svolta tutta l'attività istituzionale (Nel caso di specie, la contribuente, quale federazione sportiva velica, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2006 di un avviso di accertamento ai fini ICI riguardante un immobile di proprietà, presso il quale era ubicata la sede sociale e veniva svolta tutta l'attività istituzionale. L'ente impositore, pur ritenendo astrattamente possibile la sussistenza del requisito soggettivo per l'esenzione, riteneva invece non sussistente il requisito oggettivo a motivo dell'impossibilità di svolgere nel predetto immobile l'attività velica (sic!)).



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **GENOVA**

SEZIONE **20**

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 3054/11

UDIENZA DEL

07/05/2013

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GHIGLIAZZA	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SIMONAZZI	ROBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BOZZANO	GIANCARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

106/20/13

PRONUNCIATA IL:

7-5-13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28-5-13

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3054/11 depositato il 02/12/2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 126327 I.C.I. 2006 contro: COMUNE DI GENOVA

proposto dai ricorrenti:

FEDERAZIONE ITALIANA VELA
PIAZZA BORGO PILA 40 16129 GENOVA GE

difeso da:

D'ALAURO GABRIELE
VIA XII OTTOBRE 2/121 16100 GENOVA GE

difeso da:

ROVIDA RENATO
VIA XII OTTOBRE 2/121 16100 GENOVA GE

Il Segretario

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA.
SEZIONE VENTESIMA.

RELATORE: DOTT. ROBERTO SIMONAZZI.
GENOVA, 07.05.2013.

R.G.R. N. 3054/11.

Svolgimento del processo.

La FEDERAZIONE ITALIANA VELA ha presentato ricorso contro l'Avviso di Accertamento n. 126327 del Comune di Genova per I.C.I. anno 2006 di euro 13.265,00 compreso accessori.

La parte ricorrente evidenzia che il Comune di Genova ha constatato l'omesso versamento ICI 2006 sull'immobile di proprietà sito in Genova di Piazza Borgo Pila, 40/72 che costituisce la sede della Federazione Italiana Vela ed è esente ICI ex art. 7 lett.i) del D.Lgs. n.504/1992.

Motivi del ricorso:

1. Illegittimità dell'atto per mancata applicazione della normativa di esenzione dall'ICI, in quanto è presente il requisito soggettivo ai fini dell'esenzione ossia la F.I.V. non è un soggetto che utilizza l'immobile ai fini commerciali ma soltanto ai fini istituzionali propri come sede della F.I.V. Ai sensi dell'art. 73 co.1 lett c) TUIR. Inoltre è presente anche il requisito oggettivo ossia nei locali di Piazza Borgo Pila si svolgono esclusivamente tutte le attività relative istituzionali della Federazione Vela Italiana.
2. Illegittimità dell'atto e nullità per difetto di motivazione poiché non contiene alcuna violazione di norma relativa all'esenzione ICI da parte della ricorrente.

Nella memoria successiva del 23.04.2013 evidenza ancora più in dettaglio quanto già esposto nel ricorso e cita alcune sentenze favorevoli alla ricorrente.

Chiede di annullare l'Atto impugnato.

L'Ufficio ICI del Comune di Genova nelle proprie controdeduzioni sostiene che l'accertamento è legittimo e contiene tutti gli elementi giuridico-tecnici ai fini della sua validità. Ritiene che l'esenzione da ICI deve essere riconosciuta agli immobili dove vengono esclusivamente svolte le attività sportive e pertanto all'interno dell'immobile in questione non è possibile svolgere alcuna attività velica.

In mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e sulla base dell'iter amministrativo – tecnico percorso, l'Ufficio ritiene che le argomentazioni di parte siano infondate.

Chiede di respingere il ricorso.

Motivi della decisione.

La Commissione ha preso atto della documentazione ricevuta dalle parti in contenzioso ed in pubblica udienza ha ascoltato i loro rappresentanti che hanno ribadito le rispettive posizioni, in particolare osserva che ritiene presenti ambedue i requisiti soggettivo ed oggettivo che danno la possibilità di esentare da ICI l'immobile che è la sede della Federazione Italiana Vela.

L'immobile è la sede della F.I.V. Dove si svolge tutta la complessa attività istituzionale relativa a questo settore sportivo e la F.I.V. non ha come scopo il conseguimento di lucro o altro fattore commerciale.

Inoltre nella stessa sede di Piazza Borgo Pila viene svolta, promossa e organizzata la disciplina dell'attività velica per tutta l'Italia compresa l'attività di formazione.

La Sentenza della C.T.P. di GENOVA n. 175.10.12 ha accolto il ricorso contro il Comune di Genova per ICI anno 2007 motivando che la Federazione ricorrente è esentata da ICI ai sensi dell'art. 7 lett. i) D.Lgs. 504/92 in quanto è presente il requisito soggettivo e oggettivo. Inoltre la Cassazione con Sent. n. 22894/2010 ha deciso che l'esenzione da ICI si deve applicare agli immobili che sono utilizzati come sede per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente e a supporto dell'organizzazione delle attività sportive come risulta nel caso in questione.

Di conseguenza la Commissione non ritiene fondato e legittimo l'accertamento in oggetto e altresì decide che - alla luce di quanto emerso - il presente ricorso sia meritevole di accoglimento e che le spese del presente procedimento siano compensate tra le parti a seguito della materia trattata nella vicenda.

P.Q.M.


Accoglie il ricorso.
Spese di giudizio compensate.

Genova, 07.05.2013.

Il Relatore:



Il Presidente:



15. Sentenza 26/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bochicchio, Relatore: Solamito

Intitolazione:

ICI - D.Lgs. 504/1992 ICI – Scrittura privata – diritto di abitazione.

Massima:

Poiché la normativa ICI individua il soggetto passivo di imposta nel proprietario dell'immobile o ai titolari di altri diritti reali, ai fini disattendere legittimamente tale disposto non è sufficiente l'esistenza di una scrittura privata peraltro non trascritta nei pubblici registri.

16. Sentenza 27/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bochicchio, Relatore: Solamito

Intitolazione:

**IMU ex ICI - Accertamento - Agevolazioni -D.Lgs. 504/1992
ICI – agevolazioni prima casa- unione di immobili.**

Massima:

Nel caso di fusione di due unità immobiliari, l'estensione dei benefici riconosciuti all'abitazione principale, all'abitazione risultante dalla fusione, non può prescindere dall'esistenza di una formale denuncia di variazione presso la competenze Agenzia del Territorio.

17. Sentenza 3/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Grandinetti, Relatore: Argilla

Intitolazione:

IMU ex ICI - Accertamento e controlli - Istituto per i servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) - Non è dovuta.

Massima:

L'Ente secondo le proprie finalità istituzionali acquista aree coltivabili con eventuali annessi immobili rurali, al fine di realizzare e ricomporre le proprietà contadine. Gli immobili sono ceduti a coltivatori diretti tramite vendita con patto di riservato dominio, e tramite "atto concessorio" che regola i diritti e i doveri dell'agricoltore concessionario. L'area agricola e l'immobile ceduti sono pertanto al di fuori della disponibilità dell'Ente ricorrente, che non può considerarsi tenuto al pagamento ICI.

18. Sentenza 57/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sgambati, Relatore: Molino

Intitolazione:

IMU EX ICI - Dichiarazione ici - Terreni fabbricabili - Terreni pertinenziali alla abitazione - sono esenti.

Massima:

Se è vero che in base al piano regolatore i terreni ritenuti edificabili sono soggetti al pagamento dell'ICI, è anche vero che le porzioni di terreni che circondano una abitazione e ritenute pertinenziali alla stessa, non possono costituire oggetto di autonoma tassazione pur se nel piano regolatore sono stati compresi erroneamente nelle aree fabbricabili.



IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

1. Sentenza 5/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

IMPOSTA ASSICURAZIONI – Società assicuratrice – Denuncia annuale – Presentazione tardiva – Mancata previsione normativa - Minimo ritardo presentazione – Omessa denuncia – Non rileva – Irrogazione sanzioni – Importo pari imposta – Eccessivo ammontare – Sussiste - Poteri verifica – Oggettivo impedimento – Mancata integrazione - Imposta dovuta – Regolare tempestivo pagamento - Sanzione minima – Legittima irrogazione – Consegue - art. 24, comma 1, lett. h), L. 29 ottobre 1961, n. 1216.

Massima:

Non è assoggettabile alla sanzione pari all'imposta dovuta bensì alla sanzione minima la tardiva presentazione della denuncia annuale da parte della società assicuratrice qualora la fattispecie, ancorché non prevista dal punto di vista normativo, potrebbe tradursi nell'irrogazione di un importo di eccessivo ammontare, non giustificato qualora il pagamento dell'imposta sia avvenuto tempestivamente e non sia stato recato alcun pregiudizio all'attività di controllo (Nel caso di specie, la contribuente, in qualità di impresa assicuratrice, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2007 di un avviso di liquidazione e rettifica di un importo pari ad € 5.182.137,78 per la presentazione della denuncia annuale a cui era obbligata dopo due giorni rispetto al termine perentorio del 31 maggio 2008. L'ente impositore invocava, stante la mancata previsione normativa della denuncia tardiva, l'integrazione della fattispecie della denuncia omessa, con conseguente irrogazione delle sanzioni pari all'imposta dovuta. Tuttavia tale pretesa non considerava in alcuna modo l'eccessivo ammontare che avrebbe dovuto corrispondere la contribuente, non giustificato per l'avvenuto tempestivo pagamento dell'imposta dovuta e la mancata sussistenza del pregiudizio all'attività di controllo).



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2000/11 depositato il 26/10/2011

- avverso la sentenza n. 294/20/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:
SIAT SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI PA
VIA 5 DICEMBRE 3 16121 GENOVA GE

difeso da:
ESCALAR GABRIELE
GIORDANO VITTORIO
VIALE G. MAZZINI 11 00100 ROMA RM

Atti impugnati:
AVVISO LIQUIDAZIONE E IRR. SANZIONI n° 2008/ODIR00001 IMP.ASSICURAZ. 2007

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2000/11

UDIENZA DEL

26/11/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

5

PRONUNCIATA IL:

26/11/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

- 8 FEB. 2013 -

Il Segretario



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'odierna appellante SIAT (Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni) per l'annualità 2007, al fine dell'imposta sulle assicurazioni prevista dalla legge 1216/61, presenta la prescritta denuncia due giorni dopo il termine del 31 maggio previsto dall'art 9 della legge.

Conseguentemente, l'Ufficio calcola l'imposta dovuta, individua un insufficiente pagamento, calcola il residuo da versare effettivamente dedotto il già versato, irroga la sanzione prevista dall'art. 24 comma 1 lettera h della legge, pari al 100% dell'imposta dovuta; nella specie, trattasi di € 5.182.137,78 per l'omessa denuncia premi e accessori e € 56.823,49 per l'omessa denuncia annuale CSSN.

SIAT ricorre alla CTP di Genova lamentando:

1. Nullità dell'avviso per irregolarità del procedimento di irrogazione sanzioni;
2. Comunque, erronea determinazione delle stesse
3. In subordine non irrogabilità delle sanzioni in quanto trattasi di violazione formale e non sostanziale che non ha impedito o ritardato la determinazione dell'imposta;
4. In ulteriore subordine applicazione dell'art. 4 comma 7 D.Lgs. 472/97 che prevede la riduzione delle sanzioni qualora sussista manifesta sproporzione della sanzione con il tributo cui si riferisce

Evidenzia di aver saldato immediatamente la maggiore debenza, verosimilmente dovuta a mero errore contabile.

L'Ufficio si costituisce e insiste per la conferma, assumendo che la norma è chiara e categorica, che non ammette diverse interpretazioni, che la sanzione va calcolata sull'intero ammontare dell'imposta dovuta e non solo sulla base della maggiore debenza.

La CTP riconosce la sproporzione tra sanzione e violazione e tiene conto del fatto che la violazione non ha inciso minimamente sull'esercizio di controllo da parte dell'Ufficio, atteso che la vicenda non ha influito sulla determinazione dell'imposta, avvenuta regolarmente da parte dell'Ufficio come prescritto entro il 15 giugno 2008; tanto considerato, determina la sanzione nella cifra di € 103,00 prevista dal novellato art. 24 comma 1 lettera H quale minimo edittale.

L'Ufficio presenta successivamente appello.

1. Evidenzia che l'art. 24 fa riferimento al 100% della somma non denunciata, e quindi la sanzione essere commisurata all'intera somma non denunciata; conseguentemente non può essere commisurata al residuo di imposta ancora da versare al momento della denuncia;
2. Evidenzia che la liquidazione viene effettuata dall'Ufficio sulla base della denuncia, e non in sede di denuncia con contestuale autoliquidazione come accade per altre imposte come l'IRPEF o l'IRES; pertanto, non è applicabile alla fattispecie la normativa ex art. 1 comma 1 D.Lgs. 471/97;
3. Evidenzia che non può farsi riferimento alla sproporzione tra sanzione e entità della sanzione, giacché essa può venire in considerazione solo in casi particolari ed eccezionali, atteso che la norma è volutamente di rigore, e che comunque la società ha rifiutato la definizione tramite ravvedimento ex art.13 D.Lgs. 472/97, che avrebbe consentito la definizione col pagamento di un ottavo del minimo della sanzione edittale pari ad € 654.957;

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

26/11/2012 ore 09:30



(segue)

4. Evidenzia che non può applicarsi la sanzione minima, atteso che la denuncia non ha natura meramente comunicativa, ma funzionale alla liquidazione del tributo.

La società controdeduce, e insiste anche con memoria illustrativa in particolare per l'irregolarità procedimentale, atteso che non è stato instaurato contraddittorio alcuno prima della irrogazione, con lampante lesione del diritto di difesa; nel resto, insiste come in primo grado richiamando con appello incidentale condizionato le tesi già espresse in primo grado ma la cui discussione è stata implicitamente ritenuta assorbita dai primi giudici.

Si procede in pubblica udienza, durante la quale le parti illustrano le rispettive tesi:

In particolare l'Ufficio appellante evidenzia che è vero che si tratta della interpretazione di un complesso di norme, ma è altrettanto vero che la legge è categorica. In altro tipo di imposte si verte in tema di autoliquidazione, ma non in questa fattispecie. Qui, infatti, si deposita la comunicazione concernente il volume dei premi, ma non si tratta di sola comunicazione, bensì dell'elemento su cui si fonda la determinazione dell'imposta, quindi trattasi di azione costitutiva. Evidenzia che in effetti trattasi di soli due giorni di ritardo, ma l'irregolarità esiste chiaramente, e la sanzione per omessa presentazione in termini della somma non denunciata è pari al 100%; non è prevista la circostanza della presentazione tardiva, e non è nemmeno previsto che la sanzione possa essere rapportata al solo residuo d'imposta, ma è previsto solo il rapporto con la somma da dichiarare. Afferma che non può configurarsi l'irrogazione della sanzione di 103,00 euro per violazione formale, perché questa si verifica solo nell'ipotesi di violazioni non legate alla presentazione di dichiarazioni. Quanto alla procedura seguita dall'Ufficio, afferma che non vi è stato avviso preventivo al fine di consentire alla parte il ravvedimento operoso, e in mancanza di adesione è stato emesso l'avviso. Afferma che l'avviso preventivo consente in realtà vantaggi minori e che, comunque, in sede di richiesta di autotutela la società ha potuto esprimere tutte le proprie argomentazioni e giustificazioni.

In particolare parte privata afferma che non esiste violazione sotto alcun aspetto.

Evidenzia che anche a voler individuare una violazione, l'imposta andrebbe calcolata in rapporto al 100% sul residuo d'imposta dovuto. Ma non sull'intero importo dichiarato per il calcolo dell'imposta. SIAT ha versato tutti i mesi l'imposta sui premi riscossi, e al 31 maggio si è verificata una piccola debenza d'imposta residua, conseguenza di un errore contabile. Afferma che nel caso di specie il presupposto dell'imposta nasce dal pagamento dei premi, man mano che si incassano (art. 4 L. 1216). Non può verificarsi residuo debito d'imposta su imposte già pagate. Quando mensilmente si versa l'imposta, essa è estinta. Afferma che non esiste differenza tra denuncia e comunicazione, e che nella fattispecie la liquidazione (richiama all. 4 all'appello) in effetti la fa il contribuente, e l'ufficio opera solo una verifica, all'esito della quale può chiedere una integrazione. L'oggetto della liquidazione è quindi imputabile al contribuente.

Evidenzia che con la "riforma Visco" tutte le sanzioni sono state riviste. I criteri di commisurazione dovevano essere rivisti, cosa che è stata fatta. Evidenzia che la sanzione in realtà è originata solo da un errore contabile, che ha comportato l'omesso versamento di circa 9.400,00 euro relativi al SSN, errore riconosciuto, non contestato e sul quale non v'è controversia; viceversa sulla componente premi e accessori non è stato rilevato alcunché. Quanto richiesto è stato saldato immediatamente, quindi somme non versate non ce ne sono e non esiste motivo per l'irrogazione di sanzione. Evidenzia che la stessa

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

26/11/2012 ore 09:31



(segue)

Corte UE riconosce che l'assenza di danno all'erario è rilevante per la definizione della violazione formale, unitamente al fatto che non c'è un debito d'imposta, non ci sono danni, non ci sono rettifiche dell'imposta sui premi, non c'è rallentamento delle operazioni di controllo visto che l'Ufficio ha determinato il tutto entro i 15 gg. prescritti. Insiste, comunque sulla rilevanza dell'assenza di comunicazione preventiva e su tutto quanto dedotto in appello incidentale condizionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti e udite le parti, ritiene che la prima sentenza debba essere confermata.

Lo svolgimento dei fatti e le tesi in diritto espresse dalle parti sono dettagliatamente riportate in parte narrativa, cui si farà –se del caso- solo rinvio.

La Commissione osserva:

a) La prima sentenza afferma che le difese di parte sono genericamente “meritevoli di accoglimento”, e successivamente –ritenute evidentemente assorbite le altre- ritiene fondato il riferimento alla sproporzione tra l'imposta in questione e la sanzione irrogata (“*in considerazione della effettiva entità oggettiva e soggettiva della violazione e cioè al debito di imposta residuo alla scadenza del termine di presentazione uguale a zero e per non violare il principio di proporzionalità in materia di sanzioni*”) e ritiene applicabile la sanzione nella misura minima prevista dall'art. 24 comma 1 lett. h della L. 1216/61, pari ad € 103,00. Nel giungere a tale convincimento richiama anche il fatto che:

1) l'eccessività dell'ammontare della sanzione è conseguenza della pretesa dell'Ufficio di riportare la sanzione all'intera imposta dovuta sulla somma non denunciata in termini;

2) che non è stata accertata l'evasione di alcun debito d'imposta, giacché imposte e contributi SSN per l'anno 2007 sono stati interamente versati;

3) che la presentazione tardiva (di 2 gg.) non ha inciso minimamente sull'esercizio di controllo da parte dell'Ufficio, che ha (per sua ammissione) potuto agevolmente liquidare la debenza entro il termine prescritto (15 gg. dal 31 maggio 2008).

b) L'Ufficio propone appello lamentando che i primi giudici hanno ritenuto erroneamente la sussistenza di motivi particolari –specificati in forma generica- per giungere alla applicazione di una sanzione asseritamente prevista in misura fissa nel minimo, mentre la norma (art. 24 comma 1 lett. h della L. 1216/61) prevede solo la proporzionalità della sanzione.

c) Il ragionamento logico-giuridico espresso dai primi giudici va condiviso. La norma predetta prevede una sanzione minima e in quanto tale non proporzionale, che è stata ritenuta congrua da parte dei primi giudici in relazione alla reale portata della violazione, in virtù delle osservazioni di cui agli incisi 1,2,3 del punto a) soprastante, che la Commissione condivide espressamente, anche tenuto conto del fatto che la norma in questione prevede solo l'eventualità della omissione di deposito, ma non quella di tardività.

d) L'esigenza di evitare sproporzione tra la sanzione e l'entità della violazione è da tempo espressamente richiamata dalla giurisprudenza europea [si veda tra le ultime: Corte di Giustizia, sentenza 29.10.2010 C-188/09, Profaktor Kulesza punti 29 e 30: “*Si deve rammentare che, al riguardo, in assenza di armonizzazione della normativa comunitaria nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale legislazione, gli Stati membri possono scegliere le sanzioni che*”

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

26/11/2012 ore 09:31



(segue)

sembrano loro appropriate. Essi tuttavia sono tenuti ad esercitare questa competenza nel rispetto del diritto comunitario e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità (sentenza 12 luglio 2001, causa C-262/99, *Lou/oudakis, Race*, pag. 1-5547, punto 67) J. La sentenza di primo grado appare inserirsi in tale orientamento, che va condiviso.

e) Infine, la decisione operata dai primi giudici va confermata perché – contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio- non confligge con il carattere di rigore della norma, che prevede sanzione pesante per la circostanza (effettivamente grave, ma diversa dall’odierna fattispecie) della omissione di deposito, con ovvie conseguenze altrettanto pesanti nell’attività di controllo.

Tanto ritenuto e considerato, la decisione di primo grado va confermata; conseguentemente non si procede all’esame dell’appello incidentale condizionato formulato da parte privata.

Quanto alle spese, la effettiva controvertibilità della questione e la assenza di precedenti costituiscono giusto motivo per la compensazione.

p.q.m.

La Commissione conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.

Così deciso in Genova il 26 novembre 2012

L’estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

26/11/2012 ore 09:30



INTRATTENIMENTI

1. Sentenza 39/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Picozzi, Relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Società che svolge intrattenimenti danzanti – Mancanza di documentazione da parte della società a prova dello svolgimento di trattenimenti danzanti con musica dal vivo per tempo pari o superiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio – Accertamento per omesso versamento ISI e conseguente sanzione – Contrasto con la Direttiva CEE 112/2006, art. 401 – Sussiste - Possesso da parte della società di licenza di svolgimento dell'attività con prevalenza di musica dal vivo – Sufficienza – Onere della prova anche di attività priva di musica dal vivo – Incombe all'Amministrazione Finanziaria – Mancanza – Illegittimità dell'accertamento.

Massima:

Quando l' intrattenimento danzante preveda l'esecuzione di musica dal vivo di durata pari o superiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico, l'attività è considerata di spettacolo ed è soggetta ad IVA con aliquota ordinaria, negli altri casi si configura attività di intrattenimento con corrispettivo soggetto sia ad ISI che ad IVA. Tale criterio di tassazione risulta in contrasto con la disposizione contenuta nella Direttiva CEE del 28/11/2006 n. 112 , che pone il divieto agli Stati membri di applicare oltre all'IVA altri tributi aventi il carattere di imposta sui volume di affari. Ed inoltre il possesso della licenza di svolgere attività con prevalenza di musica dal vivo comporta l'onere all'Amministrazione Finanziaria di provare, con verifica in loco, la violazione contestata.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI SAVONA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PICOZZI	MAURIZIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GHIGLIAZZA	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	IDDA	SALVATORE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 827/12
depositato il 29/10/2012

- avverso ATTO CONTESTAZ. n° TL9CO1200641 INTRATTENIMENTI 2009
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dai ricorrenti:

F.LLI BESTOSO E GAROLLA SNC
VIA AURELIA N 39 17051 ANDORA SV

difeso da:

LANDOLFI DIEGO
VIA FIUME 4 17031 ALBENGA SV

difeso da:

PECORA ATTILIO
VIA FIUME 4 17031 ALBENGA SV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 827/12

UDIENZA DEL

26/02/2013 ore 10:00

SENTENZA

N°

39

PRONUNCIATA IL:

26-02-2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27/03/2013

Il Segretario

A seguito di verbale di constatazione, effettuato dalla SIAE di Genova il 20/12/2011, veniva svolto a carico della contribuente un accertamento ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti in relazione ai periodi di imposta 2008 - 2009 - 2010 in ordine all'attività di intrattenimento danzante all'insegna "Rocce di Pinamare"; per l'anno 2009 veniva accertato un omesso versamento dell' ISI di € 30.568,00 oltre a interessi e spese di notifica ed applicata la sola sanzione di € 9.170,40. In particolare è stato contestato alla società la mancanza di documenti probanti che gli intrattenimenti danzanti organizzati siano stati svolti con musica dal vivo per un tempo pari o superiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico di tale esercizio.

Tale avviso è stato impugnato dalla società che ha rilevato in merito a tale accertamento la violazione ed errata / omessa applicazione direttiva CEE 28/11/2006 n. 112, art. 401 sostitutivo dell'art. 33 della VI direttiva CEE del 17/5/1977 n. 388 in relazione al D.P.R. 633/72 e al D.P.R. 640/72; inoltre vi è stata violazione della tabella C co. 3 del D.P.R. 633/72; violazione dell'art. 10 co. 1 e 2 della legge 27/7/2000 n. 212 con la violazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede e la violazione del principio di buona amministrazione secondo l'art. 97 della Carta Costituzionale ed in ogni caso mancanza della prova del presunto illecito, chiedendo l'annullamento dell'avviso impugnato previa sospensione dell'efficacia dello stesso stante l'elevato importo preteso dall'Amministrazione Finanziaria e per la crisi generale.

L'Agenzia delle Entrate, con nota pervenuta il 31/10/2012, con riferimento ai motivi del ricorso ha fatto presente che non vi è stata errata applicazione della direttiva CEE n. 112/2006 art. 401, infatti in alcuni precedenti casi la stessa Corte di Giustizia UE ha precisato che l'imposta sugli intrattenimenti in argomento presenta le stesse caratteristiche di quella sugli intrattenimenti analizzata favorevolmente dalla stessa; per quanto concerne invece il difetto del presupposto impositivo e l'infondatezza dell'accertamento non essendo stata provata l'effettiva assenza di musica dal vivo, ricorda che la Cassazione ha più volte ribadito il principio secondo il quale l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è a carico di chi invoca la deroga agevolativa; spetta quindi al contribuente la prova di aver soddisfatto tale presupposto; anche la censura relativa alle modalità di verifica, fatte ex post a locale chiuso non è da accogliere poiché anche il controllo documentale conduce a verificare la correttezza del regime impositivo spettando al contribuente di dimostrare il sostegno delle proprie pretese; infine per la violazione dell'art. 10 co. 3 legge 212/2000 in relazione alle obiettive condizioni di incertezza che condurrebbero alla non applicazione delle sanzioni, l'Ufficio ritiene che spetti al ricorrente dimostrare l'incertezza normativa oggettiva e ciò in conformità al dettato della Suprema Corte, vedasi a tal proposito Cassazione sentenza n. 8825/2012; chiedendo per tali motivi il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e con reiezione anche dell'istanza di sospensione.

La Commissione, sentite le parti, rileva che, quando l'esecuzione dell'intrattenimento preveda l'esecuzione di musica dal vivo di durata pari o superiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico, l'attività è considerata di spettacolo ed è soggetta ad IVA con aliquota ordinaria, negli altri casi si configura attività di intrattenimento con corrispettivo soggetto sia ad ISI che ad IVA; tale criterio di tassazione risulta in contrasto con la disposizione contenuta nella direttiva CEE del 28/11/2006 n. 112 art. 401, che pone il divieto agli Stati Membri di applicare oltre all'IVA altri tributi aventi il carattere di imposta sul volume di affari; nel caso concreto la ricorrente ritiene che spetti all'amministrazione finanziaria provare la violazione, poiché è stata esibita la licenza di svolgere attività con prevalenza di musica dal vivo.

Risulta pertanto confermato l'assunto della società ricorrente, poiché nel caso spettava all'Amministrazione Finanziaria l'onere di provare la violazione contestata, con una verifica in loco, accertando la reale durata dell'intrattenimento con musica dal vivo e trattandosi di verbale fondato su una mera disamina documentale, i verbalizzanti nulla hanno verificato durante lo svolgimento delle manifestazioni non provando ovviamente la soggezione all'ISI e pertanto la sanzione conseguente non è dovuta.

Pur accogliendo il ricorso, si ritiene opportuno, data la complessità della fattispecie, compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Il PRESIDENTE
Maurizio Picozzi



Il relatore
Antonio Filigiazza



Savona, 26/2/2013



IPOTECARIE E CATASTALI

1. Sentenza 75/13/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Torti, Relatore: Mazza

Intitolazione:

IPOTECARIE - CATASTALI – Immobile strumentale – Compravendita magazzino D/1 – Venditore – Società capitali – Avvenuto assoggettamento IVA – Immobile in ristrutturazione – Previsione cambio destinazione uso - Carenza presupposto reddituale – Rileva – Assimilazione immobile in costruzione – Rileva - Imposte ipo-catastali fisse – Legittimità – Conseguenze – art. 10, comma 8, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – art. 10, comma 8-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Massima:

E' legittimo l'assoggettamento ad imposte ipo-catastali in misura fissa della vendita di un immobile strumentale in ristrutturazione posta in essere da parte di una società di capitali che abbia correttamente provveduto all'assoggettamento ad IVA perché lo stato di ristrutturazione, assimilabile alla costruzione in corso, esclude qualsivoglia presupposto reddituale (Nel caso di specie, la contribuente, quale pubblico ufficiale Notaio, risultava destinataria di un avviso di liquidazione e rettifica riguardante le maggiori imposte ipotecarie e catastali gravanti in misura proporzionale con riferimento ad un immobile strumentale compravenduto tra due società di capitali. Lente impositore non aveva però considerato che, stante lo stato di ristrutturazione, che prevedeva tra l'altro un cambiamento di destinazione d'uso, era assimilabile allo stato di costruzione in corso in quanto vi era carenza del presupposto della produzione di reddito e pertanto le imposte ipotecarie e catastali risultavano correttamente applicate in misura fissa).

2. Sentenza 22/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bocchiardo, Relatore: Varano

Intitolazione:

IPOTECARIE E CATASTALI - Ambito di applicazione - D.Lgs n. 347/90 – Art. 10 – D. L. 223/2006.

Massima:

L'imposta relativa agli acconti pagati in relazione a cessioni di immobili IVA prima del 4 luglio 2006 e divenute successivamente esenti dal tributo per effetto del decreto legge n. 223 del 2006, essendo stata correttamente applicata in base alla normativa vigente al momento del pagamento, deve ritenersi determinata a titolo definitivo, mentre l'importo a saldo va assoggettato alle imposte proporzionali di registro, ipotecarie e catastali.



IRAP

1. Sentenza 2/6/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Varalli, Relatore: Cotta

Intitolazione:

IRAP – Rimborsi - Silenzio rifiuto – medico mutualista.

Massima:

L'utilizzo di uno studio professionale, per lo svolgimento dell'attività di medico mutualista, per ricevere e visitare i pazienti, non mostra l'esistenza di un'autonoma organizzazione, presupposto per l'assoggettabilità all'IRAP.

2. Sentenza 4/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Caporuscio, Relatore: Argilla

Intitolazione:

IRAP - Agevolazioni ed esenzioni - Agente di commercio - Esercizio dell'attività senza collaborazione di alcun dipendente e senza l'apporto di una struttura autonomamente organizzata - Esenzione dal campo di applicazione Irap - Sussiste.

Massima:

Il professionista è tenuto al pagamento dell'imposta IRAP allorché la sua professione sia esercitata con il supporto e l'aiuto d un apparato organizzativo che valorizzi e enfatizzi la sua capacità lavorativa e professionale. Deve trattarsi di una struttura comprendente lavori di terzi e attrezzature tecnologiche di cui il professionista sia responsabile. Tale struttura deve produrre un quid pluris rispetto alla sola attività professionale del titolare.

3. Sentenza 140/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Caporuscio

Intitolazione:

IRAP – Rimborsi Rimborso Irap - Prescrizione decennale - Compete.

Massima:

Il Supremo Collegio ha, ripetutamente precisato (cfr. sentenza n. 11682 del 2402 prodotta dalla ricorrente) che ove, come nel caso di specie, si controverta di obbligazione tributaria inesistente, è applicabile il termine prescrizione decennale, così come previsto dall'art. 2946 c.c., pacificamente non maturato al momento della presentazione del ricorso.



IMPOSTE SUL REDDITO

1. Sentenza 44/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

REDDITI DIVERSI – Attività accompagnatrice-escort – Indagini bancarie – Versamenti non giustificati – Ricupero tassazione - Lavoro autonomo – Non abitualità – Non professionalità – Inquadramento fiscale – Reddito diverso – Legittimità pretesa – Sussiste - art. 67, comma 1, lett. 1), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Massima:

Sono qualificabili come redditi diversi quelli conseguenti al ricupero a tassazione dei versamenti non giustificati riscontrati sui conti bancari dell'accompagnatrice, stante la non abitualità e/o professionalità dell'attività di lavoro autonomo da questa svolto (Nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria di un avviso di accertamento riguardante l'anno d'imposta 2000, attraverso il quale venivano assoggettati a tassazione i versamenti non giustificati riscontrati sui conti bancari. L'accompagnatrice-escort, che aveva contestato tale assoggettamento a tassazione, aveva riferito che i predetti importi riscontrati attraverso le indagini bancarie, erano relativi a regalie ricevute a seguito di una relazione sentimentale intercorsa nello stesso periodo d'imposta, mentre il soggetto erogatore aveva riferito di elargizioni effettuate successivamente ad incontri sessuali con la medesima).



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | SOAVE | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BARABINO | MAURO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CATTANEO | ALBERTO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1391/10 depositato il 29/06/2010
- avverso la sentenza n. 172/1/09 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di IMPERIA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI IMPERIA

proposto dal ricorrente:
 FLOREA ANTONETA
 VIA BOCCABARILI 32 53036 POGGIBONSI SI

difeso da:
 LANTERI DOMENICO
 VIA STAZIONE 54 18018 TAGGIA IM

Atti impugnati:
 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4J01T201363/2007 IRPEF 2000

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1391/10

UDIENZA DEL

02/07/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

44

PRONUNCIATA IL:

2/7/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

11 APR. 2013

Il Segretario

Oleoni

FATTO

La Guardia di Finanza di Imperia, a seguito di indagini di polizia valutaria, provvedeva a verificare la posizione della signora Florea Antoneta, di nazionalità rumena, che risultava avere la disponibilità di valuta ed immobili non congrui con le dichiarazioni dei redditi . I verificatori esaminate le movimentazioni bancarie sui conti intestati alla Florea instaurato un contraddittorio per ottenere le giustificazioni dei versamenti. La Florea sosteneva che trattarsi in buona parte di regalie ricevute dal Sig. Valt Giacomo, con il quale aveva intrattenuto per diversi anni un rapporto sentimentale. I verbalizzanti, valutando non sufficienti le argomentazioni della parte, recuperavano a tassazione i versamenti non giustificati, ritenendoli tassabili quali redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente (art. 67 lettera 1 Tuir) ,segnalando inoltre la violazione dell'art. 4 comma 2 DL 167/90 per aver introdotto in Italia valuta straniera senza compilare il quadro RW della dichiarazione. La GdF a conclusione dell'attività di verifica hanno consegnato alla sig.ra Florea il 6.3.2006 il conseguente PVC.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'df' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

L'Agenzia delle Entrate - ufficio di Sanremo — condividendo l'operato dei verificatori e ritenendo non fondate le argomentazioni della contribuente, notificava l'avviso di accertamento n. R4J01T201363/2007 -Irpef anno 2000 -in forza del quale si determinava un reddito di lavoro autonomo non abituale ed irrogavano le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione nonché per omessa compilazione del quadro RW.

La CTP, su ricorso della contribuente, con sentenza 172/01/09 , ha ritenuto fondato l'operato dell'Ufficio, in quanto l'attività della Florea, veniva qualificata come reddito di lavoro autonomo non professionale e come tale da assoggettare a tassazione nella residuale categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67 T. U. I. R. e quindi con la citata sentenza n.172/01/2009 respingeva il ricorso.

La contribuente ha appellato ritenendo la sentenza meritevole di censura , in quanto viziata in ordine alla comprensione, da parte dei Giudici della C.T.P. delle motivazioni e delle richieste effettuate dalla stessa nel ricorso introduttivo e che ha interamente richiamate nell'appello ,ribadendo altresì di non aver ,per l'anno di riferimento , conseguito alcun reddito , classificabile tra quelli di cui all'art.6 del T.U.R e per tanto da sottoporre a tassazione.

L'Agenzia dell'Entrate si è costituita ed ha controdedotto sostenendo In via pregiudiziale l'inammissibilità atto di appello per violazione art, 53, comma 1, D. Lgs 546/92 , nel merito che la contribuente si limita a censurare,, in modo del tutto generico, la sentenza della CTP: "In quanto viziata in ordine alla errata comprensione da parte della Commissione Tributaria delle motivazioni apportate e delle richieste effettuate ", rimandando alle considerazioni svolte nel ricorso di primo grado.



Questo Collegio, visti gli atti, udite la Parti, ritiene opportuno al riguardo la natura delle somme percepite dalla signora Florea e la loro imponibilità, ribadire anzitutto che l'accertamento è stato effettuato in applicazione delle disposizioni relative le indagini finanziarie (art. 32 DPR 600/73), secondo cui l'onere della prova riguardo alla non imponibilità delle movimentazioni dei conti correnti incombe sul contribuente, il quale deve giustificare la provenienza delle somme e l'irrilevanza ai fini impositivi e la signora Florea non ha idoneamente giustificato la provenienza dei versamenti in contanti oggetto dell'atto di accertamento di cui al presente giudizio.

E' stato invece l'Ufficio a qualificare la natura dei predetti versamenti, tenuto conto della dichiarazione di Valt Giacomo raccolta dalla Guardia di Finanza il 14.9.2005 ed allegata all'avviso di accertamento: "... nei periodo 1999-2003 posso affermare di aver incontrato la sig.ra Florea con cadenza di circa due volte al mese, ed alla fine di ognuno di questi incontri io regalavo, a fronte di prestazioni sessuali ricevute dalla predetta, una somma variabile di £ 1.000.000-1.500.000". Ne è perciò derivata la qualificazione del reddito così percepito come reddito diverso ex art. 67 lettera 1) TUIR, nella specie di reddito da lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

La ricorrente ha contestato tale qualificazione, ribadendo trattarsi di regali derivanti dalla relazione sentimentale intercorsa tra lei ed il sig. Valt, sostenendo altresì di non poter qualificare "occasionale" in una prestazione che si è protratta per diverso tempo; ha inoltre introdotto, nella sua difesa anche l'argomento riguardante la tassazione dei proventi illeciti da attività di prostituzione ed i noti precedenti giurisprudenziali.



In ordine a quest'ultima argomentazione , questo Collegio ritiene di ribadire che il reddito che è stato contestato alla signora Florea non è stato assoggettato ad imposizione quale provento illecito ex art. 14 L. 537/93 e pertanto ogni argomentazione inerente a tale fattispecie è del tutto estranea alla questione oggetto del presente giudizio .

E' invece , derimente la conferma proveniente dal signor Valt, il quale ha evidenziato con le proprie dichiarazioni un rapporto sinallagmatico che lega le dazioni di denaro agli incontri con la ricorrente, e in merito a tali dichiarazioni , sotto il profilo probatorio,, non si rilevano contestazioni né riguardo all'esistenza di tali incontri né riguardo alla percezione da parte della signora Florea di denaro proveniente dal signor Valt.

Le argomentazioni di cui sopra qualificano le dazioni quale provento percepito dalla Florea quale corrispettivo degli incontri che avvenivano saltuariamente con il signor Valt e quindi della sua attività di accompagnatrice.

In merito all'ecceppita contraddittorietà nel qualificare come occasionale un reddito che avrebbe avuto carattere continuativo nel tempo, si osserva che la lettera 1) dell'art. 67 TUIR dispone la tassazione delle "attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente", a tale riguardo il Codice Civile, art.2222 , inquadra il lavoro autonomo nella categoria dei contratti d'opera e definisce la fattispecie quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente: tale è la fattispecie all'esame di questa Commissione.

Sulla continuità nel tempo, invocata dalla ricorrente per contestare




l'inquadramento proposto dall'Ufficio, non è pertinente perchè la norma fiscale applicata riguarda quelle attività di lavoro autonomo per le quali non si individui l'abitudine, definibile come l'esercizio professionale di quella attività ma alla modalità di svolgimento della prestazione : infatti se la signora Florea avesse operato con l'abitudine che connota la professionalità della propria opera, la qualificazione effettuata dall'Ufficio non sarebbe corretta. Invece i fatti accertati dimostrano che la signora Florea ha svolto saltuariamente la propria attività di accompagnatrice del signor Valt e certamente non vi è alcuna prova del fatto che esercitasse tale attività abitualmente e con natura professionale. Tutti questi elementi conducono a ritenere corretta la qualificazione dei redditi di cui all'avviso di accertamento contestato. Per i motivi esposti, questo Collegio respinge l'appello dichiarando assorbita la pregiudiziale di inammissibilità presentata dell'Agenzia delle Entrate. Tenuto conto della particolarità della controversia ,compensa le spese.

P. Q. M.


Respinge l'appello ,conferma la sentenza della C.P.T. di Imperia n.172/01/09. Spese compensate.

Così deciso in Genova, 02.07.2012.

Il Relatore



IL PRESIDENTE



2. Sentenza 54/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

REDDITO D'IMPRESA – Anno d'imposta x - Cessione azienda – Atto compravendita – Corrispondenza corrispettivo – Consegna beni – Non rileva - Anno d'imposta x + 1 – Decorrenza contrattuale – Differimento effetto traslativo/costitutivo – Sussiste – Assoggettamento tassazione plusvalenza – Legittimità – Conseguie - art. 109, comma 2, lett. a), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Massima:

E' legittimo l'assoggettamento a tassazione della plusvalenza conseguita dalla cessione d'azienda nell'anno in cui decorrono gli effetti traslativi-costitutivi non rilevando né la data dell'atto di compravendita né la data della consegna dei beni e neppure il momento di incasso del corrispettivo (Nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2001 di un avviso di accertamento riguardante l'omesso assoggettamento a tassazione della plusvalenza conseguita dalla cessione di un'azienda. La contribuente sosteneva che tal plusvalenza doveva intendersi conseguita nell'anno d'imposta 2000 essendo avvenuti in data 28 dicembre 2000 sia l'atto di cessione che l'incasso del corrispettivo. Tuttavia l'ente impositore, invocando il differimento dell'effetto traslativo/costitutivo della cessione dell'azienda, peraltro pattuito contrattualmente con decorrenza dal 1 gennaio 2001, legittimava la propria pretesa relativa al predetto componente positivo per l'anno d'imposta 2001).

3. Sentenza 100/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Morino

Intitolazione:

- 1. IRPEF – pensione integrativa – ritenuta – sull’intero ammontare – esclusione – sull’87,50% - sussistenza.**
- 2. IRPEF – pensione integrativa – ritenuta – rimborso – termine – 48 mesi dall’effettuazione della ritenuta – applicabilità.**

Massima:

- 1. Le forme pensionistiche complementari, comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.lgs. n. 124/1993, costituiscono reddito per l’87,50 dell’ammontare corrisposto; tale forma di tassazione continua ad applicarsi nei limiti previsti dalla disciplina transitoria di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 47/2000.*
- 2. Il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta può domandare il rimborso della maggiore imposta entro 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.*

4. Sentenza 111/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Chiti

Intitolazione:

IMPOSTA SUI REDDITI – cessione di immobile – anteriore all’anno 2006 - valore normale – difformità – presunzione di maggiori ricavi – in configurabile.

Massima:

Nel caso di una cessione di un capannone industriale, catastalmente classificato in categoria D, avvenuta anteriormente al 4 luglio 2006, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 35, d.l. n. 223/2006, con la conseguenza che la semplice difformità del valore attribuito all’immobile oggetto di cessione non è sufficiente ad attribuire una valenza di presunzione legale atta a consentire un accertamento induttivo del reddito, tanto più che il valore automatico normale non è applicabile agli immobili iscritti in categoria “D”, che richiedono invece, una stima diretta scaturente da un preventivo sopralluogo.

5. Sentenza 127/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Chiti

Intitolazione:

IRPEF – “incentivo all’esodo” – somme erroneamente trattenute – rimborso - art. 38 d.p.r. n. 602/1973 - dies a quo per la presentazione dell’istanza di rimborso – momento in cui è stata effettuata la ritenuta - sussiste.

Massima:

Qualora il contribuente abbia scontato la tassazione ordinaria in luogo di quella agevolata prevista per le ipotesi di “incentivo all’esodo”, il termine di decadenza di 48 mesi per poter presentare la relativa istanza di rimborso decorre dal momento in cui è stata effettuata la ritenuta e non dalla successiva data di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia 21/07/2005, C-207/04, “Vergani”, che ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario il regime agevolato per gli incentivi all’esodo di cui all’art. 19, c. 4-bis, d.p.r. n. 917/1986: la prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale non può infatti operare nel senso che una pronuncia giudiziale comunitaria avente natura interpretativa possa modificare situazioni che, prima di essa, secondo l’ordinamento interno, non risultavano essere più modificabili.

6. Sentenza 61/4/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Assandri

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI – ONLUS – Anagrafe – cancellazione – statuto – art. 10 d.lgs. n. 460/97.

Massima:

L'art. 10 del D.lgs. n. 460/97 prevede le condizioni affinché un ente possa ottenere la qualifica di "ONLUS". Al riguardo, la previsione nello statuto dell'ente di un'attività non prevista dall'art. 10 cit., ma che di fatto non è stata esercitata, non rappresenta una valida ragione per cancellare l'ente dall'Anagrafe Onlus, dovendo comunque prevalere l'aspetto sostanziale su quello formale.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	ASSANDRI	PIETRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CARRODANO	CESARE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 76/10
depositato il 15/01/2010

- avverso la sentenza n. 237/4/09
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
contro: AGENZIA ENTRATE DIREZIONE REGIONALE LIGURIA

proposto dal ricorrente:

A.N.I.C.A. ASSOCIAZIONENAZIONALE INVALIDI CIVILI E ANZIANI -
VIA MOZZACHIODI 58 19100 LA SPEZIA SP

difeso da:

MARCANTONI RUGANTINO
VIALE ITALIA 279 19100 LA SPEZIA SP

Atti impugnati:

PROVV.CANC n° 2007/1241

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 76/10

UDIENZA DEL

14/02/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

61

PRONUNCIATA IL:

14 FEB. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16 SET. 2013

Il Segretario

ANICA onlus - Associazione Nazionale Invalidi Civili ed Anziani - ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova chiedendo che, espletata ogni istruttoria, venisse annullato il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus - D.M. n. 266 del 18.7.03 .n. prot. 2007/1241, n. rif. 699, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Genova.

La ricorrente riportava i motivi su cui si era basato il provvedimento impugnato, derivante da un controllo formale e sostanziale effettuato dall'Agenzia delle Entrate della Liguria le cui risultanze erano contenute nel p.v.c. consegnato il 20.10.2006, contestandone la fondatezza e la veridicità.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Liguria - sostenendo che il provvedimento di cancellazione era atto dovuto, pienamente legittimo e ampiamente motivato, nel rispetto e in applicazione del D.M. n. 266 del 18.7.2003 e dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 4.12.1997. Ribadita pertanto la fondatezza dei motivi che avevano determinato la cancellazione, concludeva chiedendo la reiezione del ricorso.

La Onlus depositava memoria integrativa con la quale richiamava in particolare il parere negativo espresso il 21.12.2006 dall'Anagrafe per le Onlus in merito alla richiesta da parte dell'Agenzia

Con sentenza n. 237/4/09 del 7.7.2008 il ricorso veniva respinto. Proponeva appello l'Anica Onlus criticando la sentenza per non aver spiegato i motivi per cui non era stata data importanza alle tante prove prodotte dalla ricorrente a sostegno delle proprie ragioni (lo statuto, i documenti prodotti attestanti l'effettivo compimento del servizio di trasporto a cittadini in condizioni di disagio, le reali percentuali retributive del presidente, degli amministratori e dei collaboratori). Depositava ulteriori documenti e concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, che venisse dichiarata la nullità del provvedimento di cancellazione in questione. Si costituiva l'appellata Agenzia chiedendo il rigetto del ricorso in appello con piena conferma della legittimità dell'avviso di accertamento dell'Ufficio.

Il provvedimento che ha disposto la cancellazione dell'ANICA dall'Anagrafe Unica delle Onlus è basato sui seguenti punti in contrasto con quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97, norma che disciplina e stabilisce le condizioni per ottenere la qualifica di Onlus:

- Lo Statuto prevede anche finalità che esulano da quelle elencate dall'art. 10 cit., quali la promozione e la gestione di circoli o centro socio ricreativi.

Sul punto ANICA ha osservato che tali attività, pur essendo previste nello Statuto, di fatto non sono mai state effettuate, circostanza che non risulta smentita. La previsione nello Statuto di un'attività non prevista dall'art. 10 ma di fatto non esercitata non comporta valido motivo di cancellazione dovendo prevalere l'aspetto sostanziale su quello formale.

Parimenti anche la parziale carenza della clausola relativa alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, rappresentato dal mancato riferimento obbligatorio "sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23.12.1996 n. 662, parere vincolante per l'Ente, era questione che le parti e, di conseguenza, la sentenza, non avevano argomentato. Queste ultime infatti hanno particolarmente trattato gli aspetti sostanziali che consistono nell'individuazione del carattere e natura dell'attività svolta la quale, secondo l'Agenzia, sotto il profilo fiscale, è commerciale ed è rappresentata dalla raccolta di fondi finalizzata a far lavorare/beneficiare persone che a vario titolo gravitano intorno all'ente. Ciò

in quanto una parte rilevante delle entrate associative, notevolmente preponderante rispetto a quanto destinato all'attività meritoria, confluisce a favore degli amministratori e dei soci. Si verificherebbe pertanto la distrazione di risorse dalle finalità istituzionali dell'Ente. Sul punto Anica ha indicato le percentuali tra il totale delle entrate ed i versamenti a vario titolo eseguiti e precisamente i 2,2% a titolo di retribuzioni, il 7,5% al legale rappresentante (comprehensive di spese legali e spese per viaggi che porterebbe il netto percepito al 4,4%). Sul punto l'Agenzia ha rilevato che le risultanze del controllo sostanziale hanno determinato nel 5% della raccolta la percentuale effettivamente destinata ai servizi meritori. Tale aspetto, così come quello relativo ai compensi ai fattorini ed alle telefoniste, ha determinato la decisione del Giudice di Primo Grado che ha ritenuto essere in presenza di una vera e propria attività d'impresa caratterizzata da rapporti di lavoro presentati sotto la forma di collaborazione volontaria. A tale conclusione è pervenuto anche in base alle risultanze del P.V.C. redatto il 12.3.2009 ove sono riportati i risultati degli accertamenti bancari sul conto corrente postale acceso dall'Anica e sui conti correnti e depositi personali dei signori Ferraioli Marco, Ferraioli Mario e Delle Frianda Ornella, rispettivamente presidente, consigliere e vicepresidente nonché componenti del collegio sindacale e del collegio dei probiviri gli ultimi due.

V'è peraltro da rilevare che l'Agenzia per le ONLUS, cui è stato richiesto il Parere Preventivo esaminato anche il PVC, ha affermato che le contestazioni sollevate hanno quale effetto la decadenza non dalla qualifica di ONLUS bensì dai benefici fiscali ad essi connessi. Ha inoltre osservato che tra i presupposti previsti dalla normativa ai fini della legittima assunzione della qualifica di Onlus, non sono contenuti parametri rispetto ai quali valutare il rapporto tra le diverse voci di uscita per cui non ha intravisto violazioni delle norme di cui alle lettere b), c), e d) richiamate dall'art. 10 del D. Lgs. 460/97.

In conclusione: il parere è stato espresso prendendo in esame tutti i rilievi sollevati, motivando compiutamente le ragioni per cui si dovesse ritenere che non vi fossero o non fossero state accertate violazioni da comportare il provvedimento di cancellazione.

Pur trattandosi di parere non vincolante, non sussistono motivi per discostarsi dallo stesso, tenuto anche conto della particolare competenza in materia dell'Agenzia del ONLUS.

L'appello viene pertanto accolto. Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate in considerazione delle irregolarità contabili constatate.

P.Q.M.


In riforma della sentenza appellata dichiara la nullità del provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe Unica delle ONLUS n. 2007/1241 emesso dall'Agenzia delle Entrate. Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.

Genova, li 14.2.2013

Il Relatore



Il Presidente



7. Sentenza 19/8/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Failla, Relatore: Teppati

Intitolazione:

IMPOSTE SUL REDDITO –Agevolazioni fiscali - Trust- Non ancora costituito ovvero non ancora iscritto all’Anagrafe delle ONLUS - Compete.

Massima:

L'Amministrazione Finanziaria ritiene applicabile l'agevolazione fiscale anche agli Enti da costituire purché gli stessi ne evidenzino le meritevoli finalità sopra esposte. Sul punto viene pertanto richiamata la Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale Tasse e imposte sugli affari n. 64131 412 del 05/11/1973 nella quale, con riferimento alle "liberalità a favore di Enti da costituire", si afferma che nell'ambito delle agevolazioni fiscali sono da ricomprendere gli enti (nel caso di specie le associazioni) ancora da riconoscere al momento dell'apertura della successione.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FAILLA	MARIA CRISTINA	Presidente
<input type="checkbox"/>	TEPPATI	LODOVICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	D AVANZO	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1619/11
depositato il 08/08/2011

- avverso la sentenza n. 75/10/11
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:

"FAMIGLIA VOLPATI TRUST"
LARGO SAN GIUSEPPE 3/32 16121 GENOVA GE

difeso da:

SEMINO GIORGIO
E DAVIGO DANIELE
L.GO S GIUSEPPE 3/32 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE SUCCESSIONI 2009

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1619/11

UDIENZA DEL

10/12/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

19

PRONUNCIATA IL:

10-12-2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

31-01-2013

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Appello RGA N. 1619/11 avverso la Sentenza N. 75/10/11 della CTP di Genova, sez. 10, depositata il 10/03/2011.

Proposto da: **Agenzia delle Entrate di Rapallo**

Controparte: **Famiglia Volpati Trust.**

Oggetto della Sentenza: avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni successione 2008.

Con la citata sentenza veniva stabilito: “la Commissione in accoglimento del ricorso annulla l’avviso di liquidazione n. 09/0189/0000317001 e dispone il rimborso della somma di €. 367.107,67 oltre accessori. Dichiarà le spese di giudizio integralmente compensate tra l parti”

Fatto:

l’avviso di liquidazione d’imposta ed irrogazione sanzioni è stato emesso dall’Ufficio non ritenendo spettante l’esenzione ai sensi dell’art. 4, c. 1, del D. M. n. 266/2003 e D.Lgs. n. 460/1997, in quanto l’appellata è stata iscritta come Onlus in data 24/11/2009, successivamente al decesso della Signora Carmen Volpati, con denuncia di successione in data 22/07/2009.

La CTP accoglie la tesi favorevole alla contribuente poiché rileva che lo scopo del TRUST è: “promuovere e realizzare iniziative che ricordino la Famiglia Volpati nel campo dell’assistenza all’infanzia e dei bisognosi”.

Valore della lite: e. 367.107,67 a titolo di imposta di successione, ipotecaria, catastale, oltre sanzioni ed interessi.

L’Agenzia delle Entrate di Rapallo presenta appello sostenendo quanto di seguito enunciato:

- vizio di motivazione della sentenza impugnata;
- inapplicabilità dell’esenzione di cui al comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n.346/1990;
- inapplicabilità delle’esenzione di cui al comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. n.346/1990;
- sulla natura del trust.

Chiede:

- nel merito, riformare la sentenza impugnata e conseguentemente confermare integralmente la pretesa erariale esposta nell’avviso di liquidazione.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio di primo e di secondo grado.

La parte appellata presenta le controdeduzioni di seguito enunciate:

- L’appello dell’Ufficio e la sua infondatezza;

- I motivi per la conferma della decisione di primo grado;
- Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 e 53 Cost. e dell'art. 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 346/1990 nel caso in cui si ritenga che lo stesso non sia applicabile al Trust con esclusive facoltà sociali in corso di autorizzazione alla qualifica di Onlus al momento dell'apertura della successione.

Chiede:

- Di respingere l'appello dell'Ufficio e con l'effetto confermare la sentenza di primo grado, secondo le motivazioni enunciate in diritto e in fatto;
- Ordinare il rimborso sì quanto corrisposto dalla Famiglia Volpati Trust Onlus e ad oggi non ancora rimborsato dall'Ufficio, nonostante il dispositivo della sentenza di primo grado, pari a €. 367.107,67, oltre ad interessi maturati, maturandi e rivalutazione monetaria, dalla data del pagamento sino a quella dell'effettivo saldo;
- Condannare l'Ufficio alla rifusione di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi.

Per quanto riguarda lo sviluppo delle tesi sostenute dalle parti si fa rinvio a quanto in atti.

MOTIVI DELLA SENTENZA:

La Commissione, analizzati gli atti, respinge l'appello dell'Ufficio, per i motivi di seguito esposti:

- la Signora Carmen Volpati con atto notarile del 26/05/2008 istituiva il Trust Volpati con lo scopo di "promuovere e realizzare iniziative che ricordino la Famiglia Volpati nel campo dell'assistenza all'infanzia e dei bisognosi", poi con testamento pubblico del 25/05/2008, nominava erede universale il Trust Volpati. Deceduta la Signora Volpati il 03/08/2008, il Trust presentava dichiarazione di successione in data 24/07/2009, chiedendo l'esenzione dell'imposta di successione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 346/90 e dell'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 1 e 2 del D.Lgs. n. 347/90. In data 07/07/2009 iniziava l'iter per la trasformazione in Onlus e in data 25/11/2009 il Trust riceveva la qualifica di Onlus.
- L'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.Lgs. n. 346/90 spetta al Trust Famiglia Volpati, in quanto tale articolo prevede due tipologie di esenzione: ai sensi del 1° comma "non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di ... fondazioni o associazioni legalmente

riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelle a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Ai sensi del 2° comma "i trasferimenti a favore di ... fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diverse da quelli indicati al comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma". Il Trust Volpati alla data di apertura del testamento rientrava in tale tipologia, come rilevabile dall'atto costitutivo che all'art. 2 stabilisce che lo scopo del Trust è quello di promuovere e realizzare iniziative che ricordino la Famiglia Volpati nel campo dell'assistenza all'infanzia ed ai bisognosi, istituendo borsa di studio annuale per giovani medici ricercatori, assistendo uno o più bambini orfani o in stato di abbandono, fornendo alloggio ai genitori bisognosi di ricoverati al Gaslini o in altre strutture. L'attività del Trust risulta essere in sintonia con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 460/1997 "riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di attività sociale" integrato con la L. n.283/2000 che all'art. 1 "riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ... e favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etico spirituale".

- L'Ufficio insiste nel ritenere che : "l'agevolazione invocata dal contribuente non può essere concessa, poiché al momento dell'apertura della successione il Trust non aveva ancora conseguito l'iscrizione nell'anagrafe delle Onlus". Nel merito di tale assunto va rilevato l'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria la quale ritiene applicabile l'agevolazione fiscale anche agli Enti da costituire purché gli stessi ne evidenzino le meritevoli finalità sopra esposte. Sul punto viene pertanto richiamata la Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale Tasse e imposte sugli affari n. 64/311412 del 05/11/1973 nella quale, con riferimento alle "liberalità a favore di Enti da costituire", si afferma che nell'ambito delle agevolazioni fiscali sono da ricomprendere gli enti (nel caso di specie le associazioni) ancora da riconoscere al momento dell'apertura della successione.
- Per quanto riguarda il rilievo posto dall'Ufficio in merito al fatto che accanto alle finalità di pubblica utilità descritte all'art. 2 dell'atto costitutivo del Trust, che vi siano anche altri scopi, stabiliti agli artt. 5 e 6, rileva che tali elementi non sono determinanti per la valutazione degli scopi del Trust e in quanto "obbligazioni accessorie del Trust" che non ne

iniciano di fatto le finalità di pubblica utilità per le quali è stato costituito. Inoltre la Suprema Corte, con indirizzo costante e coerente, ha stabilito che non è rilevante l'eventuale svolgimento di attività "commerciale" purché effettuata senza fini di lucro e purché gli utili siano impegnati per le attività istituzionali.

La Commissione, pertanto, rileva che il Trust in oggetto ha fini di pubblica utilità, assistenziale e di solidarietà sociale, come risulta dall'atto costitutivo e come riconosciuto dallo stesso Ufficio che gli ha concesso la qualifica di Onlus ed evidenzia che, come ritenuto dalla Suprema Corte (sent. N. 12992/2000 civile sez. Tributaria) e dall'Amministrazione Finanziaria in varie circolari, è ininfluenza che alla data di apertura della successione l'Ente non sia ancora riconosciuto come Onlus, purché sia stata avanzata richiesta nei termini di legge, come avvenuto nel caso di specie.

Sulla base di quanto sopra esposto alla Famiglia Volpati Trust Onlus spettano legittimamente l'esenzioni dell'imposta di successione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 346/90 e dell'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 1 e 2 del D.Lgs. n. 347/90. Pertanto viene rigettato l'appello dell'Ufficio e di conseguenza confermata la sentenza impugnata.

La parte soccombente viene condannata alla rifusione delle spese per entrambi i gradi di giudizio nella misura indicata nel dispositivo..

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio.

Condanna il soccombente a rifondere al contribuente le spese di giudizio che liquida in €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) quanto al primo grado ed in €.2.500,00 quanto al presente grado, oltre accessori di legge.

Genova, 10/12/2012.

IL RELATORE

Dr. Lodovico Teppati



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Cristina Failla



8. Sentenza 26/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Marcenaro

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI – schede carburante – detraibilità – condizioni.

Massima:

La mancanza dei dati identificativi delle schede carburante rende i relativi costi indetraibili.

9. Sentenza 169/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Del Vigo

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI – Associazione sportiva – ente non commerciale – benefici fiscali – fruizione - atto costitutivo e statuto – clausole – democraticità dell’associazione – partecipazione degli associati alle scelte dell’ente – dimostrazione – necessità.

Massima:

Gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dagli artt. 148 del d.p.r. n. 917/1986 e 4 del d.p.r. n. 633/1972 a condizione, non solo dell’inserimento nei loro atti costitutivi e statuti, di tutte le clausole indicate dall’art. 5 del D.lgs. n. 460/1997, ma anche che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse. Pertanto, è legittimo l’accertamento emesso nei confronti di una Associazione sportiva che non sia stata in grado di ricostruire la rendicontazione delle entrate e delle uscite, che non sia stata in grado di dimostrare la sua democraticità e la partecipazione degli associati alle scelte dell’ente, nonché la regolarità delle votazioni del presidente e dei membri direttivi.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **GENOVA**

SEZIONE **5**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRUSCO	CARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DEL VIGO	VITTORIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	CASTELLI	FRANCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1472/11
depositato il 19/05/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL3041804684 2010 IVA+IRPEF+IRAP 2007
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

A.S.D. MONTOGGIO - CASELLA -87
LOC.RITALE 16026 MONTOGGIO GE

difeso da:

MARTINELLI AVV. GUIDO E/O MUSURACA AVV, CARMEN
VIA BRERA 2-22 C/O RAG PUCCIARMATI 16121 GENOVA GE

[Handwritten signature]

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1472/11

UDIENZA DEL

28/03/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

159/5/13

PRONUNCIATA IL:

28/03/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15 LUG. 2013

Il Segretario

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'Agenzia delle Entrate procedeva a controllare per l'anno 2007 la posizione fiscale della ASSOCIAZIONE. SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S. CASELLESE 1976. Tali controlli, sfociati nel relativo processo verbale di constatazione, hanno evidenziato che la stessa non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi, che dall'1/7/2010 è confluita nella A.S.D. MONTOGGIO-CASELLA 87, che in sede di accesso è stata esibita solo parzialmente la documentazione per usufruire delle agevolazioni fiscali a seguito di furto subito dal Presidente dell'associazione.

L'Ufficio constatata la mancata tenuta delle scritture contabili, la mancata distribuzione degli avanzzi, ^{di gestione} constatato inoltre che non risultano comprovate le finalità sociali, che non esiste prova che la vita associativa è svolta democraticamente, che non vi è prova di regolari votazioni; rilevata l'esistenza di prelievi ingiustificati e di confusione tra patrimonio personale e societario, mancando i requisiti riteneva l'associazione mero ente commerciale ex art. 73 TUIR e recuperava a tassazione il reddito imponibile conseguito accertando un reddito d'impresa in € 203.250,00 imposte e sanzioni di conseguenza, notificando l'accertamento alla ASD MONTOGGIO CASELLA.

Con il ricorso il contribuente eccepisce l'illegittimità dell'accertamento induttivo per violazione dell'art.42 DPR 600/73, per difetto di motivazione e mancata allegazione dell'atto, l'invalidità dell'accertamento per difetto di titolarità giuridica dell'obbligazione nei confronti della ricorrente, la nullità dell'accertamento per violazione di norme di legge e per disconoscimento di associazione sportiva dilettantistica. Fa presente che i libri sociali e le scritture contabili non sono stati forniti a causa di forza maggiore a seguito di furto, di cui è stata presentata regolare denuncia; che l'associazione è stata correttamente qualificata come ente non commerciale e senza scopo di lucro. Contesta infine il mancato riconoscimento dei costi risultanti dalla copia del rendiconto rilasciato dal Comune di Casella. Chiede pertanto l'annullamento dell'accertamento.

L'Ufficio insiste per la legittimità del proprio operato. Ritiene che l'attività svolta fosse attività commerciale, che il circolo non avesse i requisiti della "onlus"; sostiene che l'accertamento è basato su dati certi e che la mancanza assoluta di scritture contabili facoltava l'Ufficio addirittura all'accertamento ex art. 41 dpr 600/73. Chiede pertanto la conferma dell'accertamento legittimamente emesso ai sensi dell'art. 39 DPR 600/73, basato su presunzioni qualificate.

La Commissione osserva quanto segue.

Va premesso che gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dagli artt. 111 dpr 917/86 e 4 del dpr 633/72 a condizione non solo dell'inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole indicate nell'art. 5 del D. Lgs. 460/1997, ma anche dell'accertamento, che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse.

In questo senso si sono pronunciate univocamente recenti decisioni della Suprema Corte (v. sent. n. 8623/2012 e 11456/2010).

La Suprema Corte ribadisce che l'onere di provare l'esistenza dei requisiti per godere del trattamento fiscale agevolato per gli enti non commerciali spetta al contribuente. E' principio consolidato, ripetutamente affermato (v. Cass. n. 16032/2005, 22598/2006 e 28005/2008), che tali enti non godono di uno "*status di extrafiscalità*" che li esenta da ogni prelievo fiscale, ma possono svolgere di fatto attività commerciale; la deroga alla disciplina generale stabilita dal comma 2 dell'art. 111 TUIR comporta che l'onere di provare il diritto all'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo il principio civilistico dell'art. 2697 cod.civ.

Non è pertanto sufficiente al fine della fruizione del trattamento fiscale agevolato né la mera appartenenza dell'ente alla categoria delle associazioni in questione, né la conformità dello statuto alle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica.

Nel caso di specie l'associazione ricorrente non ha provato il diritto all'esenzione.

La omessa presentazione di documentazione contabile è stata giustificata dalla associazione ricorrente per cause di forza maggiore derivanti da furto subito.

Si deve considerare che lo smarrimento della documentazione contabile, imputabile a cause di forza maggiore, può essere giustificativo solo della violazione formale, ma non consente di derogare ai principi di cui all'art. 109 TUIR e 19 DPR 633/73. Per altro va osservato che è assai singolare che il furto della documentazione contabile sia avvenuto sulla autovettura del Presidente della associazione (mentre luogo deputato alla custodia delle scritture come da previsione statutaria, è la sede dell'associazione); ancor più singolare è la circostanza che in sede di controllo da parte della SIAE il rappresentante dell'associazione, per giustificare la mancata presentazione dei libri sociali e dei

registri contabili, abbia prodotto denuncia presentata ai CC di Savignone in data 1/4/2005 per incendio avvenuto il 31/12/2004 dello stabile in Casella, dove era conservata la documentazione dell'ASD Casella 1976.

A parte tali singolari coincidenze, sarebbe comunque stato onere della parte attivarsi per ricostruire tutta la documentazione contabile recuperando presso i fornitori le copie delle fatture e comunque adoperarsi per ricostruire i dati e gli elementi contenuti nelle scritture contabili.

In assenza di precisa rendicontazione delle entrate e delle uscite, sottoposta ai soci, non sono state provate le finalità sociali, la mancata distribuzione degli avanzi di gestione e l'assenza di lucro;

in assenza dei verbali di assemblea e della loro regolare convocazione non è stata fornita la prova della *democraticità* della associazione e della partecipazione degli azionisti alle scelte;

non sono state fornite giustificazioni in merito ai continui prelievi in contanti sul c/c dell'associazione;

non è stata fornita la prova della regolarità delle votazioni del Presidente e dei membri direttivi.

Va considerato infine da ultimo, ma non in ordine di importanza, che all'Anagrafe Tributaria non risultano scritture registrate a nome della A.S. Casellese, né risulta alcuna registrazione di cambio di denominazione da Atletico Scavia Football Club 2000 ad A.S. Casellese 76 né di atto costitutivo della A.S. Casellese. Non risulta pertanto agli atti alcuna registrazione relativa alla società Casellese, che oltre a stabilire la data certa della costituzione della società, attribuisce alla stessa lo status di ente non profit e che le permetterebbe di avvalersi delle agevolazioni fiscali.

Per quanto riguarda infine la eccepita mancanza di soggettività giuridica della A.S.D. MONTOGGIO-CASELLA 87 va considerato che in data 27 maggio 2010 è stata deliberata la costituzione della predetta società sportiva, come richiesta dalle due società Montoggio e Casellese ed autorizzato dalla FIGC; che lo scioglimento della Casellese e la creazione della nuova società è fatta dagli stessi soci e che Presidenti e soci delle società sono gli stessi soggetti. La notifica dell'accertamento pertanto è avvenuta ritualmente nei confronti della società sportiva subentrante.

Tanto premesso e considerato, ne consegue che il ricorso all'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39 D.P.R. nei confronti della AS Casellese 76 e notificato alla A.S.D. MONTOGGIO-CASELLA 87 è legittimo. E' stato

giustificato dalla mancata registrazione dell'atto costitutivo, dalla mancata esibizione delle scritture contabili degli Enti non Commerciali anche di tipo Associativo come l'Associazione Sportiva Dilettantistica "de quo, dalla assoluta mancanza di documentazione contabile attiva e passiva. L'Ufficio è stato pertanto facoltato ad utilizzare gli elementi e i dati di fatto certi, comunque venuti in suo possesso, recuperando a tassazione tutti i proventi conseguiti nel periodo oggetto di controllo, come risultanti dagli elenchi "cliente fornitore". Non viene riconosciuto alcun costo in detrazione, atteso che la parte non ha fornito alcun documento giustificativo delle spese.

Considerata la piena legittimità dell'accertamento lo stesso va confermato "in toto" con conseguente reiezione del ricorso.

Attesa la complessità della questione si ritiene equo compensare le spese di giudizio.


P. Q. M.

La Commissione

respinge il ricorso e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Genova 28 marzo 2013

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



10. Sentenza 186/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Brusco

Intitolazione:

- 1. IMPOSTE SUI REDDITI – agevolazione – incentivo all’esodo – art. 19, c. 4-bis, d.p.r. n. 917/1986 – somme erroneamente trattenute sussistenza - condizioni di cui al regime transitorio ex art. 36, c. 23, d.l. 223/2006 – diritto comunitario – incompatibilità.**
- 2. IMPOSTE SUI REDDITI – incentivo all’esodo – rimborso – dies a quo – sentenza della Corte di Giustizia che dichiara la normativa interna incompatibile con il diritto dell’Unione – configurabilità.**

Massima:

- 1. Per effetto del regime transitorio introdotto con l’art. 36, c. 23 del d.l. n. 223/2006, la disciplina prevista dall’art. 19, c. 4-bis, t.u.i.r. (che assoggettava a tassazione agevolata gli emolumenti erogati in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori di età superiore a 50 anni, se donne, e 55 anni, se uomini) “continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori” al 4 luglio 2006. Tale disciplina transitoria vale a prolungare nel tempo l’efficacia e l’applicazione di una disposizione dichiarata dalla Corte di Giustizia incompatibile con il diritto comunitario, con la conseguenza che anche la disciplina del 2006, nella parte in cui procrastina nel tempo la discriminazione, deve essere disapplicata dal giudice nazionale per le stesse ragioni che hanno indotto il giudice comunitario a ritenere incompatibile con il diritto comunitario l’art. 19, c. 4-bis, cit..*

2. *Costituisce principio generale dell'ordinamento, consacrato anche nel secondo comma dell'art. 21, d.lgs. n. 546/92, quello secondo cui non possono decorrere termini di prescrizione o di decadenza se il relativo diritto non è ancora sorto. Da ciò consegue quindi che il termine per far valere il diritto alla restituzione della maggiore imposta versata in relazione alle somme percepite in caso di incentivo all'esodo decorre dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia 21/07/2005, C-207/04, "Vergani", che ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario il regime agevolato di cui all'art. 19, c. 4-bis, d.p.r. n. 917/1986.*

11. Sentenza 103/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Scanu

Intitolazione:

IRPEF – pensione integrativa – ritenuta – sull’intero ammontare – esclusione – sull’87,50% - trattamento erogato da enti di cui alla L. n. 70/1975 – distinzione con enti non previsti dalla L. n. 70/1975 – insussistenza

Massima:

Le forme pensionistiche complementari, comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.lgs. n. 124/1993, costituiscono reddito per l’87,50 dell’ammontare corrisposto, senza alcuna distinzione tra prestazioni pensionistiche erogate da enti previsti dalla l. n. 70 del 1975 da quelle erogate da enti non previsti dalla suddetta normativa; tale forma di tassazione continua ad applicarsi nei limiti previsti dalla disciplina transitoria di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 47/2000 (nella specie, è stato riconosciuto il rimborso della maggiore imposta trattenuta a dipendenti del Consorzio Autonomo del Porto di Genova sulla pensione erogata dallo specifico fondo gestito dall’Inps).

12. Sentenza 21/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bocchiardo, Relatore: Varano

Intitolazione:

**IRES - Accertamento e controlli art. 109 comma 2, TUIR –
Onere della prova ex art. 2697 c.c.**

Massima:

Premesso che ai sensi dell'art. 109 comma 2 del TUIR i corrispettivi delle cessioni vanno considerati alla data della stipulazione dell'atto di compravendita nel caso di esecuzione di commesse per conto terzi i costi possono essere caricati per anno di competenza e non demandati alla stipula dell'atto di vendita se ciò emerge da elementi che suffraghino quanto affermato dal contribuente o risulti da un eventuale sistema di contabilizzazione.

13. Sentenza 36/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bocchiardo, Relatore: Palmero

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Agevolazioni -Agevolazioni fiscali acquisto prima casa – Decadenza agevolazioni – Compravendita entro l’anno dalla vendita.

Massima:

In tema di agevolazioni acquisto prima casa per quanto concerne la residenza fa fede la data di dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato al Comune interessato ai sensi di legge.

(Nel caso di specie il ricorrente ha ceduto l’abitazione acquistata - per la quale aveva fruito delle agevolazioni prima casa per avervi posto la propria residenza - provvedendo entro un anno dalla cessione a nuova stipula per riacquisto di altro immobile senza però trasferirci la propria residenza. In tal modo ha perso il diritto all’agevolazione a nulla rilevando le utenze allo stesso intestate e riconducibile alla nuova unità in questione).

14. Sentenza 37/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bocchiardo, Relatore: Palmero

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE - IRPEF - Art. 67, comma 1, lettera a) TUIR- terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Art. 67, comma 1, lettera b) TUIR - terreni edificabili - Risoluzione n. 395/2008.

Massima:

Il caso regolamentato dall'art. 67, comma 1 lettera a) del TUIR riceve dal legislatore un trattamento fiscale più favorevole rispetto alle cessioni di terreni già edificabili di cui all'art. 67 lettera b) TUIR e ciò proprio in considerazione del maggior impegno in capo al privato necessario per completare il complesso iter della lottizzazione.

15. Sentenza 40/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente e relatore: Bocchiardo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE – Irpef - Redditi di partecipazioni Art. 36 bis D.P.R. 600/73 – Detrazione perdite d’esercizio – Art. 9, comma 7 D.L. 282/2002 – Art. 8 TUIR n. 917/1986.

Massima:

Il “riporto a nuovo” delle perdite degli anni di imposta precedenti, per i quali è stata proposta domanda di condono, risulta comunque ammesso ex art. 9, comma 7 L. 289/2002 allorché venga versato dal contribuente che abbia attivato la definizione automatica, il 10% delle perdite stesse.

16. Sentenza 63/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Caporuscio, Relatore: Oldoini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE – Irpef - Avviso di accertamento - Plusvalenza accertata in occasione di vendita di terreni.

Massima:

Ai sensi dell'art. 68 c. 1 del DPR 917/1986 le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto o di costo di costruzione, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo- La Commissione rileva che la legge 448/2001 ha voluto introdurre una normativa esclusivamente fiscale volta a incassare anticipatamente maggiori imposte con la rivalutazione a seguito di perizia giurata di terreni edificabili, anche in mancanza di cessione, sostituendo il valore peritato al prezzo di acquisto o di costo di costruzione di cui art.67 c.1 DPR 917/1986, per cui le motivazioni addotte dall'ufficio (l'art. 7 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 non prevede il riconoscimento di alcun costo inerente al bene che pertanto nel suo valore iniziale è assunto esclusivamente nel valore fissato dalla perizia giurata di stima senza che possa venire ulteriormente aumentato di altri costi) sono del tutto pretestuose e prive di fondamento giuridico.

17. Sentenza 69/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Grandinetti, Relatore: Argilla

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Reddito di fabbricato - Avviso di accertamento - Immobile gravato di usufrutto - Il reddito compete all'usufruttuario.

Massima:

Il contratto di affitto recuperato a tassazione è erroneamente intestato al ricorrente ma l'immobile è gravato da usufrutto al 100% a favore di altro contribuente. Di tale circostanza egli fornisce prova allegando il contratto registrato in Sarzana. Secondo l'art. 26 T.U.I.R. i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. Il reddito in discussione pertanto doveva essere attribuito all'usufruttuario dell'immobile al quale incombe l'obbligo di registrare a proprio nome il contratto di locazione e denunciare il reddito relativo.

18. Sentenza 29/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Picozzi, Relatore: Icardi

Intitolazione:

IMPOSTE SUL REDDITO -IVA, IRPEF e IRAP – Interposizione fittizia di cooperative edili da parte di soggetto titolare di ditta individuale di costruzioni – Reale esistenza ed operatività delle cooperative – Mancanza di prova della partecipazione all'accordo simulatorio da parte dei soci delle cooperative, del soggetto interposto e dei contraenti – Non configurabilità dell'interposizione fittizia ma di amministrazione di fatto – Presunzione di percezione di proventi illeciti da parte dell'amministratore di fatto – Presenza di perizie giudiziali divergenti sull'effettiva entità dei costi di costruzione degli immobili – Conseguente impossibilità di stabilire gli eventuali maggiori versamenti dei soci delle cooperative – Invalidità della presunzione – Consegue.

Massima:

Non può ritenersi esistente per le attività svolte da titolare di ditta individuale per le edificazioni di costruzioni da parte di cooperative edili l'interposizione fittizia quale ipotesi di simulazione relativa in mancanza di prova dell'accordo simulatorio tra i soci delle cooperative l'interposto ed i terzi contraenti a fronte di elementi e circostanze avvaloranti l'effettiva esistenza delle cooperative di costruzione, configurandosi invece attività di amministratore di fatto in capo al titolare dell'impresa individuale – Neppure può ritenersi provata la percezione da parte del titolare dell'impresa individuale di proventi destinati alle società cooperative per l'impossibilità di dimostrare, rispetto a due perizie giudiziarie con rilevazioni notevolmente contrastanti dei costi di costruzione degli immobili realizzati dalle cooperative, i maggiori versamenti eseguiti dai soci delle cooperative medesime.

19. Sentenza 42/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Picozzi, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

IMPOSTE SUL REDDITO - IRES – Esterovestizione.

Massima:

Deve ritenersi elusiva la scissione di società costituita all'estero, dando vita ad altra società, poco tempo dopo la consegna di processo verbale conclusivo di verifica fiscale e in mancanza di valide ragioni economiche tipiche della scissione, quali ovviare ad un deterioramento dei rapporti tra soci o favorire ricambio di imprenditorialità, avendo entrambe le società lo stesso amministratore. Non essendo stata comunicata alla CCIA la scissione ma la variazione della sua ragione sociale è legittima la notifica dell'accertamento intestato alla società con la nuova denominazione sociale presso la sede Italiana della società, essendo stato comunque successivamente notificato l'avviso in termini anche alla sede estera. Non può essere riconosciuta l'applicazione della participation exemption ai fini della quantificazione del reddito della società accertata, in assenza di prova documentale certa di svolgimento continuativo di attività commerciale da parte delle società partecipate. Deve ritenersi motivata l'autorizzazione all'accesso domiciliare rilasciata dal Procuratore della Repubblica sia pure con rinvio per relationem agli elementi giustificativi contenuti nella richiesta di autorizzazione dei quali il Procuratore ha valutato la valenza probatoria riconoscendo costituire gravi indizi di violazione di norme tributarie. L'esterovestizione della società va verificata in riferimento al concetto affermato dall'art. 4, par. 3 del modello OCSE di direzione effettiva della società, da intendersi quale luogo di adozione delle decisioni fondamentali per lo svolgimento dell'attività societaria, nella fattispecie ravvisata in Italia sulla base di una serie di elementi documentali costituiti da accordi dei soci sul conferimento in via esclusiva effettiva e continuativa del potere di gestione della società, e delle sue partecipate, agli amministratori di fatto succedutesi nell'arco temporale oggetto dell'accertamento, non potendo rilevare

l'esistenza di apparato amministrativo, l'accessione di conti con banche estere e la tenuta delle assemblee nella sede estera. Né può essere ravvisata violazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevedendo l'art. 4, par. 2 modello OCSE che in caso di soggetto residente in entrambi gli Stati contraenti è da considerarsi residente nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva e neppure può essere ravvisata la violazione degli artt. 43 e 48 del Trattato, giustificando le finalità di combattere l'evasione fiscale limitazione alla libertà di stabilimento. Irrilevante, quindi, nei confronti dell'Erario l'avvenuto pagamento delle imposte nello Stato estero. Quanto ai costi, non possono essere riconosciuti quelli non risultanti da documentazione in originale o in copia conforme, perché privi di prova certa. Vanno applicate le sanzioni conseguenti all'accertamento non essendo ravvisabile l'esimente di cui all'art. 6, c. 2° D.L.vo 472/1997 ed essendo preordinata l'esterovestizione della società ai fini di evasione d'imposta.



IVA

1. Sentenza 18/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Zanoni

Intitolazione:

IVA - Società assicurative – Contratto co-assicurazione – Rapporti reciproci – Soggetto delegatario – Incasso compensi – Emissione fatture – Omesso addebito IVA – Soggetto delegante – Corresponsione compensi – Ricevimento fatture – Omesso addebito IVA – Mandato con rappresentanza – Assimilazione giuridica – Non sussiste – Attività assicurativa accessoria – Rileva - Illegittimità pretesa IVA – Conseguenze - art. 10, comma 1, n. 2), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – art. 3, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Massima:

Sono esenti da IVA le prestazioni riguardanti il contratto di co-assicurazione reciprocamente poste in essere fra due società assicuratrici alternativamente in qualità di delegante e delegatario, non sussistendo alcuna giuridica assimilazione al mandato con rappresentanza risultando in ogni caso tali attività quali accessorie rispetto all'attività caratteristica (Nel caso di specie, la contribuente, in qualità di impresa assicuratrice, risultava destinataria in data 1 dicembre 2008 di un avviso di accertamento ai fini IVA per avere illegittimamente esentato dall'assoggettamento ad IVA le prestazioni riferite ad un contratto di co-assicurazione intrattenuto con altra società del settore. L'ente impositore, che aveva verificato le operazioni reciprocamente intrattenute dalla contribuente in qualità di delegante e di delegataria con l'altra società, contestava il mancato assoggettamento ad Iva dei compensi ricevuti e di quelli corrisposti in quanto riteneva giuridicamente assimilabile il contratto di co-assicurazione al mandato con rappresentanza non considerando che, invece, le prestazioni sottostanti erano accessorie all'attività principale di assicurazione esercitata dalle società).

2. Sentenza 16/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente e relatore: Caputo

Intitolazione:

IVA – attività di assicurazione – esenzione – sussiste – attività di coassicurazione – esenzione – non sussiste – coassicurazione – anticipazioni spese – base imponibile – esclusione – art. 15, c. 1, n. 3, d.p.r. n. 633/72 - applicabilità .

Massima:

L'attività di coassicurazione, pur essendo avvinata da un nesso teleologico con quella di assicurazione, rimane ontologicamente distinta da quest'ultima; pertanto, dal momento che è solo nell'attività di assicurazione che intercorre un rapporto tra assicuratore e assicurato, l'esenzione IVA è applicabile solo a tale attività, mentre all'attività di coassicurazione potrà essere applicata l'esclusione dalla base imponibile delle anticipazioni effettuate in nome e per conto della controparte ai sensi dell'art. 15, c. 1, n. 3, d.p.r. n. 63/1972 (conforme a C.T.R. di Genova, sent. n. 5/6/2010).

3. Sentenza 9/3/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Canepa, Relatore: Teppati

Intitolazione:

IVA - Violazioni e sanzioni - Agevolazioni ed esenzioni - Art. 1, comma 4, nota II – bis D.P.R. 633/72 – donazione – Art. 1, comma 4, nota II – bis D.P.R. 131/86.

Massima:

L'acquisto per donazione di un bene immobile, entro l'anno successivo alla vendita infraquinquennale, non determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali usufruite per l'acquisto della prima casa e poi rivenduta prima del trascorrere del quinquennio stabilito per legge.

4. Sentenza 8/5/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Proto, Relatore: Teppati

Intitolazione:

IVA – Contratti coassicurazione – Mandato con rappresentanza – Non rileva – Prestazione servizi – Non rileva – Accessorietà operazione principale – Sussiste – Assoggettamento IVA – Illegittimità – Consegue – art. 10, comma 1, n. 2), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Massima:

E' esente da IVA il corrispettivo corrisposto quale premio per la sottoscrizione di una contratto di coassicurazione rilevando, anziché la prestazione di servizi riferita al mandato con rappresentanza, l'accessorietà rispetto alla prevalente operazione di assicurazione (Nel caso di specie la contribuente, quale società di capitali esercente l'attività assicurativa, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2005 di un avviso di rettifica ai fini IVA di € 1.399,00, secondo cui non aveva provveduto al versamento dell'IVA relativa ai premi dei contratti di coassicurazione incassati. L'ente impositore, che invocava l'assimilazione al mandato con rappresentanza e pertanto la sussistenza della prestazioni di servizi, non aveva considerato che l'accessorietà rispetto all'operazione principale, costituita dai contratti di assicurazione oggetto della coassicurazione).

5. Sentenza 4/6/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Moraglia, Relatore: Teppati

Intitolazione:

IVA – Accertamento e controlli - Contratto di coassicurazione ex art. 1911 c.c. – Commissioni di delega – Esenzione ex art. 10 D.P.R. 633/72.

Massima:

Quando la delegataria agisce a seguito di un mandato con rappresentanza le cd. commissioni di delega in ambito di coassicurazione si devono considerare prestazioni accessorie del contratto di assicurazione e quindi esenti ai fini IVA.

6. Sentenza 96/8/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Failla, Relatore: Teppati

Intitolazione:

IVA – Accertamento e controlli .

Massima:

In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, per avere diritto alla detrazione iva, il contribuente non solo deve essere inconsapevole della frode fiscale, ma deve avere adottato tutte le misure necessarie per evitare di esservi coinvolto. A tal fine non è sufficiente aver verificato che i soggetti "interposti" risultassero iscritti nel registro delle imprese presso le Camere di commercio, nonché che fossero munite di partita iva. Deve ritenersi prevalente, infatti, la circostanza, oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza, che i soggetti "interposti" non effettuavano i versamenti dell'iva e che non avevano strutture idonee ad esercitare l'attività di impresa, in quanto privi di idonee dotazioni ed organizzazione (fattispecie relativa a frodi commerciali nella compravendita di autovetture).

7. Sentenza 34/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Di Napoli, Relatore: Simonazzi

Intitolazione:

IVA – operazioni soggettivamente inesistenti – acquirente – conoscenza – frode – intermediario – prestanome – prova – incombenza – Ufficio – dichiarazioni dell’intermediario – assenza di struttura aziendale – rilevanza - esclusione .

Massima:

Ai fini della dimostrazione dell’esistenza di operazioni soggettivamente inesistenti, attuate mediante l’interposizione di un soggetto supposto fittizio, l’Ufficio deve provare che il contribuente accertato era, quantomeno, a conoscenza delle frodi commesse dal proprio fornitore, non essendo a tal fine sufficiente il mero richiamo alle dichiarazioni rese dal soggetto supposto interposto e dal fatto che quest’ultimo fosse privo di una struttura aziendale laddove tale mancanza può essere compatibile con la natura degli incarichi assunti dall’intermediario, né potendo ascrivere al contribuente i mancati versamenti dell’IVA commessi da quest’ultimo (nel caso di specie, un autosalone incaricava un soggetto di recarsi all’estero per procurarsi veicoli che poi lo stesso autosalone avrebbe posto sul mercato; secondo l’Ufficio, ravvisata l’assenza di alcuna struttura aziendale in capo all’intermediario e riscontrate irregolarità, commesse da quest’ultimo, nel versamento dell’IVA, doveva presumersi l’esistenza di una frode coinvolgente l’autosalone e volta a procurargli indebiti crediti IVA).



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **GENOVA**

SEZIONE **4**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI NAPOLI	RAFFAELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	SIMONAZZI	ROBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MAZZARINO	GIROLAMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 225/11
depositato il 28/01/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL3030704478 PROT 177601 IVA+IRPEF+ILOR
2005

IVA IRES IRAP
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

PIEFFE SRL
C.SO ANDREA PODESTA 81 SC .D 16128 GENOVA GE

difeso da:

MASSA PAOLO
C.SO ANDREA PODESTA 8 1 SC .D 16128 GENOVA GE

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 225/11

UDIENZA DEL

14/01/2013 ore 09:00

SENTENZA

N°

34

PRONUNCIATA IL:

14 GEN. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

30 GEN. 2013

Il Segretario

[Handwritten signature]

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA.
SEZIONE QUARTA.

RELATORE: DOTT. ROBERTO SIMONAZZI.
GENOVA, 14.01.2013.

R.G.R. N. 225/11.

Svolgimento del processo.

La Società PIEFFE SRL - attività di commercio autoveicoli - ha presentato ricorso contro l'Avviso di Accertamento n. TL3030704478 prot 177601 dell'Agenzia Entrate Ufficio di Genova per Imposta Irap - Ires - Iva e accessori anno 2005.

La parte ricorrente evidenzia che l'Ufficio ha contestato l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, inoltre l'accertamento era stato preceduto da altro accertamento n. R4D030301664/2007.

L'attuale accertamento contesta l'utilizzo di fatturazione inesistente in relazione a n. 1 fattura emessa dalla ditta Genoa Car di Traverso Antonio.

L'Ufficio ritiene che la Genoa Car è soggetto interposto tra il venditore intracomunitario e l'acquirente italiano allo scopo di emettere fatture con iva - mai versata - che diventava un credito per l'acquirente italiano.

I motivi prodotti si riferiscono a:

1. Nullità dell'atto opposto poiché accertamento parziale. Carezza dei presupposti e violazione degli articoli 41 bis dpr 600/73 e n. 54 comma 4 dpr 633/72.
2. Nullità dell'atto opposto per violazione articolo 43 dpr 600/73 per insussistenza di nuovi elementi .
3. Nullità dell'atto di accertamento per carezza dei presupposti ex articoli 42 dpr 600/73 e 56 dpr 633/72 in considerazione dell'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento n. R4D030301664/2007 per Sentenza C.T.P. di Genova Sezione 20 del 14.12.2010 n. 379 allegata.
4. Infondatezza totale nel merito della pretesa dell'Ufficio per carezza dell'onere della prova.

Chiede di annullare l'avviso di accertamento impugnato per le maggiori imposte e le sanzioni relative irrogate.

L'Ufficio delle Entrate di Genova nelle proprie controdeduzioni sostiene la correttezza del riferimento agli articoli relativi all'accertamento integrativo - come da verifica a pagina 3 dell'atto impugnato - secondo l'art. 43 del dpr 600/73 e art. 57 del dpr 633/72.

Spiega brevemente l'accaduto e la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Ritiene che l'accertamento sia stato operato in modo corretto.

A conclusione chiede di respingere il ricorso.

Motivi della decisione.

La Commissione ha preso atto della documentazione ricevuta dalle parti in contenzioso ed in pubblica udienza ha ascoltato i loro rappresentanti che hanno ribadito le rispettive posizioni, in particolare osserva innanzitutto che la vertenza, così come contestata dall'Ufficio, rientra nella più

complessa " frode carosello " che ha riscontrato l'esistenza di un elevato numero di attività fittizie ed interposte e costituite al solo scopo di fornire false false fatturazioni allo scopo di creare crediti IVA.

Si deve rilevare però che l'Ufficio nel caso in questione ha formulato solo un'ipotesi dell'esistenza di un soggetto interposto nelle operazioni contestate alla ricorrente poiché non ha fornito alcuna prova , anche solo indiziaria, dell'effettiva partecipazione della società verificata alla frode fiscale. L'attività documentale era maggiormente richiesta all'Ufficio, dopo che ha operato in autotutela annullando parzialmente il primo avviso di accertamento a seguito dell'archiviazione del procedimento penale per analoga contestazione relativa ad altro fornitore.

L'Ufficio si è limitato a ritenere esistente il soggetto interposto sulla base di una dichiarazione della parte e infatti si legge che il Sig. Traverso ha dichiarato che si recava in Germania ogni qualvolta che un autosalone gli rappresentava l'esigenza di procurare un particolare tipo di auto a un cliente. Questa dichiarazione non è sufficiente a sostenere qualcosa di diverso da un accordo commerciale tra il Sig. Traverso e i suoi clienti, tra cui la ricorrente, mirante a trovare su ordinazione, sul mercato tedesco un certo tipo di autovettura.

Anche la sola assenza di una struttura aziendale del Sig. Traverso non appare sufficiente a legittimare l'operato dell'Ufficio.

Premesso che non vi è alcun elemento che può far ritenere la società ricorrente a conoscenza dell'inconsistenza aziendale del Sig. Traverso , sembra che per l'attività svolta , così come è stata svolta, non sia necessaria una particolare struttura aziendale.

Lo stesso Traverso ha precisato che ricevuta la richiesta, si recava in Germania alla ricerca dell'automezzo desiderato e per svolgere questa attività in proprio non occorreva particolare struttura, ma era sufficiente, oltre le formalità amministrative e fiscali, la possibilità di essere conosciuto dal mercato interessato.

Infine non pare imputabile al soggetto terzo il fatto che il contribuente fornitore non abbia versato l'IVA oppure non abbia presentato alcuna dichiarazione.

L'insieme degli elementi sopra indicati che per l'Ufficio sembrano sufficienti per creare l'inversione dell'onere della prova, non appaiono invece a questa Commissione, idonei a raggiungere il risultato voluto poiché privi di un collegamento diretto tra le due realtà commerciali. Il motivo sull'onere della prova appare fondato e deve essere accolto.

A conclusione la Commissione non ritiene fondato e legittimo l'avviso di accertamento per il 2005 e altresì decide che - alla luce di quanto emerso - il presente ricorso sia meritevole di accoglimento e che le spese del presente procedimento siano compensate tra le parti a seguito della materia trattata nella vicenda.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e annulla l'accertamento impugnato.
Spese compensate.

Genova, 14.01.2013.

Il Relatore:

R. J. Inverso



Il Presidente:

[Handwritten signature]

8. Sentenza 50/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Graziano

Intitolazione:

IVA – credito – dichiarazione – rimborso – modello VR – mancata compilazione – preclusione – non sussiste – termine – prescrizione ordinaria - sussistenza.

Massima:

Il mancato adempimento di un onere formale, quale la presentazione del modello VR, non può pregiudicare il diritto al rimborso del credito IVA regolarmente esposto in dichiarazione, dal momento che l'esposizione di un credito d'imposta nella denuncia dei redditi obbliga l'Amministrazione ad esercitare i propri poteri-doveri di controllo di modo che, una volta che il credito si sia consolidato, la stessa Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso, essendo il relativo credito soggetto all'ordinaria prescrizione decennale.

9. Sentenza 25/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Mignone

Intitolazione:

IVA - Compravendita immobile - Cedente non residente - Assoggettamento atto IVA - Carenza requisito soggettivo - Successivo assoggettamento registro - Istanza rimborso IVA cessionario - Erroneo accoglimento - Illegittima detrazione cessionaria - Successivo recupero - Debenza sanzioni - Non sussiste.

Massima:

E' illegittima l'irrogazione di sanzioni per la detrazione IVA indebitamente operata dal cessionario con riferimento alla fattura ricevuta per l'acquisto di un immobile effettuato presso un soggetto non residente, il cui atto di compravendita sarebbe invece dovuto essere assoggettato ad imposta di registro, qualora a seguito di istanza di rimborso l'ente impositore abbia erroneamente concesso alla cessionaria la restituzione della maggior IVA pagata alla cedente provvedendo solo successivamente al recupero della detrazione (Nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2006 di un avviso di accertamento ai fini IVA, a seguito di contestazione di una detrazione indebitamente operata per Euro 250.000,00. La vicenda prende avvio dall'acquisto effettuato ad opera della contribuente di un immobile presso un soggetto non residente, che nonostante la carenza del requisito soggettivo, assoggetta comunque l'operazione ai fini IVA. Successivamente l'ente impositore emetteva nei confronti del cedente l'avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta di registro non versata. La cessionaria contribuente però, a seguito della detrazione originariamente operata, richiedeva e otteneva il rimborso dell'IVA. Resosi conto dell'errore, l'ente impositore emetteva poi nei confronti della stessa cessionaria l'avviso di accertamento ai fini IVA per il recupero della detrazione operata addebitando contestualmente, nonostante l'evidente errore procedurale, anche le sanzioni).

10. Sentenza 35/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Simonazzi

Intitolazione:

IVA – operazioni di manutenzione e riparazione navale – non imponibilità – sussiste – natura oggettiva delle operazioni – rilevanza – appalto o subappalto dei lavori – indifferenza.

Massima:

Le attività di manutenzione e riparazione navali godono del regime IVA di non imponibilità in forza della natura oggettiva di tali operazioni ed a prescindere dai particolari requisiti soggettivi degli assuntori dei lavori o dagli schemi contrattuali posti in essere per la realizzazione dell'opera, e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che tali lavori siano eseguiti direttamente dall'appaltatore od affidati ad altre imprese subcontraenti.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **GENOVA**

SEZIONE **10**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LOFFREDO	VINCENZO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SIMONAZZI	ROBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DEL VIGO	VITTORIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 449/12
depositato il 23/02/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL303T104211 IVA-ALTRO 2006
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

LA MECCANICA GENERALE SRL
VIA G D'ANNUNZIO 91 16121 GENOVA GE

difeso da:

PIANA CARLO - BELLINI CARLA - ILLUZZI UMBERTO
VIA SAN VINCENZO 2 TORRE PIANO 11 16100 GENOVA GE

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 449/12

UDIENZA DEL

18/12/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

35/10/13

PRONUNCIATA IL:

18 DIC. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24 GEN. 2013

Il Segretario

Adriano Mauro

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA.
SEZIONE DECIMA.

RELATORE: DOTT. ROBERTO SIMONAZZI.
GENOVA, 18.12.2012.

R.G.R. N. 449/12.

Svolgimento del processo.

LA MECCANICA GENERALE SRL ha presentato ricorso contro l'Avviso di Accertamento n.TL303T104211 dell'Agenzia Entrate Ufficio di Genova per IVA e Accessori fiscali anno 2006.

Sospensiva accolta il 21.09.2012.

La parte ricorrente evidenzia che l'Ufficio ha disconosciuto la detrazione dell'IVA addebitata da due fornitori subappaltatori di prestazioni di servizi i quali avrebbero dovuto emettere fattura in regime di non imponibilità IVA per euro 37.951,00.

Motivi del ricorso:

1. La ricorrente opera nel settore delle riparazioni navali, della manutenzione impianti e mezzi di trasporto e carpenteria metallica. Tale attività è svolta in prevalenza per la Società Ignazio Messina spa all'interno del Porto di Genova e nel caso in questione si è avvalsa di due subappaltatori: Elle Service Group s.c.r.l. e C.I.G.M. Soc. Coop a rl. L'onere fiscale scaturisce quindi dalla non imponibilità di una parte delle prestazioni di servizi prestate dai subappaltatori ai sensi dell'art. 8-bis dpr 633/72 e dalla conseguente illegittimità del diritto alla detrazione dell'IVA operata dalla ricorrente.
2. Evidenzia il regime di imponibilità della prestazione e della neutralità del tributo Iva, inoltre gli effetti dell'incertezza interpretativa dell'imponibilità o meno di una prestazione e la necessità della tutela della buona fede e del legittimo affidamento del contribuente.
3. Analizza di seguito il presupposto normativo in merito al regime della non imponibilità dell'IVA ritenuto applicabile dall'Ufficio in luogo della imponibilità applicato dai fornitori alle prestazioni rese nei confronti della ricorrente. Infatti l'Ufficio ritiene non imponibili le prestazioni ai sensi dell'art. 8-bis lett. e) dpr 633/1972 "prestazioni di servizi compreso l'uso di bacini di carenaggio, manutenzione, riparazione, trasformazione, allestimento,.... delle navi..... degli apparati motori e loro componenti etc...." La ricorrente ritiene il sistema delle esenzioni applicabile in senso restrittivo ossia alle prestazioni di servizi direttamente fornite dall'armatore e non anche agli stadi commerciali anteriori.
4. Tutte le prestazioni rese dalle ditte subappaltatrici sono state rese in officina e a cura del cliente - armatore. L'individuazione di una quota di servizi riferiti alle navi nei rapporti tra i sub-fornitori e parte ricorrente risulta aleatoria e non può essere condivisa e non può costituire presupposto applicativo ai fini del regime della non imponibilità dell'IVA.
5. La ricorrente società ha utilizzato un procedimento corretto e coerente ai fini dell'imponibilità dell'IVA e ritiene che vi siano motivi di illegittimità del recupero IVA per difetto dei presupposti normativi e interpretativi. In definitiva ritiene che le esenzioni dall'IVA devono essere interpretate in maniera restrittiva.

6. Esiste inoltre difetto di motivazione derivato da un procedimento approssimativo in merito all'accertamento del regime di non imponibilità dell'IVA. Inoltre rileva un contrasto ai principi di diritto fissati dalla Corte di Giustizia in merito alle norme che disciplinano l'esenzione delle prestazioni di servizi alle navi.

7. Ritiene che esistano effettive condizioni di incertezza interpretativa ai fini dell'applicazione delle sanzioni.

8. In data 07.12.2012 la ricorrente presenta memoria dettagliata che ribadisce in modo più analitico le proprie ragioni e pertanto chiede a conclusione di annullare l'atto impugnato.

L'Ufficio nelle proprie controdeduzioni analitiche e ben documentate sostiene che l'atto impugnato è pienamente legittimo in quanto produce tutti i motivi a sostegno di questo e rileva che le prestazioni rese dalla società ricorrente sono regolate da contratti di appalto stipulati con il gruppo armatoriale e sono rinnovati annualmente, in particolare le lavorazioni sono in parte svolte dal personale dipendente della società e in parte subappaltate alle due società sopra citate.

La società ricorrente ha effettuato operazioni di manutenzione e riparazione impianti e macchinari etc... fatturate con Iva ordinaria, inoltre ha fatturato operazioni di manutenzione e riparazione etc... su navi della Flotta Messina in regime di non imponibilità dell'Iva ai sensi dell'art. 8-bis, comma 1 lett. e) dpr 633/72. Inoltre ha fatturato operazioni di manutenzione e riparazione avvenute su impianti ubicati all'interno del Porto di Genova in regime di non imponibilità Iva ex art. 9 comma 1 n.ro 6) dpr 633/1972.

Nell'anno 2006 ha ricevuto fatture dalle ditte subappaltatrici in regime di imponibilità ordinaria dell'Iva, ma il regime da utilizzarsi nel caso in questione doveva essere quello della non imponibilità ex art. 8-bis comma 1 lett. e) dpr 633/72.

Infatti le prestazioni relative alle ditte subappaltatrici sono oggettivamente non imponibili poiché il regime IVA applicabile discende dalla natura stessa delle attività in oggetto, a prescindere dalle caratteristiche soggettive delle aziende che svolgono le lavorazioni o dagli schemi contrattuali posti in essere ai fini della realizzazione degli stessi.

Allo scopo cita – a sostegno della propria tesi - numerosa giurisprudenza ossia la Risoluzione n. 356560/1986, n. 415373/1986, n. 161/E del 2003 e n. 37/E del 2010.

Ritiene pertanto che l'IVA sulle fatture in oggetto non doveva essere applicata e chiede la conferma dell'avviso di accertamento che risulta completo e ben motivato e pertanto di respingere il ricorso.

Motivi della decisione.

La Commissione ha preso atto della documentazione ricevuta dalle parti in contenzioso, in particolare osserva che l'atto impugnato appare ben costruito, supportato e motivato in ogni sua parte e di conseguenza l'iter percorso dall'Ufficio è stato correttamente eseguito.

Inoltre ha esaminato la normativa specifica del caso in questione ossia l'applicabilità dell'IVA o la non imponibilità dell'IVA in merito alle operazioni effettuate dalle due imprese subappaltatrici e ritiene che queste attività risultano regolamentate da contratti di appalto stipulati con l'armatore e ha constatato la movimentazione delle fatture attive e passive della società ricorrente, in particolare ritiene che le fatture ricevute dalle due ditte in questione dovessero essere fatturate in regime di non imponibilità dell'IVA ai sensi dell'art. 8-bis comma 1 lett. e) DPR 633/1972 in

quanto tutte le prestazioni delle ditte subappaltatrici sono risultate oggettivamente non imponibili in quanto risulta così dalla natura medesima delle attività in questione a prescindere dalle caratteristiche soggettive delle imprese svolgenti le lavorazioni o modalità contrattuali poste in essere allo scopo del realizzo delle stesse.

A supporto di quanto evidenziato sopra, la Commissione ritiene che le Risoluzioni n.356560/1986, n. 415373/1986, n. 161/E - 2003, n. 37/E - 2010 e la Cassazione n. 12146/2009 possano avvalorare la propria decisione.

Alla luce di quanto emerso nel caso in questione, l'avviso di accertamento dell'Ufficio appare ben motivato sia a livello tecnico che giuridico e inoltre la parte ricorrente non ha contrastato efficacemente quanto sostenuto dall'Ufficio nell'atto impugnato.

La Commissione ritiene fondato e pienamente legittimo l'accertamento basato sui dati relativi alle procedure operate dall'Ufficio e in definitiva ritiene che - alla luce di quanto emerso - il presente ricorso non sia meritevole di accoglimento e che le spese del presente procedimento siano compensate tra le parti a seguito della materia trattata nella vicenda.

P.Q.M.


La Commissione respinge il ricorso e conferma l'atto di accertamento impugnato.
Spese compensate.

Genova, 18.12.2012.

Il Relatore:



Il Presidente:



11. Sentenza 51/12/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Galletto

Intitolazione:

IVA – Soggetto cessionario – Titolarità credito IVA – Diniego rimborso - Soggetto cedente - Successivo fallimento – Soggetto curatore – Deposito cessazione partita IVA – Decorrenza retroattiva – Non rileva – Ente impositore - Attività liquidatoria – Riduzione credito riconoscibile – Non rileva – Esistenza ruoli non pagati – Obbligo utilizzo compensazione - Non rileva – Illegittimità diniego – Conseguenze – art. 30, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Massima:

E' illegittimo il diniego al rimborso del credito IVA opposto all'impresa cessionaria che lo aveva acquistato da una società cedente poi fallita, ancorché il curatore abbia depositato una domanda di cessazione della partita IVA con effetto retroattivo, non rilevando neppure l'eventuale attività liquidatoria posta in essere dall'ente impositore che abbia rideterminato un minore ammontare del credito spettante e/o la presenza di ruoli non pagati, che non impone comunque l'obbligo dell'utilizzo del credito in compensazione (Nel caso di specie la contribuente, società cessionaria del credito IVA 2004 acquistato presso una società successivamente fallita, risultava destinataria di un diniego all'istanza di rimborso. L'ente impositore sosteneva che il curatore della società cedente aveva depositato la domanda di cessazione della partita IVA in data 3 luglio 2007 con effetto retroattivo e che nei confronti della società cedente era stato rideterminato a seguito di attività liquidatoria un minor credito, che passava da € 13.843,00 ad € 11.227,00. Inoltre la legittimità del diniego veniva sostenuta per la presenza di ruoli non pagati per € 5.159,00 da parte della cedente, che a detta dell'ente impositore avrebbe obbligato la contribuente/cedente all'utilizzo parziale del medesimo attraverso la compensazione).

12. Sentenza 133/12/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Simonazzi

Intitolazione:

IVA – Società fallita – Curatore fallimentare – Operazione effettuate “in bonis” – Periodo anteriore fallimento – Avvenuta presentazione dichiarazione fiscale – Sussistenza credito IVA – Rileva - Periodo successivo fallimento – Operazioni rilevanti fini IVA – Mancata effettuazione – Avvenuta presentazione modello VR – Rileva – Atto notarile – Cessione credito IVA – Soggetto cessionario – Istanza rimborso IVA - Illegittimità diniego – Consegue - art. 38-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – art. 74-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 .

Massima:

E' illegittimo il diniego al rimborso del credito IVA opposto al soggetto cessionario che lo aveva acquistato con atto notarile dal curatore fallimentare che lo aveva correttamente evidenziato nella dichiarazione presentata per il periodo anteriore al fallimento e a motivo della mancata effettuazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, lo aveva poi richiesto a rimborso con il modello VR prima di effettuare la cessione (Nel caso di specie, la contribuente, società fallita, risultava destinataria di un provvedimento di diniego riferito ad una richiesta di rimborso IVA presentato nell'anno d'imposta 2004. Il contribuente, in persona del curatore fallimentare, aveva regolarmente provveduto alla presentazione della dichiarazione IVA per la parte dell'esercizio "in bonis" e poi, a motivo della mancata effettuazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, aveva presentato istanza di rimborso con la presentazione del modello VR. L'ente impositore non aveva considerato, però, che, nonostante il rimborso fosse stato originariamente richiesto con il modulo 1 della dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2003, il modello VR era stato poi presentato in data 20 febbraio 2004).

13. Sentenza 103/20/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Simonazzi

Intitolazione:

IVA – Contratto coassicurazione – Assimilazione contratto assicurazione – Sussiste – Accessorietà contratto assicurazione – Sussiste - Prestazione di servizi – Esclusione – Requisito esenzione – Sussiste – Illegittimo assoggettamento IVA – Conseguo - art. 1911 C.C. – art. 10, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 .

Massima:

E' illegittima la pretesa riguardante l'assoggettamento ad IVA dei premi conseguiti con il contratto di coassicurazione in quanto, sussistendo l'assimilazione e/o l'accessorietà rispetto al contratto di assicurazione, è da escludersi la fattispecie della prestazione di servizi rilevando, al contrario, i requisiti per l'esenzione (Nel caso di specie, la contribuente, società di assicurazione, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2006 di un avviso di accertamento ai fini IVA, che rettificava l'imponibile di € 812.541,00 applicando IVA per € 162.508,00, irrogando le sanzioni per € 146.796,00 e addebitando interessi per € 22,736,66. L'ente impositore aveva disconosciuto i requisiti per l'esenzione ai fini IVA dei premi riguardanti i contratti di coassicurazione stipulati dalla contribuente non considerando che questi, quali prestazioni accessorie al contratto di assicurazione e a questo assimilabili, non possono essere qualificati quali prestazioni di servizi).

14. Sentenza 32/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bracco, Relatore: Burlo

Intitolazione:

IVA - Accertamento - D.P.R. n. 633/72 - Iva acquisti - Requisiti certezza ed inerenza.

Massima:

E' corretto l'operato dell'Ufficio che recupera a tassazione l'Iva illegittimamente detratta nell'anno di imposta quando le fatture annotate sui libri contabili risultano prive dei requisiti della certezza e dell'inerenza.

15. Sentenza 25/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Caporuscio

Intitolazione:

**IVA - Operazioni occasionali e operazioni attive esenti -
Calcolo del pro rata di detrazione dell'imposta.**

Massima:

L'operazione attiva compiuta dalla ricorrente avrebbe dovuto, in quanto eseguita nell'attività propria dell'impresa, rientrare fra quelle da calcolare ai fini del pro rata. Il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento.

16. Sentenza 68/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Grandinetti, Relatore: Argilla

Intitolazione:

IVA - Violazioni e sanzioni - PVC della guardia di finanza per la mancata emissione dello scontrino fiscale - Carezza di motivazione - Sussiste.

Massima:

La Commissione conviene sul rilievo sollevato dalla ricorrente circa la carezza di motivazione del provvedimento. Effettivamente l'atto di contestazione emesso e notificato dall'Agenzia delle Entrate è basato esclusivamente sul PVC della Guardia di Finanza: per giurisprudenza costante la motivazione effettuata esclusivamente per relationem non soddisfa il principio generale dell'obbligo di motivazione di ogni atto della Pubblica Amministrazione.

17. Sentenza 9/7/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sorrentino, Relatore: Baldini

Intitolazione:

IVA SU RICAVI DA VIDEOGIOCHI - NON È DOVUTA .

Massima:

L'operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell' esenzione oggettiva dall'applicazione dell'IVA ai sensi dell' art. 10, c.l, n. 6 del DPR 633/72. Sia il gestore che l' esercente iscrivono direttamente le proprie quote di spettanza derivanti dalla raccolta delle giocate tra i propri ricavi quali risultanti dalle distinte di incasso che sono documenti riepilogativi ma non fiscali in senso proprio. Sono pertanto esentate ai fini IVA le somme che rappresentano la remunerazione a fronte delle prestazioni riguardanti l' attività di gioco.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI LA SPEZIA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SORRENTINO	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BALDINI	MARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DEL MEDICO	VITTORIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 437/12
depositato il 11/06/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL702A302397/2011 IVA-ALTRO 2006
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:

BAR SPORT DI MARIOTTI NICOLETTA & C. SNC
PIAZZA MARTIRI 6 19020 BRUGNATO SP

difeso da:

DELLA CORTE PATRIZIA
VIALE ITALIA 171 19100 LA SPEZIA SP

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 437/12

UDIENZA DEL

20/12/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

9-7-2013

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28-02-2013

Il Segretario

Con ricorso n. 437/12 il Bar Sport di Mariotti Nicoletta & C. snc, nella persona del legale rappresentante, si opponeva all' avviso di accertamento n. TL702A302397/2011 per l' anno 2006 con il quale l' Agenzia delle Entrate della Spezia rettificava la dichiarazione dei redditi della società relativamente all' anno 2006.

Nell' accertamento si evidenziava l' errata applicazione dell' IVA sui ricavi derivanti da videogiochi in quanto la società avrebbe considerato i ricavi derivanti da videogiochi, pari a € 24.222,00 esenti IVA ai sensi dell' art. 10 DPR 633/72 anziché assoggettarli a IVA con aliquota del 20%.

Veniva pertanto accertata una maggiore imposta IVA pari a € 4.844,40 oltre interessi e sanzioni.

La richiesta di accertamento con adesione si concluse con esito negativo.

Parte ricorrente chiedeva l' annullamento dell' avviso di accertamento in quanto illegittimo e/o infondato e, in subordine, la riduzione dell' imposta dovuta e della relativa sanzione in considerazione che l' IVA sugli acquisti doveva essere ammessa interamente in detrazione.

L' Ufficio insisteva nelle pretese erariali.

DIRITTO

La questione da risolvere è quella di accertare se il compenso dell' esercente di un pubblico esercizio consistente in una percentuale sull' incasso delle giocate ricavato con gli apparecchi da intrattenimento sia esente da IVA ai sensi dell' art. 1 comma 497 della legge 311/04.

Occorre preliminarmente esaminare la disciplina riguardante l' attività di noleggio e gestione di apparecchi di intrattenimento.

Tali apparecchi, definiti "New Slot" (v. art. 110 c. 6 TULPS), devono essere preventivamente collegati, via cavo, alla rete telematica dell' Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) per il tramite di società concessionarie aggiudicatrici della concessione a seguito di gara.

Prima della loro installazione, le *New Slot* devono essere provviste dei nulla osta di produzione e di messa in esercizio rilasciati dall' Amministrazione.

Tutta l' operazione vede normalmente la presenza di due distinti contratti: il primo tra il concessionario e il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli apparecchi in conformità alla normativa; il secondo tra il concessionario e l' esercente, il quale si obbliga a vigilare sull' attività di gioco (escludendo per es. l' accesso ai minori), a verificare il buon funzionamento degli apparecchi, a procedere al blocco in caso di malfunzionamento e altro.

Pertanto vi sono tre soggetti: il concessionario, il gestore e l' esercente.

La mancanza di tale ultimo soggetto impedirebbe la raccolta delle scommesse. L' attività svolta dall' esercente rientra anche da un punto di vista fiscale nella attività di raccolta delle scommesse in quanto collegata funzionalmente a quella del concessionario che agisce attraverso il gestore.

Il ruolo svolto dall' esercente non è pertanto solo di messa a disposizione dei locali ma è quello di compartecipe all' attività di raccolta del gioco.

L' art. 1 c. 497 della legge 311/2004 (finanziaria 2005) ha disposto che "L'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa". Pertanto l' operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell' esenzione oggettiva dall' applicazione dell' IVA ai sensi dell' art. 10, c.1, n. 6 del DPR 633/72. Sia il gestore che l' esercente iscrivono direttamente le proprie quote di spettanza derivanti dalla

raccolta delle giocate tra i propri ricavi quali risultanti dalle distinte di incasso che sono documenti riepilogativi ma non fiscali in senso proprio. Sono pertanto esentate ai fini IVA le somme che rappresentano la remunerazione a fronte delle prestazioni riguardanti l'attività di gioco. In ragione della complessità della materia le spese vengono compensate.

La Commissione accoglie il ricorso.
Compensa le spese di giudizio.

LA SPEZIA, 20/12/2012

IL RELATORE

PQM

IL PRESIDENTE

18. Sentenza 32/2/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Giaccardi, Relatore: Icardi

Intitolazione:

IVA/IRPEF/IRAP – Reddito d'impresa – Accertamento analitico presuntivo a carico di società di persone, e conseguente accertamenti per la partecipazione dei soci, in base a documentazione extracontabile rinvenuta in borsa della socia amministrativa – Legittimità dell'acquisizione della documentazione non avendo dichiarato la socia amministratrice essersi trattato di borsa personale – Indicazione alla socia amministratrice delle annotazioni contenute della detta documentazione utilizzate per l'accertamento – Sufficienza – Omessa allegazione del processo verbale all'accertamento – Difetto di motivazione – Non sussiste – Difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento per mancata allegazione dell'atto di delega - Produzione in giudizio dell'atto di conferimento di delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento – Validità – Deduzione dei maggiori ricavi accertati dei correlati maggiori costi – Compete in relazione all'incidenza del costo del venduto.

Massima:

Deve ritenersi legittimamente acquisita la documentazione extracontabile rinvenuta in borsa della socia amministratrice di società di persone che non abbia eccepito in sede di verifica essersi trattato di borsa personale. La mancata allegazione all'avviso di accertamento del processo verbale conclusivo della verifica non comporta il difetto di motivazione dell'accertamento essendo stato il verbale consegnato alla socia amministratrice e ben potendo la motivazione essere eseguita per relationem ad elementi conosciuti dal destinatario. Come da giurisprudenza della Corte di Cassazione, il rinvenimento di documentazione in nero costituisce presupposto idoneo a legittimare l'accertamento induttivo. Ai maggiori ricavi accertati in base a tale documentazione è tuttavia correlata la presenza anche di maggiori costi che vanno pertanto riconosciuti in considerazione dell'incidenza del costo del venduto.

19. Sentenza 51/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Zerilli, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

IVA – Società cooperativa a R.L. - Attività di gestione “sale Bingo” - Crediti IVA derivanti da fatture per operazioni inesistenti – Atti di recupero dei detti crediti – Richiamo al contenuto di processo verbale a conoscenza del legale rappresentante della società – Difetto di motivazione – Non sussiste – Parallelo avviso di accertamento con rideterminazione dell'IVA dovuta in base al volume di affari accertato – Duplicazione della pretesa impositiva e sanzionatoria – Non si verifica -Qualificazione della società come s.r.l. unipersonale, in relazione alla acclarata esistenza di un unico socio effettivo della stessa – Legittimità.

Massima:

Devono ritenersi motivati gli atti di recupero di crediti IVA che, in richiamo al contenuto di processo verbale, evidenzino i fatti essenziali i base ai quali l'Ufficio ha proceduto al recupero dei crediti IVA frutto di operazioni inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione con quanto dovuto da società cooperativa s.r.l. per debito erariale sorto in relazione ad operazioni connesse alla gestione di “sale Bingo”. Non v'è duplicazione di imposta e di sanzioni con l'IVA dovuta dalla società determinata con accertamento in base alla ricostruzione induttiva dei ricavi dell'attività di gestione di sale bingo e dell'attività collaterale di somministrazione di bevande e cibi, senza alcun recupero di IVA derivante dall'utilizzo di fatture passive illecitamente formate.

Deve ritenersi legittima la qualificazione operata dall'Ufficio della società cooperativa responsabilità della società come Srl unipersonale, in mancanza dello scopo mutualistico e delle altre condizioni di faceva capo ad unico socio. legge ed in considerazione del fatto che l'effettiva gestione e responsabilità della società faceva capo ad un unico socio.

20. Sentenza 53/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Zerilli, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

IVA – Srl in liquidazione – Attività di distribuzione gratuita di pubblicazioni – Applicazione di aliquota superiore a quella ridotta – Indebita detrazione dell'imposta sugli acquisti – Sussiste – Avviso di accertamento per il recupero della maggiore IVA a debito – Legittimità – Responsabilità del cessionario – Sussiste – Contrastanti orientamenti sul punto – Non applicabilità della sanzione – Diritto alla restituzione della maggiore imposta al cedente/ committente – Va fatta valere in sede civile nei confronti del cedente.

Massima:

Devono ritenersi motivati gli atti di recupero di crediti IVA che, in richiamo al contenuto di processo verbale, evidenzino i fatti essenziali i base ai quali l'Ufficio ha proceduto al recupero dei crediti IVA frutto di operazioni inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione con quanto dovuto da società cooperativa s.r.l. per debito erariale sorto in relazione ad operazioni connesse alla gestione di "sale Bingo". Non v'è duplicazione di imposta e di sanzioni con l'IVA dovuta dalla società determinata con accertamento in base alla ricostruzione induttiva dei ricavi dell'attività di gestione di sale bingo e dell'attività collaterale di somministrazione di bevande e cibi, senza alcun recupero di IVA derivante dall'utilizzo di fatture passive illecitamente formate.

Deve ritenersi legittima la qualificazione operata dall'Ufficio della società cooperativa responsabilità della società come Srl unipersonale, in mancanza dello scopo mutualistico e delle altre condizioni di faceva capo ad unico socio. legge ed in considerazione del fatto che l'effettiva gestione e responsabilità della società faceva capo ad un unico socio.



PUBBLICITA'

1. Sentenza 81/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – vetrofanie – palestra – messaggio pubblicitario - esclusione

Massima:

Le vetrofanie realizzate sulle pareti vetrate di una palestra, che rappresentino vari momenti dell'attività ginnica svolta al suo interno, non costituiscono un messaggio pubblicitario diretto al pubblico e volto a far conoscere l'attività praticata, e, come tale, da assoggettare ad imposizione, dovendosi, invece, intendere destinate alla tutela della privacy degli sportivi che praticano l'attività all'interno dei locali.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **GENOVA**

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GHIGLIAZZA	ANTONIO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	GRAZIANO	FABIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	MAZZARINO	GIROLAMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1628/12
depositato il 27/06/2012


- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° RE99039 IMP.COM.PUBB.TA 2012
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 00099039 PUBBLICITA' 2012
- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° 00099041 PUBBLICITA' 2012
contro: COMUNE DI GENOVA

proposto dal ricorrente:

SPORTLIFE S.R.L.
VIA MERANO 6F 16154 GENOVA GE

difeso da:

DALESSIO CLEMENTI GIANPAOLO
PIAZZA DANTE 6/4 16121 GENOVA GE



SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1628/12

UDIENZA DEL

19/12/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

Sl

PRONUNCIATA IL:

19 DIC, 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

22 MAR 2013

Il Segretario

Scambra

La società ha impugnato l'avviso di liquidazione avente ad oggetto la riscossione del canone per la fissione di impianto pubblicitario relativo ad anno 2012 e del conseguente provvedimento di irrogazione di sanzione, del 26/3/2012, conseguente all'accertamento effettuato dal Comune di Genova per un ammontare di € 1.597,04 ritenendo infondata la richiesta ed illegittima per violazione dell'art. 7 del D. Lgs. 15/11/93 n. 507 e per violazione del regolamento comunale di attuazione dello stesso ed in particolare per violazione dell'art. 6 che definisce le insegne e le preinsegne degli esercizi, evidenziando in ogni caso che nel caso concreto vista l'assenza di caratteri alfanumerici, di marchi, di loghi o di ogni altro elemento che possa definirsi anche solo potenzialmente pubblicitario e pertanto non possono costituire messaggio pubblicitario le vetrofanie installate sulle vetrate ove si svolge l'attività, chiedendo per tali motivi l'annullamento dell'atto previa sospensione dello stesso. L'agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha evidenziato la sua estraneità chiedendo l'inammissibilità del ricorso per la violazione dell'art. 10. Il comune di Genova dal canto suo ha evidenziato invece la legittimità dell'atto e la conformità dell'imposizione all'art. 3 co. 1 del regolamento comunale essendo rilevante ai fini dell'assoggettamento al canone ogni messaggio diffuso allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi atti ad indicare od individuare il luogo ove viene svolta l'attività economica.

Le vetrofanie realizzate dalla ricorrente sull'intera parete vetrata della palestra rappresentano vari momenti dell'attività svolta contenendo un chiaro messaggio al pubblico sull'attività svolta in quella sede e pertanto deve essere assoggettata all'imposta, chiedendo per tali motivi la conferma dell'atto.

La Commissione esaminata la documentazione prodotta ritiene che le vetrofanie in discussione non possono costituire mezzo di comunicazione con il pubblico idoneo a far conoscere ai possibili fruitori l'attività svolta, trattandosi invece di raffigurazioni che pur rappresentando parte dell'attività svolta all'interno della palestra svolgono prevalentemente la funzione di riservatezza preservando la privacy degli sportivi che ivi praticano le attività agonistiche tipiche delle palestre sportive.

All'accoglimento del ricorso consegue la compensazione delle spese di giudizio anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate chiamata in giudizio in modo non logico anche se la stessa ha definito l'imposizione in questione registro di indeterminabile particolare importanza vedasi nota di costituzione del 24/7/2012.

P.Q.M

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Genova, 19 Dicembre 2012



Il presidente e relatore
Antonio Ghigliazza

2. Sentenza 1/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bocchiardo, Relatore: Prevosto

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Imposta sulla pubblicità - Regolamento Comunale n. 19 del 25/02/2002 - Esenzione ex art. 6 Reg. Com. n. 19 del 25/02/2002 - Avviso di accertamento ed indicazione dimensione pubblicità – Onere della prova ex art. 2697 c.c.

Massima:

In tema di I.C.P. (Imposta comunale sulla pubblicità) in caso di presunta omessa ed infedele denuncia (della pubblicità ordinaria) grava sull'ufficio l'onere di provare il mancato rispetto dei limiti imposti dall'art. 6 del Regolamento Comunale n. 19 del 25/02/2002..

3. Sentenza 45/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sgambati, Relatore: Scirocco

Intitolazione:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - Cartello di cantiere - Dimensioni elevate – E' forma pubblicitaria.

Massima:

Il cartello oggetto dell'accertamento impugnato è un cartello che per le sue dimensioni (16 metri quadrati) e per il suo contenuto (PROGETTO DI RECUPERO PAESAGGISTICOMBIENTALE DELL'AREA COMPRESA TRA L'ABITATO DI FEZZANO E LO STABILIMENTO GNL ITALIA) è chiaramente volto a pubblicizzare la società ricorrente nella sua opera di recupero dell'area migliorandone l'immagine; detto cartello non può considerarsi un cartello di cantiere che deve contenere solo i dati richiesti dal regolamento edilizio e non può - ai fini dell'esenzione all'imposta sulla pubblicità- avere dimensioni superiore ai 50 cm. quadrati .



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LA SPEZIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SGAMBATI	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	SCIROCCO	MASSIMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MOLINO	ANNA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 800/09 depositato il 17/06/2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 11 PUBBLICITA' contro: ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL SP

proposto dal ricorrente:

GNL ITALIA S.P.A.
LEG.RAPPRES. VITTORIO MUSAZZI
PIAZZA SANTA BARBARA 7 20097 SAN DONATO MILANESE MI

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 800/09

UDIENZA DEL

25/01/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

65/3/13

PRONUNCIATA IL:

25/01/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19/02/13

Il Segretario

FATTO E DIRITTO

Ricorre GNL ITALIA SPA avverso l'avviso di accertamento in epigrafe , relativo ad imposta di pubblicità , per l'anno 2009 , emesso da ICA Srl chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi :

carenza di motivazione , essendosi limitato l'Ufficio a richiamare le norme che regolano l'imposta di pubblicità ed i termini di accertamento e notifica dei corrispondenti atti impositivi ;

illegittimità della pretesa in quanto sul cartello posto a base dell'accertamento impugnato risultano riportate esclusivamente le indicazioni delle quali il Testo Unico in materia edilizia ed il Regolamento edilizio comunale del Comune di Portovenere (nel cui territorio il cartello è installato) impongono la presenza ;

d'altro canto – osserva ancora la ricorrente – le suddette norme nulla dispongono circa le modalità di indicazione degli estremi richiesti , limitandosi a sollecitare l'uso di un formato “conveniente” e , infine , non è applicabile il disposto dell'art.17 , lett.i) DL 507/93 , applicabile solo nei casi nei quali non è prevista l'esposizione obbligatoria .

Si costituisce in giudizio ICA Srl chiedendo il rigetto del ricorso per i seguenti motivi :

la motivazione dell'accertamento è congrua e sufficiente sì da porre il contribuente in condizione di potersi adeguatamente difendere ;

nel merito , poi , il cartello oggetto dell'accertamento impugnato è un cartello che per le sue dimensioni (16 metri quadrati) e per il suo contenuto (PROGETTO DI RECUPERO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE DELL'AREA COMPRESA TRA L'ABITATO DI FEZZANO E LO STABILIMENTO GNL ITALIA) è chiaramente volto a pubblicizzare la società ricorrente nella sua opera di recupero dell'area migliorandone l'immagine ;

detto cartello non può considerarsi un cartello di cantiere che deve contenere solo i dati richiesti dal regolamento edilizio e non può –ai fini dell'esenzione dall'imposta sulla pubblicità – avere dimensioni superiori a 50cm. quadrati .

La Commissione osserva :
il ricorso va respinto .

Invero il cartello in oggetto trascende in modo lampante le caratteristiche e le finalità del cartello di cantiere , sia per le sue dimensioni , chiaramente volute per attirare l'attenzione dei soggetti in transito sull'attigua strada

N

provinciale sia per il suo contenuto , comprendente il nome dell'azienda e una gradevole ed ampia rappresentazione grafica di strutture della stessa , costituisce un chiaro messaggio volto a far conoscere alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome e il prodotto dell'azienda .

E non ha rilievo , ai fini di escludere l'applicabilità dell'imposta contestata, la circostanza che col cartello in questione la società intendesse anche adempiere agli obblighi concernenti il cartello di cantiere , apparendo comunque preponderante l'intento pubblicitario dello stesso .

E comunque va rilevato che il cartello de quo non può neanche ritenersi cartello di cantiere mancando di quasi tutti gli estremi la cui indicazione è obbligatoriamente prevista per cartelli di tal genere .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 350,00 .

P . Q . M

La Commissione respinge il ricorso .

Condanna la ricorrente a rimborsare all'ICA le spese di lite liquidate in € 350,00.

La Spezia , 25 gennaio 2013

IL PRESIDENTE



IL RELATORE



4. Sentenza 19/6/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente e relatore: Landolfi

Intitolazione:

Imposta Comunale sulla pubblicità – Cabina adibita a fattura di fototessere con scritta luminosa volta a pubblicizzare il prodotto – Assoggettabilità all'imposta – Sussiste.

Massima:

Costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico che risulti oggettivamente idoneo a far conoscere alla massa indeterminata di possibili utenti l'attività o il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica e non essendo incompatibile con altre attività. Le cabine o box per fototessere non possono essere parificate alle sedi principali o secondarie di una impresa, non essendo il luogo di svolgimento dell'attività economica la singola cabina che ha la funzione di distribuire il prodotto a mezzo di macchinario facilmente amovibile ed avendo le scritte ivi presenti la funzione di reclamizzare le prestazioni offerte. Nella fattispecie peraltro avvalorata la funzione pubblicitaria la presenza di illuminazione notturna del pannelli si da rendere percepibili e diffondere anche a distanza il messaggio pubblicitario.



REGISTRO

1. Sentenza 106/2/2013 Commissione Tributaria Regionale Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Averoldi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – immobile – cessione – rettifica – bene pertinenziale - fattispecie

Massima:

Non può definirsi “pertinenziale”, per assenza nel nesso di strumentalità funzionale tra il bene principale e quello accessorio, il box che si trovi a notevole distanza (nella specie, 11 km), ed in località diversa, dall’abitazione principale: è quindi legittimo il recupero della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, dovuta per la relativa cessione.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAPUTO	ORESTE MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	AVEROLDI	LUCIANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CHITI	ALFREDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 472/12
depositato il 04/04/2012

- avverso la sentenza n. 140/2/11
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:
PROVENZANI MARIDA
VIA BERNINI 15/4 17024 FINALE LIGURE SV

difeso da:
RABUFO FABIO
E MADIA MONTANARO
VIA CECCHI 4/29 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 08/1T/008686/000/P002 REGISTRO 2008

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 472/12

UDIENZA DEL

10/05/2013 ore 09:30

SENTENZA

N°

106

PRONUNCIATA IL:

10/05/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02/10/13

Il Segretario

Il Segretario Area III T3
(Sig. Ivo MANUNTA)

Svolgimento del processo

La Sign. a Marida Provenzano ha proposto appello contro la sentenza n.140/02/'11 di Savona con la quale veniva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per recupero imposta di registro ed imposta ipotecaria e catastale in relazione all'atto di compravendita immobiliare 23/10/2008 a rogito Notaio La Cava avente ad oggetto una autorimessa in Finale Ligure, non essendo stato ritenuto dall'Ufficio esistente il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione della contribuente.

Si è costituito ritualmente l'Ufficio con deposito delle proprie controdeduzioni.

Nelle proprie difese le parti sostanzialmente ribadiscono gli assunti già sostenuti nel giudizio di primo grado.

In fatto ed in diritto

La contribuente ha prodotto atto notarile con il quale dichiara di destinare l'autorimessa acquistata a servizio ed utilità del proòprio alloggio in Finale Ligure loc. Verzi

Nonostante la dichiarazione della Signora Provenzano la Commissione rileva che non può nel caso riscontrarsi il carattere di strumentalità funzionale tra il bene principale e quello accessorio tale da realizzare il vincolo di pertinenzialità, in considerazione della rilevante lontananza tra l'abitazione e l'autorimessa che si trova a distanza di circa 11,3 Km ed in località diversa da quella in cui è situata l'abitazione.

Per gli esposti motivi l'appello non può trovare accoglimento


Per la particolare natura della controversia si ritiene equo compensare le spese.

P.Q.M.


respinge l'appello

Spese compensate

Il Relatore



Il Presidente



2. Sentenza 115/2/2013 Commissione Tributaria Regionale Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Chiti

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – immobile – cessione – rettifica – disconoscimento natura pertinenziale - imposta – “complementare” – qualificazione

Massima:

La maggiore imposta di registro – ipotecaria e catastale recuperata dall’Ufficio in relazione alla cessione di un box di cui è disconosciuta la natura pertinenziale dichiarata dalle parti, deve ritenersi “complementare”; è infatti “complementare”, e non “principale”, la maggiore imposta richiesta dall’Ufficio nel caso in cui questo intenda disconoscere il beneficio della tassazione con aliquota ridotta determinando il tributo con l’aliquota ordinaria, trattandosi infatti di pretesa non avanzata al momento della registrazione dell’atto, o che comunque trova giustificazione in fatti o riscontri successivi; del pari, l’imposta non può definirsi “suppletiva” in quanto non rivolta ad emendare sviste od omissioni commesse in sede di registrazione.

3. Sentenza 120/2/2013 Commissione Tributaria Regionale Liguria, Presidente e relatore: Caputo

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – immobile – cessione – rettifica – disconoscimento natura pertinenziale - imposta – “complementare” – qualificazione

Massima:

La rettifica del valore di un immobile effettuata nei confronti della parte venditrice deve avere ad oggetto solamente il valore dichiarato nell'atto di cessione, il quale può essere corroborato dai valori OMI, così come dai valori indicati nella stampa specializzata ed in atti di compravendita di immobili simili; pertanto, ai fini di tale rettifica è assolutamente irrilevante la circostanza che l'acquirente di tale immobile il giorno successivo a quello del suo acquisto (dal contribuente-venditore accertato) lo abbia a sua volta rivenduto ad un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al suo valore effettivo, trattandosi di circostanza non opponibile al primo.

4. Sentenza 145/2/2013 Commissione Tributaria Regionale Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Chiti

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – Agente della riscossione – insinuazione al passivo – credito dell’Amministrazione finanziaria – iscrizione a ruolo – sentenza – imposta di registro – debenza – esclusione.

Massima:

Nel caso in cui l’Agente della riscossione abbia proposto insinuazione al passivo di un fallimento per un credito iscritto a ruolo di esclusiva spettanza dell’Amministrazione finanziaria, la relativa sentenza del Giudice Ordinario non è assoggettabile all’imposta di registro ai sensi dell’art. 66, d.lgs. n. 112/99.

5. Sentenza 158/2/2013 Commissione Tributaria Regionale Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Chiti

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – provvedimento di assegnazione – giudice dell’esecuzione – imposta in misura proporzionale – assoggettabilità - esclusione

Massima:

Non è dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale in relazione ad un provvedimento di assegnazione emesso dal giudice dell'esecuzione, trattandosi non di provvedimento avente il contenuto di condanna al pagamento di somme, bensì di mera assegnazione disposta sulla base di un prodromico provvedimento (decreto ingiuntivo) già assoggettato ad autonoma e specifica imposizione in base all'importo in esso liquidato.

6. Sentenza 7/3/2013 Commissione Tributaria Regionale Liguria, Presidente: Canepa, Relatore: Ceriale

Intitolazione:

REGISTRO - IMPOSTA DI BOLLO - Agevolazioni ed esenzioni -Esenzione ex art. 19 L.n. 74/87 – Accordi patrimoniali riferibili ai figli.

Massima:

L'esenzione dall'imposta di bollo, di registro ed ogni altra tassa per gli atti contenuti negli accordi di separazione personale dei coniugi deve ritenersi applicabile anche alle relative disposizioni patrimoniali in favore dei figli a patto che l'accordo omologato dal tribunale preveda esplicitamente che le stesse siano elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

7. Sentenza 18/3/2013 Commissione Tributaria Regionale Liguria, Presidente: Canepa, Relatore: Becco

Intitolazione:

REGISTRO - Liquidazione e controlli - Agevolazioni ed esenzioni -Art. 8 D.Lgs n. 504/92 – Revoca agevolazioni fiscali.

Massima:

In caso di acquisto di immobile da adibire ad abitazione principale è necessario che l'aspettativa dell'acquirente a vedersi riconosciuta l'agevolazione prima casa, anche in ipotesi di acquisto di immobile in costruzione, si contemperi con il potere dell'Amministrazione di accertare nei termini di decadenza il diritto di fruire delle agevolazioni in esame.

8. Sentenza 47/8/2013 Commissione Tributaria Regionale Liguria, Presidente: Failla, Relatore: Teppati

Intitolazione:

Cessione di quote societarie - atto plurimo - tassazione - è unica.

Massima:

Deve essere tassato l'atto a prescindere dal numero delle cessioni societarie contenute. L'imposta di registro è correlata al valore del bene trasferito e colpisce l'atto in quanto oggetto di registrazione. L'imposizione in misura fissa non è collegata alla natura ed agli effetti dell'atto presentato alla registrazione, ma costituisce una mera formalità. Pertanto, a parere di questa Commissione, la tassazione deve essere unica e di ammontare prestabilito : la cessione di quote societarie sconta solo una volta l'imposta di registro in misura fissa , anche se gli acquirenti siano plurimi. La stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 25087 del 2006 aveva chiarito che le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società di qualunque tipo, sono assoggettate all'imposta di registro in misura fissa, a norma art. 11 della tariffa dpr 131/86.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DELUCCHI	RENATO	Presidente
<input type="checkbox"/>	D AVANZO	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MORINO	MARILENA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 164/11
depositato il 26/01/2011

- avverso la sentenza n. 226/20/10
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:

MORELLO AURELIO
VIA A.CASTELLI 15R 16149 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO LIQUIDAZIONE E IRR. SANZIONI n° COD ATTO 09037029353 REGISTRO 2009

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 164/11

UDIENZA DEL

09/04/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

17

PRONUNCIATA IL:

9 APR. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10 MAG. 2013

Il Segretario

r.g.a. N. 164/11

Il notaio MORELLO AURELIO aveva presentato ricorso in Commissione Tributaria Provinciale avverso l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate con il quale veniva applicata imposta di registro a ciascun trasferimento di quote societarie presenti nell'atto relativo alla soc. MEDIASTEEL SAS, registrato il 23.09.2009.

La CTP accoglieva il ricorso ritenendo che l'atto contenesse solo due parti complesse e non plurime.

Ricorre l'Agenzia delle Entrate, preliminarmente contestando la validità del ricorso introduttivo per mancata indicazione di residenza, di codice fiscale e per la presenza di firma illeggibile.

Nel merito ritiene che se un atto contiene più disposizioni che non derivino, per loro natura, necessariamente le une dalle altre, ciascuna è sottoposta a tassazione come atto distinto.

Ritiene pertanto errata la decisione della CTP, rilevando negli atti in contestazione negozi autonomi.

Richiede pertanto l'inammissibilità del ricorso originario o la riforma della sentenza con conferma avviso di liquidazione e vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, valutati gli atti, ritiene che la decisione impugnata debba essere confermata.

Preliminarmente si respinge la richiesta di inammissibilità del ricorso. L'art. 18 comma 4 dlgs 546/92 sostiene che il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerto una delle indicazioni di cui al comma 2, ad esclusione del codice fiscale, o non è sottoscritto.

Nel caso il ricorso contiene tutti gli elementi previsti e la firma apposta coincide con quella apposta in tutti gli atti allegati e presentati anche all'amministrazione finanziaria.

Nel merito occorre rilevare la presenza di una giurisprudenza uniforme, a livello di commissioni tributarie, v. CTP di Varese del 2009, CTP di

r.g.a N. 164/11

Como e CTP di Milano nel 2010, nel ritenere che debba esser tassato l'atto a prescindere dal numero delle cessioni societarie contenute. L'imposta di registro è correlata al valore del bene trasferito e colpisce l'atto in quanto oggetto di registrazione. L'imposizione in misura fissa non è collegata alla natura ed agli effetti dell'atto presentato alla registrazione, ma costituisce una mera formalità.

Pertanto, a parere di questa Commissione, la tassazione deve essere unica e di ammontare prestabilito : la cessione di quote societarie sconta solo una volta l'imposta di registro in misura fissa , anche se gli acquirenti siano plurimi.

La stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 25087 del 2006 aveva chiarito che le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società di qualunque tipo, sono assoggettate all'imposta di registro in misura fissa, a norma art.11 della tariffa dpr 131/86.


La controversa questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.


**La Commissione conferma l'impugnata sentenza.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.**

Genova, 09.04.2013

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



9. Sentenza 76/8/2013 Commissione Tributaria Regionale Liguria, Presidente: Delucchi, Relatore: D'Avanzo

Intitolazione:

IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO - SENTENZA DEL TRIBUNALE - ATTI RELATIVI A PROCEDURE POSTE IN ESSERE DAL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE - ESENZIONE - NON SPETTA.

Massima:

L'art. 66 dlgs 112/99 esenta dal bollo e dal registro gli atti relativi alle procedure svolte per la riscossione di entrate iscritte a ruolo, ma l'atto in questione non è stato emesso in dipendenza di una procedura di riscossione, trattandosi di atto emanato da autorità giudiziaria. L'art. 7 dpr 131/86 indica gli atti esentati dalla registrazione ma stabilisce anche, senza possibilità di eccezioni, che se tali atti sono presentati per la registrazione l'imposta è dovuta in misura fissa.

10. Sentenza 107/8/2013 Commissione Tributaria Regionale Liguria, Presidente: Delucchi, Relatore: Teppati

Intitolazione:

REGISTRO - Determinazione dell'imposta.

Massima:

In tema di trust, in assenza di contenuto patrimoniale il trasferimento di beni immobili dal disponente al trustee va assoggettato ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.

**11. Sentenza 11/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale
Genova, Presidente: Di Napoli, Relatore: Giusti**

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – area fabbricabile e fabbricato –
cessione – valore – determinazione – criterio comparativo –
fabbricato – demolito – criterio - inapplicabilità**

Massima:

L'imposta di registro, per gli atti aventi oggetto immobili, può essere applicata anche sul valore venale in comune commercio ove maggiore del corrispettivo ex art. 51, c. 1 D.P.R. 131/86; per la determinazione di tale valore l'Ufficio può avere riguardo ai trasferimenti, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto, che abbiano avuto ad oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni. Tuttavia, nel caso in cui oggetto di cessione sia stata un'area fabbricabile sulla quale insisteva un fabbricato fatiscente ed inagibile, l'Ufficio non può, a distanza di anni, adoperare il criterio comparativo se l'immobile che avrebbe dovuto essere oggetto di comparazione, all'atto dell'ispezione dalla quale è scaturito l'accertamento, era già stato demolito.

12. Sentenza 25/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale Genova, Presidente: Di Napoli, Relatore: Giusti

Intitolazione:

REGISTRO – Catasto – cessione di immobile non iscritto in catasto – art. 12 d.l. n. 70/88 – attribuzione di rendita – liquidazione del maggior valore risultante dalla rendita – obbligo di notificazione della rendita – insussistenza.

Massima:

L'art. 12 del d.l. n. 70/1988 prevede che nel caso di cessione di immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendita, è applicabile la disposizione del comma 4 dell'art. 52, d.p.r. n. 131/1986, purché il contribuente dichiari nell'atto di volersi valere delle procedure previste dall'art. 12 cit. per mezzo delle quali è possibile procedere alla voltura dello stesso immobile. In questa ipotesi, l'Ufficio può successivamente procedere al recupero della differenza tra il valore dell'immobile accertato e quello dichiarato dal contribuente senza previamente notificare allo stesso contribuente la rendita in quanto la sua notifica è prevista solamente per il caso in cui l'Ufficio proceda alla sua variazione, non anche quando sia attribuita una rendita ex novo.

**13. Sentenza 32/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale
Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Graziano**

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – immobile – cessione – valore –
criterio comparativo – valutazione – caratteristiche
costruttive – zona – analogia – beni simili - necessità**

Massima:

Per la determinazione del valore di un immobile ai fini dell'imposta di registro, l'Ufficio può ricorrere al criterio comparativo purché gli immobili presi a riferimento del confronto non abbiano caratteristiche dimensionali e costruttive differenti e non siano ubicati in zone della città aventi un diverso pregio e lontane da quella in cui è situato l'immobile oggetto di valutazione.

**14. Sentenza 77/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale
Genova, Presidente e relatore: Di Napoli**

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – contratto di locazione - mancata
percezione dei canoni – provvedimento di convalida di sfratto
– imposta – debenza – esclusione**

Massima:

Con riguardo ad un contratto di locazione, non è dovuta l'imposta di registro limitatamente al periodo in cui il conduttore non ha pagato i relativi canoni se tale mancata corresponsione risulta accertata a seguito di un provvedimento di convalida di sfratto per morosità emesso dal Tribunale: la mancata percezione dei canoni locatizi determina infatti il venire meno anche del presupposto impositivo su cui si fonda l'imposta di registro ravvisabile negli effetti economici del contratto di locazione quale espressione della capacità contributiva del locatore.

15. Sentenza 117/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale Genova, Presidente e relatore: Di Napoli

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – processo – sentenza – imposta – avviso di liquidazione – ricorso – riscossione – pendenza del giudizio – natura dell'imposta – principale – sospensione della riscossione - esclusione

Massima:

L'imposta di registro richiesta dall'Ufficio con apposito avviso di liquidazione in relazione ad una sentenza del Giudice Ordinario ha natura di imposta "principale" di modo che, ai sensi dell'art. 56 T.U.I.R., il ricorso del contribuente avverso tale avviso non ne sospende la riscossione, prevista invece per i casi di imposta "complementare" e "suppletiva".

16. Sentenza 6/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Marcenaro

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – trasferimenti di immobili a seguito di aggiudicazione nei pubblici incanti – art. 44 D.P.R. n. 131/1986 – non si applica – disciplina del “prezzo – valore” ex art. 1, c. 497, L. n. 266/2005 – applicabilità

Massima:

L'art. 44 del DPR n. 131/1986, che regola l'imposta di registro nei casi di espropriazione e trasferimenti coattivi, non è applicabile ai trasferimenti di immobili conseguenti ad aggiudicazioni nei pubblici incanti. La procedura ad evidenza pubblica è, infatti, posta a garanzia dell'Ente pubblico, ma non può essere punitiva nei confronti dei partecipanti i quali, pur avendone i requisiti, si troverebbero privati della possibilità di ricorrere al “prezzo - valore” di cui all'art. 1 c. 497 della L. 266/2005 ai fini dell'imposta di registro, per effetto di un'ingiusta applicazione dell'art. 44 del DPR 131/1986.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **GENOVA**

SEZIONE **5**

riunita con l'intervento dei Signori:

GHIGLIAZZA ANTONIO **Presidente**

MARCENARO EUGENIO **Relatore**

~~**SEBASTIANO MAZZARINO S. ANGELO**~~ **Giudice**

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2162/10
depositato il 09/07/2010

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE REGISTRO
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO RAPALLO

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 091T001710000P002 REGISTRO
contro: PROVINCIA GENOVA

proposto dal ricorrente:

CUSATO FRANCESCO
VIA AURELIA DI LEVANTE 4 16035 RAPALLO GE

difeso da:

DAMONTE AVV. ROBERTO
VIA CORSICA 10-4 16100 GENOVA GE

Con ricorso notificato all' Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rapallo ed alla Provincia di Genova rispettivamente il 21 ed il 19 giugno 2010 Cusato Francesco infirma, chiedendone l'annullamento, l'avviso di liquidazione dell'imposta e di ingiunzione delle sanzioni, n. 09/1T/001710/000/P002 del 22.4.2010 con il quale, risultando la compravendita relativa all'atto

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 2162/10

UDIENZA DEL

20/11/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

6/5/13

PRONUNCIATA IL:

20/11/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 3 GEN. 2013

Il Segretario

stipulato il 4.8.2009 dal notaio Guglielmo Andrea
ref. n. 10871/02905 essere stata effettuata a seguito
dell'esperimento di pubblico incanto, è stata recupera-
ta l'imposta suppletiva di registro in considerazione
del fatto che la disciplina del "prezzo-valore", prevista
dall'art. 1, c. 492, L. n. 266/2005, non è applicabile ai
trasferimenti di immobili a seguito di aggiudicazione
nei pubblici incanti.

Il ricorrente precisa in fatto di aver sottoscritto con la Pro-
vincia di Genova in data 4.8.2009 il contratto definitivo di
compravendita della casa cantoniera con annesso giardino
e magazzino-garage sita in Comune di Rapallo, alla Via
Aurelia n. 4 e di aver impugnato presso il Tribunale Ammini-
strativo Regionale della Liguria gli atti relativi all'aggiu-
dicazione dell'immobile con procedura di pubblico incanto,
affidando il ricorso ai seguenti motivi:

1) Invalidità in via derivata e propria.

Il gravato provvedimento risulta inficiato in via deri-
vata e propria dai vizi della procedura serbata dalla
Provincia di Genova così come censurata in sede di ri-
corso al TAR Liguria RGR 265/2008 e nei successivi
ricorsi per motivi aggiunti.

2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43, 44 e
52, commi 4 e 5, del DPR n. 131/1986, dell'art. 1,
c. 942, della L. n. 266/2005 e dell'art. 1 della L. n.

212/2000. Difetto di presupposto. Travisamento dei fatti.

Il contratto di compravendita avrebbe dovuto usufruire della decoga prevista dall'art. 1, c. 492, della L. n. 266/2005 in quanto il perfezionamento del contratto di compravendita è avvenuto a seguito di trattativa privata diretta conclusasi a fronte dell'accettazione, da parte del ricorrente, della proposta di acquisto con nota datata 10 luglio 2008.

3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43, 44 e 52, commi 4 e 5, del DPR n. 131/1986, dell'art. 1, c. 947, della L. n. 266/2005 e dell'art. 1 della L. n. 212/2000. Difetto di presupposto. Travisamento dei fatti. Sotto ulteriore profilo.

Il trasferimento immobiliare in discussione non rientra tra quelli annoverati dall'art. 44 TUR, avente ad oggetto "Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi", il quale si occupa di vendite avvenute a causa di espropriazione e trasferimenti coattivi e non riguarda quindi il caso specifico trattato.

Con costituzione in giudizio n. 112319 depositata il 2.10.2010 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova confuta il ricorso insistendo per la ricezione e con costituzione in giudizio depositata in data 1.10.2010 la Provincia di Genova chiede di dichiarare inammissibili per difetto di giurisdizione i motivi di ricorso proposti contro gli atti amministrativi.

tivi della stessa Provincia concernenti la procedura di alienazione immobiliare e di accogliere il ricorso nella parte in cui è stata dedotta l'illepittimità dell'avviso di liquidazione impugnato per avere l'Agenzia delle Entrate ritenuto inapplicabile, ai fini dell'imposta di registro, il meccanismo del prezzo-valore di cui all'art. 1, c. 497 della L. 266/2005.

Con successive memorie depositate rispettivamente in data 2 ottobre e 9 novembre 2012 la Provincia di Genova ed il ricorrente ribadiscono le proprie difese.

Con ordinanza n. 415/5/10 del 28.9.2010 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Il ricorso appare fondato e merita accoglimento.

A parere di questa Commissione infatti non è applicabile l'art. 44 del DPR n. 131/1986, che regola l'imposta di registro nei casi di espropriazione e trasferimenti coattivi, in quanto il presupposto per la sua applicazione è l'esistenza di un processo espropriativo, fatto estraneo alla vicenda in discussione.

L'Ufficio invece nell'atto impugnato sostiene che "la disciplina del "prezzo-valore", prevista dal comma 497 dell'art. 1 della legge 266/05, non è applicabile ai trasferimenti di immobili a seguito di aggiudicazione nei pubblici incanti" e da questo fa discendere l'esclusione del meccanismo del "prezzo-valore" non solo nelle aggiudicazioni relative a procedimenti di espropriazione forzata, ma, in generale, a tutti i casi di aggiudicazione tramite asta pubblica.

Nella fattispecie la Provincia di Genova, con deliberazione consiliare n. 46 del 23.7.2008, ha autorizzato la vendita, insieme ad altri, dell'immobile in discussione facente parte del patrimonio e non più funzionale agli usi istituzionali.

La scelta effettuata dall'Ente di disporre l'alienazione dell'immobile solo ed esclusivamente mediante procedura ad evidenza pubblica, dopo aver offerto al ricorrente con nota n. 21001 del 13.6.2008 la possibilità di acquistare l'immobile in oggetto a trattativa privata diretta con la conseguenza che a parere del TAR (sentenza n. 844/2012) "la facoltà di godimento dell'immobile per cui si controversa non è più riconducibile ad un rapporto concessorio bensì ad uno di tipico rapporto privatistico", non può far perdere alle parti contraenti il diritto di agire come meri privati.

La procedura ad evidenza pubblica è infatti posta a garanzia dell'ente pubblico, ma non può essere punitiva nei confronti dei partecipanti i quali, pur avendone i requisiti, si troverebbero privati ~~di fronte~~ della possibilità di ricorrere al "prezzo-valore" ai fini dell'importo di registro qualora l'art. 44 del DPR 131/1986 fosse applicabile ad ogni vendita ad evidenza pubblica.

Pertanto, non avendo natura escussoria, la compravendita per cui si controversa rientra nella previsione dell'art. 1, c. 492, della l. n. 266/2005, come modificato dall'art. 1, c. 309, della l. n. 296/2006, che ha introdotto il criterio del "prezzo-va-

loro" per la determinazione del valore ai fini delle imposte indirette sulle compravendite immobiliari, ma che richiede il possesso di alcuni requisiti in capo all'immobile ed all'acquirente.

La disposizione citata deroga alla normativa generale e stabilisce che l'applicabilità della tassazione agevolata è condizionata dal fatto che l'oggetto del contratto sia un immobile di tipo abitativo, che l'acquirente sia una persona fisica che non agisca nell'interesse di attività commerciali, artistiche o professionali e richieda espressamente al notaio l'applicazione delle agevolazioni e che nell'atto sia indicato l'effettivo corrispettivo pagato.

Anche tali condizioni la base imponibile, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, è costituita dal valore catastale dell'immobile rivalutata con specifici coefficienti.

Nella fattispecie tali condizioni risultano rispettate e comunque l'Ufficio non contesta sul punto.

Il restante motivo possono ritenersi assorbiti.

Le spese di giudizio possono essere compensate, sussistendo le condizioni di legge ravvisabili nella particolarità degli aspetti fattuali e giuridici della controversia.


P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione

delle sanzioni n. 04/17/001710/000/9002 del 22.4.2010.

Spese compensate.

L'Estensore
Eugenio Maccarato



Il Presidente

**17. Sentenza 74/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale
Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Marcenaro**

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – cessione di azienda – avviamento
– metodo matematico – insufficienza – zona – canoni
concessori – valutazione - necessità**

Massima:

Ai fini della rettifica del valore di un'azienda oggetto di trasferimento, per valutare il suo avviamento l'Ufficio non può adoperare il solo metodo matematico in quanto deve essere tenuta in considerazione anche la complessiva realtà aziendale, tra cui, ad esempio, la zona in cui questa è ubicata (che può essere più o meno appetibile) e la eventuale presenza di gravosi oneri concessori dipendenti dal commercio di generi di Monopolio capaci come tali di influenzare il valore del bene ceduto.

18. Sentenza 126/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale Genova, Presidente e relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – cessione di azienda – avviamento – determinazione del valore – utilizzo di un mero metodo matematico – insufficienza – valutazione della realtà aziendale – ubicazione e canoni concessori - necessità

Massima:

Nel caso di cessione di azienda, ai fini della determinazione del valore del suo avviamento non è sufficiente impiegare il solo metodo “matematico”, con applicazione di indici di redditività e produttività media, in quanto occorre valutare anche la realtà aziendale, e, più in particolare, l’ubicazione della azienda e se sulla stessa grava un canone concessorio di generi di Monopolio, trattandosi di elementi in grado di incidere negativamente sul suo valore (fattispecie in tema di imposta di registro).

19. Sentenza 184/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale Genova, Presidente e relatore: Brusco

Intitolazione:

- 1. IMPOSTA DI REGISTRO – processo civile – riscossione coattiva di tributi – sentenza – presupposto del tributo – inesistenza**
- 2. IMPOSTA DI REGISTRO – atto per cui non sussiste l’obbligo di registrazione – cancelliere – trasmissione all’Ufficio del registro – art. 7 d.p.r. n. 131/1986 – presupposto del tributo – inesistenza**

Massima:

- 1. Non sono soggette all’imposta di registro le sentenze civili emesse in relazione alle procedure coattive di riscossione dei tributi.*
- 2. Dall’art. 7 del d.p.r. n. 131/1986 (in forza del quale “per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione neanche in caso d’uso; se presentati per la registrazione, l’imposta è dovuta in misura fissa”) non può farsi discendere il principio per cui l’imposta è comunque dovuta anche nel caso in cui il cancelliere abbia discrezionalmente ed erroneamente inviato all’Ufficio del registro un atto per cui non vi era alcun obbligo di registrazione.*

**20. Sentenza 190/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale
Genova, Presidente e relatore: Brusco**

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – procedimento ex artt. 702 bis e
ss. c.p.c. – ordinanza – definitiva del procedimento –
efficacia esecutiva – assoggettabilità - sussiste**

Massima:

*E' assoggettabile ad imposta di registro anche l'ordinanza emessa ai
sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. trattandosi di un provvedimento
conclusivo di una fase di un procedimento o di un sub procedimento
avente efficacia esecutiva, da ricondurre all'art. 8, lett. b) della parte
I della tariffa allegata al T.U.I.R..*

**21. Sentenza 63/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale
Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Penna**

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – immobile – cessione – valore –
determinazione – caratteristiche specifiche dell'immobile e
della zona – valutazione - necessità**

Massima:

In tema di attribuzione di un nuovo valore ad un immobile oggetto di cessione, non è sufficiente il generico riferimento dell'ubicazione dell'immobile, dovendo l'Ufficio rilevare anche il tessuto urbano di inserimento, il piano di ubicazione ed i servizi strutturati in godimento, lo stato di conservazione dell'unità in questione e del fabbricato di cui fa parte, in quanto tutti elementi che singolarmente e nel loro insieme, sono rilevanti nell'iter sotteso al classamento ed alla determinazione del valore, e la cui carenza determina la nullità dell'accertamento.

**22. Sentenza 100/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale
Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Piu**

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – atti costitutivi di diritti reali di godimento – terreno – costituzione diritto di superficie – impianto fotovoltaico – imposta di registro – misura proporzionale dell’8% - applicabilità

Massima:

E’ assoggettabile all’imposta di registro proporzionale nella misura dell’8%, prevista dal comma 1 dell’art. 1 della parte I della Tariffa, l’atto costitutivo del diritto di superficie relativo ad un terreno sul quale siano collocati impianti fotovoltaici.

23. Sentenza 167/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Penna

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – sentenza – omessa sottoscrizione da parte del relatore – assoggettabilità – sussiste – diritto al rimborso – imposta versata in misura superiore all'imposta fissa – impugnazione – nullità od annullamento - passaggio in giudicato - condizione

Massima:

La sentenza che sia priva della sottoscrizione da parte del Giudice relatore deve essere comunque assoggettata a registro in forza della previsione di cui all'art. 38, comma 2, del D.p.r. n. 131/1986, restando salva la possibilità per le parti di ottenere il rimborso dell'imposta eccedente la misura fissa di 168,00 euro, tuttavia solo dopo che la sentenza oggetto di registrazione sia stata dichiarata nulla od annullata con sentenza passata in giudicato.

24. Sentenza 103/12/2013 Commissione Tributaria Provinciale Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto

Intitolazione:

REGISTRO – Attività bar – Contenzioso legale - Registro imprese – Precedente cancellazione – Successiva riapertura – Contratto locazione - Mancato rinnovo – Cessazione definitiva – Redditività inesistente - Cessione attività – Ente impositore – Valore avviamento dichiarato – Elemento ricalcolo importo - Retribuzione media dipendente - Elementi esterni - Omessa considerazione – Illegittimità pretesa – Consegue – art. 51, comma 4, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

Massima:

E' illegittima la rideterminazione del valore di avviamento di un'attività di bar fondata, in presenza di redditività inesistente, sulla retribuzione media di un dipendente del settore qualora non siano adeguatamente considerati gli elementi esterni relativi all'esercizio quali la precedente cancellazione dell'attività a seguito di contenzioso legale, la temporanea riapertura e la successiva definitiva cessazione per mancato rinnovo del contratto di locazione (Nel caso di specie, la contribuente, risultava destinataria di un avviso di rettifica e liquidazione ai fini dell'imposta di registro, che rideterminava il valore di avviamento dichiarato da € 4.900,00 ad € 62.000,00 per la cessione della propria attività di bar. L'ente impositore, che avendo rilevato l'inesistenza della redditività, si era basata ai fini del conteggio del nuovo avviamento sulla retribuzione media di un dipendente del settore, moltiplicandola per tre e riducendo poi prudenzialmente il valore così ottenuto. Tuttavia non aveva considerato le vicissitudini patite dalla contribuente durante la gestione, in quanto costretta per un contenzioso legale dapprima alla cancellazione dal registro imprese e poi, dopo la temporanea riapertura, alla definitiva cessazione per mancato rinnovo del contratto di locazione. In questo caso il Collegio, tenendo conto dei predetti elementi, ridetermina in ragione di € 30.000,00 il valore dell'avviamento tassabile).

25. Sentenza 98/13/2013 Commissione Tributaria Provinciale Genova, Presidente:Cingano, Relatore: Piu

Intitolazione:

REGISTRO – Compravendita azienda – Rideterminazione valore avviamento – Media triennio - Ingenti ricavi - Redditività inesistente – Utilizzo metodo “del pollice” – Multipli di mercato – Analisi transazioni equivalenti – Rispondenza realtà operativa – Onere probatorio – Mancato assolvimento – Considerazione media ricavi triennio x – Rileva – Considerazione percentuale redditività media y – Valore avviamento $x * y$ – Legittimità valutazione – Conseguenze – art. 2697 C.C.

Massima:

E' illegittima la rideterminazione dell'avviamento aziendale ai fini dell'imposta di registro qualora, in presenza di ingenti ricavi e utili pressoché inesistenti, l'ente impositore faccia riferimento con il metodo “del pollice” a multipli di mercato e/o transazioni equivalenti senza tenere conto della realtà operativa aziendale e della media dei ricavi del triennio moltiplicata la percentuale media di redditività del triennio (Nel caso di specie, la contribuente, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2012 di un avviso di rettifica e liquidazione che rideterminava il valore di avviamento dell'azienda di panificazione ceduta da 90.000,00 a 140.000,00 euro. Tuttavia l'ente impositore, nell'effettuare tale rideterminazione, si era basato su metodi empirici che non trovavano alcuna rispondenza con la realtà aziendale, anziché utilizzare la media dei ricavi del triennio moltiplicata per la percentuale di redditività media de triennio. Il Collegio riduceva tale valore di avviamento a 120.000,00 euro).

26. Sentenza 133/13/2013 Commissione Tributaria Provinciale Genova, Presidente e relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

REGISTRO, IPO-CATASTALI – Terreno edificabile – Compravendita immobiliare – Ente impositore – Rideterminazione valore - Soggetto cessionario – Omessa impugnazione – Definitività pretesa – Rileva - Perfezionamento accertamento adesione – Versamento rate consecutive – Soggetto cedente – Proposizione ricorso introduttivo – Rate versate venditore – Decurtazione obbligazione solidale – Rileva – Rideterminazione pretesa – Consegue – art. 51, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Massima:

E' illegittima la pretesa fiscale in capo al debitore solidale, riferita alla imposte indirette conseguenti al maggior valore di compravendita immobiliare rideterminato dall'ente impositore qualora, avendo il soggetto cessionario perfezionato l'accertamento con adesione attraverso il versamento delle rate concordate, l'ente impositore non abbia decurtato le medesime dall'ammontare richiesto (Nel caso di specie, il contribuente risultava destinatario per l'anno d'imposta 2009 di un avviso di accertamento basato sulla rideterminazione del valore di compravendita di un terreno edificabile, venduto ad una società poi fallita. Quest'ultima, che non aveva fatto alcuna opposizione all'atto impositivo, aveva raggiunto un accordo in adesione con l'ente impositore e aveva iniziato a versare le rate concordate. L'ente impositore non aveva però provveduto a decurtare parzialmente, a favore del soggetto cedente obbligato solidalmente, le rate già versate attraverso l'accertamento con adesione dal soggetto cessionario).

**27. Sentenza 2/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale
Imperia, Presidente e relatore: Bracco**

Intitolazione:

**REGISTRO - Rettifica valore venale del bene e prezzo di
mercato - Art. 51, 3° comma D.P.R. 131/198**

Massima:

*Ai sensi dell'art. 51, 3° comma l'Ufficio del Registro, ai fini della
rettifica del valore dichiarato in atti, in tema di imposte indirette, deve
tenere conto del maggiore valore venale del bene e non del minor prezzo
convenuto dalle parti.*

28. Sentenza 19/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale Imperia, Presidente e relatore: Bocchiardo

Intitolazione:

**REGISTRO - Agevolazioni ed esenzioni -Imposta di registro
D.P.R. n. 131/86 - D.P.R. 26/04/86 n. 13 Agevolazioni prima
casa – Ravvedimento operoso**

Massima:

Non puo' riconoscersi che si sia concretata un'ipotesi di ravvedimento operoso quando la ricorrente si sia limitata a cedere i suoi diritti relativi all'immobile originariamente acquistato con le agevolazioni prima casa, prima della notifica dell'avviso di accertamento, ma non avendo provveduto, prima dello stesso atto accertativo, a versare comunque le maggiori imposte sulla stessa gravanti, in conseguenza della riconosciuta inapplicabilità in suo favore delle medesime agevolazioni.

***29. Sentenza 31/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale
Imperia, Presidente: Bracco, Relatore: Bonfiglio***

Intitolazione:

**REGISTRO - Accertamento e controlli - Imposta di registro,
ipotecaria e catastale – Valori OMI – Art. 51 e 52 D.P.R.
131/86 – Valore venale.**

Massima:

*Sebbene corretto l'operato dell'Ufficio con l'applicazione degli artt. 51
e 52 D.P.R. 131/86 è necessario porre l'attenzione sulle peculiari
condizioni dell'immobile risultanti dalle perizie prodotte in giudizio.*

30. Sentenza 17/2/2013 Commissione Tributaria Provinciale Savona, Presidente:Schito, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

Registro – Progetto preliminare di PUC approvato dal comune e adottato il regime di salvaguardia – Acquisto di terreno adibito a coltivazione di cava ivi inserito come area produttiva – Liquidazione dell'imposta con aliquota del 15%, anziché dell'8%, sul presupposto della natura non vincolante del detto PUC e non prevalente sul PRG – Illegittimità.

Massima:

E' corretta l'applicazione dell'aliquota all'8% per la compravendita di terreno come area produttiva risultante da PUC adottato dal comune in salvaguardia, configurandosi il PUC strumento urbanistico, che all'atto del rogito era in grado di influire sul valore commerciale dell'area, (nella fattispecie corrisposto infatti in misura ben superiore a quello dei terreni agricoli in zona e sul fine utilizzatorio dell'area inserita peraltro nel vigente piano territoriale regionale delle attività di cava.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI SAVONA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SCHITO	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LOMAZZO	GUIDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ICARDI	MARINA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 460/12
depositato il 04/05/2012

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20101T001916000 REGISTRO 2010
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

CAVE MARCHISIO S.P.A.
VIA PROVINCIALE 1R 17055 TOIRANO SV

difeso da:

CARATTI AVV. G.AMEDEO
VIA PALEOCAPA18/5 17100 SAVONA SV

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 460/12

UDIENZA DEL

21/02/2013

ore 10:00

SENTENZA

N°

17

PRONUNCIATA IL:

21 FEB. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

9 MAG. 2013

Il Segretario

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Mirella Bruzzone)

Mirella Bruzzone

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Società CAVE MARCHISIO S.p.A., con sede in Toirano (SV), a mezzo del legale rappresentante ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Savona. La controversia attiene ad avviso di liquidazione n.20101T001916000, notificato il 14.02.2012 e riguardante Imposta di Registro su atto di compravendita di terreno non edificabile di cui a rogito per Notaio A.Firpo del 17.03.2010, registrato il 23.03 successivo al n.1916 della Serie 1T. L'avviso contiene la rideterminazione dell'Imposta sul trasferimento oneroso, con applicazione dell'aliquota del 15% (anziché di quella auto liquidata in sede di registrazione, dell'8%). Tanto, avendo ritenuto - l'Ufficio - che il terreno oggetto della compravendita (della consistenza di mq.13.900) avesse destinazione agricola e non destinazione "estrattiva". In concreto, il "Progetto preliminare di PUC" approvato con Deliberazione del C.C. del 30.06.2009 n.22, che includeva il terreno nella Zona AE, essendo stato adottato in regime di salvaguardia (ex L.3.11.1952 n.1902), non poteva essere considerato prevalente sul PRG vigente, che diversamente lo considerava ricadere in Zona "E2 (Agricolo forestale)".

Essendo il PUC solamente nello stadio di "Progetto preliminare", alla data del rogito, non aveva i requisiti della "stabilità, determinatezza e imperatività" di un vero e proprio strumento urbanistico a contenuto vincolante. Esso, infatti, era stato approvato in regime di "salvaguardia", per cui le determinazioni urbanistiche adottate, restavano sospese, qualora contrastanti con quelle previste dallo strumento urbanistico vigente.

- **La Ricorrente società** - rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Amedeo Caratti, presso il cui studio ha eletto domicilio in Savona, Via Paleocapa 18/5 - impugnato l'avviso ne ha chiesto l'annullamento oppure, sia riformato "... nella misura emergenda in corso di causa o altra meglio vista".

I. L'adozione del PUC rappresenta condizione sufficiente per escludere la destinazione agricola del terreno - La condotta dell'Ufficio contrasta con quanto ritenuto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, con le sentenze nn.25505 e 25506 del 30.11.2006 (ancora confermate da ultimo con sent. N.3264 del 2.03.2012). L'orientamento di legittimità considera che il solo "invio del procedimento di trasformazione urbanistica" di un'area, sia sufficiente a far aumentare il valore venale della stessa, "senza che assumano rilievo eventuali vicende successive alla sua edificabilità". Ciò, poiché la valutazione del valore dell'immobile deve essere riferita al momento di conclusione del negozio di trasferimento dello stesso (quale momento identificativo del fatto imponible).

Nel caso di specie, il fatto che la L. Regionale n.16/2008, abbia previsto il regime di salvaguardia a decorrere dall'adozione del Progetto preliminare di PUC, rafforza la tesi sostenuta dalla Contribuente. Infatti, l'ufficio non potrebbe beneficiare del principio interpretativo offerto dalle SS.UU. solo in materia di ICI (perché a se' favorevole) e ritenerlo inapplicabile, in tema di Imposta di registro.

II. Valido il principio di effettività - essendo stato, il terreno, compravenduto come area produttiva (coltivazione di cava) -

La Società ha acquistato l'area in Balestrino (SV) al prezzo unitario superiore ad 11,00 euro al mq., valore assolutamente fuori mercato se riferito a un terreno agricolo (che spunta una media di 35 centesimi di euro a

1

[Handwritten signature]

mq.) . Area che rientra fra quelle facenti parte del Piano Territoriale Regionale delle attività di Cava, di cui alla Delibera di C.R. n.16 del 29.02.2000.

III. Carente l'Avviso quanto alla fase istruttoria - Non è stato attivato un corretto contraddittorio con la Società ricorrente, in tal modo impedendo che la stessa potesse chiarire la natura effettiva del terreno in relazione al prezzo pagato (per lo svolgimento di attività estrattiva di cava).

- **L'Agenzia delle Entrate** resistente si è costituita in giudizio, in data 12.06.2012, concludendo per la reiezione del ricorso, con condanna di controparte alle spese di lite.

Legittimo l'Avviso di liquidazione - Diversamente da quanto sostenuto dalla Ricorrente il PUC approvato era solo un Progetto Preliminare e non un PUC vero e proprio.

Al momento della compravendita, quindi, non esisteva uno strumento urbanistico vigente, diverso dal PRG. Ciò, proprio perché il detto Progetto preliminare manca dei requisiti della stabilità, determinatezza e imperatività. La tesi dell'Ufficio trova conferma nel fatto che, il certificato di destinazione urbanistica allegato al rogito, richiama espressamente l'esistenza delle "clausole di salvaguardia" come modificate dall'art.12 commi 3 e 4 DPR.6.06.2001 n.380. Clausole che prevedono la sospensione delle determinazioni urbanistiche adottate con strumenti generali o attuativi, "qualora siano contrastanti con le previsioni urbanistiche vigenti".

Clausole di salvaguardia che non sarebbero state previste, laddove fosse stato ritenuto di approvare un PUC dotato dei requisiti idonei a renderlo operante ed effettivo.

- **Parte privata**, in data 8.02.2013, ha depositata memoria con cui ha contro dedotto, considerando: - come, giurisprudenza di merito delle CC.TT. (CTP Avellino e CTR Liguria, con decisioni n.89/2010 e n.136/2010) abbiano affermata l'edificabilità di terreni, ai fini fiscali, sebbene inseriti solo in PRG o PUC "... non ancora approvati..." o comunque "... non ancora in vigore"; - come, ai fini del decidere si debba tener conto del principio di cui all'art.53 Cost., per cui deve aver rilievo la circostanza che, il prezzo corrisposto per il terreno, sia quello di un'area estrattiva e non di un terreno agricolo; - come, il regime di salvaguardia applicato al caso in questione, abbia effetto sin dalla presentazione del progetto preliminare del piano urbanistico (come previsto sia dalla L.Reg.n.16/2008 che dalla L.Reg.n.36/97 art.42).

- **All'odierna udienza** di trattazione, presenti entrambe le parti, che hanno ribadite le rispettive argomentazioni e richieste, il Collegio, dichiarata chiusa la discussione, ha assunta a decisione la vertenza.

MOTIVI

- Il ricorso si presenta accoglibile.

Condivisibile la necessità sostanziale, sostenuta anche da Ricorrente, che l'applicazione di un corretto regime impositivo debba tener presenti tutti gli elementi obiettivi idonei a rappresentare l'effettivo fatto costituente il presupposto per l'imposizione (diretta o indiretta che sia).

Nel caso di specie, ai fini della liquidazione dell'Imposta di Registro sull'atto di trasferimento oneroso del terreno ubicato nel territorio del Comune di Balestrino, è necessario avere presente:

a) che l'acquirente dell'area sia una Società avente come attività lo sfruttamento di terreni a scopo di creazione di cave estrattive (finalità evidenziata anche dalla ragione sociale "Cave Marchisio S.p.A.");

b) che, debba ritenersi fatto incontestato (secondo il principio processuale tratto dall'art.115 cod.proc.civ. dopo la Novella del 2009), l'affermazione di Parte ricorrente secondo cui, il prezzo dell'immobile corrisposto, sia stato ben superiore a quello di terreni agricoli posti nella zona. L'Ufficio, al riguardo, nulla ha eccepito pur trattandosi di specifico argomento a sostegno del ricorso. Del resto, il rogito espressamente specifica come, l'immobile compravenduto, sia un "appezzamento di terreno ... inserito nel piano territoriale regionale delle attività di cava approvato con deliberazione numero 16 del Consiglio Regionale della Liguria in data 29 febbraio 2000,

c) che esistesse uno strumento urbanistico che, al momento del rogito, già poteva influire sul valore commerciale dell'area oggetto di compravendita. Anche se si trattava di Progetto Preliminare di PUC, esso non poteva non incidere sulla sostanza del negozio concluso tra i proprietari del terreno e la società che intendeva utilizzare lo stesso come "cava". Circostanza, che dovrebbe rilevare anche ai fini della tassazione dell'atto di trasferimento,

d) che neppure sia dirimente la questione oggetto di vertenza, il fatto che il Progetto di PUC sia stato adottato con "clausola di salvaguardia". Tale accorgimento normativo, infatti, appare previsto dalla legislazione regionale (art.42 L.R.n.36 del 1997 - Legge Urbanistica Regionale-) a cautela e tutela "delle indicazioni contenute nel progetto preliminare ... del PUC", sino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico (PUC).


- Da compensare le spese di lite, stante la singolarità del caso deciso, ove appare decisivo l'aspetto sostanziale della questione.

La Commissione


P. Q. M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Savona, 21 febbraio 2013

IL RELATORE




IL PRESIDENTE


31. Sentenza 30/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale Savona, Presidente: Pellegrini, Relatore: De Stefano

Intitolazione:

REGISTRO – Avviso di liquidazione – Acquisto di appezzamento di terreno agricolo con cessione in permuta di alloggio e di locale ripostiglio – Richiesta in sede di registrazione delle agevolazioni per la proprietà contadina – Ritenuta dall'Ufficio mancanza dei requisiti da parte di entrambi i contraenti e recupero dell'imposta nella misura della maggiore aliquota – Mancata verifica da parte dell'Ufficio in sede di autotutela delle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni – Illegittimità del recupero – Sussiste – Annullamento dell'avviso di liquidazione – Consegue.

Massima:

L'acquirente di terreno sito in zona agricola di Comune montano aveva concesso in permuta ai soggetti venditori un alloggio ed un ripostiglio ed aveva chiesto nell'atto le agevolazioni per la proprietà contadina. L'Agenzia delle Entrate, constatato che i requisiti oggettivi sussistevano solo in capo all'acquirente non riconosceva l'agevolazione e con l'avviso di liquidazione recuperava le maggiori imposte di registro ipotecario. I contraenti con istanza di autotutela rappresentavano che i fondi acquistati erano compresi in zona montana e quindi rientravano nella sfera applicativa dell'art. 9 DPR 601/73 che non limita l'agevolazione alla piccola proprietà contadina ma la estende anche alle attività agricole svolte in territori montani. L'istanza veniva respinta dall'Ufficio in quanto nel l'atto erano stati richiesti i benefici della L. 604/1954. La Commissione ha ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca delle agevolazioni poiché nel rogito era stati richiesti i benefici fiscali di cui a tutte le disposizioni riguardanti la piccola proprietà contadina, né era stata contestata la qualità di coltivatore diretto dell'acquirente, essendo fatto notorio, comunque verificabile, l'ubicazione dei fondi in territorio montano. Elementi che ben avrebbero

potuto essere controllati dall'Ufficio in sede di autotutela. Ritenuto quindi che la richiesta dell'agevolazione fosse stata sufficientemente manifestata nell'atto e che in ogni caso anche se non richiesta al momento dell'imposizione una agevolazione non possa essere irrimediabilmente persa, la Commissione ha annullato l'impugnato avviso di liquidazione..



RIMBORSI

1. Sentenza 100/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Morino

Intitolazione:

- 1. RIMBORSI - Irpef - pensione integrativa - ritenuta - sull'intero ammontare - esclusione - sull'87,50% - sussistenza.**
- 2. RIMBORSI - Irpef - pensione integrativa - ritenuta - rimborso - termine - 48 mesi dall'effettuazione della ritenuta - applicabilità.**

Massima:

- 1. Le forme pensionistiche complementari, comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.lgs. n. 124/1993, costituiscono reddito per l'87,50 dell'ammontare corrisposto; tale forma di tassazione continua ad applicarsi nei limiti previsti dalla disciplina transitoria di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 47/2000.*
- 2. Il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta può domandare il rimborso della maggiore imposta entro 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.*

2. Sentenza 108/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Averoldi

Intitolazione:

- 1. RIMBORSI - IRPEF – “incentivo all’esodo” – trattamento differenziato uomini e donne – Corte di Giustizia – incompatibilità con il diritto comunitario – giudice nazionale – disapplicazione della norma incompatibile - somme erroneamente trattenute - rimborso – spettanza.**
- 2. RIMBORSI - IRPEF – “incentivo all’esodo” – rimborso somme erroneamente trattenute – dies a quo per la presentazione dell’istanza di rimborso – sentenza della Corte di Giustizia – data di pubblicazione - decorrenza**

Massima:

- 1. La Corte di Giustizia, con la sent. n. 21/07/2005, C-207/04, “Vergani”, ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario il regime di cui all’art. 19, c. 4-bis, d.p.r. n. 917/1986 che introduceva un’agevolazione fiscale trattando diversamente uomini e donne in ragione della loro età; ma è solo con la successiva ordinanza della Corte di Giustizia, 16 gennaio 2008, che la questione relativa al trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti in ragione dell’età dei percipienti ha trovato una definitiva soluzione comportando per il Giudice nazionale l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza dover attendere la previa rimozione di tale disposizione da parte del legislatore ed estendendo anche ai componenti della categoria sfavorita il regime agevolato precedentemente loro precluso.*
- 2. In caso di pronuncia della Corte di Giustizia che riconosca il diritto al rimborso, i termini per la relativa richiesta cominciano a decorrere dalla data di pubblicazione di tale pronuncia e non dalla data del pagamento dell’imposta erroneamente versata.*

3. Sentenza 163/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Graziano

Intitolazione:

RIMBORSI - IVA – fallimento – crediti – rimborso – modello VR – avvenuta compensazione – carichi tributari anteriori all’apertura del fallimento - inopponibilità

Massima:

Ad una società fallita che domandi, tramite la presentazione del modello VR, il rimborso di crediti IVA, l’Ufficio non può opporre l’avvenuta compensazione con crediti afferenti carichi tributari anteriori alla data del fallimento del contribuente: non è infatti configurale quel nesso di reciprocità nei rapporti dare/avere del debitore e del creditore che deve necessariamente sussistere affinché possa legittimamente operarsi una compensazione ai sensi dell’art. 1243 c.c. e dell’art. 56 L.F.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI GENOVA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>BRUSCO</u> | <u>CARLO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>GRAZIANO</u> | <u>FABIO</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>DEL VIGO</u> | <u>VITTORIA</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 949/11
depositato il 30/03/2011

- avverso COMPENSAZIONE n° PROT.50943 I.V.A.
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

INTERFINANCE SPA
QUALE CESSIONARIO CREDITO FALL.TO SERVICE FINANZIARIA SEL
VIA SAVONA 1/11 16129 GENOVA GE

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 949/11

UDIENZA DEL

09/05/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

163/5/13

PRONUNCIATA IL:

09/05/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26 GIU. 2013

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante della "Interfinance" s.p.a., ha ritualmente impugnato le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate – D.P. Genova – Uff. territoriale di Genova 1, del 27/4/2010, prot. n. 50943 e del 10/3/2011, prot. n. 83214 con le quali è stata effettuata la compensazione tra i crediti Iva di € 807,⁰⁰ e di € 8.193,⁰⁰ (ceduti dal "Fallimento Service Finanziaria s.r.l." alla ricorrente) ed i debiti di € 7.619,81 e di € 1.016,60 di cui alla cartella di pagamento n. 048/2004/00106727/32/000, ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi:

- insufficiente documentazione, in violazione della l. n. 212/2000;
- mancanza di prova circa la tempestività della iscrizione a ruolo e della notifica della cartella di pagamento n. 048/2004/00106727/32/000;
- inammissibilità della compensazione per mancanza dei presupposti di cui agli artt. 56 l.f. e 1243 c.c.;
- necessità dell'insinuazione dell'Agenzia delle Entrate allo stato passivo del fallimento per far valere la propria pretesa creditoria.

Ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e illegittimità dei provvedimenti di compensazione impugnati, con richiesta di ordinare all'Agenzia il pagamento dei crediti Iva chiesti a rimborso, oltre interessi.

L'Agenzia delle Entrate, regolarmente costituitasi, ha controdedotto per la infondatezza dei motivi di ricorso, del quale ha chiesto la reiezione, con vittoria delle spese di giudizio.

La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa in data 11/10/2011.

Il ricorso è stato esaminato all'udienza del 9/5/2013, in camera di consiglio, non avendo nessuna delle parti presentato istanza di trattazione in pubblica udienza.

La Commissione, letti gli atti ed esaminati i documenti, formula le seguenti osservazioni, decidendo in conseguenza.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta l'insufficiente motivazione dei due provvedimenti impugnati, che non permetterebbe una adeguata difesa, con violazione della l. n. 212/2000.

Il motivo è infondato. I provvedimenti appaiono, infatti, sufficientemente motivati in fatto ed in diritto, tant'è che la società ricorrente è stata in grado di proporre ricorso

avverso di essi, contrastando in maniera specifica le pretese avanzate dall'Agencia delle Entrate.

Con il secondo motivo, viene eccepito il difetto di prova da parte dell'Agencia circa la tempestività della iscrizione a ruolo e della notifica della cartella di pagamento n. 048/2004/00106727/32/000.

Anche tale motivo è infondato. Ed infatti la cartella di pagamento è divenuta definitiva per mancata impugnazione; tutte le eccezioni relative a vizi della cartella potevano e dovevano essere sollevate mediante impugnazione della stessa, mentre la sua definitività per mancata proposizione del ricorso non consente di esaminare successivamente le predette eccezioni.

Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta l'inammissibilità della compensazione operata con i due provvedimenti impugnati, per mancanza dei presupposti di cui agli artt. 56 l.f. e 1243 c.c.

Tale motivo è fondato.

Stabilisce l'art. 56 della legge fallimentare che *"I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.*

Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore'.

Alla luce di tali disposizioni (1° comma), perché possa legittimamente operarsi una compensazione è necessario che sussista reciprocità nei rapporti di dare/avere tra debitore e creditore. Nella fattispecie, siffatta reciprocità non è configurabile; ed infatti, i crediti Iva relativi agli anni 2002 e 2004 sono crediti rientranti nella massa fallimentare, perché si sono resi certi e liquidi soltanto a seguito della presentazione dei relativi modelli VR e del decorso di novanta giorni dalla data di tale presentazione: significativo, in proposito, è che nei modelli VR – prodotti in copia, ed agli atti - risulta istante il fallimento e sottoscrittore dei medesimi è il curatore fallimentare.

Il credito che l'Agencia ha compensato afferisce, invece, a debiti tributari pregressi del debitore fallito, relativi ad anni precedenti alla declaratoria di fallimento.

La Commissione ritiene, pertanto, che indebitamente l'Agencia non abbia rimborsato l'intero importo dei crediti Iva degli anni 2002 e 2004 indicati nei modelli VR, ai quali invece la società ricorrente aveva diritto, non potendo l'Agencia opporre in compensazione un debito tributario la cui titolarità soggettiva passiva era del fallito.




Le spese di giudizio vengono compensate, stante la mancanza di pronunce di legittimità sul tema.

P.Q.M.


La Commissione annulla gli atti impugnati e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Genova, in camera di consiglio, il 9/5/2013.

Il Presidente: dott. Carlo Brusco


=====

Il Relatore: dott. Fabio Graziano


=====

4. Sentenza 36/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Spitali, Relatore: Tropini

Intitolazione:

RIMBORSI - Irpef – Rifiuto restituzione tributi ex art. 19, comma 1, lett. g) D.lgs n. 546/92 – Termini ex art. 38 D.P.R. 602/73 – L. 289/2002.

Massima:

La data in cui il provvedimento di diniego della definizione agevolata diviene definitivo è da considerarsi quale dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale per proporre istanza di rimborso tenuto conto della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/2007.



RISCOSSIONE

1. Sentenza 55/1/2013 Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

REDDITI PARTECIPAZIONE – Partecipazione societaria – Accertamento giudiziale – Simulazione rapporto – Consapevolezza contraenti – Rileva – Conseguimento redditi partecipazione – Carenza soggettività impositiva – Non sussiste – Lavoro subordinato – Effettiva prestazione - Non rileva – Accordi illegali – Irrilevanza fiscale - Conseguimento reddito lavoro dipendente – Esclusione - Legittimità pretesa – Consegue - art. 5, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Massima:

E' assoggettabile a tassazione quale reddito di partecipazione quello maturato dai soci di società per i quali sia stata successivamente accertata giudizialmente la natura simulata del rapporto societario in quanto, ancorché possa presumersi l'effettività del rapporto di lavoro dipendente svolto dai soci "di diritto", consta l'irrilevanza dal punto di vista fiscale degli accordi illeciti (Nel caso di specie, i contribuenti risultavano destinatari per l'anno d'imposta 1984 di un ruolo riguardante il mancato pagamento delle imposte relative ai redditi di partecipazione conseguiti. I contribuenti, tuttavia, invocavano la simulazione del rapporto societario, a loro dire anche accertata giudizialmente, in base alla quale essi, pure essendo formalmente soci, svolgevano effettivamente attività di lavoro dipendente. Pertanto, pur invocando per i redditi di partecipazione la carenza di soggettività passiva tributaria, essi non tenevano però in considerazione che qualsiasi accordo illegale era da intendersi "tamquam non esset" dal punto di vista fiscale).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4119/96
depositato il 11/11/1995

- avverso la sentenza n. 90/1/94
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
contro: AGENZIA ENTRATE IMPOSTE DIRETTE LA SPEZIA

proposto dai ricorrenti:

CROCETTI VALERIO
VIA FERMI 6 19020 VEZZANO LIGURE SP

CROCETTI ANTONIO
PRATI V AURELIA 205 19020 VEZZANO LIGURE SP

RATTI GIANCARLO
VIA CISA 54 19038 SARZANA SP

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF 1984

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 4119/96

UDIENZA DEL

28/02/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

55

PRONUNCIATA IL:

28/2/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 7 MAG. 2013

Il Segretario

[Signature]

[Handwritten mark]



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I contribuenti nell'anno 1984 risultavano essere soci della snc Metalfila Utensili. L'Ufficio liquida ex art. 36 bis DPR 600/73 le imposte dovute in riferimento alla partecipazione societaria, ed emette le cartelle oggi in discussione.

I contribuenti impugnano le stesse presso la CTP di La Spezia, eccependo:
>> che trattavasi in realtà di rapporto di lavoro subordinato simulatamente strutturato come partecipazione societaria quale condizione posta dal datore di lavoro, che assumeva di ottenere così vantaggi fiscali;
>> che comunque l'apparente partecipazione era limitata a pochi mesi e non a tutto l'anno;

L'Ufficio si costituisce ed evidenzia che la ripresa è corretta, giacché fondata sulle stesse dichiarazioni dei contribuenti, e giacché le questioni dagli stessi espresse concernono rapporti tra privati non rilevanti ai fini fiscali.

La CTP di Genova con la sentenza n. 90/1/1994 oggi impugnata respinge il ricorso, rilevando che i contribuenti comunque rivestivano la qualità di soci, e che quindi la ripresa è corretta.

Successivamente i contribuenti presentano appello e contestano le determinazioni dei primi giudici, evidenziando sia che le imposte sono state pagate, sia che in altri contenziosi avviati per altre annualità la CTP ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo, recependo l'esito del procedimento per simulazione conclusosi presso il Tribunale di La Spezia con sentenza passata in giudicato che attesta l'estraneità dei contribuenti stessi dal rapporto societario, essendosi trattato in realtà di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Metalfila.

L'Ufficio insiste come in primo grado, rimarcando che la ripresa è fondata sull'art. 5 del DPR 587/73 che stabilisce incontestabilmente che i redditi delle s.n.c. sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla effettiva percezione.

Si procede in pubblica udienza, durante la quale le parti insistono come in atti. In particolare parte privata insiste sul fatto che la Pretura ha accertato la presenza di simulazione, e che trattavasi di lavoro dipendente. Quanto all'aspetto formale, rileva che effettivamente la posizione di socio c'era, ma che diverse sezioni della CTP per altre annualità hanno osservato che l'aspetto di carattere sostanziale deve prevalere sull'aspetto formale. Afferma che tutte sono passate in giudicato. Chiede le spese di primo e secondo grado.

In particolare l'Ufficio insiste come in atti per il principio di trasparenza, basato sulle dichiarazioni del contribuente. Afferma che quanto ai due ricorsi collegati che risultano agli atti d'ufficio tramite interrogazione degli archivi informatici risulta che in sede di appello la decisione è stata a favore dell'Ufficio. Esibisce interrogazione dalla quale risulta l'esistenza di tali "ricorsi collegati". Parte privata si oppone alla produzione, non potendo formulare sul punto osservazione alcuna.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letti gli atti e udite le parti, la Commissione è dell'avviso che i motivi di impugnazione non siano fondati.

La circostanza di fatto appare pacifica: i contribuenti hanno sottoscritto un atto notarile con il quale sono entrati a far parte della s.n.c. Metalfila; essi sostengono che tale formale ingresso era stato in sostanza "coatto", perché il rapporto avviato formalmente quale societario in realtà era di lavoro subordinato; tale simulazione sarebbe stata dunque loro imposta dai soci "veri" al fine di ottenere per questi ultimi non meglio precisati benefici fiscali e per gli odierni appellanti un lavoro retribuito.

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 4119/96

UDIENZA DEL

28/02/2013 ore 09:



(segue)

Tali circostanze trovano riscontro dal punto di vista della forma negli atti a firma Notaio Patané (La Spezia) allegati al ricorso (9 marzo 1984 e 5 ottobre 1984), nonché -dal punto di vista della sostanza- nella sentenza 292/94 emessa dal Pretore di La Spezia in funzione di giudice del lavoro (dep.20.09.94), che riconosce l'esistenza della simulazione.

In virtù di tale prospettazione della fattispecie, l'appellante sostiene che non poteva essere applicato l'art. 5 primo comma del DPR 597/73 imputando ai contribuenti redditi societari che tali di fatto non erano. Sostiene anche che per altre annualità la CTP ha accolto le ragioni di parte privata, con sentenze (allegate) che sarebbero passate in giudicato.

L'Ufficio, al contrario, sostiene (e i primi giudici anche) che nella fattispecie i rapporti civilistici interni tra soci non rilevano, trattandosi di redditi di partecipazione in proporzione alle quote risultanti al 31.12.84. Quanto alle sentenze della CTP per altre annualità, contesta l'avvenuto passaggio in giudicato delle stesse, risultando dal proprio archivio che le stesse sono state impugnate con esito favorevole all'Amministrazione.

La Commissione osserva:

>> Agli atti non v'è attestazione del passaggio in giudicato di alcuna delle sentenze citate, e comunque la circostanza non riveste fondamentale importanza ai fini decisori.

>> Va infatti rilevato che:

1. Dal punto di vista formale la posizione di socio era regolare;
2. Da parte dei contribuenti vi era consapevolezza della illegalità dell'accordo, ma è stato ugualmente accettato;
3. L'Ufficio ha solo applicato la norma, essendosi basato sulla dichiarazione degli interessati, che tra l'altro -diversamente- non sarebbero stati e non sarebbero assoggettati ad IRPEF;
4. Nonostante l'ormai prevalente orientamento secondo il quale la sostanza prevale sulla forma, nella fattispecie va tenuto conto (in relazione ai precedenti punti 1-2-3) del criterio squisitamente formalistico cui è informato l'art. 5 primo comma del DPR 597/73, di fronte al quale gli effetti civilistici (quali i rapporti tra i soci derivanti da accordi sotterranei e illegali) divengono irrilevanti dal punto di vista fiscale. Va pur sempre considerato che gli appellanti lamentano la fittizietà e non l'inesistenza formale del rapporto societario, e che le risultanze del giudizio del lavoro ben potevano anche innescare eventuali azioni di rivalsa nei confronti di Metalfila.

>> Tanto ritenuto e considerato, la Commissione ritiene l'appello infondato, e quindi da respingere. Quanto alle spese, la effettiva controvertibilità della questione e gli aspetti di novità costituiscono giusto motivo per la compensazione.

p.q.m.

La Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.

Così deciso in Genova il 28 febbraio 2013

L'estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 4119/96

UDIENZA DEL

28/02/2013^{ore 09:}

2. Sentenza 5/3/2013 Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, Presidente: Canepa, Relatore: Ceriale

Intitolazione:

RISCOSSIONE - Notificazioni - Ruoli - Notifica cartella di pagamento – Art. 14 L. 890/82.

Massima:

L'inesatta indicazione della data del procedimento di notifica dell'atto non pregiudica la validità della notifica se il complessivo procedimento di notifica rende evidente che è intervenuto un mero errore materiale essendo possibile individuare con certezza tutti gli elementi relativi al ridetto procedimento di notifica.

3. Sentenza 14/3/2013 Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, Presidente: Canepa, Relatore: Semino

Intitolazione:

**RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Iscrizione a ruolo -
Notifica cartella di pagamento – Legittimazione passiva.**

Massima:

Il contribuente che non è più socio al momento della compilazione del Modello Unico, in quanto non più responsabile, non può essere destinatario della notifica della cartella di pagamento in quanto non legittimato passivo della stessa.

4. Sentenza 59/5/2013 Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, Presidente: Proto, Relatore: Laurenzana

Intitolazione:

RISCOSSIONE – Irap – Dichiarazione fiscale - Regolare presentazione – Omesso versamento – Attività liquidatoria – Iscrizione a ruolo – Altro precedente atto impugnabile – Mancata formazione – Merito debenza – Legittima contestazione - Assenza autonoma organizzazione – Illegittimità pretesa- Consegue - art. 2, comma unico, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

Massima:

E' contestabile nel merito la pretesa risultante dall'iscrizione a ruolo a seguito di attività liquidatoria per omesso versamento dell'IRAP risultante dalla dichiarazione fiscale qualora non risulti essere stato emesso in precedenza alcun altro atto impugnabile e in ogni caso, laddove sussista l'assenza di autonoma organizzazione, deve essere dichiarata l'illegittimità della pretesa (Nel caso di specie, la contribuente, in qualità di agente di commercio, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2005 di un ruolo notificato a motivo di un omesso versamento dell'IRAP risultante dalla dichiarazione fiscale presentata. L'ente impositore, che invocava a sfavore della contribuente l'impossibilità di opporre nel merito la pretesa, non aveva considerato che, in precedenza non erano stati notificati altri atti oggetto di possibile opposizione, e inoltre che la non debenza dell'IRAP risultava dall'assenza dell'autonoma organizzazione).

5. Sentenza 60/5/2013 Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, Presidente: Proto, Relatore: Giordano

Intitolazione:

RISCOSSIONE – Avviso accertamento – Sentenza cassazione – Rinvio giudice primo grado – Mancata riassunzione – Decorrenza termine anno – Estinzione giudizio – Sussiste – Sentenza penale assoluzione – Non rileva – Iscrizione ruolo definitivo – Decadenza decennale pretesa – Decorrenza notifica accertamento – Esclusione - Legittimità pretesa – Conseguenze - art. 63, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Massima:

E' legittimo il ruolo emesso a titolo definitivo a seguito dell'estinzione del giudizio per l'avviso di accertamento per il quale la Cassazione aveva disposto il rinvio al Giudice di primo grado e il contribuente non aveva in alcun modo provveduto alla riassunzione, non rilevando in alcun modo né il decorso del termine decennale dalla data di notifica dell'accertamento (rilevando piuttosto ai fini della decadenza piuttosto la data di formazione del giudicato) e neppure la sentenza penale di assoluzione riferita alla medesima vicenda (Nel caso di specie, i contribuenti risultavano destinatari per l'anno d'imposta 1992 di un ruolo emesso a seguito di una sentenza tributaria riguardante l'avviso di accertamento originariamente emesso, resasi definitiva per mancata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio al Giudice di primo grado ad opera della Corte di Cassazione. I contribuenti, che invocavano la non debenza della pretesa contenuta nel ruolo, non consideravano che ai fini della decadenza i termini decorrevano dalla data di formazione del giudicato e che neppure poteva considerarsi la sentenza di assoluzione del concomitante procedimento penale).

6. Sentenza 130 /8/2013 Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, Presidente: Delucchi, Relatore: Morino

Intitolazione:

FERMO AMMINISTRATIVO DI AUTOVEICOLO - MISURA SPROPORZIONATA RISPETTO AL DEBITO ERARIALE - NON È CONSENTITO.

Massima:

Si va, ad opera della giurisprudenza (cfr. fra le ultime CTP Roma n. 28/12/2013), affermando il principio che il fermo amministrativo iscritto dal concessionario della riscossione sul veicolo del contribuente risulti illegittimo, se tale misura è sproporzionata rispetto al debito erariale: l'applicazione in maniera "indiscriminata" delle "ganasce fiscali" potrebbe configurare un eccesso di potere da parte del concessionario della riscossione. E ciò in particolare nelle ipotesi in cui il provvedimento cautelare non risulta adeguatamente motivato e sussista una sproporzione tra misura adottata e credito tributario. Nella fattispecie, poi, i motivi che avevano indotto il concessionario ad applicare una misura così drastica non sono affatto evidenziati nell'atto: se pur la legge concede al concessionario gli strumenti necessari a garantire l'esigibilità dei crediti, dall'altra questi stessi strumenti devono essere adottati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo (legge n.241/90) e dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) e, di conseguenza, dovranno essere motivati.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DELUCCHI	RENATO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MORINO	MARILENA	Relatore
<input type="checkbox"/>	D AVANZO	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2158/11
depositato il 28/11/2011

- avverso la sentenza n. 79/7/11
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:

CHIAPPINI MIRELLA
VIA SEVERINO FERRARI, 4 19124 LA SPEZIA SP

difeso da:

DEFILIPPI CLAUDIO
E DEBORAH CIANFANELLI
C/O MR CIARAVOLO GALL.MAZZINI 7/4 16100 GENOVA GE

terzi chiamati in causa:

AG.RISCOSS. LA SPEZIA EQUITALIA NORD S.P.A.
VIALE ITALIA, 92-94 19100 LA SPEZIA SP

Atti impugnati:

FERMO VEICOLO n° 0000020105600003419 IRPEF-ALTRO 2004

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 2158/11

UDIENZA DEL

18/06/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

130

PRONUNCIATA IL:

18 GIU 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

25 NOV. 2013

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente CHIAPPINI Mirella, ricorreva avverso cartella di pagamento e conseguente preavviso di fermo amministrativo di due autoveicoli per l'anno 2004.

La Commissione di prima istanza con decisione 79/7/11 respingeva il ricorso, spese compensate.

Avverso tale decisione propone appello il ricorrente

Si costituisce e controdeduce l'Ufficio..

Non si costituisce Equitalia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contribuente espone, a suo sostegno, tutta una serie di argomentazioni : illegittimità del fermo per mancata motivazione in riferimento alle esigenze cautelari ex art 7 statuto dei contribuenti, sproporzione tra credito e valore dei beni colpiti, illegittimità del fermo essendo per proprietà del veicolo. Inoltre egli richiama i motivi esposti in primo grado: mancata notifica cartella esattoriale, prescrizione dei tributi richiesti.

L'Ufficio, pur svolgendo una serie di argomentazioni in merito alle affermazioni del ricorrente, eccede di essere privo di legittimazione passiva.

Osserva il Collegio che non è stata prodotta in questa causa prova inoppugnabile della avvenuta notifica, essendo stata prodotta solo una cartolina di ritorno e non copia della cartella.

Nel merito si va, ad opera della giurisprudenza (cfr. fra le ultime CTP Roma n.28/12/2013), affermando il principio che il fermo amministrativo iscritto dal concessionario della riscossione sul veicolo del contribuente risulta illegittimo, se tale misura è sproporzionata rispetto al debito erariale: l'applicazione in maniera "indiscriminata" delle "ganasce fiscali" potrebbe configurare un eccesso di potere da parte del concessionario della riscossione. E ciò in particolare nelle ipotesi in cui il provvedimento cautelare non risulta adeguatamente motivato e sussista una sproporzione tra misura adottata e credito tributario. Nella fattispecie, poi, i motivi che avevano indotto il concessionario ad applicare una misura così drastica non sono affatto evidenziati nell'atto: se pur la legge concede al concessionario gli strumenti necessari a garantire l'esigibilità dei crediti, dall'altra questi stessi strumenti devono essere adottati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo (legge n.241/90) e dello Statuto del contribuente (legge n.212/2000) e, di conseguenza, dovranno essere motivati.

La Commissione peraltro, vista la peculiarità della fattispecie, ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione regionale
in riforma

della impugnata sentenza, annulla il fermo amministrativo eseguito in danno della Chiappini Mirella;

dichiara

compensate tra le parti le spese del giudizio..

Genova, 18/06/2013

Il relatore

(Martina Morino)



il Presidente

(Renato Delucchi)



**7. Sentenza 51 /8/2013 Commissione Tributaria Provinciale
Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Castelli**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – rateazione pagamento – rata successiva alla
prima – tardivo pagamento – beneficio – decadenza - sussiste**

Massima:

Ai sensi del D.lgs. n. 462/1997, in caso di rateazione del debito tributario, il tardivo pagamento della seconda rata (nella specie, di due giorni) determina la decadenza dal beneficio.

8. Sentenza 186 /5/2013 Commissione Tributaria Provinciale Genova, Presidente e relatore: Brusco

Intitolazione:

- 1. IMPOSTE SUI REDDITI – agevolazione – incentivo all’esodo – art. 19, c. 4-bis, d.p.r. n. 917/1986 – somme erroneamente trattenute sussistenza - condizioni di cui al regime transitorio ex art. 36, c. 23, d.l. 223/2006 – diritto comunitario - incompatibilità**
- 2. RISCOSSIONE – maggiore imposta versata – inesistenza originaria dell’obbligazione – termine per domandare il rimborso – prescrizione ordinaria - sussiste**
- 3. IMPOSTE SUI REDDITI – incentivo all’esodo – rimborso – dies a quo – sentenza della Corte di Giustizia che dichiara la normativa interna incompatibile con il diritto dell’Unione – configurabilità**

Massima:

- 1. Per effetto del regime transitorio introdotto con l’art. 36, c. 23 del d.l. n. 223/2006, la disciplina prevista dall’art. 19, c. 4-bis, t.u.i.r. (che assoggettava a tassazione agevolata gli emolumenti erogati in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori di età superiore a 50 anni, se donne, e 55 anni, se uomini) “continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori” al 4 luglio 2006. Tale disciplina transitoria vale a prolungare nel tempo l’efficacia e l’applicazione di una disposizione dichiarata dalla Corte di Giustizia incompatibile con il diritto comunitario, con la conseguenza che anche la disciplina del 2006, nella parte in cui procrastina nel tempo la discriminazione, deve essere disapplicata dal giudice nazionale per le stesse ragioni che hanno indotto il giudice comunitario a ritenere incompatibile con il diritto comunitario l’art. 19, c. 4-bis, cit..*

2. *Ai fini della presentazione dell'istanza di rimborso, anche nell'ipotesi di versamenti diretti, in tutti i casi di inesistenza originaria e definitiva dell'obbligazione tributaria e nei casi di indebitto oggettivo, il termine di decadenza previsto dall'art. 38, d.p.r. n. 602/73 non trova applicazione dovendo essere applicato l'ordinario termine di prescrizione decennale.*
3. *Costituisce principio generale dell'ordinamento, consacrato anche nel secondo comma dell'art. 21, d.lgs. n. 546/92, quello secondo cui non possono decorrere termini di prescrizione o di decadenza se il relativo diritto non è ancora sorto. Da ciò consegue quindi che il termine per far valere il diritto alla restituzione della maggiore imposta versata in relazione alle somme percepite in caso di incentivo all'esodo decorre dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia 21/07/2005, C-207/04, "Vergani", che ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario il regime agevolato di cui all'art. 19, c. 4-bis, d.p.r. n. 917/1986.*

**9. Sentenza 79 /10/2013 Commissione Tributaria Provinciale
Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Piu**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – cartella di pagamento – liquidazioni –
omessi o ritardati pagamenti – richiamo alle dichiarazioni del
contribuente – motivazione - sussistente**

Massima:

Nel caso in cui sia emessa una cartella di pagamento in conseguenza di liquidazioni derivanti da omessi o ritardati pagamenti, essa deve ritenersi sufficientemente motivata con il richiamo alla dichiarazione del contribuente alla quale le omissioni ed i ritardi afferiscono.